CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LAZIO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DECISIONE DI PARIFICA

VOLUME II

UDIENZA DEL 14 DICEMBRE 2017

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Rendiconto generale della regione Lazio
Esercizio finanziario 2016

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DECISIONE DI PARIFICA
VOLUME II

Parte I

Il Servizio sanitario Regionale
Dinamiche finanziarie e di funzionamento

Magistrato relatore:	*Carlo Chiappinelli*
Funzionari di settore:	*Aurelio Cristallo* *Bruno Lomazzi*
per la parte grafica:	*Danila Bandinu*

Parte II

Sperimentazione di un campionamento di n. 30 ordinativi di pagamento emessi nel corso della gestione 2016 secondo il sistema MUS semplificato

Magistrato relatore:	*Angela Pria*
Funzionari di settore:	*Simona Cocchi*
con la collaborazione di:	*Marta Cristiani*

Parte III

Verifica delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'esercizio finanziario 2016
D.L.10 ottobre 2012, n. 174, art. 1, comma 2, convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella L. 11 agosto 2014, n.116. *(Deliberazione n. 58/2017/RQ Regione Lazio – Tipologie delle coperture finanziarie adottate nell'anno 2016)*

Magistrato relatore:	*Carmela Mirabella*
Funzionari di settore:	*Carlotta Iacuzio*
con la collaborazione di:	*Marco Lozzi* *Antonietta Scipioni*

PARTE PRIMA

Il Servizio Sanitario Regionale

Dinamiche finanziarie e di funzionamento

INDICE

Sintesi e conclusioni			Pag.	1
Cap.	1.	Incidenza del bilancio sanitario sul bilancio regionale e riscontro con i dati SIOPE sulla gestione sanitaria	“ “	6
Cap.	2.	La Missione 13 “tutela della salute”	“ “	15
Cap.	3.	La perimetrazione sanitaria del bilancio regionale – esercizio finanziario 2016	“ “	24
Cap.	4.	La riconciliazione delle iscrizioni contabili tra bilancio consolidato SSR 2016 (IV trim.) e bilancio regionale – esercizio finanziario 2016	“ “	45
Cap.	5.	Fondo Sanitario Regionale 2016 della regione Lazio: analisi del riparto delle quote di finanziamento e ruolo della GSA	“ “	51
Cap.	6.	La manovra fiscale	“ “	63
Cap.	7.	Il conseguimento dell’avanzo sanitario e le destinazioni dell’extra-gettito	“ “	75
Cap.	8.	Andamento del disavanzo sanitario e compatibilità con il P.O. 2016-2018	“ “	81
Cap.	9.	Rispetto dei vincoli di spesa posti dalla *spending review* ed aree di criticità	“ “	91
Cap.	10.	La qualità dei dati contabili	“ “	95
Cap.	11.	Piani di rientro aziendali	“ “	100
Cap.	12.	La rete sanitaria regionale	“ “	109
Cap.	12. 1	L’accorpamento delle aziende sanitarie	“ “	109
Cap.	12. 2	Accreditamento	“ “	112
Cap.	12. 3	Protocolli di intesa con le aziende ospedaliere universitarie (AOU)	“ “	113
Cap.	13.	Rischio sanitario e *Self-Insurance*	“ “	115
Cap.	14.	Acquisto di Beni e Servizi	“ “	119

Sintesi e conclusioni

L'analisi svolta dalla Sezione sulle dinamiche finanziarie del servizio sanitario regionale - SSR - nella regione Lazio - al di là della loro rilevanza quantitativa, testimoniata dalla elevata percentuale del cd. bilancio sanitario sull'intero bilancio regionale – comporta peculiari profili che si riverberano sulla stessa tenuta degli equilibri complessivi della gestione.

Ci si riferisce in particolare al Piano di rientro del debito sanitario ed al dimensionamento delle entrate relative conseguite con la manovra fiscale aggiuntiva, in dettaglio esaminati ai par.6-7, che comporta evidenti ricadute anche su altri settori connotati da profili di criticità (trasporti).

In tal senso la previsione di fuoriuscita dal commissariamento e dal Piano di rientro del debito sanitario, prospettata nell'ambito del PO 2016-2018 (DCA n.52/2017) quale "condizione ritenuta realizzabile già nel 2018 in sede di consuntivo 2017", in concomitanza con l'ultimo anno della legislatura regionale, rileva almeno sotto due aspetti: quello proprio della tenuta degli equilibri di settore e quello ora accennato della copertura di altre aree deficitarie.

La Sezione non può al riguardo non riproporre l'esigenza di una particolare attenzione in ordine alla sistematica destinazione di risorse fiscali aggiuntive, la cui maggiorazione è stata attivata dalla necessità di riequilibrio del settore sanitario, verso finalità extra-sanitarie, per quanto attinenti ai servizi pubblici essenziali, come peraltro espressamente consentito dalla norma. Ed invero soprattutto in una logica volta al superamento dell'emergenza, la problematica riveste spessore, proprio per non limitarsi alla sola area sanitaria, ma per l'estensione ad altri centri nevralgici di spesa, quali i trasporti.

Come già affermato, la destinazione delle maggiorazioni fiscali IRPEF - IRAP a finalità extra-sanitarie non va vista ad avviso della Sezione solo in termini di contingente rimedio a situazioni deficitarie, ma al contrario nell'ottica di consentire la emersione di ulteriori aree di criticità e di una loro adeguata rappresentazione in termini finanziari e contabili, cui siano sottese adeguate misure di riequilibrio strutturale.

Tali profili inducono la Sezione ad operare anche nelle successive scansioni di controllo una verifica in merito all'effettiva traduzione dell'equilibrio contabile verso cui la gestione sanitaria regionale oggi tende sulla base delle previsioni programmatiche, in un equilibrio economico sistemico a livello regionale e degli enti del SSR che risulti strutturale e, di conseguenza, sostenibile anche oltre i confini del Piano di rientro dal disavanzo. La Sezione, quindi, nella sua funzione istituzionale di garante degli equilibri di finanza pubblica in ambito territoriale, si pone,

in particolare, l'obiettivo di verificare, in questa delicata fase di transizione per il SSR Lazio, le basi strutturali prioritariamente in funzione del perseguimento di un equilibrio di bilancio sostanziale, in uno con la sostenibilità dinamica del debito sanitario e con l'efficacia e l'efficienza della spesa, e nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) sui quali si è di recente soffermata la stessa Corte costituzionale (cfr. Corte cost. n.169/2017).

Nel nuovo contesto si accentua il rilievo che riveste il funzionamento della Gestione Sanitaria Accentrata, tanto più alla luce della realtà costituita dai piani di rientro aziendali, in relazione a cui sono altresì da verificare alcune potenziali discrasie nelle modalità del finanziamento ed in specie di quello a copertura delle perdite delle ASL, che seppur attenuate, non sembrano aver trovato stabile definizione. Si tratta di aspetti, condizionati dalla obiettiva difficoltà finanziaria cui far fronte, già in parte evidenziati, ma che meritano attenzione nella prospettiva di una maggiore responsabilizzazione dei livelli aziendali e della stessa compiuta rappresentazione delle destinazioni della fiscalità aggiuntiva. Su tali profili la Sezione ritiene di richiamare ancora l'attenzione dell'amministrazione, unitamente a taluni profili strutturali e di funzionamento del SSR ove emergono più sensibili criticità. Al riguardo, in chiusura vengono sinteticamente evidenziati taluni aspetti di maggiore rilevanza, a partire dalla definizione, tuttora in corso, della rete sanitaria regionale, dei percorsi di accreditamento, delle politiche di acquisto di beni e servizi, del rischio sanitario e delle modalità di *self-insurance,* divenuti ancor più centrali anche a seguito delle recenti innovazioni legislative, a livello statale e regionale[1].

Sotto un parallelo, egualmente rilevante, profilo, l'analisi tende ad inquadrare le dinamiche finanziarie del servizio sanitario regionale (SSR) della regione Lazio, a partire dalla determinazione del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale (SSN) come declinato nella realtà regionale - in relazione alle nuove coordinate normative poste dal processo di armonizzazione in attuazione del D.lgs. 118/2011 ss.mm. e ii. Emergono così aspetti di criticità che in parte comportano anche problematiche presenti a livello nazionale, sovente riconducibili alla fase di transizione e di avvio delle rinnovate contabilità e che si manifestano con più immediata visibilità e rilevanza nella realtà laziale: e ciò sia per la più lunga fase applicativa (anche sperimentale) della armonizzazione, sia per l'entità e talora le peculiarità di taluni profili, le cui criticità si riverberano immediatamente sugli equilibri dinamici del bilancio regionale.

In tale ottica si è inteso porre l'accento sulla perimetrazione del bilancio regionale: nel prendere

[1] A livello statale con la legge n. 24 dell'8 marzo 2017, recante "*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*".

positivamente atto di un affinamento delle informazioni contabili di bilancio (in particolare nella impostazione per Missioni e Programmi puntualmente analizzata al par.2) andrebbe al riguardo resa più evidente una lettura in termini di adeguata correlazione con l'articolazione triennale dei dati finanziari e i contenuti programmatici del DEFR, che sembrano dedicare maggiore attenzione (per il triennio 2016 -2018), ai prioritari profili finanziari e di rientro dalla situazione deficitaria, piuttosto che alla individuazione di indicazioni programmatiche specificamente dedicate alla risposta assistenziale. Tali aspetti appaiono rimessi invero alle logiche dei Programmi operativi[2], le cui dinamiche dovrebbero peraltro via via accompagnarsi ad una più articolata programmazione, a maggior ragione ove si acceda alla prospettiva di fuoriuscita dal commissariamento e dal Piano di rientro del debito sanitario.

Alla luce di tali innovazioni emerge dunque la necessità di meglio calibrare i raccordi con il quadro programmatico e la normativa sia nazionale che regionale su di uno specifico rilevante piano nel quale si incrociano con gli aspetti sanitari anche le politiche e servizi sociali. Un riferimento si rinviene nella legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, recante il "*Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio*", che prefigura la definizione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Nel nuovo sistema, di cui la legge individua le finalità, i principi e i criteri organizzativi e definisce le politiche, gli interventi e i servizi, disponendo anche la relativa organizzazione, la Regione è espressamente uno dei soggetti attivi, con funzioni di programmazione, indirizzo, verifica e valutazione di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni e di integrazione con la programmazione sanitaria ed il coordinamento con le altre politiche regionali[3].

Analoga correlazione programmatoria – anch'essa trasversale alle competenze sanitarie e sociali si pone con riguardo alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di

---

[2] Si ricorda come a seguito dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2010 (cfr., in particolare, art. 2, commi 88 e 88-bis, L. n. 191/2009), recante per le regioni in Piano di rientro, già commissariate, l'obbligo della prosecuzione dei piani attraverso Programmi operativi (da intendersi quali forme di prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento originariamente previsti dallo stesso Piano di rientro), è intercorsa la sostituzione di fatto del Piano sanitario regionale con i medesimi Programmi operativi. L'ultimo Piano sanitario regionale per il Lazio è stato approvato con DCA 18 dicembre 2009, n. 87 (PSR 2010-2012).

[3] Al finanziamento dell'articolato sistema, demandato principalmente ai Comuni, concorre anche la Regione con risorse proprie finalizzate alle politiche sociali e con quelle del fondo sanitario regionale per quanto riguarda le attività integrate socio-sanitarie (art. 64). Sotto il profilo delle modalità di copertura degli oneri finanziari va anche ad interessare le disponibilità di bilancio della missione 13): L'art. 73 dispone infatti, al comma 4, che per i riflessi finanziari derivanti dalla legge nei confronti del sistema sanitario regionale, le disposizioni nella stessa contenute si applicano compatibilmente con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e che gli eventuali oneri si intendono a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente, per l'anno 2016, nei programmi 01 "*Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*" e 07 "*Ulteriori spese in materia sanitaria*" nella missione 13 "*Tutela della salute*" e assegnate agli enti del SSR.

mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale e per il sostegno al reddito di soggetti a rischio di esclusione sociale[4].

Si ripropongono dunque le esigenze, in parte già evidenziate dalla Sezione, di superare le carenze riscontrate in materia di programmazione, non solo finanziaria, del Servizio sanitario regionale. Come già rappresentato non risulta invero soddisfacente, soprattutto in una prospettiva strategica, il ricorso a misure introdotte in legge di stabilità ovvero in semplici provvedimenti amministrativi giuntali o commissariali, se non esplicitate in un più articolato quadro normativo e programmatico.

Anche in base all'attuale situazione occorre un necessario miglioramento in termini di verifica dell'effettivo raggiungimento degli *steps* prefigurati nel rientro dal deficit, che se evidenzia un significativo ridimensionamento in termini quantitativi (163 mln nel preconsuntivo 2016 ulteriormente ridotto a 136 mln nel consuntivo) richiede l'adozione di stabili misure strutturali a fronte di una previsione in termini tendenziali (al netto delle manovre) di segno negativo. Tali esigenze si appalesano prioritarie con riguardo a talune componenti della spesa ritenute significative dallo stesso legislatore statale, quali il rispetto dei vincoli di spesa posti dalla *spending review*, tematica su cui è di recente intervenuta la stessa Corte costituzionale (cfr. Corte cost. n.169/2017), valorizzando il nesso di proporzionalità tra risorse assegnate e funzioni esercitate. In particolare la Corte costituzionale ha affermato che "*la programmazione e la proporzionalità tra risorse assegnate e funzioni esercitate sono intrinseche componenti del «principio del buon andamento [il quale] – ancor più alla luce della modifica intervenuta con l'introduzione del nuovo primo comma dell'art. 97 Cost. ad opera della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) – è strettamente correlato alla coerenza della legge finanziaria», per cui «organizzare e qualificare la gestione dei servizi a rilevanza sociale da rendere alle popolazioni interessate […] in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa fondamentale canone e presupposto del buon andamento dell'amministrazione, cui lo stesso legislatore si deve attenere puntualmente» (cfr. anche sentenza n. 10 del 2016)*".

In tale ottica la Sezione raccomanda il rapido avvio di una più adeguata programmazione, cui si accompagnino efficaci strumenti di controllo interno, unitamente ad una necessaria ricomposizione dello stesso quadro regolatorio regionale. Tale organico adeguamento, atteso

[4]Art. 6, commi 1, 2 e 3 Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione.

altresì da Tavolo e Comitato, è stato sinora largamente affidato a disposizioni contenute nelle leggi di stabilità e nei decreti del Commissario ad acta (DCA), oggetto tra l'altro di frequenti modifiche richieste in sede di valutazione circa la corretta attuazione dei Programmi Operativi. Attesa la complessità della materia, non può che rilevarsi anche per gli addetti ai lavori una difficoltosa comprensione d'insieme del sistema sanitario regionale e la conseguente opportunità di una unitaria ridefinizione anche alla luce dell'evoluzione del generale quadro normativo, tanto più in una prospettiva che vada anche oltre i confini del Piano di rientro dal disavanzo e che necessariamente richiede, come detto, di verificare la traduzione dell'equilibrio contabile verso cui la gestione sanitaria regionale oggi tende in un equilibrio economico sistemico a livello regionale e degli enti del SSR.

1. Incidenza del bilancio sanitario sul bilancio regionale e riscontro con i dati SIOPE sulla gestione sanitaria

L'incidenza della spesa sanitaria sulla spesa regionale, data la sua rilevanza in termini percentuali, rappresenta un dato di primario interesse nell'analisi delle risultanze del bilancio regionale nei diversi aggregati di riferimento che vengono presi in considerazione.

Nelle tabelle che seguono sono riportati gli indici riferibili all'incidenza delle entrate e delle spese di ambito sanitario rispettivamente sulle entrate e sulle spese complessive del bilancio regionale, in termini di accertamenti e impegni operati nel 2016 ed incassi e pagamenti intercorsi, articolati per Titolo di Entrata ed Uscita del Bilancio stesso.

Tab. 1 – Incidenza entrate sanitarie: totale accertamenti effettuati nel 2016

Titolo	Descrizione Titolo	Totale Sanità	Totale Regione	% incidenza
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.075.198.359,97	13.824.670.481,97	80,11%
2	Trasferimenti correnti	579.836.684,34	953.548.551,73	60,81%
3	Entrate extratributarie	4.290.874,30	531.518.381,84	0,81%
4	Entrate in conto capitale	64.933.644,36	290.153.684,05	23,38%
5	Entrate derivanti da riduzione di attività finanziaria		61.669.620,76	0,00%
6	Accensione prestiti		1.508.703.991,15	0,00%
Totale accertamenti effettuati nel 2016		**11.724.259.562,00**	**17.170.264.711,50**	**68,28%**

Fonte: dati forniti dalla regione Lazio

Tab. 2 – Incidenza entrate sanitarie: totale incassi effettuati nel 2016

Titolo	Descrizione Titolo	Totale Sanità	Totale Regione	% incidenza
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.511.310.939,61	14.418.146.075,72	79,84%
2	Trasferimenti correnti	585.760.211,41	922.884.315,77	63,47%
3	Entrate extratributarie	3.907.317,30	385.547.844,45	1,01%
4	Entrate in conto capitale	20.206.979,24	295.109.072,85	6,85%

Titolo	Descrizione Titolo	Totale Sanità	Totale Regione	% incidenza
5	Entrate derivanti da riduzione di attività finanziaria		59.147.516,43	0,00%
6	Accensione prestiti		1.508.703.991,15	0,00%
Totale incassi effettuati nel 2016		**12.121.185.447,56**	**17.589.538.816,37**	**68,91%**

Fonte: dati forniti dalla regione Lazio

Tab. 3 – Incidenza spesa sanitaria: totale impegni effettuati nel 2016

Titolo	Descrizione Titolo	Totale Sanità	Totale Regione	% incidenza
1	Spese correnti	12.034.443.321,56	14.466.371.800,66	83,19%
2	Spese in conto capitale	136.269.296,33	571.436.223,88	23,85%
3	Spese per incremento attività finanziarie		21.358.693,76	0,00%
4	Rimborso prestiti	260.081.615,63	822.562.823,58	31,62%
Totale degli impegni effettuati nel 2016		**12.430.794.233,52**	**15.881.729.541,88**	**78,27%**

Fonte: dati forniti dalla regione Lazio

Tab. 4 – Incidenza spesa sanitaria: totale pagamenti effettuati nel 2016

Titolo	Descrizione Titolo	Totale Sanità	Totale Regione	% incidenza
1	Spese correnti	12.805.700.419,03	16.143.203.182,32	79,33%
2	Spese in conto capitale	84.271.322,90	923.839.271,59	9,12%
3	Spese per incremento attività finanziarie		22.143.323,02	0,00%
4	Rimborso prestiti	260.081.615,63	822.573.856,68	31,62%
Totale pagamenti effettuati nel 2016		**13.150.053.357,56**	**17.911.759.633,61**	**73,42%**

Fonte: dati forniti dalla regione Lazio

Nel 2016 le entrate sanitarie della regione Lazio ammontano a 11,724 mld di euro in termini di accertamento, con un grado di incidenza sull'entrate complessive pari al 68,28%, mentre gli incassi sanitari sono pari a 12,12 mld di euro e rappresentano il 68,91% degli incassi regionali complessivi.

La spesa sanitaria ammonta a 12,430 mld di euro in termini di impegno, arrivando a rappresentare il 78,27% degli impegni totali del bilancio regionale, mentre i pagamenti sanitari sono pari a 13,150 mld di euro, con un grado di incidenza del 73,42% sul totale complessivo dei pagamenti regionali. Le percentuali di incidenza esposte nelle tabelle confermano quindi la primaria rilevanza dell'ambito sanitario nel complesso degli ambiti regionali.

Significative, sul piano contabile, anche le partite di giro: dalla perimetrazione sanitaria risultano accertati ed incassati 4,147 mld di euro a fronte di 6,943 mld di euro accertati e 6,933 mld di euro riscossi in competenza nell'ambito delle complessive entrate regionali, al titolo nono.

Analogamente alle uscite regionali alla missione 99 risultano impegni per partite di giro per 6,943 mld di euro e pagamenti per 6,863 mld di euro, mentre dalla perimetrazione sanitaria risultano impegni per partite di giro per 3,730 mld di euro e pagamenti per 3,729 mld di euro.

A tal proposito si fornisce di seguito il prospetto di riconciliazione e quadratura dei capitoli in partita di giro di ambito sanitario, con i capitoli in partita di giro di ambito regionale. La squadratura parziale in ambito sanitario è da ricondursi ai giroconti tra i conti di tesoreria afferenti alle gestioni sanitaria e ordinaria, i quali constano di una doppia coppia di capitoli in Entrata ed in Uscita per il c/di tesoreria ordinario e per il c/di tesoreria sanitario, al fine di garantire la corretta corrispondenza.

Tab. 5 - Prospetto di riconciliazione e quadratura dei capitoli in partita di giro di ambito sanitario

	Partite di Giro nel perimetro										
	ENTRATE					USCITE					Δ
	Cap	Accertato Comp.	Incassato Comp	Acc. Resid.	Inc. Resid.	Cap	Imp. Comp.	Pagato in Comp	Imp. Residuo	Pagato Residuo	
1 Anticipazioni incassi	611166	2.919.256.354,92	2.919.256.354,92	-	-	T31463	2.919.256.354,92	2.919.256.354,92	-	-	-
2 Giroconti	611171	1.227.331.019,63	1.227.331.019,63	-	-	T31470	810.000.000,00	810.000.000,00	-	-	-417.331.019,63
3 Aggiuntivo Corrente	611175	-	-	-	-						-
4 Aggiuntivo Conto Capitale	611176	-	-	-	-						-
5 Copertura dei Disavanzi	611178	-	-	-	-						-
6 Da Ordinaria a Sanità	611182	1.223.320,85	1.223.320,85	-	-	T31482	1.223.320,85	22.234,69	-	-	-
	Totali	**4.147.810.695,40**	**4.147.810.695,40**	-	-	**Totali**	**3.730.479.675,77**	**3.729.278.589,61**	-	-	**-417.331.019,63**
	Partite di Giro fuori dal perimetro										
Giroconti	611172 (collegato al T31470)	810.000.000,00				T31469 (collegato al 611171)	1.227.331.019,63				
Quadratura su Bilancio Regione		4.957.810.695,40					4.957.810.695,40				-

Fonte: dati forniti dalla regione Lazio

Nel fare rinvio alla parte generale di questa relazione per gli andamenti della cassa, in particolare tra il conto ordinario e il conto sanitario ampiamente illustrati al capitolo "*Gli andamenti della cassa, in particolare tra il conto ordinario e il conto sanitario*" del vol. I, parte 2°, si riporta di seguito, per l'esercizio finanziario 2016, la tabella che raffronta gli incassi e i pagamenti di ambito sanitario registrati nel bilancio regionale con gli incassi e i pagamenti

della gestione sanitaria della regione Lazio risultanti dal SIOPE[5], specificando inoltre che dal prospetto SIOPE si riscontra la predetta corrispondenza dei saldi indicati al Titolo 60 "Entrate per contabilità speciali" per euro 4.147.810.695,40 con le "Entrate accertate di competenza" del Prospetto di cui sopra, ed il Titolo 40 "Spese per contabilità speciali" per euro 3.730.918.128,79 con le "Uscite impegnate di competenza" ed indicate sempre nel Prospetto di cui sopra.

Tab. 6 - Incassi e Pagamenti Gestione Sanitaria – Raffronto bilancio regionale/SIOPE

Entrate 2016				Uscite 2016			
Titoli (D.lgs. 118/2011) (*)	**Ambito sanitario Bilancio regionale**	**Titoli (D.lgs. 76/2000) (*)**	**Contabilizzazione SIOPE gestione Sanitaria**	**Titoli (D.lgs. 118/2011) (**)**	**Ambito sanitario Bilancio regionale**	**Titoli (D.lgs. 76/2000) (**)**	**Contabilizzazione SIOPE gestione sanitaria**
I	11.511.310.939,61	I	11.511.310.939,61	I	12.805.700.419,03	I	12.754.912.571,66
II	**585.760.211,41**	**II**	**1.324.872.086,53**	II	84.271.322,90	II	84.357.590,69
III	3.907.317,30	III	24.407.317,30	III	0,00		
IV	20.206.979,24	IV	20.206.979,24	**IV**	**260.081.615,63**	**III**	**198.334.758,31**
V	0,00			V	0,00		
VI	0,00	V	0,00				
VII	0,00			VII	3.729.278.589,61	IV	3.730.918.128,79
IX	4.147.810.695,40	VI	4.147.810.695,40				
Totale	**16.268.996.142,96**	**Totale**	**17.028.608.018,08**	**Totale**	**16.879.331.947,17**	**Totale**	**16.768.523.049,45**

Note:

(*) I Titoli delle entrate, di cui al D.lgs. n. 118/2011, in alcuni casi si differenziano rispetto ai Titoli delle entrate del previgente ordinamento contabile, a cui, invece, fanno riferimento i Titoli delle entrate dei prospetti SIOPE. In particolare, i Titoli IV e V delle, entrate, di cui al D.lgs. n. 118/2011, corrispondono al Titolo IV delle entrate del previgente ordinamento contabile, i Titoli VI e VII, di cui al D.lgs. n. 118/2011, corrispondono al Titolo V delle entrate del previgente ordinamento contabile e il Titolo IX, di cui al D.lgs. n.118/2011, corrisponde al Titolo VI delle entrate del previgente ordinamento contabile.

(**) I Titoli delle uscite, di cui al D.lgs. n. 118/2011, in alcuni casi si differenziano rispetto ai Titoli delle uscite del previgente ordinamento contabile, a cui, invece, fanno riferimento i Titoli delle uscite dei prospetti SIOPE. In particolare, i Titoli II e III delle, uscite, di cui al D.lgs. n. 118/2011, corrispondono al Titolo II delle uscite del previgente ordinamento contabile, i Titoli IV e V delle uscite, di cui al D.lgs. n. 118/2011, corrispondono al Titolo III delle uscite del previgente ordinamento contabile e il Titolo VII delle! uscite, di cui al D.lgs. n.118/2011, corrisponde al Titolo IV delle uscite del previgente ordinamento contabile.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dalla regione Lazio

Accertata la puntuale corrispondenza delle voci degli incassi sanitari (16,268 mld di euro) risultanti dal bilancio regionale così come rappresentati nella succitata tabella ed il totale degli incassi (competenza + residui) del perimetro sanitario ex articolo 20, D.lgs. 118/2011 (cfr.

[5] Il SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici), come noto, nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, disciplinato dall'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge n. 196 del 2009 ed è costruito, come noto, in termini di incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le Amministrazioni pubbliche. Il ricorso a tale sistema è stato effettuato anche in sede della revisione completa dei conti nazionali operata dall'Istat nel settembre 2014 in occasione dell'introduzione del nuovo Sistema europeo dei conti (Sec 2010 in sostituzione del Sec 95).

paragrafo 3, Tabella Perimetrazione sanitaria 2016) e tra la somma dei pagamenti (16,879 mld di euro) risultanti per le due medesime fonti, permane, di fatto, anche per l'esercizio finanziario oggetto d'esame, un non corretto allineamento contabile tra l'ambito sanitario del bilancio regionale (e quindi anche tra il perimetro sanitario in ragione della succitata coincidenza) e la contabilizzazione SIOPE sia sul fronte degli incassi, quanto su quello dei pagamenti.

In particolare, le divergenze si registrano a livello di trasferimenti correnti per gli incassi e a livello di rimborso prestiti per i pagamenti (cfr. titoli evidenziati in grassetto).

Al di là delle riscontrate divergenze, si pone un profilo di carattere generale sulle modalità di contabilizzazione delle poste sanitarie che tuttora presenta profili di criticità e di necessario affinamento, come più analiticamente rappresentato nel paragrafo 10.

Si riporta di seguito il dettaglio dei prospetti SIOPE relativi agli incassi ed ai pagamenti della gestione sanitaria della regione Lazio.

SIOPE - Tav. 1

INCASSI 2016

800000614 – Gestione sanitaria regione LAZIO		
TITOLO 10: Entrate derivanti da tributi propri della Regione dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione o Provincia autonoma		**11.511.310.939,61**
1110	Imposta regionale sulle attività produttive	3.453.983.030,29
1120	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	1.408.843.158,00
1310	Compartecipazione IVA	6.648.484.751,32
TITOLO 20: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti		**1.324.872.086,53**
2113	Trasferimenti correnti da Stato per Sanità	542.891.814,69
2137	Trasferimenti correnti da Aziende regionali	739.589.386,58
2147	Trasferimenti correnti da Enti e agenzie regionali	46.365,69
2313	Trasferimenti correnti da imprese private	42.344.519,57
TITOLO 30: Entrate extratributarie		**24.407.317,30**
3230	Altri recuperi e rimborsi	24.407.317,30
TITOLO 40: Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale		**20.206.979,24**
4212	Trasferimenti in conto capitale da Stato per Sanità	20.206.979,24
TITOLO 60: Entrate per contabilità speciali		**4.147.810.695,40**
6315	Sistema di Tesoreria regionale / provinciale	1.227.331.019,63
6317	Anticipazioni Sanità	2.919.256.354,92
6318	Altre partite di giro	1.223.320,85

800000614 – Gestione sanitaria regione LAZIO		
Incassi da regolarizzare		**0,00**
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00
TOTALE INCASSI		**17.028.608.018,08**

Fonte: dati SIOPE

SIOPE - Tav. 2

PAGAMENTI 2016

800000614 – Gestione sanitaria Regione LAZIO		
TITOLO 10: Spese correnti		**12.754.912.571,66**
1254	Compensi per commissioni di concorso	4.813,88
1341	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.177.440,00
1348	Studi, consulenze, indagini e gettoni di presenza	109.000,00
1353	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	434.712,12
1362	Assistenza informatica e manutenzione software	11.927.245,17
1364	Altre spese per servizi	14.824.443,50
1366	Acquisto di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico	94.763,48
1367	Acquisto di altri beni e servizi sanitari	15.926.493,26
1511	Trasferimenti correnti a Stato	758.333,43
1513	Trasferimenti correnti ad Enti di ricerca delle Amministrazioni centrali	11.724,55
1520	Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	4.583,30
1531	Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province autonome	1.237.238.967,72
1533	Trasferimenti correnti a Città metropolitane	251.937,72
1535	Altri trasferimenti correnti ai Comuni	101.564,25
1538	Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie	9.002.573.797,29
1539	Trasferimenti correnti ad Aziende ospedaliere	743.967.493,31
1540	Trasferimenti correnti ad I.R.C.C.S. pubblici	339.959.123,39
1545	Trasferimenti correnti a Università	195.275,00
1547	Trasferimenti correnti a A.R.P.A.	17.000.000,00
1549	Trasferimenti correnti a Enti e Agenzie regionali	15.626.638,96
1550	Trasferimenti correnti ad altri Enti delle Amministrazioni locali	15.187.383,95
1551	Trasferimenti correnti ad Istituti Zooprofilattici Sperimentali	37.509.309,16
1552	Trasferimenti correnti a Policlinici universitari	1.008.930.509,78
1623	Trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di servizi sanitari e assistenziali)	23.769.102,75

800000614 – Gestione sanitaria Regione LAZIO		
1625	Trasferimenti correnti ad imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali	279.663,27
1633	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per assistenza sociale	3.228.968,11
1634	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale	6.833.946,55
1636	Trasferimenti correnti ad enti privati produttori di servizi sanitari e assistenziali	1.125.718,38
1722	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della Regione gestione CDP spa	3.925,36
1742	Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione per finanziamenti a medio-lungo	255.855.694,56
TITOLO 20: Spese in conto capitale		**84.357.590,69**
2102	Vie di comunicazione	22.289,91
2107	Altre infrastrutture	63.977,88
2116	Ospedali e strutture sanitarie	2.547.830,52
2117	Altri beni immobili	8.064.782,25
2237	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende sanitarie	57.062.609,76
2238	Trasferimenti in conto capitale ad Aziende ospedaliere	7.456.217,27
2239	Trasferimenti in conto capitale a I.R.C.C.S. pubblici	706.228,81
2247	Trasferimenti in conto capitale a Enti e agenzie regionali	61.642,95
2251	Trasferimenti in conto capitale a Policlinici Universitari	3.372.011,34
2323	Trasferimenti in conto capitale ad imprese private (escluse le imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali)	5.000.0000,00
TITOLO 30: Spese per rimborso di prestiti		**198.334.758,31**
3211	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico della Regione) – gestione tesoro	12.911.422,48
3212	Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico della Regione) – gestione CDP spa	43.412.768,38
3612	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico della Regione) in euro	142.010.567,45
TITOLO 40: Spese per contabilità speciali		**3.730.918.128,79**
4315	Sistema di Tesoreria regionale / provinciale	810.000.0000,00
4317	Rimborso anticipazioni sanità	2.919.256.354,92
4318	Altre partite di giro	1.661.773,87

800000614 – Gestione sanitaria Regione LAZIO		
Pagamenti da regolarizzare		**0,00**
9999	Altri pagamenti da regolarizzare (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**16.768.523.049,45**

Fonte: dati SIOPE

2. La Missione 13 "tutela della salute"

Nella complessiva impostazione del bilancio funzionale regionale la missione con maggiore rilevanza finanziaria è rappresentata da quella relativa alla "tutela della salute" (Missione 13), la cui ripartizione funzionale si ricollega ai principi di cui all'articolo 20 del D.lgs n.118 "*Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali*", in base a cui le Regioni garantiscono l'esatta perimetrazione delle spese (e delle entrate) relative al finanziamento del proprio servizio sanitario, tramite un'articolazione in capitoli tale da fornire separata evidenza delle grandezze.

In coerenza con l'art. 20, la Missione 13 risulta impostata secondo la ripartizione funzionale della spesa, posta alla base dell'articolazione del bilancio per missioni e programmi prevista dall'art. 14 del D.lgs. n.118, laddove assumono rilievo, oltre agli aspetti legati alla programmazione regionale, anche i profili gestionali derivanti dall'utilizzo delle risorse che il legislatore delegato ha individuato con riferimento alla spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il *pay back;* alla spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA; alla spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, alla spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'art. 20 della legge n.67 del 1988.

Alla missione 13 e ai relativi programmi di spesa sono ricondotte disponibilità finanziarie, pari complessivamente a circa 12,20 miliardi di euro (in termini di stanziamenti iniziali di competenza), finalizzate agli ambiti gestionali prima citati, in riferimento ai quali si indicano, nel prospetto seguente, i relativi importi stanziati.

Tavola 1

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE		
	Programmi di spesa	Stanziamento iniziale d competenza 2016
Bilancio regione Lazio	SSR-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei L	10.560.676.157,54
	SSR- ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregre	1.479.940.286,00
	SSR-investimenti sanitari	47.014.991,14
	Ulteriori spese in materia sanitaria	118.473.230,71
	Totale missione	**12.206.104.665,39**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del bilancio di previsione 2016 regione Lazio

Di primario rilievo il programma di spesa (programma 01) relativo al finanziamento ordinario corrente a garanzia dei livelli essenziali di assistenza, nell'ambito del servizio sanitario regionale, per il quale risultano stanziati 10,56 miliardi di euro (per la maggior parte costituiti, nella ripartizione per macroaggregati, da trasferimenti di parte corrente), principalmente allocati in rendiconto sul capitolo H11715 per un importo pari a circa 9,975 miliardi.

Di consistente entità anche le risorse riferite al programma di spesa (programma 04) per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi agli esercizi pregressi per il quale risultano stanziati circa 1,48 miliardi di euro (cfr Tavola 1), di cui 1,22 miliardi rappresentati da trasferimenti correnti e 260 milioni quali rimborso prestiti. Per il medesimo programma, risultano registrati a consuntivo stanziamenti definitivi per 1,59 mld ed impegni per 1,44 mld, conformemente ai dati pertinenti alla lettera C) delle Uscite del "Perimetro sanitario" 2016 ricomprendendo anche i valori di riferimento per la quota degli interessi SANIM, iscritta al cap. T19607 (cfr Tabella 12, par. 3).

Gli altri programmi di spesa attengono agli investimenti sanitari (programma 05) in ambito SSR e ad altre finalità di spesa in materia sanitaria (programma 07) per i quali sono stati previsti stanziamenti iniziali di competenza rispettivamente per circa 47 milioni di euro e 118 milioni di euro.

Di seguito viene rappresentato un prospetto riepilogativo delle risultanze contabili, distinte secondo le diverse fasi gestionali della spesa, desumibili dal rendiconto regionale 2016.

Tavola 2

Miss.	Progr.	Titolo	PdC	Capit.	Denominazione	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (PR)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
						Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
						Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV))				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Missione 13					**Tutela della salute**										
13	01				Servizio sanitario regionale - finanziamento	RS	2.869.958.047,59	PR	2.050.777.341,28	R	-21.084.409,82			EP	798.096.296,49
					ordinario corrente per la garanzia dei LEA	CP	10.811.398.918,19	PC	9.186.094.913,46	I	10.787.147.971,90	ECP	24.250.946,29	EC	1.601.053.058,44
						CS	11.613.667.486,86	TP	11.236.872.254,74	FPV				TR	2.399.149.354,93
13	04				Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi	RS	685.404.742,41	PR	383.899.750,75	R				EP	301.504.991,66
					sanitari relativi ad esercizi pregressi	CP	1.588.704.878,41	PC	1.360.676.369,49	I	1.442.416.237,95	ECP	146.288.640,46	EC	81.739.868,46
						CS	1.942.754.911,89	TP	1.744.576.120,24	FPV				TR	383.244.860,12
13	05				Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	RS	298.577.813,09	PR	63.959.333,07	R	-20.000.000,00			EP	214.618.480,02
						CP	146.743.637,97	PC	20.311.989,83	I	136.267.455,35	ECP	10.476.182,62	EC	115.955.465,52
						CS	230.688.726,78	TP	84.271.322,90	FPV				TR	330.573.945,54
13	07				Ulteriori spese in materia sanitaria	RS	148.450.443,65	PR	57.723.692,94	R	-122.331,26			EP	90.604.419,45
						CP	118.216.453,11	PC	32.332.581,22	I	71.727.257,08	ECP	46.453.652,99	EC	39.394.675,86
						CS	183.085.846,11	TP	90.056.274,16	FPV	35.543,04			TR	129.999.095,31
TOTALE MISSIONE 13					**Tutela della salute**	**RS**	**4.002.391.046,74**	**PR**	**2.556.360.118,04**	**R**	**-41.206.741,08**			**EP**	**1.404.824.187,62**
						CP	**12.665.063.887,68**	**PC**	**10.599.415.854,00**	**I**	**12.437.558.922,28**	ECP	**227.469.422,36**	**EC**	**1.838.143.068,28**
						CS	**13.970.196.971,64**	**TP**	**13.155.775.972,04**	FPV	**35.543,04**			**TR**	**3.242.967.255,90**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di consuntivo regione Lazio 2016

Il programma 01, relativo alle risorse destinate al finanziamento corrente del settore sanitario, può considerarsi, quindi, per l'entità di importi, in termini di valore assoluto ed in termini percentuali, l'asse centrale della finanza regionale sul lato della spesa.

Ad esso è proporzionalmente correlata una significativa parte delle entrate, dovendo la spesa sanitaria trovare copertura nel fondo sanitario indistinto. Risultano, quindi, significative le attività di programmazione e di valutazione (e di previsione) sul versante delle entrate, la cui quantificazione deve tener conto di un contesto macroeconomico nazionale e regionale, di variabili demografiche, di vincoli di finanza pubblica e di procedure contabili di attribuzione di risorse caratterizzate da un disallineamento temporale nel passaggio Stato-Regione.

Si fa riferimento all'attribuzione del gettito della compartecipazione IVA, dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF, i cui valori finanziari iscritti in bilancio (come da prospetto che segue) sono rispettivamente pari ad oltre 6,246 miliardi di euro, ad oltre 3,044 miliardi di euro e ad oltre 959 milioni di euro, come quantificati nell'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 14 aprile 2016, adottata ai sensi dell'art.115 comma 1 lett. a) del D.lgs n.112 del 1998, su proposta del Ministro della Salute di deliberazione CIPE, concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il SSN per l'anno 2016.

Tavola 3

	Stanziamento definitivo di competenza
Capitolo entrata regione Lazio – 121503 Compartecipazione IVA Sanità	6.246.087.166,00
Capitolo entrata regione Lazio – 112501 IRAP Sanità	3.044.984.623,00
Capitolo entrata regione Lazio – 121502 ADDIZIONALE IRPEF Sanità	959.859.000,00
totale	**10.250.930.789,00**

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati del bilancio regionale Lazio e dello Stato 2016

Gli stanziamenti definitivi di competenza 2016 sopra esposti sono riferiti ai capitoli di entrata del bilancio della regione Lazio.

La quantificazione dei trasferimenti correnti destinati alla copertura dei disavanzi consolidati pregressi (disavanzo consolidato 2015), pari, come da prospetto sotto riportato, a 920 milioni circa (capitolo di spesa H31550) in termini di stanziamento definitivo di competenza, deriva dal complesso procedimento che determina tale ammontare e che è basato sulla stima di voci di entrata relative alle manovre fiscali regionali alimentate dall'Irap e all'addizionale regionale Irpef (capitoli di entrata 121505 e 121509). La differenza tra gli stanziamenti in entrata ed uscita e tra gli accertamenti e l'impegno, pari a 30,563 milioni di euro, pertiene i conguagli della manovra fiscale 2012 che sono stati accertati nell'esercizio 2015 e impegnati nel corso del 2016 (la questione è trattata diffusamente nel paragrafo sulla manovra fiscale).

Tavola 4

Capitoli entrata	**Stanziamenti definitivi di competenza**	**Accertamenti** (per i capitoli di entrata)**/Impegni di competenza** (per il capitolo di spesa)
Capitolo 121505 IRAP – Gettito derivante da manovra fiscale regionale	500.090	438.918
Capitolo 121509 Addizionale IRPEF – Gettito derivante da manovra fiscale regionale	389.967	385.349
Totale	**890.057**	**824.267**
Capitoli spesa		
Capitolo H31550 Utilizzazione delle entrate aggiuntive di cui all'art. 1, comma 174, della legge 31 dicembre 2004, n.311 e successive modificazioni, destinate alla copertura dei disavanzi sanitari	**920.620**	**854.830**

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati della regione Lazio (importi in migliaia di euro).

Tavola 5

Missione 13 Tutela della salute - Analisi per programma di spesa e macroaggregati di parte corrente esercizio 2016 - (dati di impegno, valori assoluti)											
Programmi di spesa\ Macroaggregati	**Redditi da lavoro dipendente**	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	**Acquisto di beni e servizi**	**Trasferimenti correnti**	**Trasferimenti di tributi**	**Fondi perequativi**	**Interessi passivi**	**Altre spese per redditi da capitale**	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**	**Altre spese correnti**	**Totale spese correnti**
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	70.032.846,10	10.717.115.125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.787.147.971,90**
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	6.306.599,32	854.830.570,00	0,00	0,00	321.241.068,12	0,00	0,00	0,00	**1.182.378.237,44**
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	258.546,48	3.582.931,63	67.594.248,51	0,00	0,00	3.925,36	0,00	0,00	243.989,98	**71.683.641,96**
Totale	**0,00**	**258.546,48**	**79.922.377,05**	**11.639.539.944,31**	**0,00**	**0,00**	**321.244.993,48**	**0,00**	**0,00**	**243.989,98**	**12.041.209.851,30**

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati forniti dalla regione Lazio

Da un punto di vista strettamente contabile le risorse di parte corrente iscritte nella missione 13 attengono alla voce di natura economica relativa ai trasferimenti correnti ad amministrazioni locali, in quanto destinate agli enti sanitari per la quasi totalità delle risorse, sia in riferimento al finanziamento ordinario corrente dei LEA che per la copertura dei disavanzi pregressi. Come si desume dalla tavola n. 5, che riporta in termini di impegni di competenza valori di spesa pari a zero alla voce "Redditi di lavoro dipendente", permane il rilievo nei termini in cui è stato espresso nella relazione sull'esercizio 2015 (vol. II, par. 2.3, pag. 53/54) circa l'imputazione della spesa di personale alle missioni del bilancio finalizzato.

Di converso, risultano invece regolarmente imputate alla missione 13 le altre spese, quali quelle, ad esempio, per acquisti di beni e servizi, che, come riportato nella tavola n. 5, risultano essere pari a 79,92 milioni, rappresentando circa l'11,36% delle spese riferite a tale voce nel complesso del bilancio regionale[6].

[6] Le spese per acquisto di beni e servizi sono soprattutto allocate nella missione 10 relativa al settore dei trasporti e alla mobilità, con una spesa pari a circa 653 milioni nel 2016 in termini di impegni di competenza. Essa attiene prevalentemente al finanziamento del trasporto pubblico locale con riguardo alle risorse destinate a copertura dei contratti di servizio pubblico, nel settore ferroviario che nel settore del trasporto su gomma, di cui è interessata direttamente la Regione.

Tavola 6

Missione 13 Tutela della salute - Analisi per programma di spesa e macroaggregati di parte capitale esercizio 2016 - (dati di impegno, valori assoluti)						
Programmi di spesa \ Macroaggregati	***Tributi in conto capitale a carico dell'ente***	***Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni***	***Contributi agli investimenti***	***Altri trasferimenti in conto capitale***	***Altre spese in conto capitale***	***Totale spese in conto capitale***
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	588.040,00	135.679.415,35	0,00	0,00	**136.267.455,35**
Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Totale	**0,00**	**588.040,00**	**135.679.415,35**	**0,00**	**0,00**	**136.267.455,35**

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati forniti dalla regione Lazio

Con riguardo alle risorse di parte capitale, di cui alla tavola n. 6, i flussi finanziari relativi alla missione 13 sono quasi esclusivamente qualificati come contributi agli investimenti, aventi quali destinatari, principalmente le amministrazioni locali, per le risorse tratte dal fondo regionale per l'edilizia sanitaria (capitolo H22103 per un impegno di 28,093 milioni di euro), nonché per le risorse derivanti dai finanziamenti previsti per l'adeguamento della rete dell'emergenza della città di Roma per il giubileo straordinario 2015 ex art. 20, legge n. 67 del 1988 (capitolo H22125 per un impegno di 33,512 milioni di euro). Inoltre esse attengono alla realizzazione di strutture sanitarie extra ospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ex art. 3-ter, legge n. 9/2012 (capitolo H22126 per un impegno di 16,820 milioni di euro) ed al programma straordinario di ammodernamento tecnologico e di interventi in conto capitale del patrimonio delle aziende sanitarie e degli Irccs pubblici, di cui all'art.19, comma 10, della legge regionale n.27 del 2006 (capitolo H22527 per un impegno di 5,5 milioni di euro).

Con riferimento al programma per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi, circa 260 milioni di euro attengono al rimborso prestiti (per la quota capitale delle rate di ammortamento degli stessi, essendo la quota interessi imputata nella parte corrente[7]). Si tratta di risorse impegnate per far fronte alle rate dei mutui accesi, sia in relazione diretta con il Piano di rientro sottoscritto dalla Regione, sia in relazione alle anticipazioni di liquidità derivanti dal DL n.35 del 2013, del DL n. 102 del 2013 e del DL n. 66 del 2014.

[7] In via di precisazione occorre sottolineare che sia i capitoli relativi alla quota capitale che i capitoli relativi alla quota interessi finalizzati al rimborso delle rate dei prestiti contratti in ambito sanitario rientrano nel "perimetro della gestione sanitaria". Tale consolidamento determina, in termini di impegni, una quantificazione delle risorse per rimborso prestiti pari a circa 532 milioni (cfr. Relazione sulla gestione al Rendiconto generale della regione Lazio 2016) il cui dettaglio per capitoli viene rappresentato alle successive Tabelle 12 e 13.

Tavola 7

Missione 13 Tutela della salute - Analisi per programmi di spesa e macroaggregati di spese per rimborso prestiti (titolo 4) esercizio 2016 - (dati di impegno, valori assoluti)						
Programmi di spesa\ Macroaggregati	***Rimborso prestiti***	***Rimborsi di titoli obbligazionari***	***Rimborso prestiti a breve termine***	***Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine***	***Rimborso per altre forme di indebitamento***	***Totale Rimborso prestiti***
Servizio sanitario regionale – ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi				*260.038.000,51*		**260.038.000,51**
Ulteriori spese in materia sanitaria				*43.615,12*		**43.615,12**
Totale				**260.081.615,63**		**260.081.615,63**

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati forniti dalla regione Lazio

Si riporta, inoltre, il quadro riepilogativo finanziario distinto per programmi e titoli di spesa rimandando alla relazione sull'esercizio 2015 (vol. II, par. 2.3, pag. 56-57) per quanto attiene ai rilievi pertinenti la carenza di contenuti informativi e di raccordi con le linee strategiche del DEFR.

Tavola 8

Missione 13 Tutela della salute - Analisi per programmi di spesa e titoli esercizio 2016 - (dati di impegno, valori assoluti)							
Programmi di spesa	*Titolo 1 Spese correnti*	*Titolo 2 Spese in conto capitale*	*Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie*	*Titolo 4 Spese per rimborso prestiti*	*Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere*	*Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro*	*Totale Spese*
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	*10.787.147.971,90*						**10.787.147.971,90**
Servizio sanitario regionale – ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	*1.182.378.237,44*			*260.038.000,51*			**1.442.416.237,95**
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		*136.267.455,35*					**136.267.455,35**
Ulteriori spese in materia sanitaria	*71.683.641,96*			*43.615,12*			**71.727.257,08**
Totale	**12.041.209.851,30**	**136.267.455,35**		**260.081.615,63**			**12.437.558.922,28**

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati forniti dalla regione Lazio

Si rappresenta infine la classificazione per Piano dei Conti del Programma 4 relativo al ripiano dei disavanzi sanitari degli esercizi pregressi, comprensivo della manovra fiscale (trasferimenti correnti ad amministrazioni locali), oltre ad un prospetto di riconciliazione tra rendiconto e perimetrazione sanitaria sui mutui sanitari e le anticipazioni. La ricognizione dei dati finanziari per singolo capitolo è oggetto di analitica trattazione nel successivo paragrafo (cfr tabelle 12, 13 e 14).

Tavola 9
Missione 13, programma 4
Classificazione per Piano dei Conti

SSR – ripiano di disavanzi sanitari esercizi pregressi	
Spese correnti	
Servizi finanziari	6.306.599,32
Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali	854.830.570,00
Interessi passivi ad Amm. Centrali su mutui e altri finanziamenti medio lungo termine	246.588.383,48
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	74.609.225,77
Interessi su derivati	43.458,87
Totale spese correnti	**1.182.378.237,44**
Rimborso prestiti	
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amm. centrali	187.691.978,17
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese	72.346.022,34
Totale rimborso prestiti	**260.038.00,51**
Totale generale	**1.442.416.237,95**

Fonte: elaborazioni Corte dei conti

Tavola 10
Missione 13, programma 4
Riconciliazione tra rendiconto e perimetrazione sanitaria sui mutui sanitari, le anticipazioni per coperture debiti sanitari nonché la quota interessi SANIM.

Mutui sanitari	351.238.342,20
Anticipazioni per copertura debiti sanitari	178.296.940,04
Quota interessi SANIM	55.317.215,00
Totale	**584.852.497,24**

Fonte: elaborazioni Corte dei conti

3. La perimetrazione sanitaria del bilancio regionale – esercizio finanziario 2016

Come è noto, le principali innovazioni introdotte dai diciassette articoli relativi alla sanità (dall'articolo 19 all'articolo 35), contenuti nel Titolo II del D.lgs. n. 118/2011, sono dirette a disciplinare, nell'ottica dell'armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, le modalità di redazione e di consolidamento degli stessi, nonché a dettare principi contabili cui attenersi per l'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo Titolo II.

Di particolare rilievo sono gli aspetti problematici che riguardano i raccordi tra l'impostazione dei bilanci regionali, che pur nel nuovo assetto mantengono i profili della contabilità finanziaria, e quelli degli enti del SSR, in contabilità economica, cui la nuova disciplina intende predisporre adeguate soluzioni, in particolare attraverso l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale (SSR).

Siffatta definizione si pone il fine di consentire la confrontabilità immediata tra le entrate e le uscite sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del servizio sanitario regionale per l'esercizio di riferimento (art. 20, c.1).

La regione Lazio, quale Ente partecipante, ai sensi del DPCM 25 maggio 2012, alla sperimentazione di cui all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha adottato a partire dall'anno 2012, con il Decreto del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro n. 427 del 24/12/2012, una prima definizione del "*perimetro sanitario*", concernente i capitoli di bilancio riferibili all'insieme delle risorse provenienti dal riparto del finanziamento del SSN vincolate e destinate all'ambito sanitario, il cui trasferimento alla Regione è regolato dalla legislazione statale, nonché delle risorse allo stesso fine stanziate dal bilancio regionale, sia di natura corrente che con riferimento al finanziamento degli investimenti[8].

Successivamente, con determinazione G13852 del 30/09/2014 la regione Lazio ha ridefinito il perimetro sanitario per l'esercizio 2014. Nella citata determinazione si è dato espressamente atto dell'esistenza, accanto ai capitoli in entrata ed in uscita del bilancio regionale relativi al

[8] Nella sintesi allegata al documento approvato nella Conferenza Unificata del 3 aprile 2014, le Regioni hanno concordato di includere nel perimetro sanità anche i capitoli di bilancio afferenti alle politiche socio-sanitarie del bilancio regionale, ivi incluse le risorse autonome regionali aggiuntive, per allineare il perimetro a tutti i movimenti che confluiscono nel bilancio GSA (modello 000) e nel consolidato sanità (modello 999) di rilevazione economico-patrimoniale CE e SP (ex D.M. 15 giugno 2012).

finanziamento del servizio sanitario regionale, classificati secondo le disposizioni dell'articolo 20 del D.lgs. n. 118/2011, di capitoli misti, definiti "quota parte", che non sono compresi nel perimetro sanitario, ma *"le cui risorse sono in parte impiegate a favore degli Enti del S.S.R."*.

Era stata al riguardo rilevata una non corretta perimetrazione contabile per l'esercizio 2014 delle entrate ed uscite afferenti alla sanità, dal momento che le risorse iscritte nei cd. "Capitoli quota parte" destinate all'ambito sanità transitavano interamente in entrata ed in uscita sul conto corrente di tesoreria ordinario, in violazione dei citati articoli 20 e 21 D.lgs. n. 118 del 2011.

In tal senso, con la DGR 427 del 4 agosto 2015 (Ricognizione del Perimetro Sanitario per l'esercizio 2015), la regione Lazio ha disciplinato una procedura atta a consentire la progressiva inclusione nel perimetro sanitario, di capitoli del Bilancio regionale, afferenti ad altre Missioni, sui quali fossero adottati, non sistematicamente, impegni in favore degli Enti del SSR. In particolare, con la DGR 427/2015 si era stabilito quanto segue:

- *"…che le Direzioni regionali, alle quali sono stati assegnati capitoli del bilancio regionale non appartenenti al perimetro sanitario, ma le cui risorse siano eventualmente impiegate in favore degli Enti del SSR, debbano effettuare una specifica richiesta alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, di istituzione di appositi capitoli di bilancio regionale, derivati dai capitoli originari, con uno stanziamento pari all'importo da impegnare a favore del SSR, e da qualificarsi come appartenenti al perimetro sanitario"*.

Con il suddetto meccanismo, si è tentato di dare una risposta alla questione dei capitoli così detti "quota parte", ossia di quei capitoli di bilancio, che vengono, fra l'altro, interessati da utilizzi in favore degli enti del servizio sanitario, pur non appartenendo né alla Missione 13, né al perimetro, bensì ad altre missioni del bilancio regionale. È il caso ad esempio di finanziamenti, accordati per precise finalità agli enti del SSR, da strutture regionali diverse dalla Direzione salute. La correlativa richiesta di precostituire, per gemmazione, un capitolo derivato da quello principale (non appartenente al perimetro) da classificare nell'ambito del perimetro sanitario, è volta a consentire un puntuale allineamento delle risorse del perimetro alle risorse poi rilevate nel bilancio delle aziende e del SSR.

In merito, la Sezione, nella relazione di accompagnamento (vol. II) al giudizio di parificazione 2015, aveva rilevato come cotale obiettivo presupponga peraltro una concreta sensibilizzazione delle Direzioni regionali, alle quali siano stati assegnati capitoli del bilancio regionale non appartenenti al perimetro sanitario, ma le cui risorse siano eventualmente impiegate in favore

degli enti del SSR, ed una costante quanto gravosa attività di verifica di congruenza da parte della Direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio, tenuto anche conto dell'ulteriore problematicità di una riconduzione, nell'ambito del bilancio regionale, di tali risorse a missioni diverse dalla 13, e nei bilanci degli enti, di una puntuale identificazione nell'ambito dei ricavi.

Anche a seguito delle osservazioni formulate da questa Sezione, la Regione con la DGR n. 782 del 20 dicembre 2016 ("Perimetro sanitario – esercizio finanziario 2016") ha attivato, con piena operatività dall'esercizio 2017, un sistema informatico di blocco degli impegni da assumersi in favore degli enti del SSR su capitoli non classificati come perimetro GSA, al fine di implementare un meccanismo di ulteriore e più stringente controllo sulla gestione dei suddetti impegni operati in favore delle aziende sanitarie su capitoli non di pertinenza della missione 13 "Tutela della salute". Conseguentemente, dall'esercizio 2017, il sistema informativo di contabilità regionale (SIRIPA) opera un controllo formale informatico che inibisce l'assunzione di impegni a favore degli enti del SSR su capitoli di bilancio non afferenti al perimetro sanitario.

In merito agli impegni assunti fra la prima istituzione della suddetta procedura, con la DGR 427/2015, e la sua evoluzione prevista dalla succitata DGR 782/2016 (blocco informatico), la Regione, a seguito di specifica richiesta istruttoria, ha fatto presente come in sede di adozione delle scritture contabile funzionali alla predisposizione del Consolidato Patrimoniale del SSR 2016 (SP 999), si stia comunque tenendo conto anche degli impegni assunti in favore degli enti del SSR su capitoli non appartenenti, nell'esercizio 2016 e precedenti, al perimetro sanitario, in modo da considerare la completezza degli impegni assunti nei confronti degli enti del SSR presenti nell'ambito dell'intero Bilancio Regionale.

Pertanto, nell'esercizio 2016, con la deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2016, n. 782, la Regione ha provveduto ad aggiornare l'elenco di capitoli del bilancio regionale afferenti al perimetro sanitario, contenente tutti i capitoli di entrata e di uscita del bilancio regionale relativi al finanziamento del servizio sanitario regionale, comprese le partite di giro e i capitoli di perenzione, classificati secondo le disposizioni di cui all'articolo 20, ed integrati con il riferimento all'utilizzo del conto corrente presso il quale affluiscono le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard e tutte le ulteriori risorse finanziarie destinate al SSR (applicazione dell'art. 21 del D.lgs. 118/2011).

Il perimetro sanitario, quindi, è stato aggiornato nell'esercizio 2016, tenendo conto delle correzioni maturate nel contesto del funzionamento dell'assetto 2015, nonché a seguito delle osservazioni

formulate nel Giudizio di Parificazione al rendiconto 2015, secondo l'articolazione che segue:

Tab. 7 - Aggiornamento perimetro sanitario – Esercizio 2016

ENTRATE	*USCITE*
A) Finanziamento sanitario ordinario corrente, *quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente reginale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio.*	***A) Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back:*** *A1) Indistinto e vincolato* *A2) Finanziamento regionale e statale aggiuntivo corrente* *A2 (S) Risorse aggiuntive da Stato* *A2 (R) Risorse aggiuntive da Regione* *A2 (A) Risorse aggiuntive da altri enti enti/aziende*
B) Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, *quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale.*	***B)*** *Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA*
C) *Finanziamento regionale del* ***disavanzo sanitario*** *pregresso*	***C)*** *Spesa sanitaria per il finanziamento di* ***disavanzo sanitario*** *pregresso*
D) *Finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della Legge n. 67 del 1988*	***D)*** *Spesa sanitaria per* ***investimenti in ambito sanitario****, con separata evidenza degli interve3nti per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20 della Legge n. 67 del 1988:* *D(S) Risorse da Stato* *D(R) Risorse da Regione*

Fonte: regione Lazio

Nella ricognizione, operata con la D.G.R. n. 782/2016, nell'ambito delle uscite della lettera d) dell'articolo 20 del D. Lgs. n. 118/2011, sono state ulteriormente distinte con specifica classificazione, rispetto ai precedenti esercizi, i capitoli di spesa destinati al finanziamento degli investimenti in ambito sanitario, per la quota finanziata dallo Stato e per la quota finanziata dal bilancio regionale.

Inoltre, come già evidenziato, al fine di assicurare che il perimetro sanitario ricomprenda la totalità dei capitoli del Bilancio regionale le cui risorse stanziate sono impegnate a favore degli enti del SSR è stata ulteriormente ribadita la disposizione in base alla quale *"le Direzioni regionali, alle quali sono stati assegnati capitoli del bilancio regionale non appartenenti al perimetro sanitario,*

ma le cui risorse siano eventualmente impiegate in favore degli Enti del SSR, non possano procedere con l'inserimento della determinazione di impegno, nel sistema informativo contabile regionale (SIRIPA), senza una specifica richiesta alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, di istituzione di appositi capitoli di bilancio regionale, derivati dai capitoli originari, con uno stanziamento pari all'importo da impegnare a favore del SSR, e da qualificarsi come appartenenti al perimetro sanitario".

Si riporta di seguito il prospetto raffigurante il confronto tra l'esercizio 2016 e 2015, in merito all'elenco dei capitoli della Missione 13 non ricompresi nel perimetro sanitario. Nel prendere atto delle misure assunte si segnala peraltro l'incremento avvenuto nell'esercizio 2016 nei vari capitoli di spesa.

Tab. 8 - Capitoli Missione 13 fuori perimetro

Capitolo	Missione	Stanziamento 2016	Stanziamento 2015	Descrizione
H13907	**13**	8.089.632,18	800.000,00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
H13908	**13**	4.607.344,33	1.200.000,00	Altri trasferimenti a famiglie
H13909	**13**	951.640,87	550.000,00	Oneri da contenzioso
H13910	**13**	1.174.160,16	1.000.000,00	Trasferimenti correnti a altre imprese
H13915	**13**	229.885,06	250.000,00	Prestazioni professionali e specialistiche
H13916	**13**	761.954,02	200.000,00	Imposta di registro e di bollo
H21503	**13**	160.138,00	165.000,00	Altri servizi
H21509	**13**	41.000,00	60.000,00	Servizi amministrativi
H21801	**13**	9.000,00	---	Fondo pluriennale vincolato
H21510	**13**	---	5.000,00	Oneri Centrale Acquisti Regionale
R21515	**13**	511.000,00	580.000,00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
T13409	**13**	50.000,00	---	Interessi su derivati
		16.585.754,62	**4.810.000,00**	

Fonte: Elaborazione Corte dei conti

Nelle tabelle che seguono si riportano le iscrizioni operate nel rendiconto generale della regione Lazio - esercizio finanziario 2016, in termini di accertamenti ed impegni nell'ambito dell'intero perimetro sanitario secondo la classificazione generale del medesimo perimetro definita dall'articolo 20 del D.lgs. n. 118/2011 (tab. n. 9) e per singolo capitolo di entrata (tab. n. 10) e di uscita (tab. n. 11) conformemente alla ricognizione operata dalla Regione con la DGR n. 782/2016.

Tab. 9 - Accertamenti/Impegni Perimetro sanitario 2016 (la mancata conciliazione delle "partire di giro sanitarie" è da ricondursi ai giroconti tra i conti di tesoreria afferenti alle gestioni sanitaria e ordinaria, si veda il pertinente prospetto di cui al par. 1)

ENTRATE								
Aggregato Art. 20 D.Lgs 118/2011		Stanziato	Accertato in comp.	Incassato in comp	Accertamenti a Residuo	Incassato a Residui	Riaccertamento	Residui al 01/01/2017
A	FSR INDISTINTO	10.251.112.789,00	10.257.204.918,29	9.949.257.998,60	1.354.113.296,70	709.834.666,06	- 13.080.372,59	939.145.177,74
	MOBILITA' ATTIVA	296.581.049,39	296.581.049,39	293.346.888,98	-	-	-	3.234.160,41
	FSR VINCOLATO	193.114.476,99	192.847.513,93	131.032.140,81	308.052.246,64	76.101.180,97	- 25.750,34	293.740.688,45
	ALTRO VINCOLATO	-	3.929.689,82	3.929.689,82	-	-	-	-
	FIN. ZOOPROFILATTICO	28.623.396,35	28.623.396,35	22.898.716,20	8.427.388,35	2.702.708,00	-	11.449.360,50
B	PAYBACK	50.000.000,00	43.653.281,07	42.344.519,57	67.827.389,41	-	- 14.110.779,17	55.025.371,74
	AGGIUNTIVO CORRENTE	59.478.277,05	12.218.498,79	11.031.658,50	22.225.175,07	515.735,52	-	22.896.279,84
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
C	FISCALITA' AGG.VA	890.057.000,00	824.267.570,00	240.826.569,29	857.209.636,16	617.155.996,00	-	823.494.640,87
		-	-	-	-	-	-	-
D	INVESTIMENTI	**61.850.968,40**	**64.933.644,36**	**19.585.177,94**	**2.016.399,33**	**621.801,30**	**-**	**46.743.064,45**
P	PARTITE DI GIRO	**6.553.193.332,54**	**4.147.810.695,40**	**4.147.810.695,40**	**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTALE ENTRATE	**18.384.011.289,72**	**15.872.070.257,40**	**14.862.064.055,11**	**2.619.871.531,66**	**1.406.932.087,85**	**- 27.216.902,10**	**2.195.728.744,00**

USCITE								
Aggregato Art. 20 D.Lgs 118/2011		Stanziato	Impegnato in comp.	Pagato Competenza	Impegni a Residuo	Pagato a Residui	Riaccertamento	Residui al 01/01/2017
A	FSR INDISTINTO	10.057.535.438,99	10.057.535.438,99	8.687.967.628,83	2.133.516.031,33	1.826.068.171,13	- 6.612.647,81	1.670.403.022,55
	MOBILITA' PASSIVA	491.608.884,98	491.608.884,98	491.608.884,98	-	-	-	-
	FSR VINCOLATO	196.468.061,89	194.447.462,74	28.218,60	563.332.931,25	144.822.265,19	- 360.982,84	612.568.927,36
	ALTRO VINCOLATO	16.248.201,10	-	-	1.641.913,66	-	-	1.641.913,66
	FIN. ZOOPROFILATTICO	28.623.396,35	28.623.396,35	26.180.000,00	11.624.953,35	11.320.208,35	-	2.748.141,35
	PAYBACK	50.000.000,00	43.653.281,07	-	123.810.119,61	11.924.172,31	- 14.110.779,17	141.428.449,20
	AGG. CORRENTE DA STATO	31.563.278,50	27.725.021,15	826.166,67	109.842.952,81	61.860.270,86	- 10.461,28	74.871.075,15
	AGG. CORRENTE DA ALTRI ENTI	6.356.580,84	283.381,76	182.080,45	2.351.591,61	328.659,30	- 100.000,00	2.024.233,62
	AGG. CORRENTE DA REGIONE	89.975.466,51	63.544.965,59	62.025.998,94	71.202.896,83	51.376.322,19	- 0,00	21.345.541,29
B	SPESA EXTRA LEA	-	-	-	-	-	-	-
C	FISCALITA' AGG.VA	920.620.000,00	854.830.570,00	775.877.171,52	563.450.326,56	382.933.319,05	-	259.470.405,99
	MUTUI PASSIVI	612.714.878,41	532.224.994,08	529.438.524,11	2.197.500,16	966.431,70	-	4.017.538,43
D	INVESTIMENTI	146.800.478,95	136.316.836,81	20.359.530,31	418.295.328,72	63.959.333,07	- 20.000.000,00	450.293.302,15
P	PARTITE DI GIRO	3.730.479.675,77	3.730.479.675,77	3.729.278.589,61	-	-	-	1.201.086,16
	TOTALE USCITE	**16.378.994.342,29**	**16.161.273.909,29**	**14.323.772.794,02**	**4.001.266.545,89**	**2.555.559.153,15**	**- 41.194.871,10**	**3.242.013.636,91**

Fonte: dati forniti dalla regione Lazio

Tab. 10 – Dettaglio capitoli di Entrata del Perimetro sanitario 2016

	Flag GSA	Tipologia	Capitolo	Stanziamento	Acc. Comp	Inc. Comp.	Acc. Residui	Inc. rsidui	Inc. Totale	% Acc.to di Comp.	Riaccertamento	Residui iiz. 2017
A	FSR INDISTINTO	IRAP	112501	3.044.984.623,00	3.044.984.623,00	3.044.984.623,00	0,00	0,00	3.044.984.623,00	100,00%	-	0,00
A	FSR INDISTINTO	ADDIZIONALE IRPEF	121502	959.859.000,00	959.859.000,00	959.859.000,00	0,00	0,00	959.859.000,00	100,00%	-	0,00
A	FSR INDISTINTO	IVA	121503	6.246.087.166,00	6.246.087.166,00	5.938.650.085,26	1.318.494.523,03	709.834.666,06	6.648.484.751,32	100,00%	- 13.080.372,59	903.016.565,12
A	FSR INDISTINTO	FSR PREGRESSO	121515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00
A	FSR INDISTINTO	PREMIALITA'	227195	0,00	0,00	0,00	35.555.657,00	0,00	0,00		-	35.555.657,00
A	FSR INDISTINTO	RESTITUZIONI DA FSR	227193	0,00	0,00	0,00	63.116,67	0,00	0,00		-	63.116,67
A	FSR INDISTINTO	RESTITUZIONI DA FSR	227202	182.000,00	6.274.129,29	5.764.290,34	0,00	0,00	5.764.290,34		-	509.838,95
A	MOBILITA' ATTIVA	MOBILITA' ATTIVA	227181	296.581.049,39	296.581.049,39	293.346.888,98	0,00	0,00	293.346.888,98	100,00%	-	3.234.160,41
A	FSR VINCOLATO	PENITENZIARIA FSN	227180	782.000,00	782.000,00	0,00	782.000,00	0,00	0,00	100,00%	-	1.564.000,00
A	FSR VINCOLATO	ASS. STRANIERI	227196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00
A	FSR VINCOLATO	OBIETTIVI DI PIANO	227104	101.500.600,00	101.500.600,00	71.050.420,00	233.608.533,26	67.707.914,00	138.758.334,00	100,00%	-	196.350.799,26
A	FSR VINCOLATO	ASS. EXTRACOMUNITARI	227186	3.512.561,00	3.273.180,00	0,00	24.619.432,78	0,00	0,00	93,19%	-	27.892.612,78
A	FSR VINCOLATO	FIBROSI CISTICA	227170	6.282,02	295.811,02	295.811,02	1.075.407,48	775.278,98	1.071.090,00	4708,85%	-	300.128,50
A	FSR VINCOLATO	ESCLUSIVITA'	227187	2.701.484,36	2.648.268,00	0,00	8.149.502,36	0,00	0,00	98,03%	-	10.797.770,36
A	FSR VINCOLATO	FORMAZIONE MMG	227101	3.853.650,26	3.574.118,05	0,00	11.942.616,63	3.853.650,00	3.853.650,00	92,75%	-	11.663.084,68
A	FSR VINCOLATO	LOTTA AIDS PRIVATI	227107	0,00	0,00	0,00	14.722.993,00	0,00	0,00		-	14.722.993,00
A	FSR VINCOLATO	HANSENIANI	227179	0,00	0,00	0,00	112.667,33	86.916,99	86.916,99		- 25.750,34	0,00
A	FSR VINCOLATO	PENITENZIARIA	227159	20.592.570,00	20.592.570,00	15.974.222,00	3.868.596,80	0,00	15.974.222,00	100,00%	-	8.486.944,80
A	FSR VINCOLATO	SUPERAMENTO OPG	227191	6.716.064,00	6.716.064,00	0,00	9.170.497,00	3.677.421,00	3.677.421,00	100,00%	-	12.209.140,00
A	FSR VINCOLATO	SCREENING NEONATALE	227198	2.788.687,00	2.788.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	2.788.687,00
A	FSR VINCOLATO	GIOCO D'AZZARDO	227199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00
A	FSR VINCOLATO	ABBATTIMENTO ANIMALI	227106	57.220,68	72.858,19	69.658,69	0,00	0,00	69.658,69	127,33%	-	3.199,50
A	FSR VINCOLATO	FARMACI INNOVATIVI	227201	45.830.545,67	45.830.545,67	41.887.688,10	0,00	0,00	41.887.688,10	100,00%	-	3.942.857,57
A	FSR VINCOLATO	ISOLE MINORI	227204	4.772.812,00	4.772.812,00	1.754.341,00	0,00	0,00	1.754.341,00	100,00%	-	3.018.471,00
A	FIN. ZOOPROFILATTICO	FIN. ZOOPROFILATTICO	227146	28.623.396,35	28.623.396,35	22.898.716,20	8.427.388,35	2.702.708,00	25.601.424,20	100,00%	-	11.449.360,50
A	ALTRO VINCOLATO	ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	227189	0,00	3.929.689,82	3.929.689,82	0,00	0,00	3.929.689,82		-	0,00
	TOTALE A			10.769.431.711,73	10.779.186.567,78	10.400.465.434,41	1.670.592.931,69	788.638.555,03	11.189.103.989,44	100,09%	- 13.106.122,93	1.247.569.387,10

	Flag GSA	Tipologia	Capitolo	Stanziamento	Acc. Comp	Inc. Comp.	Acc. Residui	Inc. rsidui	Inc. Totale	% Acc.to di Comp.	Riaccertamento	Residui iiz. 2017
B	AGGIUNTIVO CORRENTE	Aggiuntivo Corrente	227155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00
B	AGGIUNTIVO CORRENTE	Aggiuntivo Corrente	227157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00
B	AGGIUNTIVO CORRENTE	Aggiuntivo Corrente	227161	28.567,68	28.567,68	28.567,68	0,00	0,00	28.567,68	100,00%	-	0,00
B	AGGIUNTIVO CORRENTE	Aggiuntivo Corrente	227162	25.260,17	25.260,17	25.260,17	0,00	0,00	25.260,17	100,00%	-	0,00
B	AGGIUNTIVO CORRENTE	Aggiuntivo Corrente	227163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00
B	AGGIUNTIVO CORRENTE	Aggiuntivo Corrente	227164	0,00	115,89	115,89	0,00	0,00	115,89		-	0,00
B	AGGIUNTIVO CORRENTE	Aggiuntivo Corrente	227166	0,00	339,07	339,07	601,14	601,14	940,21		-	0,00
B	AGGIUNTIVO CORRENTE	Aggiuntivo Corrente	227168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00
B	AGGIUNTIVO CORRENTE	Aggiuntivo Corrente	227172	797.488,86	797.488,86	0,00	3.159.973,03	0,00	0,00	100,00%	-	3.957.461,89
B	AGGIUNTIVO CORRENTE	Aggiuntivo Corrente	227174	0,00	36.218,78	36.218,78	0,00	0,00	36.218,78		-	0,00
B	AGGIUNTIVO CORRENTE	Aggiuntivo Corrente	227176	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00		-	37.100,00
B	AGGIUNTIVO CORRENTE	Aggiuntivo Corrente	227177	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00		-	31.500,00
B	PAYBACK	PAYBACK	227182	50.000.000,00	43.653.281,07	42.344.519,57	67.827.389,41	0,00	42.344.519,57	87,31%	- 14.110.779,17	55.025.371,74
B	AGGIUNTIVO CORRENTE	Aggiuntivo Corrente	227184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00
B	AGGIUNTIVO CORRENTE	Aggiuntivo Corrente	227185	23.388,10	23.009,40	23.009,40	0,00	0,00	23.009,40	98,38%	-	0,00
B	AGGIUNTIVO CORRENTE	Aggiuntivo Corrente	227188	22.744,68	20.253,91	20.253,91	0,00	0,00	20.253,91	89,05%	-	0,00
B	AGGIUNTIVO CORRENTE	Aggiuntivo Corrente	227190	24.903.952,96	6.225.988,00	6.225.988,00	16.214.679,21	0,00	6.225.988,00	25,00%	-	16.214.679,21
B	AGGIUNTIVO CORRENTE	Aggiuntivo Corrente	227192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00
B	AGGIUNTIVO CORRENTE	Aggiuntivo Corrente	227194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00
B	AGGIUNTIVO CORRENTE	Aggiuntivo Corrente	227197	493.101,78	92.731,38	92.731,38	0,00	0,00	92.731,38	18,81%	-	0,00
B	AGGIUNTIVO CORRENTE	Aggiuntivo Corrente	228102	40.352,20	40.352,20	40.180,77	34.870,98	17.651,93	57.832,70	100,00%	-	17.390,48
B	AGGIUNTIVO CORRENTE	Aggiuntivo Corrente	229126	88.913,11	14.825,09	9.202,19	0,00	0,00	9.202,19		-	5.622,90
B	AGGIUNTIVO CORRENTE	Aggiuntivo Corrente	227203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00
B	AGGIUNTIVO CORRENTE	Recupero Evasione Ticket	331528	32.500.000,00	4.290.874,30	3.907.317,30	0,00	0,00	3.907.317,30		-	383.557,00
	TOTALE B	Aggiuntivo Corrente Totale		109.478.277,05	55.871.779,86	53.376.178,07	90.052.564,48	515.735,52	53.891.913,59	51,03%	- 14.110.779,17	77.921.651,58

	Flag GSA	Tipologia	Capitolo	Stanziamento	Acc. Comp	Inc. Comp.	Acc. Residui	Inc. rsidui	Inc. Totale	% Acc.to di Comp.	Riaccertamento	Residui iiz. 2017
C	FISCALITA' AGG.VA	Coperture Disavanzo	121505	500.090.000,00	438.918.570,00	240.826.569,29	227.922.926,16	185.228.787,00	426.055.356,29	87,77%	-	240.786.139,87
C	FISCALITA' AGG.VA	Coperture Disavanzo	121509	389.967.000,00	385.349.000,00	0,00	629.286.710,00	431.927.209,00	431.927.209,00	98,82%	-	582.708.501,00
C	FISCALITA' AGG.VA	Coperture Disavanzo	121516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00
C	FISCALITA' AGG.VA	Coperture Disavanzo	227141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00
	TOTALE C	Coperture Disavanzo Totale		890.057.000,00	824.267.570,00	240.826.569,29	857.209.636,16	617.155.996,00	857.982.565,29	92,61%	-	823.494.640,87
D	INVESTIMENTI	Finanz. Investimenti	437102	11.120.446,00	14.203.121,96	14.203.121,96	0,00	0,00	14.203.121,96	127,72%	-	0,00
D	INVESTIMENTI	Finanz. Investimenti	437106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00
D	INVESTIMENTI	Finanz. Investimenti	437107	398.074,33	398.074,33	398.074,33	0,00	0,00	398.074,33	100,00%	-	0,00
D	INVESTIMENTI	Finanz. Investimenti	437108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00
D	INVESTIMENTI	Finanz. Investimenti	437109	0,00	0,00	0,00	904.606,33	621.801,30	621.801,30		-	282.805,03
D	INVESTIMENTI	Finanz. Investimenti	437114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00
D	INVESTIMENTI	Finanz. Investimenti	437116	0,00	0,00	0,00	1.111.793,00	0,00	0,00		-	1.111.793,00
D	INVESTIMENTI	Finanz. Investimenti	437117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00
D	INVESTIMENTI	Finanz. Investimenti	437118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00
D	INVESTIMENTI	Finanz. Investimenti	437119	33.512.338,00	33.512.338,00	4.983.981,65	0,00	0,00	4.983.981,65	100,00%	-	28.528.356,35
D	INVESTIMENTI	Finanz. Investimenti	437120	16.820.110,07	16.820.110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	-	16.820.110,07
	TOTALE D	Finanz. Investimenti Totale		61.850.968,40	64.933.644,36	19.585.177,94	2.016.399,33	621.801,30	20.206.979,24	104,98%	-	46.743.064,45
	TOTALE			11.830.817.957,18	11.724.259.562,00	10.714.253.359,71	2.619.871.531,66	1.406.932.087,85	12.121.185.447,56	99,10%	- 27.216.902,10	2.195.728.744,00
P	Partite di Giro	Partite di Giro	611166	2.919.256.354,92	2.919.256.354,92	2.919.256.354,92	0,00	0,00	2.919.256.354,92	100,00%	-	0,00
P	Partite di Giro	Giroconti	611171	3.000.000.000,00	1.227.331.019,63	1.227.331.019,63	0,00	0,00	1.227.331.019,63	40,91%	-	0,00
P	Partite di Giro	Aggiuntivo Corrente	611175	594.826.068,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00
P	Partite di Giro	Aggiuntivo Capitale	611176	38.725.756,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00
P	Partite di Giro	Copertura Disavanzi	611178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00
P	Partite di Giro	Da Ordinaria a Sanità	611182	385.152,36	1.223.320,85	1.223.320,85	0,00	0,00	1.223.320,85	317,62%	-	0,00
P	Totale P			6.553.193.332,54	4.147.810.695,40	4.147.810.695,40	0,00	0,00	4.147.810.695,40	63,29%	-	0,00
	TOTALE GENERALE			18.384.011.289,72	15.872.070.257,40	14.862.064.055,11	2.619.871.531,66	1.406.932.087,85	16.268.996.142,96	86,34%	- 27.216.902,10	2.195.728.744,00

Fonte: dati forniti dalla regione Lazio

Tab. 11 - Dettaglio capitoli di Uscita del Perimetro sanitario 2016

Flag GSA	Tipologia	Capitolo	Stanziamento	Imp. Comp	Pag. Comp.	Imp. Residui	Pag. rsidui	Pag. Totale	% Imp. Competenza	Riaccertamento	Residui Iniziali 2017
FSR INDISTINTO	FSR	H11715	9.975.040.400,48	9.975.040.400,48	8.673.716.345,39	2.093.739.367,66	1.801.902.406,03	10.475.618.751,42	100,00%	- 6.438.228,26	1.586.722.788,46
FSR INDISTINTO	FSR	H11722	9.000.000,00	9.000.000,00	187.969,73	7.358.902,89	2.849.848,75	3.037.818,48	100,00%	- 174.419,55	13.146.664,86
FSR INDISTINTO	FSR	H11725	48.902.000,00	48.902.000,00	11.522.312,01	25.195.993,84	16.548.394,75	28.070.706,76	100,00%	-	46.027.287,08
FSR INDISTINTO	FSR	H11726	6.128.392,52	6.128.392,52	2.189.934,50	1.875.561,99	1.303.866,03	3.493.800,53	100,00%	-	4.510.153,98
FSR INDISTINTO	FSR	H11727	3.500.000,00	3.500.000,00	351.067,20	2.352.704,35	1.673.011,05	2.024.078,25	100,00%	-	3.828.626,10
FSR INDISTINTO	FSR	H11732	10.000.000,00	10.000.000,00	-	57.841,08	-	-	100,00%	-	10.057.841,08
FSR INDISTINTO	FSR	H11740	3.234.160,41	3.234.160,41	-	-	-	-	100,00%	-	3.234.160,41
FSR INDISTINTO	FSR	H11741	98.000,00	98.000,00	-	-	-	-	100,00%	-	98.000,00
FSR INDISTINTO	PREMIALITA'	H11733	-	-	-	1.565.378,24	1.482.833,93	1.482.833,93		-	82.544,31
FSR INDISTINTO	FSR PREGRESSO	H11716	-	-	-	850.382,63	129.340,34	129.340,34		-	721.042,29
FSR INDISTINTO	RESTITUZIONI DA FSR	H11731	16.300,00	16.300,00	-	63.116,67	-	-	100,00%	-	79.416,67
FSR INDISTINTO	RESTITUZIONI DA FSR	H11743	182.000,00	182.000,00	-	-	-	-	100,00%	-	182.000,00
FSR INDISTINTO	PERENTI NON RICOGNITI FSR	H11728	256.732,00	256.732,00	-	305.825,98	70.721,85	70.721,85	100,00%	-	491.836,13
FSR INDISTINTO	PERENTI NON RICOGNITI FSR	H11729	-	-	-	150.956,00	107.748,40	107.748,40		-	43.207,60
FSR INDISTINTO	PERENTI NON RICOGNITI FSR	H11730	1.177.453,58	1.177.453,58	-	-	-	-	100,00%	-	1.177.453,58
MOBILITA' PASSIVA	MOBILITA PASSIVA	H11717	491.608.884,98	491.608.884,98	491.608.884,98	-	-	491.608.884,98	100,00%	-	-
MOBILITA' PASSIVA	MOBILITA PASSIVA INTERNAZIONALE	H11734	-	-	-	-	-	-		-	-
PAYBACK	PAYBACK	H11718	50.000.000,00	43.653.281,07	-	123.769.505,42	11.924.172,31	11.924.172,31	87,31%	- 14.110.779,17	141.387.835,01
PAYBACK	PAYBACK	H11736	-	-	-	40.614,19	-	-		-	40.614,19
FIN. ZOOPROFILATTICO	FIN. ZOOPROFILATTICO	H13137	28.623.396,35	28.623.396,35	26.180.000,00	11.624.953,35	11.320.208,35	37.500.208,35	100,00%	-	2.748.141,35
FSR VINCOLATO	MEDICINA PENITENZIARIA QUOTA FSR	H11723	782.000,00	782.000,00	-	1.551.515,88	769.515,88	769.515,88	100,00%	-	1.564.000,00
FSR VINCOLATO	ASS. STRANIERI	H11735	91.622,60	-	-	12.483.556,83	5.049.408,12	5.049.408,12	0,00%	-	7.434.148,71
FSR VINCOLATO	ASS. STRANIERI	H11742	378.770,00	378.770,00	-	-	-	-	100,00%	-	378.770,00
FSR VINCOLATO	OBIETTIVI DI PIANO	H11101	102.076.568,65	101.500.600,00	-	257.932.068,31	47.858.103,51	47.858.103,51	99,44%	-	311.574.564,80
FSR VINCOLATO	ASS. EXTRACOMUNITARI	H13165	3.512.561,00	3.273.180,00	-	32.143.826,50	5.785.260,45	5.785.260,45	93,19%	- 328.845,00	29.302.901,05
FSR VINCOLATO	FIBROSI CISTICA	H11124	408.564,02	6.282,02	-	2.067.303,22	347.103,93	347.103,93	1,54%	- 2.924,07	1.723.557,24
FSR VINCOLATO	ESCLUSIVITA'	H13166	2.701.484,36	2.648.268,00	-	10.948.260,38	2.798.757,00	2.798.757,00	98,03%	-	10.797.771,38
FSR VINCOLATO	FORMAZIONE MMG	H13167	3.808.650,26	3.529.118,05	-	16.150.638,63	21.260,83	21.260,83	92,66%	-	19.658.495,85
FSR VINCOLATO	FORMAZIONE MMG	H13177	30.000,00	30.000,00	28.218,60	-	-	28.218,60	100,00%	-	1.781,40
FSR VINCOLATO	FORMAZIONE MMG	H13178	15.000,00	15.000,00	-	13.300,00	6.017,35	6.017,35	100,00%	-	22.282,65
FSR VINCOLATO	LOTTA AIDS PRIVATI	H13116	-	-	-	8.487.658,98	6.324.120,71	6.324.120,71		-	2.163.538,27
FSR VINCOLATO	LOTTA AIDS PUBBLICI	H13164	-	-	-	9.824.158,01	-	-		-	9.824.158,01
FSR VINCOLATO	HANSENIANI	H13161	-	-	-	745.722,07	288.694,18	288.694,18		- 29.213,77	427.814,12
FSR VINCOLATO	PENITENZIARIA	H11122	22.176.136,00	22.176.136,00	-	113.852.474,80	75.166.425,80	75.166.425,80	100,00%	-	60.862.185,00
FSR VINCOLATO	SUPERAMENTO OPG	H13170	6.716.064,16	6.716.064,00	-	19.097.190,84	-	-	100,00%	-	25.813.254,84
FSR VINCOLATO	SCREENING NEONATALE	H11737	2.788.687,00	2.788.687,00	-	-	-	-	100,00%	-	2.788.687,00
FSR VINCOLATO	FARMACI INNOVATIVI	H11739	45.830.545,67	45.830.545,67	-	41.939.639,98	-	-	100,00%	-	87.770.185,65
FSR VINCOLATO	ABBATTIMENTO ANIMALI	H11108	378.596,17	-	-	1.717.854,38	407.597,43	407.597,43	0,00%	-	1.310.256,95
FSR VINCOLATO	GIOCO D'AZZARDO	H11738	-	-	-	-	-	-		-	-
FSR VINCOLATO	FORMAZIONE MMG	H13102	-	-	-	30.923.511,67	-	-		-	30.923.511,67
FSR VINCOLATO	LOTTA AIDS	H13115	-	-	-	3.454.250,77	-	-		-	3.454.250,77
FSR VINCOLATO	ISOLE MINORI	H13186	4.772.812,00	4.772.812,00	-	-	-	-	100,00%	-	4.772.812,00
ALTRO VINCOLATO	ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	H11724	16.248.201,10	-	-	1.641.913,66	-	-	0,00%	-	1.641.913,66
A Totale			10.840.483.983,31	10.815.868.464,13	9.205.784.732,41	2.833.925.949,20	1.994.134.816,98	11.199.919.549,39	99,77%	- 21.084.409,82	2.428.790.454,12

Flag GSA	Tipologia	Capitolo	Stanziamento	Imp. Comp	Pag. Comp.	Imp. Residui	Pag. rsidui	Pag. Totale	% Imp. Competenza	Riaccertamento	Residui Iniziali 2017
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente Perenzione	T83601	-	-	-	5.223.090,31	4.616.526,49	4.616.526,49		-	606.563,82
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente Perenzione	T83606	-	-	-	146.408,44	146.408,44	146.408,44		-	-
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente Perenzione	T91639	16.725,66	16.725,66	16.725,66	-	-	16.725,66	100,00%	-	-
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente Perenzione	T91640	-	-	-	261.508,25	-	-		-	261.508,25
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente Perenzione	T91641	-	-	-	2.126.461,32	8.764,76	8.764,76		-	2.117.696,56
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente Perenzione	T91673	-	-	-	7.500,00	-	-		-	7.500,00
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente Perenzione	T93614	1.389.684,29	1.389.684,29	1.312.506,33	19.786.642,99	19.406.108,70	20.718.615,03	100,00%	- 0,00	457.712,25
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente Perenzione	T93615	214.856,84	200.833,40	149.224,51	293.965,05	255.784,61	405.009,12	93,47%	-	89.789,33
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente Perenzione	T93624	-	-	-	-	-	-		-	-
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente Perenzione	T93625	-	-	-	322.608,71	322.608,71	322.608,71		-	-
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente Perenzione	T91767	11.724,77	11.724,77	11.724,55	-	-	11.724,55		-	0,22
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente Perenzione	T91769	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00		-	-
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente Perenzione	T93626	-	-	-	-	-	-		-	-
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente Perenzione	T91770	24.658,44	20.000,00	-	-	-	-	81,11%	-	20.000,00
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente Perenzione	T93646	10.034,04	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
B1 Totale			**6.667.684,04**	**6.638.968,12**	**6.490.181,05**	**28.168.185,07**	**24.756.201,71**	**31.246.382,76**	**99,57%**	**-**	**3.560.770,43**
AGG. CORRENTE DA ALTRI ENTI	Aggiuntivo Corrente da altri enti/aziende	H13123	-	-	-	-	-	-		-	-
AGG. CORRENTE DA ALTRI ENTI	Aggiuntivo Corrente da altri enti/aziende	H13135	-	-	-	-	-	-		-	-
AGG. CORRENTE DA ALTRI ENTI	Aggiuntivo Corrente da altri enti/aziende	H13149	1.057.845,33	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
AGG. CORRENTE DA ALTRI ENTI	Aggiuntivo Corrente da altri enti/aziende	H13162	-	-	-	18.480,00	18.480,00	18.480,00		-	-
AGG. CORRENTE DA ALTRI ENTI	Aggiuntivo Corrente da altri enti/aziende	H13163	-	-	-	-	-	-		-	-
AGG. CORRENTE DA ALTRI ENTI	Aggiuntivo Corrente da altri enti/aziende	H13171	219.258,24	-	-	1.615.865,57	-	-	0,00%	-	1.615.865,57
AGG. CORRENTE DA ALTRI ENTI	Aggiuntivo Corrente da altri enti/aziende	H13172	3.191.206,34	213.992,69	112.691,38	717.246,04	310.179,30	422.870,68	6,71%	- 100.000,00	408.368,05
AGG. CORRENTE DA ALTRI ENTI	Aggiuntivo Corrente da altri enti/aziende	H13175	35.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
AGG. CORRENTE DA ALTRI ENTI	Aggiuntivo Corrente da altri enti/aziende	H13176	1.853.270,93	69.389,07	69.389,07	-	-	69.389,07	3,74%	-	-
B2 Totale			**6.356.580,84**	**283.381,76**	**182.080,45**	**2.351.591,61**	**328.659,30**	**510.739,75**	**4,46%**	**- 100.000,00**	**2.024.233,62**
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente da Regione	H11561	3.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente da Regione	H13527	-	-	-	54.811,41	-	-		-	54.811,41
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente da Regione	H13536	-	-	-	27.000,00	9.475,32	9.475,32		-	17.524,68
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente da Regione	H13551	-	-	-	200.000,00	-	-		-	200.000,00
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente da Regione	H13559	-	-	-	29.570,03	-	-		-	29.570,03
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente da Regione	H13567	-	-	-	3.114.706,70	229.487,02	229.487,02		-	2.885.219,68
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente da Regione	H13571	-	-	-	4.498.157,50	-	-		-	4.498.157,50
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente da Regione	H13573	-	-	-	-	-	-		-	-
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente da Regione	H13577	-	-	-	999.996,60	-	-		-	999.996,60
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente da Regione	H13580	-	-	-	-	-	-		-	-
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente da Regione	H13584	-	-	-	500.000,00	497.277,41	497.277,41		-	2.722,59
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente da Regione	H13588	-	-	-	1.728.086,48	-	-		-	1.728.086,48
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente da Regione	H13900	4.700.557,81	1.588.782,47	218.602,89	31.882.383,04	25.883.880,73	26.102.483,62	33,80%	-	7.368.681,89
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente da Regione	H13911	200.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente da Regione	H13912	-	-	-	-	-	-		-	-
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente da Regione	H13913	-	-	-	-	-	-		-	-
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente da Regione	H13914	-	-	-	-	-	-		-	-
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente da Regione	H13917	19.940.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente da Regione	H13918	60.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente da Regione	H13919	37.224,66	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente da Regione	T19607	55.320.000,00	55.317.215,00	55.317.215,00	-	-	55.317.215,00	99,99%	-	-
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente da Regione	H13184	-	-	-	-	-	-		-	-
AGG. CORRENTE DA REGIONE	Aggiuntivo Corrente da Regione	H13920	50.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
B3 Totale			**83.307.782,47**	**56.905.997,47**	**55.535.817,89**	**43.034.711,76**	**26.620.120,48**	**82.155.938,37**	**68,31%**	**- 226.543,04**	**17.784.770,86**

Flag GSA	Tipologia	Capitolo	Stanziamento	Imp. Comp	Pag. Comp.	Imp. Residui	Pag. rsidui	Pag. Totale	% Imp. Competenza	Riaccertamento	Residui Iniziali 2017
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H11107	30.816,10	-	-	1.385.698,65	15.700,00	15.700,00	0,00%	-	1.369.998,65
AGG. CORRENTE DA STATO	FONDI PER IL GIUBILEO	H13182	-	-	-	30.000.000,00	-	-		-	30.000.000,00
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H11111	-	-	-	43.945.501,84	43.945.501,84	43.945.501,84		-	-
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H11116	185.295,00	-	-	4.286.363,00	-	-	0,00%	-	4.286.363,00
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H11118	73.753,09	73.753,09	-	676.200,52	676.200,52	676.200,52	100,00%	-	73.753,09
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H11120	-	-	-	54.660,00	-	-		-	54.660,00
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13103	40.352,20	40.352,20	-	473.350,41	150.000,00	150.000,00	100,00%	-	363.702,61
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13112	-	-	-	30.000,00	-	-		-	30.000,00
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13118	847.920,00	-	-	2.670.683,94	1.428.453,35	1.428.453,35	0,00%	-	1.242.230,59
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13119	32.378,62	-	-	50.712,71	9.100,81	9.100,81	0,00%	-	41.611,90
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13122	120.377,79	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13125	-	-	-	47.733,26	6.338,27	6.338,27		-	41.394,99
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13132	155.499,03	98.681,92	67.833,24	1.426.326,08	-	67.833,24	63,46%	-	1.457.174,76
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13133	17.062,06	16.972,24	-	552.565,16	116.537,40	116.537,40	99,47%	-	453.000,00
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13134	553.284,77	-	-	354.728,35	354.728,35	354.728,35	0,00%	-	-
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13185	871.501,05	813.815,00	-	-	-	-	93,38%	-	813.815,00
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13136	-	-	-	41.316,56	-	-		-	41.316,56
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13142	-	-	-	3.110.621,00	-	-		-	3.110.621,00
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13144	28.567,68	28.567,68	-	464.538,24	464.538,24	464.538,24	100,00%	-	28.567,68
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13145	25.260,17	25.260,17	-	349.436,12	349.436,12	349.436,12	100,00%	-	25.260,17
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13146	1.679.000,00	-	-	112.958,07	61.785,57	61.785,57	0,00%	- 10.461,28	40.711,22
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13147	232,53	-	-	6.915,69	-	-	0,00%	-	6.915,69
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13151	-	-	-	15.669,17	-	-		-	15.669,17
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13154	797.488,86	797.488,86	-	5.717.575,56	660.038,53	660.038,53	100,00%	-	5.855.025,89
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13156	-	-	-	384.032,40	349.647,81	349.647,81		-	34.384,59
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13158	-	-	-	37.100,00	-	-		-	37.100,00
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13159	-	-	-	31.500,00	-	-		-	31.500,00
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13168	42.880,21	-	-	89.843,06	41.666,80	41.666,80	0,00%	-	48.176,26
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13169	24.903.952,96	24.903.952,96	-	12.451.976,48	12.451.976,48	12.451.976,48	100,00%	-	24.903.952,96
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13173	-	-	-	45.600,00	30.422,97	30.422,97		-	15.177,03
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13174	-	-	-	365.308,00	84.159,26	84.159,26		-	281.148,74
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13179	228.000,00	-	-	228.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00%	-	-
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13180	171.322,95	167.843,60	-	57.958,54	57.958,54	57.958,54	97,97%	-	167.843,60
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	H13181	-	-	-	378.080,00	378.080,00	378.080,00		-	-
AGG. CORRENTE DA STATO	Aggiuntivo Corrente da Stato	h13183	758.333,43	758.333,43	758.333,43	-	-	758.333,43	100,00%	-	-
B4 Totale			**31.563.278,50**	**27.725.021,15**	**826.166,67**	**109.842.952,81**	**61.860.270,86**	**62.686.437,53**	**87,84%**	**- 10.461,28**	**74.871.075,15**

Flag GSA	Tipologia	Capitolo	Stanziamento	Imp. Comp	Pag. Comp.	Imp. Residui	Pag. rsidui	Pag. Totale	% Imp. Competenza	Riaccertamento	Residui Iniziali 2017
FISCALITA' AGG.VA	Disavanzo Saniario	H31104	-	-	-	19.173.000,00	-	-		-	19.173.000,00
FISCALITA' AGG.VA	Disavanzo Saniario	H31106	-	-	-	-	-	-		-	-
FISCALITA' AGG.VA	Disavanzo Saniario	H31109	-	-	-	1.278.166,64	-	-		-	1.278.166,64
FISCALITA' AGG.VA	Disavanzo Saniario	H31111	-	-	-	2.740.152,84	-	-		-	2.740.152,84
FISCALITA' AGG.VA	Disavanzo Saniario	H31112	-	-	-	-	-	-		-	-
FISCALITA' AGG.VA	Disavanzo Saniario	H31113	-	-	-	-	-	-		-	-
FISCALITA' AGG.VA	Disavanzo Saniario	H31550	920.620.000,00	854.830.570,00	775.877.171,52	514.676.352,94	361.756.685,18	1.137.633.856,70	92,85%	-	231.873.066,24
FISCALITA' AGG.VA	Disavanzo Saniario	H31552	-	-	-	61,08	-	-		-	61,08
FISCALITA' AGG.VA	Disavanzo Saniario	H31608	-	-	-	1.883.897,58	-	-		-	1.883.897,58
FISCALITA' AGG.VA	Disavanzo Saniario	H31610	-	-	-	2.368.494,61	-	-		-	2.368.494,61
FISCALITA' AGG.VA	Disavanzo Saniario	T93616	-	-	-	21.330.200,87	21.176.633,87	21.176.633,87		-	153.567,00
MUTUI PASSIVI	Mutui Passivi disavanzo sanitario	T15402	12.552.075,00	12.552.067,38	12.552.067,38	-	-	12.552.067,38	100,00%	-	-
MUTUI PASSIVI	Mutui Passivi disavanzo sanitario	T15403	25.822.845,00	25.822.844,96	25.822.844,96	0,22	-	25.822.844,96	100,00%	-	0,22
MUTUI PASSIVI	Mutui Passivi disavanzo sanitario	T15404	171.282.122,41	93.080.529,71	93.080.529,71	-	-	93.080.529,71	54,34%	-	-
MUTUI PASSIVI	Mutui Passivi disavanzo sanitario	T15405	17.842.286,00	17.842.285,13	17.842.285,13	-	-	17.842.285,13	100,00%	-	-
MUTUI PASSIVI	Mutui Passivi disavanzo sanitario	T15406	14.284.175,00	14.284.174,71	14.284.174,71	-	-	14.284.174,71	100,00%	-	-
MUTUI PASSIVI	Mutui Passivi disavanzo sanitario	T15407	43.369.154,00	43.369.153,26	43.369.153,26	-	-	43.369.153,26	100,00%	-	-
MUTUI PASSIVI	Mutui Passivi disavanzo sanitario	T15408	19.115.836,00	19.115.835,36	19.115.835,36	-	-	19.115.835,36	100,00%	-	-
MUTUI PASSIVI	Mutui Passivi disavanzo sanitario	T17402	36.000,00	1.610,37	1.610,37	-	-	1.610,37	4,47%	-	-
MUTUI PASSIVI	Mutui Passivi disavanzo sanitario	T17403	21.500.000,00	19.290.400,40	19.290.400,40	0,32	-	19.290.400,40	89,72%	-	0,32
MUTUI PASSIVI	Mutui Passivi disavanzo sanitario	T17404	-	-	-	-	-	-		-	-
MUTUI PASSIVI	Mutui Passivi disavanzo sanitario	T17405	162.902.892,00	162.902.891,90	162.902.891,90	-	-	162.902.891,90	100,00%	-	-
MUTUI PASSIVI	Mutui Passivi disavanzo sanitario	T17406	26.120.043,00	26.120.042,93	26.120.042,93	-	-	26.120.042,93	100,00%	-	-
MUTUI PASSIVI	Mutui Passivi disavanzo sanitario	T17407	19.931.472,00	19.931.471,36	19.931.471,36	-	-	19.931.471,36	100,00%	-	-
MUTUI PASSIVI	Mutui Passivi disavanzo sanitario	T17408	30.345.915,00	30.345.914,51	30.345.914,51	-	-	30.345.914,51	100,00%	-	-
MUTUI PASSIVI	Mutui Passivi disavanzo sanitario	T17409	7.288.063,00	7.288.062,78	7.288.062,78	-	-	7.288.062,78	100,00%	-	-
MUTUI PASSIVI	Mutui Passivi disavanzo sanitario	T19600	6.350.000,00	6.306.599,32	3.520.129,35	2.197.499,62	966.431,70	4.486.561,05	99,32%	-	4.017.537,89
MUTUI PASSIVI	Mutui Passivi disavanzo sanitario	T19602	33.972.000,00	33.971.110,00	33.971.110,00	-	-	33.971.110,00	100,00%	-	-
C Totale			**1.533.334.878,41**	**1.387.055.564,08**	**1.305.315.695,63**	**565.647.826,72**	**383.899.750,75**	**1.689.215.446,38**	**90,46%**	**-**	**263.487.944,42**

Flag GSA	Tipologia	Capitolo	Stanziamento	Imp. Comp	Pag. Comp.	Imp. Residui	Pag. rsidui	Pag. Totale	% Imp. Competenza	Riaccertamento	Residui Iniziali 2017
INVESTIMENTI	Investimenti	C22537	-	-	-	15.000.000,00	-	-		-	15.000.000,00
INVESTIMENTI	Investimenti	H21401	50.000,00	43.615,12	43.615,12	-	-	43.615,12	87,23%	-	-
INVESTIMENTI	Investimenti	H21402	5.000,00	3.925,36	3.925,36	-	-	3.925,36	78,51%	-	-
INVESTIMENTI	Investimenti	H22102	8.239,94	-	-	30.858,60	-	-	0,00%	-	30.858,60
INVESTIMENTI	Investimenti	H22103	32.582.843,63	28.093.312,76	50.696,37	138.585.014,98	34.361.902,51	34.412.598,88	86,22%	- 20.000.000,00	112.265.728,86
INVESTIMENTI	Investimenti	H22105	12.526.403,57	11.802.380,43	8.661.512,82	1.194.450,03	1.193.450,03	9.854.962,85	94,22%	-	3.141.867,61
INVESTIMENTI	Investimenti	H22110	2.744,32	-	-	588.636,34	572.500,00	572.500,00	0,00%	-	16.136,34
INVESTIMENTI	Investimenti	H22116	4.956.723,58	1.396.766,26	1.117.550,99	693.146,36	274.949,98	1.392.500,97	28,18%	-	697.411,65
INVESTIMENTI	Investimenti	H22117	596.734,99	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
INVESTIMENTI	Investimenti	H22114	-	-	-	-	-	-		-	-
INVESTIMENTI	Investimenti	H22118	904.606,33	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
INVESTIMENTI	Investimenti	H22122	-	-	-	1.295.672,71	300.000,00	300.000,00		-	995.672,71
INVESTIMENTI	Investimenti	H22123	-	-	-	-	-	-		-	-
INVESTIMENTI	Investimenti	H22124	-	-	-	-	-	-		-	-
INVESTIMENTI	Investimenti	H22513	-	-	-	-	-	-		-	-
INVESTIMENTI	Investimenti	H22527	5.500.000,00	5.500.000,00	20.496,00	92.728.485,88	12.870.776,99	12.891.272,99	100,00%	-	85.337.212,89
INVESTIMENTI	Investimenti	H22537	-	-	-	15.579.243,57	-	-		-	15.579.243,57
INVESTIMENTI	Investimenti	H22539	-	-	-	132.759,79	-	-		-	132.759,79
INVESTIMENTI	Investimenti	H22542	-	-	-	-	-	-		-	-
INVESTIMENTI	Investimenti	H22543	374.513,16	319.640,00	-	-	-	-	85,35%	-	319.640,00
INVESTIMENTI	Investimenti	H22544	-	-	-	2.602.000,00	-	-		-	2.602.000,00
INVESTIMENTI	Investimenti	H22545	12.420.000,00	12.420.000,00	-	-	-	-	100,00%	-	12.420.000,00
INVESTIMENTI	Investimenti	H22546	268.400,00	268.400,00	-	-	-	-	100,00%	-	268.400,00
INVESTIMENTI	Investimenti	H22547	80.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
INVESTIMENTI	Investimenti	H32103	-	-	-	-	-	-		-	-
INVESTIMENTI	Investimenti	H32104	-	-	-	119.717.515,63	-	-		-	119.717.515,63
INVESTIMENTI	Investimenti	T82601	-	-	-	2.881.032,17	165.332,75	165.332,75		-	2.715.699,42
INVESTIMENTI	Investimenti	T82602	-	-	-	2.547.830,52	2.547.830,52	2.547.830,52		-	-
INVESTIMENTI	Investimenti	T82606	-	-	-	-	-	-		-	-
INVESTIMENTI	Investimenti	T84617	-	-	-	2.724.779,26	-	-		-	2.724.779,26
INVESTIMENTI	Investimenti	T92606	-	-	-	8.280.836,00	8.064.782,25	8.064.782,25		-	216.053,75
INVESTIMENTI	Investimenti	T92613	21.189.980,38	21.134.507,83	477.752,00	2.649.821,14	772.232,00	1.249.984,00	99,74%	-	22.534.344,97
INVESTIMENTI	Investimenti	T92700	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	100,00%	-	-
INVESTIMENTI	Investimenti	T94643	-	-	-	11.063.245,74	2.835.576,04	2.835.576,04		-	8.227.669,70
INVESTIMENTI	Investimenti	T92658	-	-	-	-	-	-		-	-
INVESTIMENTI	Investimenti	H22125	33.512.338,00	33.512.338,00	4.983.981,65	-	-	4.983.981,65	100,00%	-	28.528.356,35
INVESTIMENTI	Investimenti	H22126	16.820.110,07	16.820.110,07	-	-	-	-	100,00%	-	16.820.110,07
INVESTIMENTI	Investimenti	T92706	1.840,98	1.840,98	-	-	-	-	100,00%	-	1.840,98
D Totale			**146.800.478,95**	**136.316.836,81**	**20.359.530,31**	**418.295.328,72**	**63.959.333,07**	**84.318.863,38**	**92,86%**	**- 20.000.000,00**	**450.293.302,15**
										-	
Totale complessivo			**12.648.514.666,52**	**12.430.794.233,52**	**10.594.494.204,41**	**4.001.266.545,89**	**2.555.559.153,15**	**13.150.053.357,56**	**98,28%**	**- 41.421.414,14**	**3.240.812.550,75**
Partite di Giro	**Partite di Giro**	T31463	2.919.256.354,92	2.919.256.354,92	2.919.256.354,92	-	-	2.919.256.354,92	100,00%	-	-
Partite di Giro	**Giroconti**	T31470	810.000.000,00	810.000.000,00	810.000.000,00	-	-	810.000.000,00	100,00%	-	-
Partite di Giro	**Da Sanità a Ordinaria**	T31482	1.223.320,85	1.223.320,85	22.234,69	-	-	22.234,69	100,00%	-	1.201.086,16
			3.730.479.675,77	**3.730.479.675,77**	**3.729.278.589,61**	**-**	**-**	**3.729.278.589,61**	**100,00%**	**0,00**	**1.201.086,16**
	Totale		16.378.994.342,29	16.161.273.909,29	14.323.772.794,02	4.001.266.545,89	2.555.559.153,15	16.879.331.947,17	1,98	- 41.421.414,14	3.242.013.636,91

Fonte: dati forniti dalla regione Lazio

Tralasciando la voce del FSR indistinto, che verrà analizzata nel paragrafo "Il Fondo Sanitario Regionale 2016 della regione Lazio: analisi del riparto delle quote di finanziamento", nonché la fiscalità aggiuntiva che sarà oggetto di trattazione nel capitolo sul disavanzo, si pone in evidenza l'incidenza della mobilità passiva su quella attiva tale da determinare un saldo negativo pari a quasi 195 mln di euro, la relativa esiguità degli accertamenti e degli impegni per investimenti in ambito sanitario, seppur in crescita rispetto all'esercizio 2015, e, nell'ambito della lettera c) delle uscite ("spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso"), l'elevata rilevanza della spesa relativa alle rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura del disavanzo sanitario pregresso e alle rate di ammortamento relative alla restituzione delle anticipazioni di liquidità concesse ai sensi dell'art. 3 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, dell'art. 13, c. 6, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 e del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, impegnata per un valore complessivo pari a 532,22 mln di euro, di cui 33,97 mln di euro ad integrazione del FSR per il pagamento dei canoni di locazione SANIM di cui al comma 11, dell'art. 8 della L.R. n. 16/2001[9].

Si osserva come, in sede di predisposizione del prospetto pertinente la perimetrazione sanitaria, risulterebbe opportuno distinguere l'importo delle anticipazioni di liquidità dai mutui sanitari.

In riferimento al finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, si riportano di seguito due prospetti[10] rappresentanti in dettaglio rispettivamente gli oneri finanziari relativi alle anticipazioni di liquidità succitate e gli ulteriori oneri relativi ai mutui sanitari.

[9] "*Alle scadenze dei pagamenti stabilite dai contratti di locazione finanziaria, la Regione dispone la diretta erogazione alla "SAN.IM. S.p.A." ovvero alla società di cui al comma 2, lettera b), numero 2), dei canoni di locazione dovuti dalle stesse aziende. Ciò a garanzia dei portatori dei titoli emessi dalla società di cui al citato comma 2, lettera b), numero 2)*".

[10] *I due prospetti sono stati elaborati e trasmessi dalla regione Lazio a seguito di chiarimenti istruttori forniti in merito ai dati relativi alla perimetrazione come rappresentati nella tabella n.9*

Tab. 12 - Oneri finanziari riferiti al settore sanitario, riferiti alle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013 e s.m.i.

Capitolo	Descrizione capitolo	Missione	Progr.	Aggr Liv. I	Aggr. Liv. II	Aggr. Liv. III	Aggr. Liv. IV	Impegni 2016	Pagamenti 2016
T15405	Quota di capitale compresa nella rata di ammortamento relativa all'anticipazione di liquidità concessa ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 § rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad amministrazioni centrali	13	04	4	03	01	01	17.842.285,13	17.842.285,13
T15406	Quota di capitale compresa nella rata di ammortamento relativa all'anticipazione di liquidità concessa ai sensi dell'art.3 del D.l. 8 aprile 2013, n. 35, e dell'art. 13, comma 6, del D.l. 31 agosto 2013, n. 102 § rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad amministrazioni centrali	13	04	4	03	01	01	14.284.174,71	14.284.174,71
T15407	Quota di capitale compresa nella rata di ammortamento relativa all'anticipazione di liquidità concessa ai sensi dell'art.3 del D.l. 8 aprile 2013, n. 35, e dell'art. 13, comma 6, del D.l. 31 agosto 2013, n. 102 § rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad amministrazioni centrali	13	04	4	03	01	01	43.369.153,26	43.369.153,26
T15408	Quota di capitale compresa nella rata di ammortamento relativa all'anticipazione di liquidità concessa ai sensi del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 § rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad amministrazioni centrali	13	04	4	03	01	01	19.115.835,36	19.115.835,36
T17406	Quota di interessi compresa nella rata di ammortamento relativa all'anticipazione di liquidità concessa ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 § interessi passivi ad amministrazioni centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13	04	1	07	05	01	26.120.042,93	26.120.042,93
T17407	Quota di interessi compresa nella rata di ammortamento relativa all'anticipazione di liquidità concessa ai sensi dell'art.3 del D.l. 8 aprile 2013, n. 35, e dell'art. 13, comma 6, del D.l. 31 agosto 2013, n. 102 § interessi passivi ad amministrazioni centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13	04	1	07	05	01	19.931.471,36	19.931.471,36
T17408	Quota di interessi compresa nella rata di ammortamento relativa all'anticipazione di liquidità concessa ai sensi dell'art.3 del D.l. 8 aprile 2013, n. 35, e dell'art. 13, comma 6, del D.l. 31 agosto 2013, n. 102 § interessi passivi ad amministrazioni centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13	04	1	07	05	01	30.345.914,51	30.345.914,51
T17409	Quota di interessi e spese compresa nella rata di ammortamento relativa all'anticipazione di liquidità concessa ai sensi del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 § interessi passivi ad amministrazioni centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13	04	1	07	05	01	7.288.062,78	7.288.062,78
Totale								**178.296.940,04**	**178.296.940,04**

Fonte: Elaborazione regione Lazio

Per quanto attiene alle fonti di finanziamento, la copertura delle anticipazioni, anno di competenza 2016, pari ad euro 178.296.940,04 (impegnati e pagati) si rinviene dalle entrate derivanti dalla rimodulazione dell'addizionale Irpef in applicazione dell'art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (+1,6%)[11].

Tab. 13 - Oneri finanziari riferiti al settore sanitario, ad esclusione degli oneri riferiti alle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013 e s.m.i.

Capitolo	Descrizione capitolo	Missione	Progr.	Aggr. Liv. I	Aggr. Liv. II	Aggr. Liv. III	Aggr. Liv.I V	Impegni 2016	Pagamenti 2016
H21401	Contributi costanti annuali per il completamento di opere ospedaliere (L.r. 11/6/1975, n. 61) (spesa obbligatoria) Â§ rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese	13	07	4	03	01	04	43.615,12	43.615,12
H21402	Armo - contributi costanti annuali per il completamento di opere ospedaliere (L.r. 11/6/1975, n. 61) (spesa obbligatoria) Â§ interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	13	07	1	07	05	04	3.925,36	3.925,36
T15402	Quota capitale rata ammortamento mutuo per ripianamento a carico della Regione Lazio del deficit della spesa sanitaria per il 1991 (spesa obbligatoria) Â§ rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese	13	04	4	03	01	04	12.552.067,38	12.552.067,38
T15403	Quota capitale rata ammortamento mutui e prestiti a carico della regione per il finanziamento dei disavanzi di gestione del servizio sanitario (spesa obbligatoria) Â§ rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese	13	04	4	03	01	04	25.822.844,96	25.822.844,96
T15404	Quota di capitale compresa nella rata di ammortamento dei prestiti a carico della regione per la copertura dei disavanzi sanitari (piano di rientro sanitario) - spesa obbligatoria Â§ rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad amministrazioni centrali	13	04	4	03	01	01	93.080.529,71	93.080.529,71
T17402	Interessi e spese sul mutuo contratto per il ripianamento a carico della Regione Lazio del deficit della spesa sanitaria per il 1991 (spesa obbligatoria) Â§ interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	13	04	1	07	05	04	1.610,37	1.610,37
T17403	Interessi e spese su mutui e prestiti a carico della regione per il finanziamento dei disavanzi di gestione del servizio sanitario (spesa obbligatoria) Â§ interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	13	04	1	07	05	04	19.290.400,40	19.290.400,40

[11] ***Art. 6 Addizionale regionale all'IRPEF (in vigore dal 1 dicembre 2014)***
1. A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari a 1,23 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore:
a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.

Capitolo	Descrizione capitolo	Missione	Progr.	Aggr. Liv. I	Aggr. Liv. II	Aggr. Liv. III	Aggr. Liv.I V	Impegni 2016	Pagamenti 2016
T17405	Quota di interessi e spese su mutui e prestiti a carico della regione per il finanziamento dei disavanzi sanitari (spesa obbligatoria) Â§ interessi passivi ad amministrazioni centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13	04	1	07	05	01	162.902.891,90	162.902.891,90
T19600	Interventi finanziari regionali per il sistema sanitario regionale Â§ servizi finanziari	13	04	1	03	02	17	3.569.347,00	3.520.129,35
T19602	Integrazione del fondo sanitario regionale per il pagamento dei canoni di locazione di cui al comma 11 dell'art. 8 della L.r. 16/2001 (spesa obbligatoria) Â§ rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese	13	04	4	03	01	04	33.971.110,00	33.971.110,00
T19607	Armo - integrazione del fondo sanitario regionale per il pagamento dei canoni di locazione di cui al comma 11 dell'art. 8 della L.r. 16/2001 (spesa obbligatoria) Â§ interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	13	04	1	07	05	04	55.317.215,00	55.317.215,00
Totale								**406.555.557,20**	**406.506.339,55**

Fonte: Elaborazione regione Lazio

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento dei mutui sanitari di competenza dell'anno 2016, impegnati per euro 406.555.557,20 e pagati per euro 406.506.339,55, la copertura degli impegni si rinviene:

- per euro 178.483.719,38 dalle risorse derivanti dallo svincolo della manovra fiscale Irap e addizionale Irpef sanità (euro 14.878.937,71 per il cap. T15404, euro 162.902.891,90 per il cap. T17405 ed euro 701.889,77 per il cap. T15403),
- per euro 78.201.592,00 a valere sulle risorse relative al contributo dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge n. 208/2015 (tutti a valere sul cap. T15404),
- e per euro 149.870.245,82 a valere sulle altre entrate libere di parte corrente della Regione (ad esclusione di quelle relative alla copertura degli oneri finanziari riferiti alle anticipazioni di liquidità di cui al DL 35 e di quelle riferite allo svincolo della manovra fiscale).

Pertanto, gli impegni complessivi derivanti dalla somma delle anticipazioni con i mutui sanitari risultano essere pari ad euro 584.852.497,24. A tal proposito non può non evidenziarsi la divergenza di tale importo con quanto rappresentato alla lettera c) delle uscite della perimetrazione sanitaria 2016 in corrispondenza della voce "Mutui passivi" (come detto, comprensivi anche delle anticipazioni di liquidità), valorizzati per euro 532.224.994,08, di cui si fornisce riconciliazione nella tabella che segue.

Tabella n. 14 – Riconciliazione della rappresentazione dei Mutui sanitari tra rendiconto e perimetro sanitario

Capitolo	Stanziamento	Imp. Comp	Pag. Comp.	Imp. Residui	Pag. residui	Pag. Totale	Note
T15402	12.552.075,00	12.552.067,38	12.552.067,38	-	-	12.552.067,38	
T15403	25.822.845,00	25.822.844,96	25.822.844,96	0,22	-	25.822.845,18	
T15404	171.282.122,41	93.080.529,7	93.080.529,71	-	-	93.080.529,71	
T15405	17.842.286,00	17.842.285,13	17.842.285,13	-	-	17.842.285,13	DL 35/2013
T15406	14.284.175,00	14.284.174,71	14.284.174,71	-	-	14.284.174,71	DL 35/2013
T15407	43.369.154,00	43.369.153,26	43.369.153,26	-	-	43.369.153,26	DL 35/2013
T15408	19.115.836,00	19.115.835,36	19.115.835,36	-	-	19.115.835,36	DL 35/2013
T17402	36.000,00	1.610,37	1.610,37	-	-	1.610,37	
T17403	21.500.000,00	19.290.400,40	19.290.400,40	0,32	-	19.290.400,72	
T17404	-	-	-	-	-	-	
T17405	162.902.892,00	162.902.891,90	162.902.891,90	-	-	162.902.891,90	
T17406	26.120.043,00	26.120.042,93	26.120.042,93	-	-	26.120.042,93	DL 35/2013
T17407	19.931.472,00	19.931.471,36	19.931.471,36	-	-	19.931.471,36	DL 35/2013
T17408	30.345.915,00	30.345.914,51	30.345.914,51	-	-	30.345.914,51	DL 35/2013
T17409	7.288.063,00	7.288.062,78	7.288.062,78	-	-	7.288.062,78	DL 35/2013
T19600 ***	6.350.000,00	6.306.599,32	3.520.129,35	2.197.499,62	966.431,70	5.717.628,97	
T19602	33.972.000,00	33.971.110,00	33.971.110,00	-	-	33.971.110,00	
	612.714.878,41	**532.224.994,08**	**529.438.524,11**	**2.197.500,16**	**966.431,70**	**531.636.024,27**	
H21401 *	50.000,00	43.615,12	43.615,12	-	-	43.615,12	Investimenti su Perim.
H21402 **	5.000,00	3.925,36	3.925,36	-	-	3.925,36	Investimenti su Perim
T19607 ***	55.320.000,00	55.317.215,00	55.317.215,00	-	-	55.317.215,00	Agg. Corrente da regione su Perim.
T19600		-2.737.252,32			-966.431,70	-966.431,70	Rettifica Non mutui
	668.089.878,41	584.852.497,24	584.803.279,59	2.197.500,16	-	586.034.348,05	

Tabella Mutui DL 35/2013	**178.296.940,04**	**178.296.940,04**
Tabella Altri Mutui Sanità	**406.555.557,20**	**406.506.339,55**
Totale Tabelle Mutui	584.852.497,24	584.803.279,59

*	Capitoli nel perimetro GSA - Lettera: D	
**	Capitolo nel perimetro GSA - Lettera: A2(R)	
***	3.569.347,00	a) Tabella Mutui
	6.306.599,32	b) Impegno complessivo T19600
	-2.737.252,32	a-b) Rettifica Non Mutui

Fonte: Elaborazione regione Lazio

Tale discrasia, da addebitarsi principalmente al capitolo T19607 valorizzato per euro 55.317.215,00 e relativo alla quota interessi della rata di ammortamento del debito SA.NI.M, deriva quindi dalla mancata ricomprensione dello stesso capitolo nella lettera c) della perimetrazione sanitaria di cui alla Tabella 9.

Tali interessi, invece, sono ricompresi, sempre nella Tabella 9, nel "Finanziamento aggiuntivo corrente da Regione" alla lettera b) delle Uscite.

Nell'ambito dei bilanci degli enti del SSR, gli interessi passivi della rata di ammortamento sul debito SA.NI.M sono sterilizzati mediante i "*Contributi da Regione extra fondo*" mentre la quota capitale attraverso i "*Contributi in c/capitale*".

In ossequio alle esigenze di trasparenza, nonché al fine di una riconciliazione tra le Entrate ed Uscite della lettera c) della Perimetrazione sanitaria, la Sezione osserva come sarebbe opportuno dare evidenza nella Relazione sulla gestione al Rendiconto, nella parte relativa alla gestione sanitaria, anche delle diverse modalità di copertura dei mutui contratti per il "*finanziamento del disavanzo Sanitario pregresso*" (art. 20 lettera A) Entrate, sub c) D. Lgs 118/2011.

4. La riconciliazione delle iscrizioni contabili tra bilancio consolidato SSR 2016 (IV trim.) e bilancio regionale – esercizio finanziario 2016

La qualificazione dei capitoli in parte uscita del perimetro sanitario, per missione, programma e macro-aggregato di appartenenza in Bilancio regionale e l'adozione della matrice di transcodifica delle rilevazioni operate sugli stessi capitoli dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale della GSA (su piano dei conti standard degli enti del SSR) intendono evidenziare il collegamento delle risultanze contabili relative al perimetro sanitario sia con gli obiettivi programmatici contenuti nel DEFR che con gli obiettivi economici individuati dal Programma Operativo adottato in attuazione del Piano di rientro (su modello CE ministeriale).

In merito alle modalità di assicurazione del raccordo fra il bilancio regionale e il bilancio del SSR, la Regione rende noto che nel sistema informativo contabile SIRIPA, le rilevazioni operate in contabilità finanziaria, derivanti dall'adozione di provvedimenti amministrativi di accertamento-impegno e di incasso-pagamento, riferibili al perimetro sanitario e agli enti del SSR, trovano contestuale ed automatica rilevazione nella contabilità economico patrimoniale tenuta dalla GSA, sulla base dell'anzidetta matrice di transcodifica delle scritture, predisposta secondo le indicazioni contenute nella "Casistica Applicativa" emanata dal Ministero della Salute, nell'ambito del DM 17 settembre 2012, concernente la certificabilità dei bilanci delle Aziende sanitarie, nonché delle linee guida regionali, predisposte con il supporto dell'*Advisor* contabile, per regolare il funzionamento della GSA.

Inoltre in sede di chiusura del bilancio d'esercizio, nella contabilità economico patrimoniale della GSA, si procede con le scritture di assestamento alle registrazioni contabili di riconciliazione con la contabilità del Bilancio regionale ove non intervenute in modalità automatica nel corso dello stesso esercizio. Le risultanze della contabilità economico patrimoniale della GSA, raccordate con le risultanze del bilancio regionale, trovano rappresentazione nei modelli CE e SP predisposti a consuntivo di esercizio sia ai fini dell'adozione del Bilancio d'esercizio della GSA (000), che del bilancio d'esercizio consolidato del SSR (999).

Con la Determinazione dirigenziale n. G02735 del 7 marzo 2017, la Regione ha proceduto ad effettuare una ricognizione degli accertamenti e degli impegni operati sui capitoli di bilancio regionale afferenti al perimetro sanitario, così come definito dalla D.G.R. n. 782/2016, al fine di

verificare, nell'esercizio 2016, non solo il rispetto di quanto disposto dall'articolo 20, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011 (completezza degli accertamenti e degli impegni rispetto alle risorse assegnate), ma anche la congruenza delle risultanze del bilancio del Sistema Sanitario Regionale (mod. 999 IV trim. 2016) con le risultanze contabili del bilancio della Regione.

Tale ricognizione è tesa a verificare la opportuna rispondenza fra gli atti di assegnazione formalmente adottati per il finanziamento del SSN da parte dello Stato, le iscrizioni contabili in bilancio consolidato del SSR e le iscrizioni contabili operate sul bilancio della Regione, sia in entrata che in uscita. Il succitato provvedimento di ricognizione è stato prodotto al Tavolo di Verifica per gli Adempimenti del Piano di Rientro convocato per il 28 marzo 2017 che ne ha preso atto, riscontrando la congruenza delle iscrizioni contabili operate.

Si riporta di seguito il prospetto di sintesi contenuto nella Determinazione dirigenziale n. G02735 del 7 marzo 2017. Il prospetto è suddiviso in 4 sezioni che individuano, rispettivamente, per la lettera a), b) e c) del "perimetro sanitario", così come definito dall'articolo 20 del D.lgs. n. 118/2011 e recepito dalla D.G.R. n. 782/2016:

- l'elenco dei provvedimenti emanati dai Ministeri e relativi alle ripartizioni del Fondo Sanitario Indistinto e Vincolato, con la specifica degli atti e degli importi assegnati, ivi compreso il valore stimato dal Dipartimento delle finanze per gli automatismi fiscali di competenza dell'esercizio 2017 posti a copertura del Disavanzo sanitario 2016;
- le iscrizioni operate in entrata nei capitoli del bilancio regionale afferenti al perimetro sanitario, con puntuale indicazione dei riferimenti degli atti di accertamento;
- le iscrizioni operate in uscita nei capitoli del bilancio regionale afferenti al perimetro sanitario, con puntuale indicazione dei riferimenti degli atti di impegno;
- le contabilizzazioni operate a ricavo nell'ambito del bilancio consolidato del SSR al IV trimestre 2016 (pre-consuntivo 2016), con indicazione a margine della specifica voce del modello CE (Conto Economico) interessata.

Tab. 15 – Riconciliazione Bilancio SSR e Bilancio regionale esercizio 2016

ESERCIZIO 2016										
	PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE E BILANCIO SSR			BILANCIO REGIONALE - PERIMETRO SANITARIO						ISCRIZIONI DA CE
				ENTRATE			USCITE			
	Finanziamento	Da Atti di Assegnazione	Da Bilancio SSR - IV Trim	Cap.	Accertamento	Atti	Cap.	Impegno	Atti	Cod. CE
FSR INDISTINTO	IRAP	3.044.984.623,00	10.250.930.789,00	112501	3.044.984.623,00	Provv. vari	H11715	9.975.040.400,48	Provv. vari tra cui: *Gioco d'azzardo* - Det. n. G16566 del 29/12/2016 (4.814.380); *Fibrosi cistica (ass e ricerca)* - Det. n. G15140 del 16/12/2016 (353.662) e Det. n. G14796 del 13/12/2016 (147.169,27)	AA0030 - Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale indistinto
	IRPEF	959.859.000,00		121502	959.859.000,00	Provv. vari	H11722	9.000.000,00	Provv. vari	
	IVA	6.246.087.166,00		121503	6.246.087.166,00	Provv. vari	H11725	48.902.000,00	Provv. vari	
							H11726	6.128.392,52	Provv. vari	
							H11727	3.500.000,00	Provv. vari	
							H11740	833.915,12	Det. n. G02732 del 07/03/2017	
							H11741	98.000,00	Det. n. G03888 del 18/04/2016	
							H11732	10.000.000,00	Provv. vari	
	SUBTOTALE FSR INDISTINTO	**10.250.930.789,00**	**10.250.930.789,00**		**10.250.930.789,00**			**10.053.502.708,12**	**Iscrizione netto saldo di mobilità interregionale (Tabella C Intesa CSR n.62/2016 e mobilità interregionale farmaci innovativi comunicata dal Ministero della**	

ESERCIZIO 2016											
	PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE E BILANCIO SSR			BILANCIO REGIONALE - PERIMETRO SANITARIO							ISCRIZIONI DA CE
				ENTRATE			USCITE				
	Finanziamento	Da Atti di Assegnazione	Da Bilancio SSR - IV Trim	Cap.	Accertamento	Atti	Cap.	Impegno	Atti		Cod. CE
									Salute il 13 febbario 2017		
Mobilità Sanitaria Interreg. Internaz.	Mobilità Passiva Interregionale e Internazionale	(490.620.081,27)	(490.620.081,27)				H11717	490.620.081,27	Det. n. G09844 del 05/09/2016 e Det. n. G02494 del 2/03/2017		A.2.3 Saldo mobilità in compensazione extra
	Mobilità Attiva Interregionale	293.192.000,39	293.192.000,39	227181	293.192.000,39	Det. n. G08646 del 28/07/2016 e det. n. G02359 del 28/02/2017					
SUBTOTALE FSR INDISTINTO					10.544.122.789,39			10.544.122.789,39			
FSR VINCOLATO/ FINALIZZATO	Medicina Penitenziaria (dlgs n. 230/1999) Tabella C FSR indistinto	782.000,00	782.000,00	227180	782.000,00	Det. n. G12769 del 2/11/2016	H11723	782.000,00	Det n. G15162 del 16/12/2016		AA0040 - Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato
	Obiettivi di Piano (art. 34 bis lg 662/1996)	101.500.600,00	101.500.600,00	227104	101.500.600,00	Det. n. G09510 del 19/08/2016	H11101	101.500.600,00	Det. n. G16027 del 23/12/2016		
	Assistenza extracomunitari (Lg 40/1998)	3.273.180,00	3.273.180,00	227186	3.273.180,00	Det. n. G15888 del 22/12/16	H13165	3.273.180,00	Det. n. G16549 del 29/12/2016		
	Fondo Esclusività (Lg 488/1999)	2.648.268,00	2.648.268,00	227187	2.648.268,00	Det. n. G14660 del 12/12/2016	H13166	2.648.268,00	Det. n. G15470 del 20/12/2016		
	Borse MMG (lg 109/1988)	3.574.118,05	3.574.118,05	227101	3.574.118,05	Det. n. G08661 del 28/07/2016 e Det. n.	H13167 H13177 H13178	3.574.118,05	Det. n. G11085 del 03/10/2016, n. G15936 del 23/12/2016 n. G15666del 22/12/2016 , n. G15934 del		

ESERCIZIO 2016											
	PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE E BILANCIO SSR			BILANCIO REGIONALE - PERIMETRO SANITARIO							ISCRIZIONI DA CE
				ENTRATE			USCITE				
	Finanziamento	Da Atti di Assegnazione	Da Bilancio SSR - IV Trim	Cap.	Accertamento	Atti	Cap.	Impegno	Atti	Cod. CE
						G15995 del 23/12/2016			23/12/2016 e Det. n. G15995 del 23/12/2016	
	Medicina Penitenziaria (D.lgs 230/1999)	19.967.777,00	19.967.777,00	227159	19.967.777,00	Det. n. G15806 del 22/12/2016	H11122	19.967.777,00	Det. n. G16414 del 28/12/2016	
	Fin.to Superamento OPG (D.L 211/2011, convertito con Lg 9/2012)	6.188.619,00	6.188.619,00	227191	6.188.619,00	Det. n. G15800 del 22/12/2016	H13170	6.188.619,00	Det. n. G16413 del 28/12/2016	
	Farmaci innovativi	60.607.911,15	60.607.911,15	227201	60.607.911,15	Det. n. G15572 del 21/12/2016 e Det. n. G02358 del 28/02/2017	H11739	60.607.911,15	Det. n. G16640 del 29/12/2016 Det. n. G02494 del 2/03/2017	
	Screening neonatale	1.121.608,00	1.121.608,00	227198	1.121.608,00	Det. n. G16261 del 27/12/2016	H11737	1.121.608,00	Det. n. G16642 del 29/12/2016	
		199.664.081,20	**199.664.081,20**		**199.664.081,20**			**199.664.081,20**		
PAYBACK	Pay- back - lettera b) art. 20 D.lgs 118/2011 per le entrate e lettera a) per le uscite	43.653.281,07	43.653.281,07	227182	43.653.281,07	Provv. d'ufficio	H11718	43.653.281,07	Det. n. G16653 del 29/02/2016 e provv. d'ufficio	AA00920 - Ulteriore Pay-back
		43.653.281,07	**43.653.281,07**		**43.653.281,07**			**43.653.281,07**		
DISAVANZO	Coperture dei disavanzi sanitari	711.806.000,00	711.806.000,00	121509	390.399.000,00	Det. G15332 del 19/12/2016	H31550	711.806.000,00	Det. G16427 del 28/12/2016	AA0080 - Contributi da

ESERCIZIO 2016											
	PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE E BILANCIO SSR			BILANCIO REGIONALE - PERIMETRO SANITARIO							ISCRIZIONI DA CE
				ENTRATE			USCITE				
	Finanziamento	Da Atti di Assegnazione	Da Bilancio SSR - IV Trim	Cap.	Accertamento	Atti	Cap.	Impegno	Atti	Cod. CE
	regionali (Lg. 311/2004)			121505	321.407.000,00	(Accertamento pluriennale a valere sul bil. reg. 2017)				Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA
	TOTALE Lettera C) art. 20 D.lgs 118/2011		**711.806.000,00**		**711.806.000,00**			**711.806.000,00**		
FSR VINCOLATO ANNUALITA' PRECEDENTI	Screening neonatale (FSR 2014, 2015)	1.667.079,00	1.667.079,00	227198	1.667.079,00	Det. n. G16261 del 27/12/2016	H11737	1.667.079,00	Determinazione n. G16642 del 29/12/2016	EA0140 - Altre sopravvenienze attive v/terzi
	Isole minori (FSR 2011, 2012, 2013)	4.772.812,00	4.772.812,00	227204	4.772.812,00	Det. n. G14658 del 12/12/2016	H13186	4.772.812,00	Determinazione n. G15954 del 23/12/2016	AA0070 - Contributi da Regione (extra fondo) vincolati
		6.439.891,00	**6.439.891,00**		**6.439.891,00**			**6.439.891,00**		

Fonte: Elaborazione regione Lazio

5. Il Fondo Sanitario Regionale 2016 della regione Lazio: analisi del riparto delle quote di finanziamento e ruolo della GSA

La previsione di fuoriuscita dal commissariamento e dal Piano di rientro del debito sanitario, prospettata nell'ambito del PO 2016-2018 (DCA n.52/2017) quale "condizione ritenuta realizzabile già nel 2018 in sede di consuntivo 2017", in concomitanza con l'ultimo anno della legislatura regionale, induce la Sezione ad operare un'attenta verifica in merito all'effettiva traduzione dell'equilibrio contabile verso cui la gestione sanitaria regionale oggi tende sulla base delle previsioni programmatiche, in un equilibrio economico sistemico a livello regionale e degli enti del SSR che risulti strutturale e, di conseguenza, sostenibile anche oltre i confini del Piano di rientro dal disavanzo. La Sezione, quindi, in ossequio alla funzione istituzionale di garante degli equilibri di finanza pubblica in ambito territoriale, si pone, in particolare, l'obiettivo di verificare, in questa delicata fase di transizione per il SSR Lazio, la legittimità e la regolarità della gestione sanitaria prioritariamente in funzione del perseguimento di un equilibrio di bilancio sostanziale, in uno con la sostenibilità dinamica del debito sanitario e con l'efficacia e l'efficienza della spesa, e nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). L'intento prospettato non può che rappresentare, al momento presente, opportuna declinazione del controllo di riferimento di cui all'articolo 1, comma 5, d. lgs. n.174/2012.

Punto di partenza ineludibile ai fini della suddetta verifica è senz'altro l'analisi del riparto delle quote di finanziamento del SSR operata dalla Regione per l'esercizio 2016 con DCA n. 375 del 17 novembre 2016. Invero, una procedura di riparto del finanziamento indistinto rispettosa del quadro normativo di riferimento costituisce valida premessa ai fini di un'efficiente quanto stabile sistema di finanziamento delle Aziende del SSR.

In linea generale, le Regioni (Giunta o Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo regionale del settore sanitario ove nominato ai sensi della legge), a seguito della proposta del Ministro della Salute di riparto delle disponibilità finanziarie per il SSN nell'anno di riferimento e del perfezionamento dell'intesa sul medesimo riparto in Conferenza Stato-Regioni, procedono al riparto dell'importo reso complessivamente disponibile (FSR) tra gli Enti del SSR per il medesimo anno.

Considerata la dilatata tempistica di adozione delle delibere Cipe di riparto del FSN (cfr. tab. n.16), nelle more del perfezionamento dell'intesa suddetta, le Regioni, di sovente, procedono mediante apposite scritture contabili di acconto, sulla base di stime compiute secondo criteri predeterminati, specie a seguito dell'emanazione della legge regionale di adozione del bilancio di previsione (per

l'esercizio successivo e per il triennio di riferimento), in ragione del complesso delle entrate ivi stimate per il finanziamento dei LEA.

Tab. - 16 Riparto FSN

ATTI	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
RIPARTO FSN	Delibera CIPE n. 141 del 21.12.2012	Delibera CIPE n. 53 del 10.11.2014	Delibera CIPE n.52 del 29.4.2015	Delibera CIPE n.27 del 3.3.2017	Delibera CIPE n.34 del 3.3.2017

Fonte: sito istituzionale CIPE

Di seguito si dà conto dei criteri di riparto del FSR adottati dalla regione Lazio con specifico riferimento al DCA n. 375 del 17 novembre 2016 (Riparto FSR 2016) disponente la ripartizione tra gli enti del SSR della quota di finanziamento SSN 2016 assegnatale ed ammontante a 10.250.930.789,00 euro per l'esercizio 2016.

Il finanziamento indistinto è stato ripartito tra le Aziende Sanitarie Locali mutuando i criteri adottati dal Ministero della Salute per la ripartizione del FSN tra le Regioni, secondo i livelli ed i sottolivelli essenziali di assistenza (LEA), pesati con le fasce di età della popolazione residente, in conformità con il dettato dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. d), d. lgs. n. 502/1992 (cfr. tab. n.11)[12].

Tab. 17 - "Criteri di riparto del finanziamento indistinto secondo i livelli ed i sottolivelli essenziali di assistenza"

Livello Assistenziale	*% Livello*	*Sottolivello*	*% Sottolivello*
Prevenzione	5,00%	Quota pesata	5,00%
Assistenza territoriale	51,00%	Medicina di base	7,00%
		Farmaceutica	11,58%
		Specialistica ambulatoriale	13,30%
		Territoriale	19,12%
Ospedaliera	44,00%	Quota pesata	44,00%
Totale	**100,00%**	**Totale**	**100,00%**

Fonte: DCA n. 375 del 17.11.2016

[12] La regione Lazio utilizza i criteri nazionali ex art. 1, c. 34, L. n. 662/1996, poiché non ha elaborato un preciso modello allocativo e si affida a quello statale, caratterizzato dalla presenza di criteri di ponderazione che si fondano sulla distribuzione per età della popolazione, sui consumi sanitari per classe di età e sul tasso standardizzato di mortalità.

I costi conseguenti alla mobilità intra ed extra regionale per i rispettivi cittadini assistiti (per i quali viene assegnata la relativa quota capitaria), nonché i recuperi per le prestazioni erogate a cittadini non residenti, sono posti a carico delle singole ASL mediante la procedura di compensazione della mobilità interregionale ed intraregionale (i pertinenti valori sono comunicati ex-post dalla stessa Regione alle Aziende).

La ripartizione del fondo sanitario regionale disponibile per le ASL operata secondo i criteri appena descritti (*Quota capitaria*), avviene al netto di una serie di quote appositamente determinate e quantificate nel già citato decreto di riparto n. 375/2016 (cfr. tab. n. 18):

- QUOTA IN GESTIONE ACCENTRATA REGIONALE
  La quota per il finanziamento delle attività del SSR, in gestione accentrata regionale (GSA), svolte in nome e per conto del SSR e delle Aziende Sanitarie regionali risultante pari a **353,634 milioni di euro per il 2016**;
- QUOTE A DESTINAZIONE FINALIZZATA (FUNZIONI + DIDATTICA)
  La quota per il finanziamento delle funzioni assistenziali ai sensi dell'art. 8-sexies, commi 2 e 3, d. lgs. n. 502/1992, nonché il finanziamento per i maggiori costi indotti sull'attività assistenziale dalle funzioni di didattica e di ricerca di cui all'articolo 7, comma 2, del d. lgs. n. 517/1999, complessivamente pari a **612,428 milioni di euro per il 2016**;
- FINANZIAMENTO ATTIVITA' ARES 118
  La quota per il finanziamento dell'ARES 118 in considerazione dei costi sostenuti dalla stessa Azienda per la gestione delle attività assegnate nell'ambito della gestione dell'emergenza sanitaria regionale quantificata in **150 milioni di euro per il 2016**;
- QUOTA PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO DELLE ASL
  Negli esercizi 2013, 2014 e 2015 tale quota veniva accantonata in favore della GSA nella misura necessaria al conseguimento dell'equilibrio economico delle ASL per l'esercizio di riferimento, rispettivamente quindi euro 825.652.675,00, euro 679.593.171,69 ed euro 1.336.401.115,04, mentre nell'esercizio 2016 risulta evidenziata esclusivamente in allegato (e quindi non nel corpo del testo del decreto) senza alcuna specificazione contabile e per un importo complessivo pari a **1.000 milioni di euro** (cfr. tab. n. 18 e 19).

La parte residuale del fondo (79,36% nel 2016) confluisce nella "quota indistinta parametrata pro capite per i LEA", da ripartirsi tra le ASL della Regione secondo i criteri di riparto di cui alla precedente tabella n. 17 (cfr. tab. n. 19).

Tab. 18 - Finanziamento LEA

Finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza	Importi parziali	Importi totali
Quota in gestione accentrata regionale		353.634.306,28
Quote a destinazione finalizzata (Funzioni + Didattica)		612.428.288,00
Finanziamento attività ARES-118		150.000.000,00
Quota indistinta pro capite per LEA:		9.134.868.194,72
Prevenzione	**414.243.410,00**	
Territoriale	1.434.066.799,00	
Med. di base	579.940.774,00	
Farmaceutica	959.387.737,00	
Specialistica	1.101.887.470,00	
Assistenza distrettuale	**4.075.282.779,00**	
Ospedaliera	**3.645.342.006,00**	
Totale (importo FSR 2016)		**10.250.930.789,00**

Fonte: DCA n. 375 del 17.11.2016

Tab. 19 - Riparto FSR 2016 AASSLL

Aziende	Popolazione assoluta	Prevenzione	Territoriale	Med. di base	Farmaceutica	Popolazione pesata consumi specialistica	Specialistica	Popolazione pesata consumi ospedaliera	Ospedaliera	Quota capitaria	Quota per il raggiungimento dell'equilibrio economico	Totale quota FSR
Rm 1	1.046.196	73.548.632	254.617.572	102.968.085	170.338.632	1.100.445	201.805.920	1.106.103	673.289.340	1.476.568.181	250.088.423	**1.726.656.604,00**
Rm 2	1.302.028	91.533.879	316.880.593	128.147.431	211.992.464	1.334.091	244.653.116	1.334.025	812.026.796	1.805.234.279	262.842.985	**2.068.077.264,35**
Rm 3	600.370	42.206.615	146.114.831	59.089.262	97.750.521	614.885	112.761.078	623.573	373.484.632	831.406.940	5.389.985	**836.796.361,35**
Rm 4	325.995.	22.917.777	79.338.915	32.084.887	53.077.571	320.957	58.858.868	315.547	192.074.718	438.352.736	34.364.760	**472.717.796,17**
Rm 5	500.218	35.165.829	121.740.374	49.232.161	81.444.060	485.338	89.004.086	477.907	290.903.837	667.490.347	99.076.631	**766.566.977,98**
Rm 6	567.239	39.877.473	138.051.586	55.828.462	92.356.227	556.543	102.061.975	546777	332.825.260	761.000.982	82.107.935	**843.108.917,78**
Vt	321.955	22.633.761	78.355.681	31.687.265	52.419.790	340.219	62.391.303	340.807	207.450.884	454.938.684	88.923.653	**543.862.337,51**
Ri	158.981	11.176.524	38.691.943	15.647.134	25.884.830	171.603	31.469.597	173.272	105.471.291	228.341.321	66.597.518	**294.938.838,13**
Lt	572.472	40.245.358	139.325.166	56.343.501	93.208.249	571.603	104.823.798	567.396	345.376.405	779.322.477	25.041.915	**804.364.391,80**
Fr	496.971	34.937.562	120.950.137	48.912.586	80.915.393	512.896	94.057.729	513.285	312.438.841	692.212.247	85.566.759	**777.779.055,66**
Totali	**5.892.425**	**414.243.410**	**1.434.066.799**	**579.940.774**	**959.387.737**	**6.008.580**	**1.101.887.470**	**5.988.692**	**3.645.342.006**	**8.134.868.195**	**1.000.000.000**	**9.134.868.194,72**

Fonte: DCA n. 375 del 17.11.2016

Passando all'analisi delle singole quote di finanziamento costituenti il riparto non sorgono problemi di sorta per quanto attiene la determinazione della quota capitaria per il finanziamento dei LEA, delle quote a destinazione finalizzata relative al finanziamento delle funzioni assistenziali ed al finanziamento per i maggiori costi indotti sull'attività assistenziale dalle funzioni di didattica e di ricerca, nonché sul finanziamento dell'attività dell'ARES 118.

La quota capitaria è, infatti, determinata residualmente all'individuazione delle altre quote e ripartita tra le Aziende sanitarie locali sulla base dei criteri adottati dal Ministero della Salute per la ripartizione del FSN tra le Regioni, secondo i livelli ed i sottolivelli essenziali di assistenza (LEA), pesati con le fasce di età della popolazione residente, in conformità con il dettato dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. d), d. lgs. n. 502/1992.

La quota per il finanziamento delle funzioni assistenziali è determinata ai sensi dell'art. 8-sexies, commi 2 e 3, d. lgs. n. 502/1992, secondo l'inquadramento ed i criteri generali ivi previsti sia per quanto attiene la definizione delle attività rientranti tra le funzioni assistenziali e sia per quanto attiene la remunerazione massima, a seguito dell'adozione di un provvedimento commissariale a cadenza annuale che in modo lineare rispetto alla normativa statale definisce il livello massimo di finanziamento per l'anno di riferimento.

Identica procedura è prevista per il finanziamento dei maggiori costi indotti sull'attività assistenziale dalle funzioni di didattica e di ricerca ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d. lgs. n. 517/1999.

Infine, per quanto attiene il finanziamento dell'attività dell'ARES 118, a decorrere dal riparto del FSR 2013 viene assegnato annualmente un importo di 150 milioni di euro (140 nel 2013), quindi in quota pressoché costante, in considerazione dei costi sostenuti dalla stessa Azienda per la gestione delle attività assegnate nell'ambito della gestione dell'emergenza sanitaria regionale.

Profili critici emergono, invero, in relazione alla determinazione della quota per il raggiungimento dell'equilibrio economico delle ASL ed alla quota in gestione sanitaria accentrata regionale.

Per quanto attiene la prima quota è utile ripercorrere la procedura adottata dalla Regione a decorrere dall'esercizio 2013 e fino all'esercizio 2015 in sede di riparto del Fondo Sanitario Regionale ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio delle ASL.

Con Decreto del Commissario ad Acta a cadenza annuale è stata accantonata in favore della GSA (Gestione Sanitaria Accentrata), per i succitati esercizi, una quota rilevante dell'importo reso

complessivamente disponibile per il finanziamento del SSR[13], al fine del conseguimento dell'equilibrio economico. In un secondo momento (con un DCA di revisione dell'originario DCA di riparto), contestualmente all'approvazione definitiva dei bilanci d'esercizio degli Enti, si è proceduto ad assegnare alle ASL la quota di finanziamento indistinto, precedentemente accantonata, nella misura necessaria al conseguimento dell'equilibrio economico per l'anno di riferimento.

Con nota istruttoria n. 313654 del 20 giugno 2017, la Regione ha fatto presente che per l'anno 2016 non è stato effettuato alcun accantonamento a favore della GSA per il conseguimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie, in quanto con il DCA n. 375/2016 è stata prevista l'assegnazione direttamente alle ASL di una "quota per il raggiungimento dell'equilibrio economico" stabilito con il concordamento 2016 e pari ad 1 mld di euro (cfr. tab. n. 19). La misura, seppur affinata dal punto di vista procedurale, lascia peraltro aperti diversi profili meritevoli di attenzione.

Preliminarmente si rileva come tale procedura, atteso il suo primario rilievo, andrebbe compiutamente disciplinata. Invero, se ne fa cenno, a quanto risulta, esclusivamente nel decreto annuale di riparto del FSR e nel consequenziale decreto di revisione, nonché da ultimo nel par. 1.6 del nuovo P.O. 2016-2018, senza indicare organicamente i criteri di determinazione della quota, modalità e tempi di assegnazione della stessa alle Aziende, nonché limiti e termini della procedura.

Il quadro legislativo di riferimento non prevede una procedura di differimento nell'assegnazione di una quota del finanziamento indistinto parametrato pro capite per i LEA. Va altresì considerato che tali risorse, non rientrando tra quelle da gestire direttamente ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. b), punto i), D.lgs. n.118/2011, quale quota *ad hoc* del finanziamento indistinto, risultano sostanzialmente destinate al ripiano del disavanzo delle ASL.

La circostanza secondo cui tale quota incide sensibilmente sulla tempistica del finanziamento indistinto pro-capite per i LEA ed alla gestione aziendale fa emergere ulteriormente l'esigenza di una più puntuale esplicitazione di criteri e modalità che si traducano opportunamente anche in atti di indirizzo, ancorati saldamente alle realtà finanziarie degli enti e nello stesso tempo proiettati in una logica programmatoria non esclusivamente legata alla contingenza.

[13] Tale importo è reso disponibile a seguito dell'acquisizione dell'Intesa, in Conferenza Stato-Regioni, sulla proposta del Ministro della Salute di deliberazione CIPE concernente il riparto, tra le Regioni, delle disponibilità finanziarie per il SSN per l'anno di riferimento.

Tra l'altro, lo stesso legislatore statale ha previsto e disciplinato nuovi compiti, poteri e responsabilità con la legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n.208) affidandoli alla Gestione sanitaria accentrata regionale. Ci si riferisce in particolare al c. 531, dell'art. 1, il quale prevede, al fine di garantire l'equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, l'iscrizione nel bilancio GSA di una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro degli enti del Servizio sanitario regionale.

In merito ai suddetti piani di rientro aziendale, su cui *amplius*, par. n. 11, il legislatore statale, pur calibrando l'asse della responsabilità sul conseguimento dell'equilibrio di bilancio aziendale in capo agli stessi enti del SSR, rafforza il ruolo della Regione, finalizzato all'equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, prevedendo specifici poteri di monitoraggio oltre che poteri sostitutivi. In merito ai primi la Regione individua gli enti soggetti all'obbligo di redazione dei piani di rientro, approva i piani valutando l'adeguatezza delle misure assunte e la loro coerenza con il piano di rientro regionale, iscrive, mediante la GSA, una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli scostamenti negativi di cui ai piani di rientro aziendali, verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro e, in caso di esito positivo della verifica, la stessa GSA può erogare, a titolo di anticipazione, una quota parte delle risorse iscritte a copertura degli scostamenti negativi di cui ai piani al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti interessati. In caso di verifica trimestrale negativa, invece, la Regione, ovvero il Commissario ad acta ove nominato, adotta le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro dell'ente (potere sostitutivo).

Appare, quindi, evidente come l'attuazione di una siffatta disciplina non debba tradursi a livello regionale nel semplice ricorso alle modalità di assegnazione del finanziamento indistinto ai fini del conseguimento dell'obiettivo di bilancio, bensì in interventi strutturali atti a coniugare tali non derogabili esigenze finanziarie con il rispetto dei parametri quali-quantitativi delle cure e le stesse modalità gestionali. Obiettivi, questi, che presuppongono altresì l'ordinata traduzione dei principi contabili nelle realtà aziendali, in modo da consentire le necessarie valutazioni.

Ulteriormente, in disparte dai rilievi già mossi nella relazione sull'esercizio 2015 (cfr. vol. II, par. 4.1 e 4.2) in merito ai dubbi sussistenti circa la piena coerenza della procedura *de qua* al disegno normativo di ripartizione delle competenze tra Regione ed Aziende, ed al riparto del FSR, secondo il quadro normativo posto anche dall'articolo 23 della L.R. 31.10.1996 n. 45 ("*Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle AUSL e delle AO*") ed in merito alla possibile deresponsabilizzazione

del *management* aziendale in termini di capacità gestionale, la modalità operativa di conseguimento dell'equilibrio di bilancio delle ASL adottata dalla Regione, a decorrere dall'esercizio 2013, determina il conseguimento di un equilibrio finanziario predefinito a livello regionale piuttosto che quale risultante di equilibri delle singole gestioni aziendali. La procedura, in concreto, va a configurarsi quindi come un sostanziale ripiano delle perdite d'esercizio delle ASL, finalità cui è deputata, nell'attuale fase di rientro dal deficit, la manovra di fiscalità aggiuntiva anche secondo i meccanismi di cui al comma 174, art. 1, L. n. 311/2004[14].

Sul piano generale, al di là della perdurante assenza di una legge *ad hoc* che disciplini la programmazione finanziaria della sanità regionale (articolo 23, comma primo, della L.R. 31.10.1996 n. 45), il ricorso a misure introdotte in semplici provvedimenti amministrativi, giuntali o commissariali, non appare corrispondere adeguatamente alla complessità dei fenomeni, ed alla stessa esigenza di una unitaria *vision* prospettica.

Le generali difficoltà sia di ordine finanziario che programmatorio richiedono invero che a livello regionale si attivi un percorso di necessario affinamento degli strumenti di programmazione, valorizzando le stesse indicazioni contenute nei tavoli tecnici e ponendole possibilmente "a sistema".

Tale procedura non sembra, in definitiva, contribuire *ex se* a garantire, in termini prospettici, l'equilibrio economico del SSR a regime, specie in relazione alla prefigurata uscita (PO 2016-2018-DCA n.52/2017) della sanità laziale dal Piano di rientro, alla cui complessità sono dedicati i successivi paragrafi, tenuto debitamente conto dell'andamento crescente del disavanzo sanitario (ante copertura) nei risultati tendenziali 2016-2018, così come rappresentati nel PO 2016-2018 (cfr. pag. 133 della DCA 52/2017), dopo la flessione registrata nel 2016 (DGR n. 66/2007).

Ulteriori profili critici emergono in merito ai criteri di determinazione della quota in gestione sanitaria accentrata regionale.

---

[14] Nel luglio del 2008, persistendo un disavanzo di esercizio complessivo del servizio sanitario, la Regione Lazio è stata commissariata in ambito sanitario ed è scattata la maggiorazione automatica, per tutta la durata del Piano di Rientro, delle aliquote massime di riferimento per l'IRAP e per l'addizionale IRPEF.
L'originario disposto dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii. (Legge finanziaria 2010), prevedeva per le Regioni in piano di rientro l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del Piano, delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF, ove scattate automaticamente ai sensi del richiamato art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004.
A seguito dell'art. 2 comma 6 del D.L. 120 del 2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 137 del 2013, è stata prevista, per le regioni in piano di rientro *"che presentano un disavanzo sanitario decrescente ed inferiore rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote"*, previa verifica del Tavolo tecnico, la possibilità di ridurre tali maggiorazioni fiscali (evenienza, ad oggi, mai accorsa).
In alternativa, la Regione rientra nella disponibilità delle somme, con il vincolo di destinare il *"surplus"* accertato dal Tavolo tecnico al finanziamento di *"servizi pubblici essenziali ed all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64"*.

La facoltà dell'Ente regione di istituire la Gestione sanitaria accentrata, ai fini della gestione diretta di una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, è prevista dall'articolo 19, comma 2, lett. b), punto i), del D.lgs. n. 118/2011, mentre l'articolo 22 del medesimo decreto ne disciplina i connotati in termini di funzioni, compiti e responsabilità.

A fronte di tale quadro normativo e della sua concreta attivazione nella regione Lazio (avvenuta con DGR n. 129 del 2012) non risultano sinora adottati atti generali di programmazione, intesi a disciplinare *ex ante* obiettivi e programmi di gestione riconducibili alla quota di finanziamento del SSR direttamente gestito dalla Regione attraverso la GSA, cui andrebbero altresì rapportati coerenti criteri di annuale quantificazione della quota medesima.

Gli unici riferimenti alla tipologia di compiti assegnati alla GSA si rinvengono nel preambolo del DCA n. 509 del 23/12/2013, del DCA n. 432 del 17/12/2014, del DCA n. 605 del 29/12/2015 e del DCA n. 375 del 17/11/2016 di riparto del Fondo Sanitario Regionale per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, in cui si fa cenno a titolo esemplificativo alle attività svolte dalla GSA in nome e per conto del SSR e delle Aziende sanitarie regionali, consistenti in: "..*finanziamento delle agenzie sanitarie regionali (A.R.P.A., Agenzia regionale per i trapianti, Associazione Nazionale Lotta alle Microcitemie) e delle attività di controllo e verifica delle ricette farmaceutiche e di specialistica ambulatoriale, compreso il loro acquisto e distribuzione, del servizio Recup, dei progetti speciali per la lotta alla droga, per interventi speciali in veterinaria, ecc.*".

Negli atti succitati si definisce, altresì, anche la quota del FSR da assegnarsi direttamente alla GSA senza alcun riferimento a criteri di quantificazione predeterminati. Tra l'altro la quota di 353,634 milioni di euro assegnata alla GSA nel 2016, risulta di molto superiore alle quote degli anni precedenti (145 milioni di euro per il 2013, 150 milioni per il 2014 e 150 milioni per il 2015) senza che dal decreto di riparto se ne possano in alcun modo evincere le motivazioni a fondamento.

Permane inalterato il rilievo già mosso nell'antecedente relazione di accompagnamento al giudizio di parificazione per l'esercizio finanziario 2015 circa le lacune appena evidenziate in merito ai criteri di quantificazione del finanziamento, agli obiettivi ed ai programmi di gestione della medesima quota.

Si appalesa, invero, l'opportunità di intervenire mediante adeguate misure integrative del quadro regolatorio e programmatico su cui calibrare le disposizioni attuative di riparto del FSR: tale scansione intermedia verrebbe a rappresentare una declinazione della previsione normativa statale in termini di stabilità e coerenza nei rapporti derivanti.

Se il legislatore statale del D.lgs. n. 118/2011 ha attribuito alla GSA, con una opportuna disciplina di principio e di dettaglio, un ruolo strategico nel processo di armonizzazione contabile, è altresì necessario che tale funzione strumentale venga valorizzata dal legislatore regionale ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica cui la stessa concorre direttamente o mediatamente.

La Regione è chiamata, quindi, ad esercitare la potestà legislativa entro i suoi spazi di autonomia sulle materie oggetto del titolo II del 118, costituenti principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, specie in riferimento al ruolo della GSA finalizzato all'equilibrio del SSR nel suo complesso, così come richiamato dallo stesso legislatore statale nella legge di stabilità per il 2016 (cfr. c. 531, art. 1, L. n. 208/2015), in una prospettiva di coordinamento della finanza sanitaria regionale capace di fornire agli enti del SSR, nel rispetto della loro autonomia contabile e gestionale, maggiore flessibilità e nuovi strumenti utili al perseguimento di un equilibrio di bilancio strutturale fondato su un grado di efficienza ed efficacia della spesa crescente nel tempo.

Modalità di intervento flessibili ed ancorate alle realtà sottostanti in tal senso potrebbero prefigurarsi proprio nell'ambito del riparto del FSR, prevedendo, ad esempio, per un orizzonte temporale pluriennale (un triennio verosimilmente), la scomposizione della quota accantonata in GSA (o direttamente assegnata alle aziende come nel 2016) per il conseguimento dell'equilibrio contabile delle ASL in una ulteriore seconda quota, mediante la quale costituire un fondo compensativo in gestione presso la stessa GSA da destinarsi ad interventi tesi a favorire la stabilità della gestione finanziaria degli enti del SSR. Si tratta naturalmente di interventi propri dell'amministrazione, da calibrare a favore delle aziende al fine di ridurre, nelle situazioni più rilevanti, la tardiva definizione ed erogazione delle risorse, alleggerendo conseguenzialmente stati di tensione finanziaria e limitando il correlativo indotto pertinente contenziosi ed oneri, o ancora ad erogazioni di anticipazioni finalizzate ad incrementare il volume e la reattività degli investimenti sanitari o a ridurre i tempi di pagamento delle forniture di maggior rilievo[15]. Si fa

[15] Proprio in merito alla problematica relativa ai tempi di pagamento dei fornitori degli enti del SSR, Tavolo e Comitato nella riunione congiunta del 28 marzo 2017 precisano quanto segue: "*l'indicatore annuale sui tempi di pagamento per l'anno 2016 conferma il mancato rispetto della direttiva europea in merito. Tavolo e Comitato invitano la struttura commissariale ad adottare tutte le iniziative per garantire il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento su tutte le fatture.*
Richiamano lo specifico intervento del Programma operativo 2016-2018 (paragrafo 2.5).
In ogni caso, al fine di superare tutte le criticità ed i problemi connessi al rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori da parte di tutte le Aziende sanitarie, chiedono di integrare il Programma operativo 2016-2018 con un allegato, contenente:

- *il piano dei trasferimenti di liquidità al SSR tale da garantire l'ordinario trasferimento delle risorse agli enti del SSR anche modulando le esigenze di liquidità degli stessi in corso d'anno;*

riferimento a criticità ampiamente trattate nella relazione dell'anno passato[16] e sui quali appaiono invero non sufficienti, soprattutto in prospettiva, misure genericamente predeterminate e non specificamente calibrate sulle effettive criticità aziendali, espressamente richiamate, come sopra detto dalla normativa statale.

La questione, già rappresentata dalla Sezione attende dunque concreti riscontri sulla concreta implementabilità degli interventi, inerenti la fattibilità e la sostenibilità della misura in termini quantitativi, e di corretta declinazione della correlata disciplina.

- *il superamento delle criticità connesse alle procedure amministrativo-contabili deputate all'esecuzione delle procedure di pagamento dei fornitori, in coerenza con la previsione contenuta nel Programma operativo di completo trasferimento in capo agli enti del SSR dei processi di liquidazione e pagamento delle fatture;*
- *la responsabilizzazione dei direttori generali delle aziende sanitarie e dei dirigenti preposti alle procedure di liquidazione delle fatture, inserendo anche specifici obiettivi nei rispettivi contratti di lavoro;*
- *il rafforzamento delle procedure preposte all'invio della documentazione inerente la verifica annuale degli adempimenti al fine di non ritardare l'accesso alle quote premiali del finanziamento condizionate alla positiva verifica degli adempimenti regionali"*

[16] Sulla dilatazione della programmazione finanziaria sanitaria cfr. in particolare par. 5.2 vol. II; sugli investimenti sanitari si veda par. 2.2 e 2.3 vol. II e sui tempi di pagamenti si veda par. 1.4 e 6.3, vol. II.

6. La manovra fiscale

L'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 e ss.mm. e ii. (cfr. articolo 1, comma 277, legge n. 266/2005 e articolo 1, comma 796, lettera c), legge n. 296/2006, nonché articolo 2, comma 76, legge n. 191/2009), ha stabilito a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 che nel caso in cui il disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale persista nel quarto trimestre dell'anno e non siano stati adottati in corso di esercizio i necessari provvedimenti di copertura, ovvero i medesimi non siano risultati sufficienti, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la Regione ad adottare i provvedimenti necessari entro il 30 aprile dell'anno successivo. Qualora la Regione persista nella propria inerzia, entro i successivi trenta giorni, il Presidente della Giunta regionale, in qualità di commissario ad acta, determina il disavanzo di gestione ed adotta i necessari provvedimenti per il ripiano del disavanzo, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale IRPEF e le maggiorazioni dell'aliquota IRAP, entro i limiti previsti dalla normativa vigente[17].

Nel caso in cui l'applicazione della maggiorazione ordinaria non risulti sufficiente a garantire l'integrale copertura del disavanzo sanitario, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano, in via ulteriore, le maggiorazioni dell'addizionale IRPEF e dell'IRAP, nelle misure fisse rispettivamente di 0,30 e 0,15 punti percentuali rispetto al livello delle aliquote vigenti ai sensi dell'art. 2, comma 79, lettera b), della legge n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010).[18]

Come è noto, la Regione Lazio ha sottoscritto il Piano di Rientro dal debito del disavanzo sanitario in data 28 febbraio 2007. Persistendo un disavanzo di esercizio consolidato del servizio sanitario anche a seguito del commissariamento (luglio 2008), ha fatto seguito l'applicazione in automatico, e per tutta la durata del Piano di Rientro, delle aliquote massime di riferimento per l'IRAP e l'addizionale IRPEF, fatta salva la facoltà prevista, a decorrere dal 2013, dall'articolo 2, comma 80, legge n. 191/2009 e ss. mm. e ii[19], per le regioni con un disavanzo inferiore al gettito.

---

[17] L'aliquota base IRAP è pari a 3,9 (rivista) per cento ed è possibile variarla in misura minore o maggiore di 0,92 punti percentuali (art. 16 D.lgs. n.446/1997). L'addizionale IRPEF ha una base percentuale pari all'1,23 per cento, così rideterminata dall'articolo 28, commi 1 e 2, del D.L. n.201/2011 (in precedenza era pari allo 0,9 per cento). Tale modifica, valida anche per le regioni e province a statuto speciale, si applica a decorrere dall'anno di imposta 2011. L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 68/2011 prevede inoltre che, a decorrere dal 2012, ciascuna Regione a statuto ordinario possa, con legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF di base. Tale maggiorazione non può essere superiore: a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013 b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014; c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.

[18] Si specifica che le ulteriori maggiorazioni di cui all'art. 2, c. 79 lett. b) della L. 191/2009 hanno trovato applicazione solo per l'esercizio 2010 in cui si era registrato un disavanzo superiore al gettito della manovra fiscale.

[19] L'originario disposto dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii. (Legge finanziaria 2010), prevedeva per le Regioni in piano di rientro l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del Piano, delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF, ove scattate automaticamente ai sensi del richiamato art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004.

Il maggiore gettito fiscale derivante dall'applicazione delle aliquote massime concorre al finanziamento del disavanzo consolidato di esercizio annualmente determinato.

Il disposto dell'art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 118 del 2011 ha previsto l'obbligo di procedere nel bilancio di esercizio all'accertamento e all'impegno dell'intero importo sia del finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate, nell'esercizio di competenza, al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale *standard* (lett. *a*), che della maggiore fiscalità prevista a copertura del disavanzo sanitario pregresso (lett. *b*).

Il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha innovato il D.lgs. n.118/2011 inserendo i commi 2-*bis* e 2-*ter* alle disposizioni contenute nell'art. 20 del medesimo decreto, chiarendo che:

- "I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi";
- "La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del Servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi, obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento ed impegno dell'importo nel bilancio regionale. La Regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In relazione a tale autorizzazione la Regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata dalla valutazione d'impatto operata dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto

A seguito dell'art. 2 comma 6 del D.L. 120 del 2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 137 del 2013, è stata prevista, per le regioni in piano di rientro "che presentano un disavanzo sanitario inferiore rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote", previa verifica del Tavolo tecnico, la possibilità di ridurre tali maggiorazioni fiscali.
In alternativa è consentita la destinazione del "surplus" accertato dal Tavolo tecnico al finanziamento di "servizi pubblici essenziali ed all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

all'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno, detto evento è contabilmente registrato nell'esercizio nel quale tale perdita si determina come cancellazione di residui attivi".

Con riferimento alla maggiore fiscalità prevista a copertura del disavanzo corrente per l'anno 2016, la regione Lazio ha provveduto ad accertare e impegnare interamente sul bilancio finanziario pluriennale, esercizio 2017, le risorse a valere sulla manovra fiscale nei capitoli di entrata 121505 e 121509 con la Determinazione regionale n. G15332 del 19/12/2016 e nel capitolo di uscita H31550 con la Determinazione regionale n. G16427 del 28/12/2016.

Le iscrizioni sono state operate considerando la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali prot. n. 21959/P4.23.2.6 del 12 dicembre 2016 avente ad oggetto: "Consuntivo gettito manovre regionali IRAP ed addizionale regionale IRPEF per l'anno d'imposta 2014 e stima del gettito manovre per il quadriennio 2015-2018", con la quale sono state comunicate le stime aggiornate relative ai gettiti delle manovre regionali IRAP ed addizionale regionale IRPEF per l'anno d'imposta 2017 poste a copertura del disavanzo 2016.

La stima del gettito delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale per l'anno 2016 (anno d'imposta 2017) è risultata pertanto pari ad euro 711,806 mln, di cui euro 321,407 mln accertati sul capitolo di entrata 121505 relativo all'IRAP ed euro 390,399 mln accertati sul capitolo di entrata 121509 relativo all'Addizionale IRPEF, a fronte di un contestuale impegno per il medesimo importo complessivo sul capitolo di uscita H31550 a titolo di copertura dei disavanzi sanitari regionali (cfr. tab. n. 20).

Tab. 20 - Copertura del disavanzo sanitario consolidato 2016 su Bilancio finanziario 2017

Descrizione cap. Entrata	**Cap.**	**Stanziamento**	**Accertam. su fiscalità 2017**	**Riscoss. su fiscalità 2017**	**Accertato /Stanz.to**	**Riscossione /Acc.to**
	a	b	c	d	e=c/b	f=d/c
IRAP – Gettito da Manovra fiscale regionale	121505	340.297.000,00	321.407.000,00	-	94,00%	0,00%
Addizionale IRPEF – Gettito da Manovra fiscale	121509	400.965.000,00	390.399.000,00	-	97,36%	0,00%
Totale		**741.262.000,00**	**711.806.000,00**	**-**	**96,03%**	**0,00%**
Descrizione cap. Uscita	**Cap.**	**Stanziamento**	**Impegno su fiscalità 2017**	**Pagamenti su fiscalità 2017**	**Impegnato /Stanz.to**	**Pagato /Impegnato**
	a	b	c	d	e=c/b	f=d/c
Coperture dei disavanzi sanitari regionali	**H31550**	**868.204.570,00**	**711.806.000,00**	**-**	**81,99%**	**0,00%**

Fonte: Elaborazione regione Lazio

Nel bilancio di esercizio 2016 sono state invece aggiornate, con le determinazioni n. G15333 del 19/12/2016, n. G01974 del 07/3/2016, n. G14075 del 28/11/2016 e n. G16036 del 23/12/2016, le iscrizioni contabili di accertamento e di impegno della maggiore fiscalità prevista a copertura del disavanzo sanitario 2015 (anno d'imposta 2016), già operate entro la fine dell'esercizio 2015 con le Determinazioni n. G16798 del 24/12/2015 e n. G17185 del 29/12/2014, per l'importo di euro 889,815 milioni a titolo di copertura del disavanzo sanitario dell'esercizio 2015, sul bilancio pluriennale, esercizio 2016, anche in ragione di quanto osservato da questa Sezione nella relazione sull'esercizio 2015 (cfr. vol. II, par 2.4).

A seguito degli aggiornamenti dei valori di gettito comunicati con la richiamata nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali prot. n. 21959/P4.23.2.6 del 12 dicembre 2016 avente ad oggetto: "Consuntivo gettito manovre regionali IRAP ed addizionale regionale IRPEF per l'anno d'imposta 2014 e stima del gettito manovre per il quadriennio 2015-2018", l'importo complessivamente accertato ed impegnato con riferimento alla manovra fiscale 2016 a copertura del disavanzo sanitario 2015 è risultata pari ad euro 824,267 milioni (cfr. tab. n. 21).

Tab. 21 – Copertura del disavanzo sanitario consolidato 2015 su Bilancio finanziario 2016

Descrizione cap. Entrata	Cap.	Stanziamento	Accertamento su fiscalità 2016	Riscossioni su fiscalità 2016	Residui al 31/12/2016	Riscossione Su residui	Riscosso Totale	Riaccertamento al 31/12/2016	Residuo iniziale al 1/01/2017
Coperture dei disavanzi sanitari	121505	500.090.000,00	438.918.571,00	240.826.569,29	227.922.926,16	185.228.787.,00	426.055.356,29	-	240.786.139,87
	121509	389.967.000,00	385.349.000,00		629.286.710,00	431.927.209,00	431.927.209,00	-	582.708.501,00
Totale		**890.057.000,00**	**824.267.570,00**	**240.826.569,29**	**857.209.636,16**	**617.155.996,00**	**857.982.565,29**	**-**	**823.494.640,87**
Descrizione cap. Spesa	**Cap.**	**Stanziamento**	**Impegno su fiscalità 2016**	**Pagamenti su fiscalità 2016**	**Residui al 31/12/2016**	**Pagamenti a residuo**	**Pagato Totale**	**Riaccertamento al 31/12/2016**	**Residuo iniziale al 1/01/2017**
Coperture dei disavanzi sanitari regionali (Lg. 311/2004)	H31550	920.620.000,00	854.830.570,00	775.877.171,52	514.676.652,94	361.756.685,70	1.137.633.856,70	-	231.873.066,24
	H31104	-	-	-	19.173.000,00	-	-	-	19.173.000,00
	H31106	-	-	-	-	-	-	-	-
	H31109	-	-	-	1.278.166,64	-	-	-	1.278.166,64
	H31111	-	-	-	2.740.152,84	-	-	-	2.740.152,84
	H31112	-	-	-	-	-	-	-	-
	H31113	-	-	-	-	-	-	-	-
	H31552	-	-	-	61,08	-	-	-	61,08
	H31608	-	-	-	1.883.897,58	-	-	-	1.883.897,58
	H31610	-	-	-	2.368.494,61	-	-	-	2.368.897,58
Coperture dei disavanzi sanitari Perenzione	T93616	-	-	-	21.330.200,87	21.176.633,87	21.176.633,87	-	153.567,00
Totale		**920.620.000,00**	**854.830.570,00**	**775.877.171,52**	**563.450.326,56**	**563.450.326,56**	**1.158.810.490,57**	**-**	**259.470.405,99**

Fonte: Elaborazione regione Lazio

Con il verbale del 10 novembre 2016 della "Riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza", è stato definitivamente accertato in euro 332,591 milioni il disavanzo sanitario dell'esercizio 2015, cui dare copertura mediante la fiscalità aggiuntiva dell'anno d'imposta 2016. Conseguentemente per la parte eccedente della manovra fiscale aggiuntiva 2016 è stato autorizzato lo svincolo in favore del Bilancio regionale, facendo riferimento alla valorizzazione del gettito fiscale così come risultante dalla comunicazione del Dipartimento delle Finanze, trasmessa in data 24/11/2015 ed avente ad oggetto: "Consuntivo manovre regionali IRAP ed Addizionale regionale IRPEF per l'anno d'imposta 2013 e stima del gettito manovre per il quadriennio 2014-2017" e non dalla comunicazione più aggiornata del 12 dicembre 2016.

Gli Organi di monitoraggio interministeriali, considerando che la Regione ha provveduto:

- ad accertare ed impegnare la Manovra fiscale 2016 a copertura del disavanzo 2015 secondo i valori previsti dall'ultimo aggiornamento del 12 dicembre 2016, per l'ammontare complessivo di euro 824,267 milioni (euro 311,976 milioni a titolo di IRAP, euro 385,349 milioni a titolo di addizionale IRPEF ed euro 126,942 milioni a titolo di contributo a compensazione degli effetti delle manovre regionali IRAP, previsto dall'art. 8, comma 13-duodecies del decreto-legge n. 78/2015, convertito nella legge 6 agosto 2015, n 125);

- ad adeguare, già nell'esercizio 2015, con deliberazione della Giunta regionale del 5 aprile 2016, n. 150, nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2015, le iscrizioni in entrata ed in uscita del Bilancio regionale delle manovre fiscali pregresse alle risultanze della comunicazione del Dipartimento delle finanze, trasmessa in data 24/11/2015 ed avente ad oggetto: "Consuntivo manovre regionali IRAP ed Addizionale regionale Irpef per l'anno d'imposta 2013 e stima del gettito manovre per il quadriennio 2014-2017";

- ad accertare ed impegnare, rispettivamente nell'esercizio 2015 e nell'esercizio 2016 la quota di manovra fiscale rinveniente dall'aggiornamento della stima dei gettiti riferiti agli anni d'imposta 2014 e 2013, dalla consuntivazione dell'anno d'imposta 2012 e dal conguaglio per l'anno d'imposta 2011 per un importo complessivo di euro 30,563 milioni, di cui euro 9,353 milioni per IRAP ed euro 21,210 milioni per addizionale IRPEF (tali maggiori coperture sono state integralmente accertate nell'esercizio 2015 ed impegnate nell'esercizio 2016 mantenendo la destinazione sanitaria alla copertura del rischio associato ai controlli

esterni 2013 come richiesto dal Tavolo di veridica per gli adempimenti da Piano di rientro, per la sola quota residuale di euro 16,6 milioni, giusto impegno n. 31269/2016);

- a dare integrale copertura al disavanzo sanitario consolidato 2015 come definitivamente accertato dal Tavolo di Verifica del 10 novembre 2016, mediante l'impegno n. 20041/2016 di euro 332,591 milioni;

hanno autorizzato uno svincolo in favore del Bilancio della Regione Lazio, per un importo complessivo di 505,640 milioni di euro a valere sulla manovra fiscale 2016, accertato sul capitolo di entrata n. 121526, pari al differenziale fra quanto complessivamente accertato ed impegnato a titolo di manovra fiscale aggiuntiva a copertura del disavanzo sanitario 2015 e pregresso, e quanto di questa effettivamente destinato alla copertura del disavanzo medesimo (cfr. tab. n. 22)

Tab. 22 - Svincolo manovra fiscale 2016

Capitolo	Descrizione	Manovra 2016	Conguagli Manovra 2012	Totale
121505	Revisione Irap 12/2016	311.976.000,00	9.353.000,00	321.329.000,00
121505	Contributo ex art. 8, comma 13 duodecies DL 19/06/2015, n. 78	126.942.570,00	-	126.942.570,00
121509	Revisione Irpef 12/2016	385.349.000,00	21.210.000,00	406.559.000,00
H31550	**Totale Manovra fiscale contabilizzata**	**824.267.570,00**	**30.563.000,00**	**854.830.570,00**
	Disavanzo Sanitario consolidato 2015			-332.590.671,59
	Accantonamento residuo a rischio controlli			-16.600.000,00
121526	**Svincolo Manovra fiscale a Bilancio regionale**			**505.639.989,41**

Fonte: Elaborazione regione Lazio

La manovra 2016 a copertura del disavanzo sanitario 2015 è stata quindi integralmente accertata ed impegnata nell'esercizio 2016 per 824,267 milioni di euro; i 30,563 milioni di euro relativi ai conguagli della manovra 2012 sono stati accertati nell'esercizio 2015 e impegnati nel corso dell'esercizio 2016, per 16,6 milioni di euro a favore del bilancio sanitario, in quanto accantonamento residuo richiesto dal Tavolo di Verifica, e per 13,963 milioni di euro a favore del bilancio regionale in seguito allo svincolo dalla destinazione sanitaria.

Con la Determinazione n. G16036 del 23/12/2016, l'importo di euro 505,640 milioni è stato pertanto disimpegnato dal SSR e re-impegnato a favore del bilancio regionale, in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 120/2013.

Nell'approccio seguito, ispirato ad un raccordo fisiologico e sinergico tra principi contabili e finanziari - l'esame può dunque estendersi ad una complessiva valutazione anche prospettica sulla proiezione nel periodo ulteriore all'esercizio considerato dei margini di manovra del bilancio regionale, desumibile anche dall'andamento delle entrate nel triennio precedente.

Esse appaiono condizionate in larga misura dalla manovra finanziaria regionale correlata *in primis* alla situazione di rientro dal deficit sanitario e dalla stessa copertura delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, così come prevista dall'art. 2, comma 1, LR n. 2/2013, mediante la rimodulazione dell'addizionale regionale IRPEF ex articolo 6, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 68/2011 (+0,6% per l'anno 2014 e +1% a decorrere dall'anno 2015).

A tal proposito, si rappresenta di seguito l'andamento delle entrate correnti di natura tributaria destinate al finanziamento della sanità laziale per il periodo 2014-2019 con la specificazione della destinazione di dettaglio per ciascuna fonte. Sono, quindi, esposti gli importi relativi agli accertamenti dei capitoli di bilancio di riferimento per l'ultimo triennio rendicontato (2014-2016) e le correlative previsioni di competenza per il triennio 2017-2019, oltre all'incidenza percentuale di ciascun capitolo rispetto al totale delle entrate correnti (tit. I)[20].

[20] I tributi destinati al finanziamento della Sanità (classificati nella tipologia 102) sono formati, quindi, dai gettiti che confluiscono nel Fondo Sanitario regionale (colore verde) e da quelli che alimentano la manovra fiscale regionale (colore rosso) destinata al ripiano del disavanzo sanitario dell'anno precedente (ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, d.lgs. n. 118/2011), secondo la rappresentazione per capitoli offerta nella sotto esposta tabella.

Nell'ambito del titolo I, vi sono due capitoli che, seppur non ricompresi nella tipologia 102 "Tributi destinati al finanziamento della Sanità", finanziano in quota parte indebitamento sanitario secondo gli importi, opportunamente ricompresi in uscita nella perimetrazione sanitaria, indicati in grassetto per il 2016 nella colonna "Destinazione". Si tratta della quota della manovra fiscale disimpegnata previa autorizzazione ex art. 20, comma 2-ter, d.lgs. n. 118/2011 e della già citata rimodulazione dell'addizionale regionale IRPEF ex articolo 6, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 68/2011 destinata, come detto, al finanziamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità concesse per il pagamento dei debiti non sanitari (ex art. 2, d.l. n. 35/2013, art. 13, d.l. n. 102/2013, d.l. n. 66/2014 e art. 8, d.l. n. 78/2015) e dei debiti sanitari (ex art. 3, d.l. n. 35/2013 e d.l. n. 66/2014). Si osserva, al riguardo, che sul pertinente cap. 121510 risultano, in accertamento 2016, 418 mln, a fronte del pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità per un importo complessivo pari a circa 446 mln (268 per debiti non sanitari e 178 mln per debiti sanitari) come agevolmente ricavabile dalle tabelle di seguito riportate.

Regione Lazio - Entrate correnti di natura tributaria destinate alla Sanità - Accertamenti 2014/2016 e Previsioni di comp. 2017/2019													
FONTE (capitolo, fonte normativa, aliquota)	DESTINAZIONE	2014	% sul tit. I	2015	% sul tit. I	2016	% sul tit. I	2017	% sul tit. I	2018	% sul tit. I	2019	% sul tit. I
121503 - compartecipazione IVA Sanità - art. 4, d. lgs. n. 68/2011	FSR	€ 5.421.516.196,96	40,82	€ 6.397.331.965,32	46,67	€ 6.246.087.166,00	45,18	€ 6.246.087.166,00	42,94	€ 6.246.087.166,00	43,04	€ 6.246.087.166,00	43,17
112501 - IRAP Sanità - d. lgs. 446/97 - 3,9%	FSR	€ 3.360.312.126,00	25,30	€ 2.797.096.000,00	20,41	€ 3.044.984.623,00	22,03	€ 3.044.984.623,00	20,93	€ 3.044.984.623,00	20,98	€ 3.044.984.623,00	21,05
121502 - addizionale IRPEF Sanità - art. 6, c. 1, d.lgs. 68/2011 - aliquota base 1,23% dal 2012	FSR	€ 1.171.681.922,04	8,82	€ 939.194.000,00	6,85	€ 959.859.000,00	6,94	€ 959.859.000,00	6,60	€ 959.859.000,00	6,61	€ 959.859.000,00	6,63
121505 - IRAP gettito derivante da manovra fiscale regionale - 0,92%	ripiano disavanzo sanitario anno X-1	€ 502.779.000,00	3,79	€ 445.452.000,00	3,25	€ 438.918.570,00	3,17	€ 340.297.000,00	2,34	€ 340.297.000,00	2,34	€ 340.297.000,00	2,35
121509 - addizionale IRPEF - gettito derivante da manovra fiscale reg.le - art. 6, co 1, lett. a), d. lgs. n. 68/2011 - 0,5% dal 2012	ripiano disavanzo sanitario anno X-1	€ 387.035.000,00	2,91	€ 408.245.000,00	2,98	€ 385.349.000,00	2,79	€ 400.965.000,00	2,76	€ 400.965.000,00	2,76	€ 400.965.000,00	2,77
Totale tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della Sanità	**Finanziamento sanità**	**€ 10.843.324.245,00**	**81,64**	**€ 10.987.318.965,32**	**80,16**	**€ 11.075.198.359,00**	**80,11**	**€ 10.992.192.789,00**	**75,57**	**€ 10.992.192.789,00**	**75,75**	**€ 10.992.192.789,00**	**75,98**
121526 [tip. 101] - entrate da svincolo gettito manovra fiscale - art. 2, co 80, l. 191/2009	Finanziamento TPL [€ 327.156.179,03 nel 2016] **Mutui MEF 2008 e 2011 Sanità [€ 178.483.719,38 nel 2016]**	€ 396.513.465,09	2,99	€ 468.058.000,00	3,41	€ 505.639.898,41	3,66	€ 704.965.720,00	4,85	€ 809.550.490,00	5,58	€ 868.204.570,00	6,00
121510 [tip. 101] - rimodulazione addizionale IRPEF - art. 6, c. 1, lett. b) e c), d. lgs. n. 68/2011 - incremento + 0,6% dal 2014, +1,0% dal 2015 (tot. +1,6% dal 2015)	Rate ammortamento anticipazione debiti non sanitari [€ 268.159.162,91 nel 2016] **anticipazioni debiti sanitari [€ 178.296.940,04 nel 2016]**	€ 187.439.022,16	1,41	€ 421.361.387,00	3,07	€ 418.633.000,00	3,03	€ 661.667.000,00	4,55	€ 661.667.000,00	4,56	€ 661.667.000,00	4,57
TOTALE Tit. I Entrate correnti tributarie, contributive e perequative		**€ 13.281.225.375,13**		**€ 13.707.164.275,33**		**€ 13.824.670.481,97**		**€ 14.546.019.067,16**		**€ 14.511.902.775,01**		**€ 14.467.627.636,23**	
Fonte: Sezione regionale di controllo per il Lazio su dati del bilancio di previsione 2017/2019 e rendiconto 2014, 2015, 2016													

RATE DI AMMORTAMENTO 2016 CONNESSE ALLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 2 (DEBITI NON SANITARI), D.L. N. 35/2013

Tipologia spesa	Capitolo	Descrizione Capitolo	Missione	Programma	P.d.C. Liv.I	P.d.C. Liv.II	P.d.C. Liv.III	P.d.C. Liv.IV	Impegni 2016	Pagamenti 2016
Quota capitale (art. 2, D.L. n. 35/2013)	T11420	QUOTA DI CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 Â§ Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	50	02	4	03	01	01	44.764.894,75	44.764.894,75
Quota capitale (art. 2, D.L. n. 35/2013)	T11421	QUOTA DI CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA AI SENSI DELL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 Â§ Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	50	02	4	03	01	01	20.096.978,44	20.096.978,44
Quota capitale (art. 2, D.L. n. 35/2013)	T11422	QUOTA DI CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA AI SENSI DELL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35, E DELL'ART. 13, COMMA 4, DEL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 102 Â§ RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	50	02	4	03	01	01	28.177.772,13	28.177.772,13
Quota capitale (art. 2, D.L. n. 35/2013)	T11423	QUOTA DI CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 Â§ RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	50	02	4	03	01	01	23.175.423,42	23.175.423,42
Quota capitale (art. 2, D.L. n. 35/2013)	T11424	QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 8 DEL D.L. N. 78/2015 Â§ RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	50	02	4	03	01	01	33.116.025,59	33.116.025,59
								Subtotale 1 (Quote capitale)	**149.331.094,33**	**149.331.094,33**
Interessi (art. 2, D.L. n. 35/2013)	T13418	QUOTA DI INTERESSI E SPESE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 Â§ Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	50	01	1	07	05	01	33.185.771,23	33.185.771,23
Interessi (art. 2, D.L. n. 35/2013)	T13419	QUOTA DI INTERESSI COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA AI SENSI DELL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 Â§ Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	50	01	1	07	05	01	28.161.065,44	28.161.065,44
Interessi (art. 2, D.L. n. 35/2013)	T13420	QUOTA DI INTERESSI COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA AI SENSI DELL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35, E DELL'ART. 13, COMMA 4, DEL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 102 Â§ INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	50	01	1	07	05	01	44.129.460,01	44.129.460,01
Interessi (art. 2, D.L. n. 35/2013)	T13421	QUOTA DI INTERESSI E SPESE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 Â§ INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	50	01	1	07	05	01	7.752.268,97	7.752.268,97
Interessi (art. 2, D.L. n. 35/2013)	T13422	QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 8, DEL D.L. N. 78/2015 Â§ INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	50	01	1	07	05	01	5.599.502,93	5.599.502,93
								Subtotale 2 (Interessi)	**118.828.068,58**	**118.828.068,58**
								TOTALE RATE AMMORTAMENTO 2016 (ART. 2, D.L. N. 35/2013)	**268.159.162,91**	**268.159.162,91**

Rate di ammortamento 2016 riferite alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 3 (DEBITI SANITARI), D.L. n. 35/2013 e s.m.i.									
Capitolo	Descrizione Capitolo	Missione	Programma	Aggr. Liv.I	Aggr. Liv.II	Aggr. Liv.III	Aggr. Liv.IV	Impegni 2016	Pagamenti 2016
T15405	QUOTA DI CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 § RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	13	04	4	03	01	01	17.842.285,13	17.842.285,13
T15406	QUOTA DI CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA AI SENSI DELL'ART.3 DEL D.L. 8 APRILE 2013, N. 35, E DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 102 § RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	13	04	4	03	01	01	14.284.174,71	14.284.174,71
T15407	QUOTA DI CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA AI SENSI DELL'ART.3 DEL D.L. 8 APRILE 2013, N. 35, E DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 102 § RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	13	04	4	03	01	01	43.369.153,26	43.369.153,26
T15408	QUOTA DI CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 § RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	13	04	4	03	01	01	19.115.835,36	19.115.835,36
							subtotale 1 (capitale)	**94.611.448,46**	**94.611.448,46**
T17406	QUOTA DI INTERESSI COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 § INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	13	04	1	07	05	01	26.120.042,93	26.120.042,93
T17407	QUOTA DI INTERESSI COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA AI SENSI DELL'ART.3 DEL D.L. 8 APRILE 2013, N. 35, E DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 102 § INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	13	04	1	07	05	01	19.931.471,36	19.931.471,36
T17408	QUOTA DI INTERESSI COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA AI SENSI DELL'ART.3 DEL D.L. 8 APRILE 2013, N. 35, E DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 102 § INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	13	04	1	07	05	01	30.345.914,51	30.345.914,51
T17409	QUOTA DI INTERESSI E SPESE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CONCESSA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 § INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	13	04	1	07	05	01	7.288.062,78	7.288.062,78
							subtotale 2 (interessi)	**83.685.491,58**	**83.685.491,58**
							TOTALE	**178.296.940,04**	**178.296.940,04**

Si osserva inoltre come la previsione di competenza 2017 della rimodulazione dell'addizionale IRPEF -cap. 121510- (661 mln) aumenti di oltre un terzo rispetto all'accertamento 2016 (418 mln), mentre il fabbisogno correlato al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità subisce un forte decremento nel quinquennio 2017-2021, in attuazione dell'art. 44, c. 4, DL n.189/2016, a seguito della sospensione del versamento della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento.

La stessa sospensione per il quinquennio 2017-2021, come ampiamente espresso, se lascia aperti margini maggiori nel breve-medio periodo, va negativamente a ricadere sui successivi bilanci, incrementando nel lungo periodo l'incidenza del costo relativo alla esposizione debitoria dell'ente e concentrando in quota costante nei periodi residui di ogni piano di ammortamento (2022-2043/44), anche le quote di ripiano del quinquennio.

Inoltre, la prospettazione di un gettito considerevolmente superiore al fabbisogno da finanziare, come previsto per il triennio 2017-2019, reca con sé un onere di maggiore leggibilità rispetto al

possibile diverso utilizzo di una leva fiscale attivata ab origine ai fini della copertura degli oneri per il rimborso delle anticipazioni (cfr. art. 2, comma 1, LR n. 2/2013).

La esigenza di una attenta valutazione delle politiche fiscali alla luce delle risultanze contabili-finanziarie si accentua anche in base alla lettura del trend crescente nelle proiezioni programmatiche di bilancio riguardanti lo svincolo ed utilizzo delle risorse fiscali aggiuntive, originariamente attivate per il riequilibrio sanitario, per interventi a favore di altri fabbisogni regionali (in primis trasporto pubblico locale).

Ci si riferisce – come già ampiamente esposto in relazione - all'utilizzo, pur consentito da espressa previsione normativa (d.l. n. 120/2013), del surplus delle risorse derivanti dall'attivazione di meccanismi automatici finalizzati di innalzamento delle aliquote correlate a (ripiano disavanzo sanitario) destinandolo a sopperire anche ad altre aree diverse ma che registrano situazioni di criticità (trasporto pubblico locale).

A ben vedere la facoltà concessa con il d.l. n. 120/2013 - in presenza di situazioni di criticità in settori comunque riferibili a servizi pubblici essenziali - rende peraltro indiretto e meno esplicito il collegamento tra sforzo fiscale aggiuntivo richiesto ai contribuenti e processo di risanamento, non solo contabile, che dal settore sanitario va ad estendersi ad altri. Seppur preordinato alla copertura di fabbisogni riferibili a servizi pubblici essenziali, anch'essi di primaria rilevanza nell'ordinamento nazionale e regionale, non può dunque non rilevarsi la estraneità alla originaria destinazione di tale reiterato ricorso.

Si ritiene invero che le esigenze di conoscibilità sottese al sistema di rientro dagli squilibri richiedano una più esplicita trasparenza nella destinazione finale degli sforzi fiscali aggiuntivi, tanto più in assenza di un "canone di transitorietà" che la stessa costante giurisprudenza della Corte costituzionale è solita richiamare in presenza di situazioni connotate anche da elementi derogatori (si vedano ad esempio le sentenze pertinenti l'applicazione del predetto canone sui vincoli imposti dal legislatore statale alle politiche di bilancio regionale – ex plurimis sent. n. 64/2016, n. 44 e 79/2015, n. 205/2013).

7. Il conseguimento dell'avanzo sanitario e le destinazioni dell'extra-gettito

Come già anticipato nel precedente paragrafo il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha innovato il D.lgs. n.118/2011 inserendo i commi 2-bis e 2-ter nell'art. 20 del medesimo decreto, chiarendo la disciplina contabile relativa agli importi delle manovre fiscali regionali destinate, nell'esercizio di competenza, al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard (lett. a), ed alla maggiore fiscalità prevista a copertura del disavanzo sanitario pregresso (lett. b).

In questo senso è possibile leggere i dati esposti nella tabella che segue (Tab. n. 23 "Conseguimento dell'avanzo sanitario e destinazione delle maggiorazioni fiscali IRAP e IRPEF a finalità extra-sanitarie") ed in particolare quelli attinenti al gettito fiscale generato dalle manovre aggiuntive (colonna E). Si tratta di 808,682 mln di euro per la manovra 2013, 910,869 mln di euro per la manovra 2014, 823,134 mln di euro per la manovra 2015, 854,830 mln di euro per la manovra 2016 e 687,225 mln di euro per la manovra 2017 al netto della rideterminazione della stima del gettito per gli anni di imposta 2015 e 2016 e della consuntivazione del gettito per l'anno di imposta 2014 così come comunicato dal competente Dipartimento del MEF a novembre 2016.

Di tali importi, la quota necessaria a ripianare il disavanzo sanitario regionale (cfr. colonna C) viene contabilizzata nei Contributi da Regione (extra-fondo) - risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA tra i ricavi della GSA quale trasposizione in contabilità economica del rendiconto della Regione secondo la perimetrazione sanitaria definita.

Si perviene dunque ad un maggior avanzo, derivante dalla differenza tra il gettito della fiscalità aggiuntiva e il disavanzo sanitario regionale (cfr. colonna F=(E-C)), di importo consistente e di entità crescente nel periodo di riferimento (2012-2016), che viene poi disimpegnato ex articolo 20, comma 2-ter, D.lgs. n.118/2001 (colonna G), e destinato in modo prevalente verso finalità extra-sanitarie ex art. 2, comma 80, L.191/2009 (colonna H - servizi pubblici essenziali).

Va segnalata a tal proposito l'emanazione, nel 2013, di una norma che ha previsto per le Regioni, al ricorrere di determinate condizioni, la possibilità di destinare il surplus del gettito da fiscalità aggiuntiva rispetto al disavanzo sanitario a finalità extra-sanitarie: si fa riferimento all'art. 2, comma 6 del D.L. n. 120 del 2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 137 del 2013 , con cui è stata prevista, per le Regioni in piano di rientro "che presentano un disavanzo sanitario decrescente ed inferiore rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette

aliquote", previa verifica del Tavolo tecnico, la possibilità di ridurre tali maggiorazioni fiscali o, in alternativa, la possibilità di destinare il "surplus" accertato dal Tavolo tecnico al finanziamento di "servizi pubblici essenziali ed all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64".

Va altresì precisato che, nell'esercizio 2015, 176,268 mln di euro dei complessivi 468,058 mln svincolati, sono stati destinati al pagamento della rata di ammortamento di competenza riferita ai mutui concessi nel 2008 e nel 2011 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la copertura dei disavanzi sanitari pregressi. Medesima destinazione è stata prevista nel bilancio 2016, a fronte di uno svincolo di risorse pari a 505,639 mln di euro, per un valore pari a 178,483 mln di euro. Tali importi sono stati detratti dalla colonna G e, quindi, non ricompresi in quella H, in quanto seppur rinvenienti dall'extra-gettito, quale fonte di copertura, non configurano una destinazione extra-sanitaria ai sensi dell'art. 2, c. 80, L. n.191/2009.

Tab. n. 23 – conseguimento dell'avanzo sanitario e destinazione delle maggiorazioni fiscali IRPEF – IRAP a finalità extra sanitarie.

(in euro)

Anno	Finanziamento indistinto assegnato ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio delle ASL	Risultato di esercizio Enti SSR (GSA esclusa)	Risultato di esercizio gestione sanitaria Regione Lazio da mod. CE	Risultato di esercizio della GSA	Fiscalità aggiuntiva	Avanzi sanitari dopo le coperture (extra-gettito)	Somme disimpegnate previa aut. ex art. 20, c.2 ter, 2° periodo, D.lgs. n.118/2011	Destinazioni extra sanitarie ex art. 2, c.80, L.191/2009
	a	b	c	d	e	f=(e-c)	g**	h**
2012	0,00	-720.593.046,00	-613.186.000,00	931.934,380,00	(2013) 808.682.000,00	195.496.000,00	(2013) 185.831.465,09	(2013) 185.831.465,09
2013	825.652.675,00	-736.814.128,00	-669.624.000,00	769.620.215,00	(2014) 910.869.000,00	241.245.000,00	(2014) 210.682.000,00	(2014) 210.682.000,00
2014	697.593.171,69	-660.881.314,00	-355.076.000,00	660.314.948,34	(2015) 823.134.000,00	468.058.000,00	(2015) 468.058.000,00	(2015) 291.789.590,00
2015	1.336.401.115,04	-557.783.754,00	-332.590.671,59	557.713.616,38	(2016) 854.830.570,00	522.339.898,41	(2016) 505.639.898,41	(2016) 327.156.179,03
2016	1.000.000.000,00	IV t. -604.357.705,64	-136.517.000,00	IV t. 444.912.761,06	(2017) 687.225.000,00	550.708.000,00	(2017) 520.708.000,00	
	3.859.646.961,73					**1.977.846.898,41**	**1.890.919.363,41**	**1.015.459.234,12**

Legenda:

a. Quota di finanziamento indistinto trattenuta dalla GSA ed assegnata alle ASL in chiusura d'esercizio ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio; nel 2016 tale quota è stata direttamente assegnata alle ASL in sede di riparto FSR.

b. Risultato di esercizio degli Enti del SSR comprensivo della quota di cui alla colonna A.

c. Risultato economico della gestione sanitaria regionale il cui modello CE, per la parte ricavi, è trasposizione in contabilità economica del rendiconto della regione secondo la perimetrazione sanitaria determinata e per la parte costi, sommatoria delle voci di costo di tutti gli Enti del SSR, GSA compresa;

d. Risultato d'esercizio della GSA. La manovra fiscale aggiuntiva posta a finanziamento del disavanzo del SSR è contabilizzata nella voce A0080 del C.E. al netto delle quote svincolate ex articolo 20, c. 2-ter, D.lgs. n.118/2011;

e. Gettito della manovra fiscale per anno di imposta ed esercizio di competenza utilizzato per finanziare il disavanzo del SSR dell'anno precedente;

f. Avanzi sanitari conseguiti a seguito dell'utilizzo della manovra fiscale aggiuntiva (E) ai fini del ripiano del disavanzo sanitario regionale (C);

g. Quota parte della fiscalità aggiuntiva (E) disimpegnata ex articolo 20, comma 2-ter, D.lgs. n.118/2001;

h. Stanziamenti/impegni verso finalità extra-sanitarie ex art. 2, comma 80, L.191/2009 (servizi pubblici essenziali).

Note:

** La quota parte del gettito della fiscalità aggiuntiva svincolata, previa autorizzazione degli Organi di monitoraggio, viene poi stanziata/impegnata per finalità extra-sanitarie (salvo le quote che negli esercizi 2015 e 2016 sono state destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui MEF per la copertura dei disavanzi sanitari pregressi), nello stesso esercizio finanziario dell'anno di competenza del tributo.

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla regione Lazio

Di seguito si riporta per l'esercizio 2016 il dettaglio delle destinazioni dell'extra-gettito fornito dalla regione Lazio, il cui importo complessivo è indicato nella colonna H della tabella di riferimento al netto delle rate di ammortamento riferite a mutui a carico della Regione per la copertura dei disavanzi sanitari.

L'importo riferito allo svincolo della manovra fiscale regionale, anno di imposta 2016, pari ad euro 491.676.898,41, nonché all'ulteriore svincolo delle somme accantonate pari ad euro 13.963.000,00, per un importo complessivo svincolato di euro 505.639.898,41 (cfr. colonna G), è stato destinato nel Bilancio 2016 come di seguito indicato:

- euro 220.000.000,00, stanziati sul capitolo D41921. sono destinati per il contributo a favore di Roma Capitale per l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale riferito all'annualità 2016;
- euro 64.000.000,00, stanziati sul capitolo D41920, sono destinati per il contributo a favore dei comuni del Lazio per l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale;
- euro 5.500.000,00, stanziati sul capitolo D41910, sono destinati al contratto di servizio con LAZIOMAR S.P.A. per l'annualità 2016;
- euro 9.864.173,40, stanziati sul capitolo D41922, sono destinati al contratto di servizio 2016 con COTRAL S.P.A.;
- euro 2.575.552,91, stanziati sul capitolo D41922, sono destinati al saldo del contratto di servizio 2015 con COTRAL S.P.A.;
- euro 11.331.404,12, stanziati sul capitolo D41922, sono destinati alla prima tranche degli oneri derivanti dall'accordo di riconciliazione debiti/crediti con COTRAL S.P.A.;
- euro 1.870.000,00, stanziati sul capitolo D41922, sono destinati ai contratti di servizio con le imprese esercenti il servizio di trasporto pubblico interregionale;
- euro 10.815.048,59, stanziati sul capitolo D41903, sono destinati alle agevolazioni tariffarie in materia di trasporto pubblico locale;
- euro 1.200.000,01, stanziati sul capitolo D41906, sono relativi al contratto per il servizio offerto dal centro regionale infomobilità;
- euro 14.878.937,71, stanziati sul capitolo T15404, sono destinati al pagamento della quota capitale della rata di ammortamento riferita ai mutui concessi nel 2008 e 2011 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la copertura dei disavanzi sanitari. Il

differenziale pari ad euro 78.201.592,00 rispetto all'importo complessivo impegnato sul medesimo capitolo è stato impegnato a valere sulle risorse relative al contributo dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge n. 208/2015;

- euro 162.902.891,90, stanziati sul capitolo T17405, sono destinati al pagamento degli interessi della rata di ammortamento riferita ai mutui concessi nel 2008 e 2011 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la copertura dei disavanzi sanitari;
- euro 701.889,77, sono stati utilizzati nell'ambito dell'impegno assunto sul capitolo T15403 (riferito alla quota capitale della rata di ammortamento di mutui del settore sanitario), denominato "quota capitale rata ammortamento mutui e prestiti a carico della Regione per il finanziamento dei disavanzi di gestione del servizio sanitario".

La Sezione non può al riguardo non riproporre l'esigenza di una particolare attenzione in ordine alla sistematica destinazione di risorse fiscali aggiuntive, la cui maggiorazione è stata attivata dalla necessità di riequilibrio del settore sanitario, verso finalità extra-sanitarie, per quanto attinenti ai servizi pubblici essenziali, come peraltro espressamente consentito dalla norma. Ed invero soprattutto in una logica volta al superamento dell'emergenza, la problematica riveste invero spessore, proprio per non limitarsi alla sola area sanitaria, ma per l'estensione ad altri centri nevralgici di spesa, quali i trasporti. Come già rappresentato lo scorso anno[21] si tratta invero di dare adeguata visibilità ad un fenomeno che - seppur dettato da contingenti esigenze di rientro e consentito da specifica disposizione legislativa, va in realtà a coprire ulteriore aree deficitarie di spesa, quali i trasporti, senza offrirne una correlazione in termini di specifico rientro programmatico e di impulso riorganizzativo. Come già affermato, la destinazione delle maggiorazioni fiscali IRPEF - IRAP a finalità extra-sanitarie non va vista ad avviso della Sezione solo in termini di contingente rimedio a situazioni deficitarie, ma al contrario nell'ottica di consentire la emersione di ulteriori aree di criticità e di una loro adeguata rappresentazione in termini finanziari e contabili, cui siano sottese adeguate misure di riequilibrio strutturale.

In tale ottica complessiva non possono infine non rilevarsi perplessità, valutabili dalla Sezione nel quadro degli equilibri prospettici, in ordine alla previsione di cui all'art. 2 della Legge di stabilità regionale 2017 (legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17), norma che contiene una rimodulazione in materia di maggiorazioni dell'aliquota dell'addizionale IRPEF nei confronti di alcune categorie

[21] In raccordo anche a quanto evidenziato nell'ambito dell'analisi del riparto del FSR in merito alla "quota per il raggiungimento dell'equilibrio economico delle ASL", si rimanda, sul tema oggetto del presente paragrafo, a quanto già rappresentato nel paragrafo 4.4 "Valutazioni prospettiche" del Vol. II della relazione di accompagnamento al giudizio di parificazione per l'esercizio 2015.

di soggetti[22]. Al di là dei profili più propriamente riconducibili alla individuazione e copertura degli oneri finanziari, appare invero evidente l'impatto per i due esercizi considerati 2017 e 2018 sul *plafond* derivante dalla manovra fiscale aggiuntiva e le correlate ulteriori potenziali ricadute sulle destinazioni dell'extra-gettito sinora operate[23].

[22] Nello specifico è prevista una rimodulazione, per gli anni d'imposta 2017 e 2018, della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (prevista dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n.2/2013, relativo al pagamento dei debiti della Regione). Al comma 2 dello stesso articolo 2 è disposto, inoltre, che la predetta maggiorazione non trova applicazione per una serie di soggetti aventi un reddito superiore alla soglia minima di esenzione (35.000 euro) e in possesso di ulteriori requisiti. Resta ferma l'esenzione prevista per i contribuenti con reddito inferiore a 35.000 euro.
La relazione tecnica precisa che il nuovo profilo impositivo, oltre a realizzare una riduzione del prelievo fiscale per tutti i soggetti con reddito imponibile superiore a 35.000 euro, valorizza la natura progressiva dell'imposta e prevede una maggiorazione del prelievo crescente per ciascuno degli scaglioni di reddito previsti dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. Riporta, inoltre, gli elementi informativi e i criteri utilizzati per la stima del gettito atteso dalla rimodulazione dell'addizionale regionale all'IRPEF per gli anni 2017 e 2018, pari a 337,8 milioni di euro.
[23]Gli oneri conseguenti alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni esaminate sono indicati nella relazione tecnica in 323.918.746,00 euro, importo che la legge individua come dotazione finanziaria del *Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale* per gli anni 2017 e 2018.
La relazione tecnica indica i criteri seguiti per la determinazione degli oneri derivanti, quali minori entrate, dalle varie tipologie di interventi. L'art. 2, comma 3, dispone che agli oneri derivanti dalle previsioni dell'art. 2 si provvede con le risorse a legislazione vigente di cui al "*Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale*", la cui dotazione finanziaria è determinata, per gli anni 2017 e 2018, in 323.918.746,00 euro, di cui 1.339.594,00 euro derivanti dalle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità del bilancio regionale 2017-2019, nel programma 01 "Fondo di riserva" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".
La dotazione del predetto Fondo è dichiaratamente stata effettuata ai sensi dell'art. 8, comma 9 della legge regionale n. 13/2013 (legge di stabilità 2014), norma che espressamente assegna alla legge di stabilità il compito di determinare le risorse da attribuire allo stesso. Dalla relazione tecnica è emerso, piuttosto, che detta quantificazione è stata effettuata sulla base del fabbisogno derivante dalla riduzione della pressione fiscale.
L'art. 8, comma 9 della legge n. 13/2013, per la parte di interesse, dispone che: "*Nel bilancio della Regione è istituito un fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. A tale fondo sono attribuite le nuove e maggiori entrate di carattere permanente di competenza regionale rispetto alla legislazione vigente nonché i maggiori risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa del bilancio regionale, accertati a consuntivo ed ulteriori rispetto a quelle già considerate ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di equilibrio di bilancio regionale di cui alla presente legge, ivi comprese la quota destinata all'autofinanziamento degli investimenti regionali e la quota per il pagamento dei debiti pregressi, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La quantificazione delle risorse attribuite al fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale è effettuata dalla legge di stabilità regionale annua*".

8. Andamento del disavanzo sanitario e compatibilità con il PO 2016-2018

Si rappresenta di seguito il quadro relativo all'andamento del disavanzo sanitario a decorrere dal 2007, primo anno di adozione del Piano di rientro sanitario, facendo rimando alla relazione dell'anno passato (vol. II, par. 1.5) per quanto attiene l'esposizione del quadro normativo di riferimento.

Nella tabella che segue viene esposto in particolare il dato aggregato inerente, rispettivamente, il disavanzo sanitario della regione Lazio e il disavanzo degli enti del SSR a decorrere dal 2007 e fino all'esercizio di riferimento. La prima colonna espone, quindi, il risultato d'esercizio della gestione sanitaria della regione Lazio da modello CE annualmente inviato al NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario del Ministero della Salute) al netto della voce AA0080 ("*Contributi da regione extra-fondo – risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura dei LEA*"), mentre la seconda colonna indica la somma dei risultati d'esercizio degli Enti del SSR (GSA esclusa).

Tab. 24 – Raffronto Disavanzi

(valori in euro)[24]

DISAVANZO SANITARIO REGIONE LAZIO da C.E.	
ANNO	**RISULTATO ECONOMICO**
2007	-1.292.323.000,00
2008	-1.413.553.000,00
2009	-1.225.778.000,00
2010	-1.066.518.000,00
2011	-775.123.000,00
2012	-604.320.666,00
2013	-669.625.695,00
2014	-355.045.487,00
2015	-332.520.534,40
2016*	-163.746.765,71

DISAVANZO ENTI SSR da Conti Economici Enti	
ANNO	**RISULTATO ECONOMICO**
2007	-1.611.707.000,00
2008	-1.583.417.000,00
2009	-1.400.849.000,00
2010	-1.197.850.000,00
2011	-774.461.000,00
2012	-720.593.046,00
2013	-736.814.128,00
2014	-660.881.314,00
2015	-557.783.753,57
2016*	-604.357.705,65

*Valori CE IV trimestre

Fonte: Elaborazione regione Lazio

[24] Fino al 2011 il consolidato è stato redatto in €/000 mediante la predisposizione del modello ministeriale SP 999, per cui i valori riportati nella tabella corrispondono a quelli presenti nei modelli trasmessi al NSIS moltiplicati per 1.000. A partire dal 2012, con l'entrata in vigore del D.lgs.118/2011, la Regione ha predisposto e approvato il bilancio consolidato in unità di euro.

La differenza tra i due valori gradua il livello di incidenza delle gestioni aziendali rispetto al risultato economico conseguito dalla gestione sanitaria regionale. In particolare quest'ultimo può essere influenzato da fattori esogeni alle gestioni aziendali, anche a carattere straordinario, riconducibili alle politiche di finanziamento che trovano riscontro contabile nel bilancio della GSA (si veda, in particolare, quanto già rappresentato nella parte relativa all'analisi del riparto delle quote di finanziamento in merito alla "*quota in gestione accentrata regionale*").

Quanto evidenziato è agevolmente riscontrabile dal raffronto che segue (cfr. tab. n. 25) tra i sopra riportati valori ed il risultato d'esercizio della GSA e la manovra fiscale aggiuntiva della Regione.

Tab. 25 – Raffronto Risultati e Fiscalità aggiuntiva

Anno	Risultato di esercizio Enti SSR (GSA esclusa)	Risultato di esercizio Gestione sanitaria da mod. CE	Risultato di esercizio della GSA	Fiscalità aggiuntiva
	a	b	c	d
(IV tr.) 2016	-604.357.705,64	-163.746.765,71	444.912.761,06	687.225.000,00

Fonte: Elaborazione regione Lazio

Il risultato di esercizio della GSA è misura dello scostamento tra il risultato di esercizio degli Enti del SSR ed il risultato d'esercizio della Gestione sanitaria regionale al netto delle differenze di consolidamento. A consuntivo viene poi applicata al bilancio della GSA la quota della fiscalità aggiuntiva (parte di "d") necessaria a portare in pareggio il bilancio consolidato del SSR (a+c).

In ragione di quanto sinora esposto, un eccessivo scostamento tra il risultato conseguito dalle gestioni aziendali ed il risultato conseguito dalla gestione sanitaria regionale, come registratosi in particolare per il 2016 per un valore pari a circa 440 mln, potrebbe essere sintomatico del perseguimento di un equilibrio più contabile che sistemico e stabile per il SSR al netto di misure od interventi non ripetibili all'infuori del piano di rientro e di una normativa *ad hoc* agevolativa. Invero, nell'ultimo quinquennio rendicontato (2012-2016), risulta evidente l'irrigidimento del processo di contrazione del disavanzo degli Enti del SSR (cfr. tab. n. 26 e 27).

Tab. 26 – Disavanzo Enti SSR 2012/2016

ENTI del S.S.R	2012	2013	2014	2015	2016 (*)
A.R.E.S. 118	-17.098.518,83	-29.699.250,91	-19.563.576,46	-17.741.387,29	-23.470.873,24
ASL RM/A (dal 2016 accorpamento con RM/E e costituzione ASL RM1)	8.752.386,32	-4.322.108,64	0,00	0,00	-22.727.496,70
ASL RM/B (dal 2016 accorpamento con RM/C e costituzione ASL RM2)	-42.834.403,00	-19.360.510,80	0,00	0,00	-9.177.357,67
ASL RM/C (dal 2016 accorpamento con RM/B e costituzione ASL RM2)	-1.263.533,40	-10.397.775,76	0,00	0,00	
ASL RM/D (dal 2016 RM3)	0,00	-4.700.649,86	0,00	0,00	-3.268.859,66
ASL RM/E (dal 2016 accorpamento con RM/A e costituzione ASL RM1)	-1.424.709,00	-2.466.786,57	0,00	0,00	
Totale ASL Roma	**-36.770.259,08**	**-41.247.831,63**	**0,00**	**0,00**	**-35.173.714,03**
ASL RM/F (dal 2016 RM4)	99.790,00	-1.226.215,96	0,00	0,00	-7.074,47
ASL RM/G (dal 2016 RM5)	-23.479.475,00	-5.849.872,67	0,00	0,00	0,21
ASL RM/H (dal 2016 RM6)	-32.256.032,30	-7.197.057,90	0,00	0,00	-1.560.488,21
Totale ASL provincia di Roma	**-55.635.717,30**	**-14.273.146,53**	**0,00**	**0,00**	**-1.567.562,47**
ASL Frosinone	0,00	-4.997.528,11	0,00	0,00	-5.967.015,51
ASL Latina	0,00	-3.326.357,53	0,00	0,00	0,00
ASL Rieti	-15.359.293,74	-4.391.437,41	0,00	0,00	0,00
ASL Viterbo	-6.266.905,88	-5.620.578,61	0,00	0,00	0,00
Totale ASL province Lazio	**-21.626.199,62**	**-18.335.901,66**	**0,00**	**0,00**	**-5.967.015,51**
Totale ASL Lazio	**-114.032.176,00**	**-73.856.879,82**	**0,00**	**0,00**	**-42.708.292,01**
San Camillo	-135.454.663,86	-151.274.810,31	-158.632.233,00	-161.799.064,42	-152.222.316,76
San Giovanni Addolorata	-90.110.230,19	-102.290.984,56	-91.593.796,52	-98.852.004,05	-90.517.428,50
San Filippo Neri (**)	-105.127.946,78	-96.788.843,38	-104.550.840,33		
Totale A. O.	**-330.692.840,83**	**-350.354.638,25**	**-354.776.869,85**	**-260.651.068,47**	**-242.739.745,26**
Policlinico Sant'Andrea	-52.559.961,79	-56.938.870,48	-53.705.285,00	-54.165.172,06	-53.183.545,64
Policlinico Tor Vergata	-57.113.970,30	-73.446.640,15	-73.606.665,63	-62.567.245,01	-50.450.554,75
Policlinico Umberto I	-78.322.855,74	-77.270.986,27	-89.234.330,25	-92.545.636,18	-119.874.877,92
Totale A.O.U.	**-187.996.787,83**	**-207.656.496,90**	**-216.546.280,88**	**-209.278.053,25**	**-223.508.978,31**
I.F.O.	-59.740.090,94	-54.429.436,61	-42.577.644,80	-50.779.614,32	-46.175.571,69
Spallanzani	-11.032.631,92	-20.817.425,51	-27.416.942,04	-19.333.630,24	-25.754.245,14
Totale I.R.C.S.S.	**-70.772.722,86**	**-75.246.862,12**	**-69.994.586,84**	**-70.113.244,56**	**-71.929.816,83**
TOT. DEFICIT COMPLESSIVO	**-720.593.046,35**	**-736.814.128,00**	**-660.881.314,03**	**-557.783.753,57**	**-604.357.705,65**

(*) Valori CE IV Trimestre (**) Dal 2015 presidio ospedaliero di RME

Fonte: dati forniti dalla regione Lazio

La successiva tabella visualizza gli andamenti dei disavanzi esposti nella tabella 24 sovrapponendoli.

Tab. 27 - Andamento disavanzi

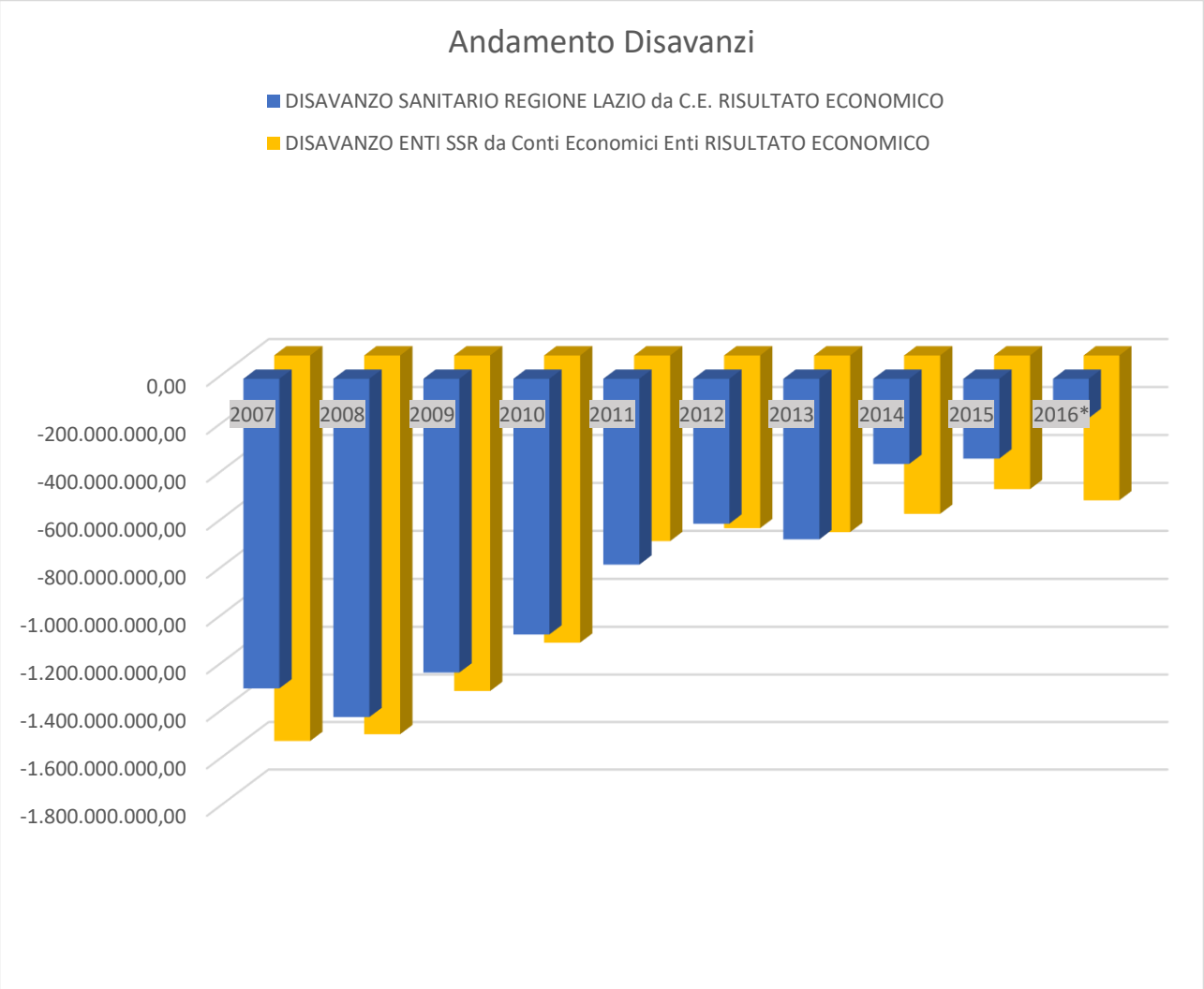

Il conto economico consuntivo 2016 inviato dalla regione Lazio al NSIS in data 13/07/2017, al netto della voce AA0080, evidenzia un disavanzo sanitario pari a 136,504 mln di euro.

In merito alle coperture preordinate dal Piano di rientro, la Regione ha provveduto alla loro iscrizione sul modello CE alla voce AA0080 a ciò finalizzata valorizzandola per 711,806 mln di euro (al lordo delle successive rideterminazioni della stima dei gettiti pregressi).

In attuazione del novellato articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 118/2011, la Regione ha provveduto all'iscrizione, sul bilancio di previsione 2017, degli importi delle manovre fiscali regionali relative all'anno d'imposta 2017 destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario standard dell'anno 2016.

Inoltre, a novembre 2016 il competente Dipartimento delle finanze ha fornito una stima aggiornata dei gettiti delle aliquote fiscali relativi agli anni d'imposta 2016 e 2015 e alla consuntivazione dell'anno 2014 per un importo di -24,581 mln di euro, i cui effetti finanziari sono stati recepiti nel bilancio regionale di riferimento.

Dopo il conferimento delle coperture fiscali preordinate e vincolate alla copertura dei disavanzi del SSR per un importo pari a 387,225 mln di euro, al netto dell'importo di 300 mln di euro già svincolato nella riunione del 28 marzo 2017, è residuato un avanzo di 250,708 mln di euro (cfr. tab. n. 28, seconda colonna). Gli Organi di monitoraggio interministeriali (Tavolo e Comitato), sulla base delle richieste del bilancio regionale, hanno autorizzato ex art. 20, comma 2-ter, II periodo, D.lgs. n. 118/2011, nella riunione del 26 luglio 2017, il disimpegno della maggiore copertura fiscale salvo che per una quota pari a 30 mln di euro in considerazione delle criticità nell'invio dei dati, del ritardo nell'approvazione dei bilanci degli enti del SSR, degli approfondimenti richiesti, nonché delle analisi ancora da effettuarsi sullo stato patrimoniale 2016.

Tab. 28 – Risultato di gestione ante e post coperture

	Riunione del 28 marzo 2017 IV trimestre 2016	Riunione del 26 luglio 2017 Consuntivo 2016
Risultato di gestione modello CE (al netto voce AA0080)	**-163,751**	**-136,504**
Rettifica iscrizioni fondo indistinto		-0,002
rettifica iscrizioni fondi vincolati e per obiettivi di piano	0,001	0,001
rettifica iscrizioni mobilità extraregionale	0,004	-0,002
rettifica somma aziende in utile	-0,006	-0,010
Risultato di gestione rideterminato	**-163,752**	**-136,517**
Coperture:		
stima gettito da aumento delle aliquote Irap e add. Irpef su livelli massimi – anno imposta 2017	711,806	411,806
rideterminazione stima gettito a.i. 2016, a.i. 2015 e consuntivazione a.i 2014	-24,581	-24.581
Totale coperture	**687,225**	**387,225**
Risultato di gestione dopo coperture	**523,473**	**250,708**

Fonte: verbale riunione Tavolo-Comitato 26 luglio 2017

La Regione Lazio a consuntivo 2016 presenta quindi un disavanzo sanitario prima delle coperture,

pari a 136,517 mln di euro, inferiore rispetto a quanto previsto nel Programma Operativo 2016-2018 (cfr. tab. n. 30, colonna B, riga G), seppure occorra non trascurare come, a dieci anni di distanza dall'approvazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari (DGR n. 66/2007), il disavanzo sanitario (ante copertura), nei risultati tendenziali 2016-2018, presenti ancora un andamento crescente (cfr. tab. n. 29).

Tab. n. 29 "Risultati d'esercizio gestione sanitaria regione Lazio – Tendenziali 2016-2018"

120999	CONSOLIDATO				
ID	**CONTO ECONOMICO €/000**	**Consuntivo 2015**	**Tendenziale 2015**	**Tendenziale 2017**	**Tendenziale 2018**
A1	Contributi F.S.R.	10.303.718	10.425.802	10.425.802	10.425.802
A2	Saldo mobilita	-253.186	-194.847	-244.155	-244.155
A3	Entrate proprie	474.899	419.728	431.981	406.823
A4	Saldo intramoenia	211.898	21.898	21.898	21.898
A5	Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti	-64.643	-64.335	-44.088	-44.088
A6	Saldo por quote inutilizzate contributi vincolati	-23.448	29.571	-	-
A	**Totale ricavi netti**	**10.459.238**	**10.637.817**	**10.591.437**	**10.566.279**
B1	Personale	2.752.624	2.789.912	2.760.341	2.760.341
B2	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	998.103	1.028.215	1.059.711	1.092.658
B3.1	Altri beni sanitari	514.270	518.673	526.453	534.350
B3.2	Beni non sanitari	18.525	17.775	18.041	18.312
B3.3	Servizi	1.429.641	1.355.567	1.378.343	1.386.933
B3	Altri beni e servizi	1.962.436	1.892.015	1.922.837	1.939.595
B4	Ammortamenti e costi capitalizzati	33.874	33.874	33.874	33.874
B5	Accantonamenti	319.361	302.823	302.823	302.823
B6	Variazione rimanenze	698	-	-	-
B	**Totale costi interni**	**6.067.096**	**6.046.838**	**6.079.586**	**6.129.291**
C1	Medicina di base	606.473	606.473	606.473	606.473
C2	Farmaceutica convenzionata	931.150	931.150	931.150	931.150
C3.1	Prestazioni da privato - Ospedaliera	1.247.369	1.301.548	1.281.548	1.281.548
C3.2	Prestazioni da privato - Ambulatoriale	483.187	489.622	489.622	489.622
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	209.598	209.598	209.598	209.598
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	75.354	78.368	81.503	84.763
C3.4b	Assistenza integrativa e protesica da privato	253.717	258.702	263.809	269.044
C3.4c	Prestazioni da privato - Altro	628.890	650.896	673.461	696.983

120999	CONSOLIDATO				
ID	**CONTO ECONOMICO €/000**	**Consuntivo 2015**	**Tendenziale 2015**	**Tendenziale 2017**	**Tendenziale 2018**
C3.4	Altre prestazioni da privato	957.961	987.966	1.018.773	1.050.790
C3	Prestazioni da Privato	2.898.115	2.988.733	2.999.541	3.031.557
C	**Totale costi esterni**	**4.435.738**	**4.526.356**	**4.537.164**	**4.569.180**
D	**Totale costi operativi (B+C)**	**10.502.834**	**10.573.195**	**10.616.750**	**10.698.471**
E	**Margine operativo (A-D)**	**-43.596**	**64.623**	**-25.312**	**-132.192**
F1	Svalutazione immobilizzazioni, crediti. rivalutazioni e svalutazioni finanziarie	6.236	-	-	-
F2	Saldo gestione finanziaria	104.590	104.590	104.590	104.590
F3	Oneri fiscali	208.657	211.267	209.197	209.197
F4	Saldo gestione straordinaria	-30.515	-	-	-
F	**Totale componenti finanziarie e straordinarie**	**288.968**	**315.857**	**313.787**	**313.787**
G	**Risultato economico (E-F)**	**-332.564**	**-251.235**	**-339.100**	**-445.979**
H	**Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA**	**332.591**	**741.262**	**741.262**	**741.262**
I	**Risultato economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)**	**27**	**490.027**	**402.162**	**295.283**

Fonte: DCA n. 52 del 22.2.2017

Si tratta dunque per un verso di monitorare attentamente le singole aree e componenti di spesa, dall'altro di predisporre adeguate e strutturali misure correttive idonee a riportare in equilibrio stabile il sistema regionale sanitario.

La necessità di procedere anche in vista di una possibile fuoriuscita dal commissariamento e dal Piano di rientro del debito sanitario induce la Sezione ad un approfondimento delle principali componenti di spesa, sia per come emergono in termini di costi tra preconsuntivo e programmatico 2016, sia con riferimento a specifiche voci considerate ai fini del rispetto dei vincoli normativi a carico degli Enti del SSR ed in particolare di quelli riconducibili alla cd. *spending review*, di cui al D.L. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012 (cfr. successivo par. n. 9).

Va precisato che eventuali divergenze sono riconducibili sia ai diversi momenti temporali di

registrazione dei dati (preconsuntivo o consuntivo)[25] sia ai differenti livelli di aggregazione[26].

In risposta a precisa richiesta istruttoria, l'Amministrazione ha identificato gli incrementi in termini di costi tra preconsuntivo e programmatico 2016 (cfr. tab. n. 30) rappresentando quanto segue:

- **prodotti Farmaceutici ed Emoderivati:** lo scostamento pari a 20,2 mln di euro è dovuto principalmente all'incremento dei farmaci in distribuzione diretta e somministrazione in trattamento;
- **altri beni e servizi:** lo scostamento, pari a 61,1 mln di euro, è dovuto per 6 mln di euro agli "Altri beni sanitari", di cui 8 mln di euro ai vaccini, e per 56,1 mln di euro alla spesa per i servizi; il dato relativo ai beni non sanitari risulta inferiore a quanto previsto nel programmatico;
- **altre prestazioni da privato:** lo scostamento, pari a 34,2 mln di euro, è dovuto principalmente alla voce "Distribuzione di Farmaci e File F da Privato", in linea con l'incremento registrato dalle strutture pubbliche sopra descritto.

Tab. 30 – Scostamenti Preconsuntivo/Programmatico SSR 2016

120999	CONSOLIDATO			
ID	Conto economico €/000	Preconsuntivo 2016 a	PO 2016 b	Delta a-b
A	**Totale Ricavi Netti**	**10.662.821**	**10.616.927**	**45.894**
B1	Personale	2.710.690	2.726.840	-16.150
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	1.048.390	1.028.215	20.175
B3	Altri Beni e Servizi	1.949.421	1.888.370	61.051
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	28.688	33.874	-5.186
B5	Accantonamenti	291.983	293.004	-1.021
B6	Variazione Rimanenze	7.015	-	7.015
B	**Totale costi interni**	**6.036.187**	**5.970.303**	**65.884**
C1	Medicina di Base	607.739	606.473	1.266
C2	Farmaceutica Convenzionata	898.455	903.215	-4.760

[25] Le "prestazioni da privato – ospedaliera" divergono perché in questo paragrafo è riportato il dato preconsuntivo, mentre nel paragrafo sui vincoli sono stati forniti, solo per le voci soggette a *spending review*, i sopravvenuti dati consuntivi (la divergenza si evince dall'intestazione delle tabelle e dalle note).

[26] Talune voci (farmaceutica territoriale, ospedaliera e dispositivi medici), in disparte dal fattore temporale, non sono comunque comparabili direttamente perché hanno livelli di aggregazione differenti.

120999	CONSOLIDATO			
ID	Conto economico €/000	Preconsuntivo 2016 a	PO 2016 b	Delta a-b
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	1.268.059	1.301.548	-33.489
C3.2a	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	357.983	365.636	-7.653
C3.2b	Prestazioni da Sumaisti	122.813	123.986	-1.173
C3.2	Prestazioni da privato – ambulatoriale	480.796	489.622	-8.826
C3.3	Prestazioni da privato - riabilitazione extra ospedaliera	212.662	209.598	3.064
C3.4	Altre prestazioni da privato	1.022.166	987.966	34.200
C3	Prestazioni da privato	2.983.683	2.988.733	-5.050
C	**Totale costi esterni**	**4.489.877**	**4.498.421**	**-8.544**
D	**Totale costi operativi (B+C)**	**10.526.064**	**10.468.724**	**57.340**
E	**Margine operativo (A-D)**	**136.757**	**148.203**	**-11.446**
F	**Totale componenti finanziarie e straordinarie**	**300.508**	**311.442**	**-10.934**
G	**Risultato economico (E-F)**	**-163.751**	**-163.239**	**-512**
H	**Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA**	**711.806**	**741.262**	**-29.456**
I	**Risultato economico con risorse aggiuntive LEA(G+H)**	**548.055**	**578.023**	**-29.968**

Fonte: regione Lazio

Sempre in rapporto al Programma Operativo 2016-2018, si registrano scostamenti positivi (risparmi) riscontrabili nel preconsuntivo 2016 per le voci del Personale, degli Ammortamenti e costi capitalizzati, della Farmaceutica convenzionata, dell'acquisto delle Prestazioni ambulatoriali da privato e dell'acquisto delle Prestazioni ospedaliere da privato; in particolare quest'ultima voce di costo risulta inferiore di 33,489 mln di euro rispetto al programmatico.

Al fine di una migliore visualizzazione del grado di efficacia delle misure implementate si riporta il prospetto inerente la sintesi della manovra 2016, in termini numerici per macroaggregati di costo, che descrive il passaggio dal tendenziale 2016 al programmatico 2016.

Tab. 31 - Manovra 2016: dal Risultato Tendenziale al Programmatico SSR

Risultato tendenziale	**-251.235**
Manovre	
Personale – budget assunzionali	67.487
Farmaceutica	27.935
Beni e servizi	3.645
Stima minori entrate	-20.890
Accantonamenti	9.819
Risultato Programmatico	**-163.239**

Fonte: dati forniti dalla regione Lazio

Rapportando i dati esposti nella sopra riportata tabella con la tabella n. 30, in cui sono valorizzati i dati del preconsuntivo 2016, si evince come le misure assunte in relazione al Personale, alla Farmaceutica convenzionata ed agli Accantonamenti abbiano indotto ulteriori risparmi di spesa anche rispetto a quanto programmato, mentre per la voce relativa agli Altri beni e servizi, oltre a non essere stati conseguiti risparmi di spesa per 3,645 mln di euro come programmato, sono stati registrati maggiori costi per 61,051 mln di euro nei termini già rappresentati nella parte relativa agli incrementi di costo tra preconsuntivo e programmatico 2016.

9. Rispetto dei vincoli di spesa posti dalla *spending-review* ed aree di criticità

Nel complesso intersecarsi delle manovre di contenimento e riqualificazione della spesa ritiene la sezione di approfondire, come lo scorso anno, talune componenti espressamente riconducibili alla cd. *spending review*, di cui al D.L. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012.

In risposta a circostanziata richiesta istruttoria concernente la verifica del rispetto dei vincoli normativi a carico degli Enti del SSR ed in particolare di quelli su citati l'Amministrazione ha fornito talune precisazioni con riguardo specifico alla spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera, oltre ai dati consuntivi di riferimento.

In particolare, nel 2016 la spesa relativa all'acquisto di prestazioni ospedaliere da privato è risultata pari a 1.249 mln di euro, rispettando il vincolo normativo del 2% del consuntivo 2011[27], così come previsto dall'art.15, comma 14, della L. 135/2012 (cfr. tab. n. 32).

La tematica riveste particolare rilievo nella regione Lazio anche in relazione agli ancora non conclusi percorsi di accreditamento (cfr. par. 12.2)

Tab. 32 - Prestazioni ospedaliere da privato

	Consuntivo 2016	Valore obiettivo ricalcolato ai sensi del DL 95/2012 (*)	Delta
Valori in €/000	**a**	**b**	**c**
Prestazioni da privato - Ospedaliera	1.249.502	1.281.548	-32.046

Fonte: CE consuntivo 2016, DCA 52/2017 PO regione Lazio 2016 - 2018

Non risulta, invece, rispettato tale vincolo per la spesa farmaceutica, sia con riguardo alla farmaceutica territoriale (l'art. 15 comma 3 del D.L. 95/2012 prevede un tetto dell'11,35% sul fondo sanitario regionale), che alla farmaceutica ospedaliera (l'art. 15 comma 4 del D.L. 95/2012

[27] Il valore obiettivo è calcolato applicando la riduzione del 2% prevista dall'art. 15, comma 14 ex DL 95/2012 sul valore contabilizzato nel consuntivo 2011 (1.273.702 €/000), al lordo dei controlli esterni contabilizzati a riduzione del costo, pari a circa 34.000 €/000, in quanto sulla base delle indicazioni ministeriali i controlli esterni di competenza di esercizi precedenti non possono essere contabilizzati a riduzione del costo dell'anno. Tale operazione è stata effettuata per rendere confrontabili i due valori.
Al valore di 1.307.702 €/000 (1.273.702 €/000 + 34.000 €/000) è stata pertanto applicata la riduzione del 2% (26.154 €/000), determinando il valore obiettivo di 1.281.548 €/000.

prevede un tetto del 3,5% sul fondo sanitario regionale).

In particolare con riferimento alla farmaceutica territoriale, rispetto al tetto dell'11,35% (ex art. 15, comma 3, DL 95/2012) calcolato sul fondo sanitario regionale (indistinto e vincolato, al lordo delle entrate proprie) e pari a 1.200,298 milioni di euro, la spesa farmaceutica territoriale risultante dai flussi informativi si è attestata a 1.291,501 milioni di euro (cfr. tab. n. 33).

Sul punto la Regione ha fatto presente come nonostante una minor spesa territoriale, principalmente dovuta alla riduzione della spesa convenzionata per circa 30 mln, si è comunque registrato un incremento dell'importo complessivo, in gran parte dovuto ai nuovi farmaci ad alto costo classificati da AIFA in classe A-PHT (es. Pirfenidone, Nintedanib, Regorafenib, Riociguat).

Tab. 33 - Farmaceutica territoriale

F.S.N. 2016 Lazio	Tetto 11,35%	Totale spesa	% su F.S.N.	Scostamento assoluto
10.575.317.283	1.200.298.511	1.291.510.000*	12,20	91.211.489

*Dati consuntivo CE 2016

Fonte: dati forniti dalla regione Lazio

Con riferimento alla farmaceutica ospedaliera, rispetto al tetto del 3,5% (ex art. 15, comma 4 DL 95/2012) calcolato sul fondo sanitario regionale (indistinto e vincolato, al lordo delle entrate proprie) e pari a 371,452 mln di euro, la spesa farmaceutica ospedaliera risultante dai flussi informativi si è attestata a 581,551 mln di euro. In merito, la Regione ha fatto presente che il valore, in linea con la media nazionale, è superiore al tetto previsto per effetto dell'elevato numero di farmaci ad alto costo sia oncologici che per malattie rare immessi in commercio nel 2016 (cfr. tab. n. 34).

Tab.34 - Farmaceutica ospedaliera

F.S.N. 2016 Lazio	Tetto 3,5%	Spesa farmaceutica ospedaliera	Scostamento assoluto	% su F.S.N.
10.575.317.283	370.136.000	581.551.000*	211.415.000	5,50

*Dati consuntivo CE 2016

Fonte: dati forniti dalla regione Lazio

Si ricorda che la legge di bilancio 2017, prendendo atto degli andamenti di spesa determinati dalle classi di farmaci innovativi, ha incrementato, dal 3,5% al 6,89%, il tetto per la farmaceutica ospedaliera (ridefinita "*spesa farmaceutica per acquisti diretti*"), che include, dal 2017, anche i farmaci di classe A in distribuzione diretta e per conto, mentre il tetto per la farmaceutica territoriale (rinominato "*tetto della spesa farmaceutica convenzionata*") scende dall'11,35% al 7,96%; rimane invariato, pertanto, il valore complessivo del tetto alla spesa farmaceutica, fissato al 14,85% del FSN.

Sono state altresì adottate nuove misure miranti a disciplinare il settore dei farmaci biosimilari[28], al fine di abbassare la base d'asta nei pubblici acquisti, razionalizzando allo stesso tempo la spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari.

Aspetto specifico riguarda l'introduzione nei prontuari terapeutici dei farmaci innovativi. Si ricorda che le leggi di stabilità 2015 e 2016 hanno stanziato per ciascun anno del biennio un fondo di 500 milioni[29] per i farmaci innovativi, disponendo che solo la quota di spesa eccedente tale stanziamento concorra alla determinazione del tetto per la farmaceutica territoriale (11,35% del FSN). [30]

Per i dispositivi medici l'art.15 comma 13 lett. f) D.L 95/2012 prevede un tetto del 4,45 % sul fondo sanitario regionale. In quest'ultimo caso il vincolo di spesa risulta rispettato (cfr. tab. n. 35).

Tab. 35 - Dispositivi medici

F.S.N. 2016 Lazio	Tetto 4,45%	Spesa dispositivi medici	Scostamento assoluto	% su F.S.N.
10.575.317.283	465.314.000	455.661.000*	9.653.000	4,31

*Dati consuntivo CE 2016

Fonte: dati forniti dalla regione Lazio

[28] In materia di farmaci biosimilari, il comma 407 della Legge di bilancio 2017 stabilisce che le procedure pubbliche di acquisto dei farmaci biologici non siano più parametrate sul prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale del farmaco biologico di riferimento, e dovranno svolgersi mediante utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. Continuerà a non essere consentita la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare. L'esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo se accertato dall'Ema o dall'Aifa (non più solo l'Ema), tenuto conto delle rispettive competenze.

[29] Il Fondo innovativi è alimentato, per il 2015, da 100 milioni di contributo statale e da 400 milioni da reperire tra le risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, mentre per il 2016, da 500 milioni a carico delle risorse per specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale.

[30] Con la legge di bilancio 2017 è stato vincolato 1 miliardo delle nuove risorse previste per il FSN 2017 (circa 2 miliardi) al finanziamento della spesa regionale in farmaci innovativi, innovativi oncologici, e vaccini ricompresi nel Piano nazionale Vaccini.

In definitiva si tratta di voci di spesa che richiedono particolare ed incisiva attenzione da parte della regione, e che la Sezione intende continuare a monitorare anche alla luce delle articolate procedure previste (in particolare in tema di acquisto) dalle disposizioni normative via via intervenute[31] e dei principi affermati in sede di giudizi di legittimità costituzionale.

L'importanza della *spending-review*, in ambito sanitario, al di là delle pur significative componenti di spesa, assume rilievo in ordine ai rapporti finanziari tra livelli di governo territoriali diversi, tenuti a cooperare lealmente in relazione alla centralità del bene salute e del complesso dei valori sottesi, posti autorevolmente in luce dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. da ultimo, Corte cost. n.169/2017).

[31] Artt. 9-bis; 9-ter, commi 1, lettere a) e b), 2, 3, 4, 5, 8 e 9; 9-quater, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7; e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

10. La qualità dei dati contabili

Alla luce del generale percorso di armonizzazione contabile è indubbio che l'attuazione del D. Lgs. n.118/2011 comporti profili di necessario affinamento proprio in ambito sanitario e nel contempo costituisca sia per la Regione che per il management aziendale, su più fronti un'opportunità, specie in relazione alla possibilità di determinare una rapida e qualificata evoluzione dei sistemi contabili aziendali.

In particolare per rendere maggiormente efficace la capacità di programmazione e controllo economico-finanziario della Regione nei confronti delle Aziende sanitarie pubbliche, risulta ormai imprescindibile l'introduzione di un sistema informativo contabile unico regionale, che standardizzi processi, procedure e modalità operative, rendendo pienamente operativo quanto previsto dal D.lgs 118/2011 e che permetta la rapida definizione di criteri omogenei per la redazione dei documenti contabili annuali e trimestrali, l'uniforme applicazione di criteri per la tenuta della contabilità analitica e la predisposizione per ogni azienda dei regolamenti relativi sia al ciclo attivo che passivo.

Gli interventi previsti nel PO 2016-2018, nell'ambito del progetto "*Miglioramento della qualità dei dati contabili e del sistema dei controlli interni*", intenderebbero rispondere in tal senso proprio all'esigenza della Regione di disporre di dati contabili attendibili, da realizzarsi mediante l'aggiornamento delle procedure amministrativo-contabili che prevedano una chiara identificazione di ruoli e responsabilità all'interno delle aziende e l'implementazione di un efficace sistema dei controlli interni. Tali azioni dovranno essere finalizzate al raggiungimento degli standard previsti nei Percorsi Attuativi della Certificabilità (PAC), di cui al DM 1° marzo 2013, nonché allo sviluppo di strumenti per l'analisi e il confronto dei dati contabili, anche a livello di singolo centro di costo.

Da un'analisi che la Regione ha condotto sullo stato dei sistemi informativi amministrativo-contabili delle Aziende è risultato che gli stessi sistemi informativi sono caratterizzati da una forte disomogeneità, derivante dall'adozione nel tempo di soluzioni diversificate. Infatti, sebbene i processi delle Aziende Sanitarie siano similari, negli anni ciascuna azienda ha intrapreso soluzioni proprie, che hanno notevolmente differenziato le procedure contabili ed i sistemi informativi in essere. Di conseguenza, l'introduzione di ogni nuovo processo da parte della Regione implica tuttora una riorganizzazione aziendale sia a livello amministrativo sia a livello di dotazioni informatiche, con evidenti ricadute negative sia in termini economici che a livello di tempi di

attuazione, senza che sia peraltro assicurata un'applicazione uniforme delle procedure.

È quindi prioritario che la Regione implementi al più presto un sistema informativo amministrativo-contabile unico per tutte le Aziende del SSR, al fine di disporre dei dati e delle informazioni in maniera più tempestiva e conseguentemente di migliorare e rendere più efficace l'azione regionale di governo e controllo.

Per quanto attiene il percorso attuativo della certificabilità dei bilanci delle aziende del SSR, la Regione con DCA n. U00059 del 12 febbraio 2015, ha definito il "Percorso Attuativo delle Certificabilità (PAC)" al fine garantire la certificabilità dei bilanci degli Enti del SSR programmando il compimento di tutte le azioni previste nel Decreto Ministeriale 1 marzo 2013 entro il 15 febbraio 2018.

Il PAC, originariamente adottato dalla Regione con DCA n. U00292 del 2 luglio 2013, era stato approvato dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza nella riunione del 18 dicembre 2014 e, nella medesima seduta, Tavolo e Comitato hanno poi richiesto alla Regione di valutare eventuali modifiche e/o integrazioni al percorso originario. Pertanto, nella ridefinizione del programma delle attività necessarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi specifici dei PAC aziendali, nonché della GSA e del Bilancio Consolidato Regionale, sono state accolte le indicazioni suggerite dal Tavolo e Comitato ed è stata approvato la nuova versione del PAC regionale con il succitato DCA n. U00059 del 12 febbraio 2015.

Le aziende sanitarie sono tenute ad implementare le azioni poste alla base del PAC secondo il cronoprogramma previsto e successivamente, attraverso lo specifico supporto professionale messo a disposizione delle aziende nell'ambito del progetto di assistenza contabile per l'attuazione del PAC (progetto SANPAC), a verificare la corretta implementazione delle stesse. La Regione, nell'ambito del suo ruolo di monitoraggio, procede ad analizzare attraverso le "azioni, gli indicatori e le tempistiche" individuate nel P.O. 2016-2018 le risultanze delle verifiche operate comunicando o meno l'adeguatezza delle attività effettuate.

Al fine di monitorare in maniera puntuale lo stato di avanzamento dell'implementazione dei PAC la Regione ha elaborato un "indice di completamento delle azioni PAC" volto a valutare in termini percentuali lo stato di avanzamento del PAC.

Al riguardo, Tavolo e Comitato nella riunione del 26 luglio 2017 hanno valutato la Regione adempiente con raccomandazione di non ritardare il raggiungimento degli obiettivi previsti, al

fine di garantire la qualità dei dati contabili aziendali e del consolidato regionale.

La Sezione, oltre quanto già evidenziato nella passata relazione, si riserva di verificare nell'ambito delle successive scansioni di controllo la compiuta attuazione da parte dei soggetti interessati delle attività inerenti il PAC, prevista nel PO 2016-2018 entro febbraio 2018, anche in riferimento alla adozione di un manuale delle procedure amministrativo-contabili dedicato alla GSA ed al consolidato SSR. Si tratta di profili centrali ed interconnessi che costituiscono necessaria base di riferimento per la funzionalità del sistema e delle connesse verifiche.

In tale contesto specifico rilievo assume, com'è noto, il sistema di contabilità analitica, introdotto a partire dal 2005 con la DGR n. 203, la quale ha adottato le linee guida per il controllo di gestione delle Aziende Sanitarie con l'obiettivo, tra l'altro, di avviare la contabilità analitica delle Aziende, descrivendone i principi e le procedure di rilevazione: tale percorso ha incontrato notevoli difficoltà in fase di implementazione, che ne hanno ritardato oltremodo la piena attuazione e di conseguenza intaccato la fruibilità dei dati utili ai fini programmatori e di controllo.

A seguito di una mappatura sullo stato dell'arte svolta nel 2014, evidenziatosi l'insufficiente sviluppo di diversi sistemi aziendali, la Regione ha prefigurato modalità intese alla implementazione del sistema di contabilità analitica Regione - Aziende Sanitarie attraverso: la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, l'attivazione di un forum per gli addetti ai lavori e la redazione di un piano dei centri di responsabilità regionale coerente con i piani dei centri di responsabilità individuati dalle singole aziende anche a seguito dell'adozione degli Atti di Autonomia Aziendale.

Nel corso del 2015 è stata inoltre effettuata, con il supporto dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, un'analisi dei modelli LA 2014 delle Aziende Sanitarie, per la verifica del perseguimento dei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto dei costi standard, desumibili da quelli applicati nelle regioni *benchmark* individuate ai sensi del D.lgs 68/2011, al fine di definire le azioni che, nel rispetto dei processi di *governance* regionale, siano idonee a garantire congiuntamente l'erogazione dei LEA e l'equilibrio economico – finanziario.

A tal proposito risulta particolarmente opportuno richiamare la recente sentenza della Corte Cost. n.169/2017, la quale precisa che *"Se, al fine di assicurare la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), alla cui categoria, come detto, appartengono i LEA, «spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale [di talché] è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo*

a condizionarne la doverosa erogazione» (sentenza n. 275 del 2016), non vi è dubbio che le Regioni stesse debbano collaborare all'individuazione di metodologie parametriche in grado di separare il fabbisogno finanziario destinato a spese incomprimibili da quello afferente ad altri servizi sanitari suscettibili di un giudizio in termini di sostenibilità finanziaria". Tra l'altro "*In ordine alla puntuale attuazione del regime dei costi e dei fabbisogni standard sanitari che avrebbe dovuto assicurare la precisa delimitazione finanziaria dei LEA rispetto alle altre spese sanitarie, si è verificata – dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 68 del 2011 – una lunga fase di transizione, ancora oggi in atto, attraverso l'applicazione, d'intesa con le Regioni, di criteri convenzionali di riparto. Ciò in attesa di acquisire dati analitici idonei a determinare costi e fabbisogni in modo conforme al richiamato art. 8, comma 1, della legge n. 42 del 2009".* Infine "*Sotto tale profilo, è bene quindi ricordare che la determinazione dei LEA è un obbligo del legislatore statale, ma che la sua proiezione in termini di fabbisogno regionale coinvolge necessariamente le Regioni, per cui la fisiologica dialettica tra questi soggetti deve essere improntata alla leale collaborazione finalizzata ad assicurare il migliore servizio alla collettività…da ciò consegue che la separazione e l'evidenziazione dei costi dei livelli essenziali di assistenza devono essere simmetricamente attuate, oltre che nel bilancio dello Stato, anche nei bilanci regionali ed in quelli delle aziende erogatrici secondo la direttiva contenuta nel citato art. 8, comma 1, della legge n. 42 del 2009".*

Attesa l'importanza della necessità di rappresentare i documenti contabili e gestionali in maniera veritiera e corretta ed in un contesto confrontabile nello spazio e nel tempo, questa Sezione ha da sempre inteso monitorare la corretta applicazione di quanto previsto dalla normativa in capo alla Regione, nel percorso di revisione dell'organizzazione del sistema sanitario, valorizzando le *best practice* e le esperienze di maggior successo, e considera a tal proposito positivamente l'intento, espresso nel PO 2016-2018, di adottare un nuovo approccio per l'analisi dei costi delle aziende sanitarie regionali basato su strumenti di *benchmarking* per ambiti assistenziali omogenei.

Tale approccio consentirebbe infatti di superare i limiti dell'attuale metodologia utilizzata, che consiste nell'analizzare i costi delle Aziende nel loro complesso (analisi dei costi da CE, potendoli al massimo rapportare con l'andamento del valore totale della produzione) e nell'effettuare confronti temporali (verifica dell'andamento dei costi rispetto ad esercizi precedenti), non riuscendo a svolgere proficuamente analisi di tipo comparativo tra aziende a causa della non confrontabilità dei dati (differenti dimensioni, caratteristiche, mix di attività), laddove sarebbe invece più utile ed appropriato valutare e comparare i dati in maniera più specifica, cioè con riferimento ad ambiti assistenziali omogenei.

In definitiva, la completa attuazione del sistema regionale di contabilità analitica risulta più che mai imprescindibile in quanto consentirà alla Regione di conoscere tempestivamente i costi ed i ricavi generati da ciascun centro di responsabilità/costo delle singole Aziende Sanitarie e di garantire il raggiungimento di alcuni importanti obiettivi come il potenziamento della capacità di traduzione dei dati economici per natura in dati economici per destinazione, al fine di consolidare/implementare l'utilizzo della contabilità analitica a supporto delle attività di programmazione e di controllo regionale e aziendale.

Questi profili, connaturali alla impostazione aziendalistica del SSR assumono ulteriore rilievo in relazione alla attuazione dei piani di rientro aziendale, che, come detto, la Sezione intende specificamente monitorare.

Su di un piano più generale occorre ricordare che l'armonizzazione dei bilanci pubblici è finalizzata a realizzare l'omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali, oltre alla programmazione economico–finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci. *Si può così affermare che l'armonizzazione si colloca contemporaneamente in posizione autonoma e strumentale rispetto al coordinamento della finanza pubblica: infatti, la finanza pubblica non può essere coordinata se i bilanci delle amministrazioni non hanno la stessa struttura e se il percorso di programmazione e previsione non è temporalmente armonizzato tra i diversi livelli di governo delle risorse pubbliche* (cfr. sentenza Corte Cost. n. 184/2016).

L'evidente anacronismo della vigente disciplina legislativa regionale e la conseguenziale necessità di riscrittura della medesima nei termini anzidetti, alla luce delle novità introdotte dal titolo II del D.lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii., risultano significativi e richiedono dunque tempestivo e coerente adeguamento non solo e non tanto sul piano formale, ma in relazione al carattere sistematico dei rilievi mossi da questa Sezione in merito all'attuazione dei profili innovativi posti dall'armonizzazione.

11. Piani di rientro aziendali

I piani di rientro per gli enti del SSN sono stati introdotti dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016). In particolare, la normativa, prevista dal comma 524 al comma 535 dell'articolo 1 della suddetta legge, disciplina delle procedure dirette a conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti medesimi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e nel rispetto della garanzia dei livelli essenziali di assistenza di cui al Dpcm 29 novembre 2001 e ss. mm. e ii., da erogarsi in condizioni di appropriatezza, efficacia, efficienza e qualità (da ultimo cfr. Dpcm 12 gennaio 2017).

Il legislatore statale ha così previsto e disciplinato nuovi compiti, poteri e responsabilità affidandoli alla Gestione sanitaria accentrata regionale, oltre che alle stesse aziende sanitarie, al fine di garantire l'equilibrio del SSR nel suo complesso mediante l'implementazione di procedure di efficientamento calibrate a livello aziendale, da sottoporsi ad indirizzo, controllo e supervisione regionale e dirette a perseguire congiuntamente l'equilibrio di bilancio ed il rispetto dei parametri qualitativi e quantitativi relativi all'erogazione delle cure.

Il comma 524[32] della citata legge prevede che, con cadenza annuale, il Commissario ad acta, ai fini dell'adozione dei Piani di rientro aziendali, individui con apposito provvedimento le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU) e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS), che presentano una o entrambe le condizioni previste dallo stesso comma in termini di scostamento tra costi e ricavi e/o in termini di rispetto di parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure (le ASL saranno interessate alla nuova

[32] In base al c. 524 ciascuna Regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, individua, con apposito provvedimento della Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta, ove nominato ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad esclusione degli enti di cui al comma 536, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:

a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro. Le modalità di individuazione dei costi e di determinazione dei ricavi sono individuate dal decreto di cui al comma 526;
b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo la metodologia prevista dal decreto di cui al comma 526.

Il successivo c. 525 prevede in sede di prima applicazione, per il 2016 per la verifica delle condizioni di cui alla lettera a), che siano utilizzati i dati dei costi relativi al quarto trimestre 2015.La normativa prevede al comma 526, la definizione con decreto della metodologia di valutazione dello scostamento di cui al comma 524, lettera a), in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di modalità di remunerazione delle prestazioni sanitarie, tenendo conto dei diversi assetti organizzativi ed erogativi regionali. Con il medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Il decreto definisce, altresì, le linee guida per la predisposizione dei piani di cui ai commi 529 e 530.

disciplina a decorrere dal 2017 ai sensi del comma 535).

La norma ha quindi previsto che a seguito dell'emanazione del DM di cui al comma 526, attraverso il quale è definita la metodologia di calcolo dello scostamento di cui al comma 524, gli ambiti assistenziali e i parametri quali-quantitativi delle cure e le linee guida per la predisposizione dei piani di rientro aziendali, la Regione proceda all'individuazione degli enti, che entro i novanta giorni successivi all'emanazione del provvedimento di individuazione, sono tenuti ai sensi del comma 528 a presentare ad essa un piano di rientro di durata non superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati.

Ai sensi del successivo comma 530, entro 30 giorni dalla presentazione del piano da parte dell'ente, le regioni in piano di rientro regionale (il comma 529 disciplina la fattispecie per le regioni non in piano di rientro regionale) valutano l'adeguatezza delle misure previste dai piani aziendali, la loro coerenza con il piano di rientro regionale e con le linee guida di cui al comma 526, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento della Giunta o del Commissario ad acta, ove nominato.

In ragione delle tempistiche sopra esposte se ne deduce che i primi piani di rientro aziendali, di durata non superiore al triennio, saranno attuati, e quindi produrranno effetti finanziari, a decorrere dall'esercizio 2017 per le AO, le AOU e gli IRCCS e a decorrere dall'esercizio 2018 per le ASL.

Il 21 giugno 2016 è stato emanato il DM di cui al comma 526 in luogo del termine prescritto dal medesimo comma entro 30 gg dall'entrata in vigore della legge di stabilità. Con il suddetto DM sono state approvate le linee guida per la predisposizione dei piani di rientro aziendali. Fanno parte integrante del DM anche due allegati tecnici pertinenti rispettivamente la metodologia per l'individuazione dei costi e per la determinazione dei ricavi degli enti di riferimento ai fini della determinazione dello scostamento di cui al comma 524, lettera a) e la metodologia per l'individuazione degli ambiti assistenziali e la definizione dei parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

I piani di rientro dallo scostamento di cui al comma 524, lett. a), devono essere predisposti sulla base dei seguenti passi:

l) analisi della situazione economico-gestionale dell'azienda negli ultimi tre anni anche alla

luce dei cambiamenti intervenuti, anche normativi, caratterizzanti il contesto di riferimento, al fine di comprendere le cause sia interne che esterne alla gestione che abbiano portato l'azienda nella situazione deficitaria;

2) analisi di cui al punto precedente, definizione della strategia da perseguire nei successivi anni, individuando obiettivi, interventi e azioni compatibili con le caratteristiche dell'azienda e in coerenza con il ruolo nella rete dell'offerta, perseguendo altresì il riequilibrio economico finanziario e la tutela nell'erogazione dei LEA;

3) predisposizione del Conto Economico Tendenziale e Programmatico;

4) definizione degli strumenti di monitoraggio, verifica ed analisi dell'attuazione del piano di rientro aziendale, attraverso l'individuazione di indicatori di tipo quantitativo e qualitativo.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo l, comma 531, della legge n. 208/2015, al fine di garantire l'equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, la GSA iscrive nel proprio bilancio di previsione e consuntivo nella voce "AA0030 - A.I.A.I) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto", una quota del FSR corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi previsti dai piani di rientro dei propri enti e rende indisponibile tale importo.

Sul punto il DM prevede che in sede di predisposizione della nota integrativa annuale, le aziende in piano di rientro diano evidenza della quota di finanziamento aggiuntivo da riceversi dalla Regione a titolo di ripiano disavanzo programmato. Contestualmente la GSA, nella propria nota integrativa, fornirà specifica evidenza della quota di fondo iscritta per garantire l'equilibrio del Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 531, della legge n. 208/2015, da destinare a titolo di ripiano disavanzo programmato delle aziende in piano di rientro.

Per supportare le aziende in questo processo, sarebbe opportuno che la Regione mettesse a disposizione delle aziende del proprio territorio sia l'indicazione di una struttura di costi benchmark in termini di incidenza percentuale di costi sui ricavi, sia una serie di indicatori di performance/valori obiettivo in termini di fabbisogno di risorse teorico correlato ai volumi di attività erogati (es. parametri di riferimento per la dotazione di personale). La disponibilità di questi parametri faciliterebbe le aziende da un lato nell'identificare le aree di intervento in termini di manovre di contenimento dei costi, dall'altro a definirne l'entità, oltre a supportare la Regione nel processo di valutazione e approvazione dei piani stessi.

Le aziende in piano di rientro per il rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure di cui al comma 524, lettera b) dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), dovranno raggiungere, al termine della durata del piano di rientro stesso, almeno la fascia di qualità media (così come definita nell'allegato tecnico di cui al comma 524 punto b)) per ciascun indicatore il cui valore, in base alle classi di valutazione della qualità assistenziale, è collocato nella fascia di qualità bassa o molto bassa relativo alla/e area/e critiche identificate mediante l'individuazione di processi di verifica e miglioramento delle criticità che hanno determinato l'ingresso della struttura in piano di rientro.

Il DM prevede che il suddetto piano di rientro dovrà essere articolato secondo le seguenti attività:

- verifica della qualità dei dati registrati nei Sistemi Informativi Sanitari;
- analisi della situazione attraverso la conduzione di audit clinici e organizzativi;
- programma di interventi;
- monitoraggio del piano.

Infine la Regione, oltre alle verifiche trimestrali di cui al comma 533, verifica annualmente lo stato di attuazione del piano di rientro e il raggiungimento degli obiettivi previsti. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di rientro aziendale comporta la decadenza automatica del direttore generale ai sensi dell'art. l, comma 534 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016).

Appare invero da adeguatamente riconsiderare, alla luce del quadro normativo appena delineato, l'asse della responsabilità sul conseguimento dell'equilibrio di bilancio degli enti del SSR, che grava *in primis* sugli enti medesimi, sia in ragione dell'introduzione dei piani di rientro di livello aziendale, sia per la previsione, ai sensi del comma 534, della decadenza automatica del direttore generale dell'Azienda in caso di mancata trasmissione del piano di rientro alla Regione ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro.

Di converso, il legislatore rafforza il ruolo della Regione, quale garante dell'equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, prevedendo specifici poteri di monitoraggio oltre che poteri sostitutivi. In merito ai primi la Regione individua infatti gli enti soggetti all'obbligo di redazione dei piani di rientro, approva i piani valutando l'adeguatezza delle misure assunte e la loro coerenza con il piano di rientro regionale, iscrive, mediante la GSA, una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli scostamenti negativi di cui ai piani di rientro aziendali, verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro e, in caso di

esito positivo della verifica, la stessa GSA può erogare, a titolo di anticipazione, una quota parte delle risorse iscritte a copertura degli scostamenti negativi di cui ai piani al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti interessati. In caso di verifica trimestrale negativa, invece, la Regione, ovvero il Commissario ad acta ove nominato, adotta le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro dell'ente (potere sostitutivo).

A seguito dell'emanazione del DM 21 giugno 2016, contenente le linee guida per la predisposizione dei piani di rientro aziendali, la regione Lazio ha individuato gli enti di cui al comma 524 da sottoporre ai piani di rientro triennali in attuazione del comma 525, con DCA n. 273 del 8 settembre 2016.

I dati contabili presi a riferimento nel succitato DCA per il calcolo dello scostamento tra costi e ricavi definito dall'allegato tecnico a) del DM sono, per il primo anno di applicazione (2016), quelli relativi al CE IV trimestre 2015, come stabilito dal DM medesimo e previsto dal comma 525.

La Sezione preliminarmente osserva come lo slittamento dell'adozione del DM al 21 giugno 2016 in luogo del termine previsto dalla norma (30gg dall'entrata in vigore della legge) e la successiva previsione di un nuovo termine (13 settembre 2016), ai fini della consequenziale individuazione degli enti da sottoporre a piano di rientro[33], in luogo di quello previsto dal comma 525 (31 marzo 2016), avrebbe povuto indurre la Regione ad interpretare secondo ragionevolezza, opportunità e prudenza il riferimento del comma 525, in prima applicazione, ai dati contabili da adottarsi a base di calcolo del succitato scostamento, facendola propendere, anche per il 2016, verso l'adozione dei dati consuntivi, come d'altronde previsto dal comma 524 per le annualità successive a quelle di prima applicazione della disciplina, in cui il termine di individuazione degli enti è fissato entro il 30 giugno di ciascun anno. Lo slittamento dei termini ha infatti comportato la disponibilità del dato consuntivo ed il suo utilizzo avrebbe evitato a priori le eventuali ricalibrazioni degli obiettivi di rientro del piano che si rendono ora necessarie in presenza di apprezzabili differenziali tra risultato preconsuntivo e consuntivo, specie se peggiorativi.

Tenuto conto dell'andamento dei risultati di riferimento, come riportati nella tabella che segue, la Sezione invita la Regione a tenere in debita considerazioni situazioni come sopra descritte, specie per quanto riguarda l'AO San Camillo.

[33] Cfr. comunicazione del Coordinamento Tecnico Commissione Salute pervenuta presso la regione Lazio in data 27.07.2016 avente ad oggetto "termini attuativi dei piani di rientro" che stabilisce che le regioni entro il 13.09.2016 devono individuare con apposito provvedimento della Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta, gli enti che devono essere sottoposti al piano di rientro.

Tab. 36 - Enti SSR Lazio in piano di rientro aziendale (DCA n. 273/2016) - risultato economico precons. e cons.

ENTI del S.S.R	Precons. 2015	Cons. 2015	Precons. 2016
San Camillo	-150.652.000,00	-161.799.064,42	-152.222.316,76
San Giovanni Addolorata	-112.420.000,00	-98.852.004,05	-90.517.428,50
Totale A.O.	**-263.072.000,00**	**-260.651.068,47**	**-242.739.745,26**
Policlinico Sant'Andrea	-53.888.000,00	-54.165.172,06	-53.183.545,64
Policlinico Tor Vergata	-79.281.000,00	-62.567.245,01	-50.450.554,75
Policlinico Umberto I	-95.953.000,00	-92.545.636,18	-119.874.877,92
Totale A.O.U.	**-229.122.000,00**	**-209.278.053,25**	**-223.508.978,31**
I.F.O.	-61.346.000,00	-50.779.614,32	-46.175.571,69
Totale I.R.C.S.S.	**-61.346.000,00**	**-50.779.614,32**	**-46.175.571,69**
Totale complessivo	**-553.540.000,00**	**-520.708.736,04**	**-512.424.295,26**

Fonte: elaborazione Corte dei conti

La Regione Lazio, con il DCA n. 273 dell'8 settembre 2016, ha individuato le Aziende Ospedaliere (AO), le Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU) e gli IRCCS del SSR da sottoporre ai piani di rientro triennali in applicazione del comma 525 dell'art.1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, come di seguito rappresentato nella successiva Tabella.

Tab. 37 - Enti individuati dal sopra citato DCA applicando la metodologia indicata nell'allegato a) del DM 21.06.2016

Cod	Aziende	Riequilibrio Garantito (Acc.to GSA)	Scostamento assoluto	Scostamento %	% di rientro da decreto 1° anno	Obiettivo rientro da decreto 1° anno	Ripiano del Disavanzo Programmato 1° anno (acc.to GSA)
901	AO S. Camillo	49.294,27	-77.288,14	-23%	20%	-15.457,63	-61.830,51
902	AO S. Giovanni	31.311,74	-75.591,99	-43%	15%	-11.338,80	-64.253,19
906	AOU Umberto I	44.885,99	-42.973,74	-10%	20%	-8.594,75	-34.378,99
908	IRCCS IFO	39.840,82	-18.485,20	-13%	20%	-3.697,04	-14.788,99
919	AOU S. Andrea	35.921,12	-14.667,80	-8%	20%	-2.933,56	-11.734,24
920	AOU PTV	42.016,36	-27.981,99	-11%	20%	-5.596,40	-22.385,59
Totali		**243.270,30**	**-256.988,86**			**-47.618,17**	**-209.370,69**

Fonte: DCA n.273/2016

La prima colonna (Riequilibrio Garantito) rappresenta il differenziale tra il finanziamento per funzioni massimo ammissibile[34] ed il finanziamento per funzioni effettivo risultante nel CE IV trimestre 2015. Essendo il finanziamento per funzioni massimo ammissibile una componente dei ricavi utilizzati per il calcolo dello scostamento costi/ricavi, la relativa differenza rispetto al minor finanziamento effettivo è garantita dalla GSA con un accantonamento ad hoc finanziato dal fondo sanitario regionale. Tale quota, secondo il DCA in esame, sarà erogata nel primo esercizio di applicazione dei piani di rientro. La seconda colonna (SCOSTAMENTO ASSOLUTO) rappresenta la differenza tra i costi e i ricavi massimi ammissibili così come individuati in attuazione del DM 21 giugno 2016, mentre la terza colonna (SCOSTAMENTO %) rappresenta lo scostamento assoluto in rapporto ai ricavi da prestazione normalizzati sommati al finanziamento per funzioni massimo ammissibile. Sono poi riportate alla quarta colonna (% DI RIENTRO) le rispettive percentuali di rientro previste dal DM, alla quinta colonna (OBIETTIVO RIENTRO PRIMO ANNO) l'obiettivo di rientro che ciascuna azienda dovrà conseguire nel primo anno di applicazione del piano ed alla sesta colonna (RIPIANO DISAVANZO PROGRAMMATO) il ripiano residuo garantito dalla GSA ex comma 531.

Relativamente a quanto disposto dall'art. 1, comma 524, lettera b) della Legge n. 208/2015, secondo i criteri indicati dalla medesima Legge, sulla base dei risultati PNE edizione 2015 (dati di attività 2014), nella regione Lazio sono state individuate inoltre per il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure le seguenti strutture:

• S. Giovanni Addolorata

• Policlinico Umberto I

Pertanto i piani di rientro delle sopra indicate aziende dovranno contenere anche misure atte al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di superare ogni disallineamento rilevato ai sensi dell'art. 1, comma 524, lettera b) della legge n. 208/2015.

In conclusione, la normativa in questione, come rappresentato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr sentenza n. 192/2017) si pone al crocevia di una pluralità di competenze, ciascuna, a sua volta, connotata da autonomi profili di complessità. In particolare "*Viene in rilievo, anzitutto, l'organizzazione sanitaria come componente fondamentale della «tutela della salute» (sentenza n. 54 del 2015), in quanto la relativa normativa traccia la cornice funzionale ed operativa*

[34] In sede di prima applicazione della norma, la percentuale massima del finanziamento per funzioni sul totale della remunerazione dell'attività è uguale per tutte le aziende oggetto della norma ed è pari al 30 %, il massimo consentito nel comma 1 bis dell'articolo 8 *sexies* del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.

che garantisce la qualità e l'adeguatezza delle prestazioni erogate, omissis".

"*In secondo luogo, con precipuo riferimento all'equilibrio tra costi e ricavi dell'attività sanitaria, viene in rilievo la competenza legislativa dello Stato in materia di principi fondamentali per il «coordinamento della finanza pubblica». In più occasioni, misure riguardanti la spesa sanitaria e la sua razionalizzazione sono state ricondotte all'ambito del «coordinamento della finanza pubblica» (ad esempio, sentenza n. 183 del 2016), singolarmente individuata o unitamente alla materia della «tutela della salute» (ad esempio, sentenze n. 125 del 2015 e n. 289 del 2010), omissis…la materia del «coordinamento della finanza pubblica» non è limitata alle norme aventi lo scopo di limitare la spesa pubblica, ma comprende anche quelle aventi la funzione di orientarla verso una complessiva maggiore efficienza (sentenza n. 272 del 2015): obiettivo che può legittimamente essere perseguito anche stabilendo indirizzi di razionalizzazione rivolti ai singoli enti sanitari, non soltanto ai sistemi regionali nel complesso, omissis…*". "*Inoltre, laddove considerano «volumi, qualità ed esiti delle cure», le norme in questione sono riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, di competenza statale (art. 117, secondo comma, lettera m), omissis*". Infine il riferimento ai necessari aggiornamenti ai modelli per la contabilità delle strutture sanitarie fa venire "*in rilievo la competenza esclusiva statale in materia di «armonizzazione contabile» (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.): essa è connotata da un peculiare carattere polifunzionale, che risulta del tutto coerente con la rilevata pluralità degli interessi e delle competenze coinvolte, ed esprime particolari esigenze di omogeneità nei confronti di tutte le Regioni (sentenze n. 80 e n. 6 del 2017, n. 184 del 2016). In conclusione, la normativa in questione tesse in una trama unitaria competenze statali e regionali eterogenee; norme di principio, da un lato, e, dall'altro, previsioni e poteri strumentali; la determinazione di standard di assistenza e la disciplina degli interventi per i casi in cui gli standard siano sensibilmente disattesi; valutazioni politiche e profili tecnici*".

Viene, in definitiva, ad emergere un quadro normativo, inteso a indurre le Regioni - ivi comprese quelle in piano di rientro - verso un superamento sostanziale delle situazioni deficitarie che si concreti in un equilibrio economico sistemico dei servizi sanitari. La Regione è quindi chiamata a dare attuazione a tale quadro, attraverso un'attenta e consapevole attività di raccordo dei piani di rientro operativi ai diversi livelli gestionali, valutando l'adeguatezza delle misure assunte nei piani aziendali, dando evidenza delle risultanze conseguite in itinere in un'apposita sezione dei Programmi operativi ed attuando la procedura di copertura degli scostamenti di cui al comma 531, le verifiche periodiche e le anticipazioni a salvaguardia dell'equilibrio degli enti di cui al comma 533, secondo criteri, modi e tempi funzionali agli scopi.

Tali adempimenti saranno oggetto di specifico esame della Sezione nell'ambito delle successive scansioni di controllo, alla luce delle criticità emerse sugli enti del SSR anche in relazione ai rapporti con la Regione in attuazione dei Programmi Operativi e sinteticamente riassunte nella presente analisi partendo proprio da una loro selettiva identificazione.

In questa prospettiva vanno altresì esaminati, sia pure in sintesi, taluni profili strutturali e di funzionamento del SSR di maggiore rilevanza. Si tratta dalla definizione – tuttora in corso - della rete sanitaria regionale, dei percorsi di accreditamento, delle politiche di acquisto di beni e servizi, del rischio sanitario e delle modalità di *self-insurance*, profili divenuti ancor più centrali anche a seguito delle recenti innovazioni legislative, a livello statale e regionale.

Ed invero il percorso avviato non si è ancora accompagnato ad una unitaria ricomposizione degli interventi riguardanti l'assetto organizzativo sanitario laziale, operati negli anni sul territorio regionale attraverso strumenti diversi quali, in prevalenza, decreti del Commissario ad Acta della Sanità (DCA). Tali decreti in molti casi, anche a seguito di modifiche richieste in sede di valutazione circa la corretta attuazione dei Programmi Operativi da parte del Tavolo Tecnico, sono stati oggetto di variazione o di sostituzione. Siffatto *modus operandi* ha contribuito nei vari anni, da quando la regione Lazio è entrata in Piano di Rientro (2007), a rendere non agevole una ricognizione organica delle disposizioni regionali in materia sanitaria, anche con riguardo agli ambiti più propriamente contabili e gestionali. Attesa la complessità della materia, non può che rilevarsi anche per gli -addetti ai lavori- una difficoltosa comprensione d'insieme del sistema sanitario regionale e la conseguente opportunità di una unitaria ridefinizione anche alla luce dell'evoluzione già sinteticamente esposta del generale quadro normativo. Tanto più che tale esigenza va a rafforzarsi nell'ottica di assicurare maggiore trasparenza e credibilità dell'azione pubblica, in linea con i principi innovativi della pubblica amministrazione e del settore sanitario.

12. La rete sanitaria regionale

Nella sintetica analisi dei Profili strutturali e di funzionamento del SSR risulta prioritaria la definizione della rete sanitaria regionale, anche nelle ulteriori correlazioni con i percorsi di Accreditamento ed i Protocolli di intesa con le aziende ospedaliere universitarie (AOU).

La complessità del percorso intrapreso e la necessità di una sua definizione - in particolare per la rete ospedaliera sanitaria regionale, di cui si è in attesa[35] - si ricollega a profili di criticità già precedenza evidenziati.

La riconversione, soppressione o accorpamento di alcune aziende sanitarie, testimoniano le tante difficoltà che hanno rallentato l'attuazione di quell'originaria idea di trasformazione del "sistema regionale", che tuttora attende piena definizione.

12.1 L'accorpamento delle aziende sanitarie

Sul piano operativo, gli interventi proposti in ambito sanitario si sono rivelati, in molti casi, problematici nella loro attuazione, come evidenziato dal mancato rispetto degli originari cronoprogrammi, soggetti nel tempo a frequenti modifiche, e dalle difficoltà oggettive manifestatesi nei rapporti col personale, soprattutto quello sanitario, a causa dei trasferimenti programmati di molte Unità Operative complesse e/o semplici tra le varie strutture sanitarie interessate. Né vanno trascurate le inevitabili ricadute sulle prestazioni attese dal *cittadino-assistito-utente*, conseguenti alle difficoltà organizzative e tecnico-operative incontrate.

Le problematicità rappresentate sembrano persistere anche a seguito della nuova configurazione territoriale delle precedenti ASL con conseguente soppressione di alcune precedentemente esistenti, nonché con l'attribuzione di una nuova denominazione aziendale, definita con DCA del 30 dicembre 2015 n. U00606, a far data dal 1 gennaio 2016, recepita art. 6, della Legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015[36]. Ed invero a distanza di poco più di un anno (1° gennaio 2016) dalla nascita delle nuove Aziende sanitarie si prospetta una ulteriore riduzione del numero, facendolo passare dalle attuali 6 Aziende sanitarie a 4.

---

[35] Tavolo e Comitato, nella riunione del 26 luglio 2017, pur considerando positivo il percorso intrapreso, evidenziano tuttavia la necessità di mettere a regime quanto programmato sull'argomento, al fine di dare evidenza dei miglioramenti riscontrabili dalle risultanze della Griglia LEA

[36] Tale disposizione ha integralmente sostituito l'art. 5 della Legge regionale n. 18 del 16 giugno 1994, in attuazione della legge di riforma del SSN intervenuta col d. lgs n. 502/92 in base al quale venivano istituite le Unità sanitarie locali nella regione Lazio definendone contestualmente gli ambiti territoriali.

Quanto sin qui rappresentato trova conferma nel "*Programma Operativo 2016-2018*", al cap. 1 (Assetto Istituzionale del SSR), paragrafo 1.1. (Riorganizzazione ed accorpamento delle AA.SS.LL., ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 17 del 31/12/2015) che prevede "*di voler disciplinare ulteriormente il processo di riorganizzazione delle aziende sanitarie a far data dal 1° luglio 2017 con l'istituzione di sole 4 Aziende al posto delle 6 attuali (così ridotte a far data dal 1 gennaio 2016) così rideterminate: ASL Rm1 e ASL Rm2 per il territorio di Roma Capitale e ASL Rm3 e ASL Rm4 per il restante territorio della Città metropolitana di Roma*".

Con riserva di verifica dell'effettivo impatto in termini di razionalizzazione e di minori costi va comunque considerato l'ulteriore slittamento dell'originario cronoprogramma facendolo avanzare sino al mese di "*dicembre 2018*", e dunque oltre il termine della legislatura, confermando così quella fase di transitorietà emergente anche nei documenti ufficiali.

Sempre il "*Programma Operativo 2016-2018*", "*fa presente che il 2017*" rappresenterà "*un anno di transizione su cui costruire un percorso di ulteriore accorpamento che verrà attivato nel 2018, anche in considerazione dei precedenti accorpamenti effettuati ai sensi del DCA U00606 del 30/12/2015 ed ancora in fase conclusiva in termini di integrazione dei servizi*".

Di seguito si espongono due tabelle nelle quali vengono rappresentati gli enti del SSR al 31/12/2015 ed al 1/1/2016.

Tab. n. 38

ENTI del SSR all'1.1.2016
ASL Roma
Rm 1 (ex Rm/A e Rm/E)
Rm 2 (ex Rm/B e Rm/C)
Rm 3 (ex Rm/D)
ASL Pr. Roma
Rm 4 (ex Rm/F)
Rm 5 (ex Rm/G)
Rm 6 (ex Rm/H)
ASL Pr. Lazio
Frosinone
Latina
Rieti
Viterbo
AO
San Camillo
San G. Addolorata
AOU
Pol. Umberto I
Pol. Sant'Andrea
Pol. Tor Vergata
IRCCS
IFO
Spallanzani
ALTRO
ARES 118
GSA

Tab. n. 39

ENTI del SSR al 31.12.2015
USL Roma
Rm A
Rm B
Rm C
Rm D
Rm E
USL Pr. Roma
Rm F
Rm G
Rm H
USL Pr. Lazio
Frosinone
Latina
Rieti
Viterbo
AO
San Camillo
San G. Addolorata
San F. Neri
AOU
Pol. Umberto I
Pol. Sant'Andrea
Pol. Tor Vergata
IRCCS
IFO
Spallanzani
ALTRO
ARES 118
GSA

Fonte: Corte dei conti

12.2 Accreditamento

Nella Relazione di accompagnamento alla decisione di Parifica del rendiconto della regione Lazio per l'esercizio 2015, ed in particolare nel capitolo 6) *Profili strutturali e di funzionamento del SSR*, paragrafo 6.5) *Accreditamento*, questa Sezione, dopo aver sinteticamente rappresentato il quadro normativo, nazionale e regionale, ha avuto modo di esporre la situazione *de facto* riferita alle strutture private accreditate o non, nonché le motivazioni addotte in sede istruttoria a giustificazione del mancato accreditamento, per alcune di esse, che avrebbe dovuto invece inderogabilmente concludersi entro il 31 ottobre 2014[37].

Ancora oggi, l'obiettivo non è stato completamente raggiunto[38].

Lo stesso Tavolo di Verifica "*raccomanda*", per "*tutta la durata della fase transitoria*" di "*prevedere misure idonee atte a garantire adeguati livelli di sicurezza, appropriatezza e qualità nell'erogazione delle cure*".

Nel "*Programma Operativo 2016-2018*" di cui al D.C.A. n. U00052 del 22 febbraio 2017, sull'argomento specifico trattato nel capitolo 13), "*Autorizzazione ed Accreditamento*", nonché nel capitolo 1), "*Assetto istituzionale del SSR*", paragrafo 1.4, "*Completamento del percorso di riconduzione del sistema di convenzionamento tra le aziende sanitarie locali e le strutture private non accreditate nell'alveo della gestione tipizzata di cui all'art. 8 bis del D. Lgs. n. 502/1992 e superamento della gestione extra ordinem*" viene menzionato un cronoprogramma, per singola struttura ancora non accreditata, che si assesta su un arco temporale, ritenuto necessario dalla struttura commissariale per la completa definizione del fenomeno, che abbraccia gli anni 2017 e 2018.

La Regione, interpellata sull'argomento, in risposta alla nota di questa Sezione n. 3868 del 14/6/2017 dichiara che il numero di 880 strutture originariamente censite, a seguito di "*accorpamenti, spacchettamenti, è oggi assestato su 877*". Per queste è stato concluso "*l'accreditamento istituzionale di 867 strutture ordinarie. Residuano 10 strutture extra ordinem oltre la gestione di 45 progetti afferenti all'area dipendenze, 10 strutture di dialisi ed il completamento del percorso di accreditamento per le ex Anni Verdi*". La Regione informa inoltre che è in corso di formalizzazione il provvedimento di istituzione dell'OTA (Organismo Tecnicamente

[37] Tempi stabiliti dalla L. n. 15 del 27 febbraio 2014, di conversione con modificazioni del D.L. n. 150 del 30 dicembre 2013, che ha disposto all'art. 7, c. 1 bis, la modifica dell'art. 1, comma 796, lettera t), della legge n. 296/2006.

[38] Le scadenze indicate nel cronoprogramma contenuto nel "*Programma Operativo 2013-2015*", nonché le "*raccomandazioni*" rivolte sull'argomento specifico al Commissario straordinario da parte dei componenti il Tavolo Tecnico per la Verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA, e contenute nei Verbali della riunione dei 10 novembre e 7 dicembre 2016, nonché del 28 marzo 2017 "*rispetto delle scadenze previste nella proposta del Programma operativo per la conclusione del percorso di tutte le strutture*", sono state disattese.

Accreditante) che si occuperà di differenziare i percorsi autorizzativi da quelli di accreditamento, attribuendo così la gestione dei primi in testa ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, ed i secondi in testa all'OTA stesso.

12.3 Protocolli di intesa con le aziende ospedaliere universitarie (AOU)

Nel complessivo processo di riorganizzazione del sistema sanitario avviato dalla regione Lazio, questa Sezione ha già esaminato, in occasione del giudizio di parificazione dell'esercizio 2015, il Protocollo d'Intesa tra la regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" [39] per il triennio 2016-2018, sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Rettore dell'Università in data 10 febbraio 2016[40].

Con Decreto del Commissario *ad Acta* n. 208 del 6 giugno 2017 si è proceduto alla presa d'atto del Protocollo d'Intesa tra la regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il triennio 2016-2018 sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Rettore dell'Università in data 23 maggio 2017.

Il protocollo d'Intesa prevede che le disposizioni ivi contenute saranno oggetto di apposito recepimento nell'Atto Aziendale da adottarsi a cura della Fondazione PTV di Diritto Privato, nonché nell'Atto Aziendale e nello Statuto della costituenda Fondazione PTV di Diritto Pubblico[41]. Sempre l'articolo 1, c. 3, dell'Intesa individua l'inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca ed assistenza, sulla base di una serie di presupposti, tra i quali risulta di prevalente importanza "*l'evoluzione dell'attuale modello gestionale dell'Azienda e della Fondazione PTV di Diritto Privato verso quello della Fondazione PTV di Diritto Pubblico, da riconoscersi in qualità di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288*".

Per quanto riguarda la "*Gestione economico-finanziaria e patrimoniale*" di cui all'art. 14, si fa rinvio alle disposizioni previste in materia per le Aziende Ospedaliere del Lazio, nonché alle disposizioni di cui al D. Lgs. 118/2011, ed in particolare alle disposizioni regionali in materia di monitoraggio

[39] DCA n. U00208 dell'8 giugno 2016

[40] Dalla riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la Verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA, con Verbale del 28 marzo 2017, in merito al Protocollo d'Intesa con l'Università la Sapienza, Tavolo e Comitato "*restano in attesa di informazioni sulle attività da svolgere al fine di definire le partite debito/credito tra l'Università e le Aziende di riferimento, essendo decorsi i termini indicati nel Protocollo d'Intesa. Restano altresì in attesa della trasmissione della proposta dell'atto aziendale*".

[41] Capo I (Principi Generali), articolo 1 (Principi di leale collaborazione tra regione e Università, e presupposti dell'integrazione tra funzioni di ricerca, didattica e di assistenza), comma 2.

e controllo della spesa sanitaria (decreti commissariali, determine dirigenziali, circolari, ecc.) entro i limiti di compatibilità propri delle strutture ospedaliero-universitarie.

Con l'art. 16 "*Flussi informativi*", viene imposta l'obbligatorietà dell'invio dei flussi informativi secondo "le modalità previste dalla normativa vigente per gli enti del SSN e per le Aziende ospedaliere del Lazio".

L'art. 21 "*Trattamento economico del personale Universitario*" individua separatamente per il personale *de quo* le competenze che ricadono in capo all'Università da quelle in capo alla Fondazione PTV, specificando che compete all'Università il pagamento della retribuzione lorda, dell'indennità integrativa speciale, delle classi e scatti nonché dell'assegno aggiuntivo di tempo pieno, mentre la Fondazione PTV deve corrispondere i trattamenti aggiuntivi, i compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, le indennità di struttura complessa nonché le indennità di esclusività.

La più complessa attività finalizzata nell'ottica della costituzione del Policlinico nella forma di un I.R.C.C.S., trova riferimento al Capo IX, "*Patrimonio, norme transitorie e finali*", art. 25 "*Subentro della Fondazione PTV di Diritto Pubblico e relativo regime transitorio*". A far data del 1° gennaio 2018 la Fondazione PTV di Diritto Pubblico subentra ad ogni effetto sostanziale e processuale nei rapporti giuridici, attivi e passivi, già facenti capo alla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e all'Azienda Ospedaliera Policlinico Tor Vergata, e nei relativi crediti e debiti e situazioni giuridiche presupposte, derivanti e connesse, come già spettanti ai due enti estinti, nessuna esclusa, ivi inclusi i rapporti relativi al personale. All'atto dell'istituzione della Fondazione PTV di Diritto Pubblico, l'Università concederà in uso alla stessa i beni mobili e immobili di sua proprietà.

La quantificazione dei reciproci rapporti di debito/credito, nonché di eventuale contenzioso fra Regione, Fondazione PTV e Università viene rimessa ad un successivo atto e la Regione si impegna a definire le specifiche modalità di finanziamento degli oneri nel limite delle risorse finanziarie specificamente inserite nel bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Lazio.

L'eventuale mancata emissione del Decreto Ministeriale teso al riconoscimento del carattere di scientificità, ai sensi del D. Lgs. n. 288/2003 e s.m.i. imporrà alla Regione e all'Università di assumere le necessarie determinazioni per la regolazione o devoluzione degli assetti patrimoniali della Fondazione, al fine di pervenire all'istituzione dell'Azienda Integrata Ospedaliero-Universitaria Tor Vergata, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.

13. Rischio sanitario e *Self-Insurance*

Tra le principali criticità del sistema richiedenti un approfondimento, che verrà ulteriormente declinato dalla Sezione nell'ambito dei controlli sugli enti del SSR, primario rilievo riveste la gestione del rischio sanitario e delle correlate modalità di risposta, tra cui la cd. S*elf-insurance*.

L'attenzione alla tematica sia dal punto di vista economico-finanziario che giuridico e delle responsabilità delle strutture e degli esercenti le professioni sanitarie si rinviene nelle stesse recenti innovazioni legislative, a livello statale e regionale.

A livello statale con la legge n. 24 dell'8 marzo 2017, recante "*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*", è giunto a compimento, dopo 4 anni dall'inizio dei lavori preparatori, il disegno di legge C-259, meglio conosciuto come "decreto Gelli".

Con questa riforma vengono affrontati e disciplinati i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, delle modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, nonché degli obblighi di assicurazione e dell'istituzione del Fondo di garanzia, nello stato di previsione del Ministero della salute, per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.

Sul piano organizzativo rileva la previsione del "*Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente*", di cui all'art. 2, c. 4 della legge 24/2017, a cui il legislatore ha demandato il delicato compito di raccogliere dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso[42], al fine di trasmetterli all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sula sicurezza nella sanità.

A fronte del nuovo articolato disegno generale vanno dunque riconsiderate le misure già approvate a livello regionale con la Legge Regionale 7 marzo 2016, n. 1 *Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici*.

La legge reca (art. 1)[43] disposizioni a carattere prevalentemente ordinamentale e organizzativo,

[42] Si rammenta che l'accantonamento per cause civili ed oneri processuali al 31 dicembre 2016 è stato pari a 74.445 mln di euro. Tale valore rispetto al bilancio chiuso al 31/12/2015 risulta incrementato di 6.3 mln di euro. Il Tavolo di Verifica del 28 marzo 2017 rileva inoltre che "la voce è valorizzata in particolare per cause avviate da pazienti/utenti per risarcimento danni e cause avviate per inadempienze contrattuali da fornitori di beni e sevizi".

[43] Articolo 1, comma 1: "*La Regione, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, detta disposizioni finalizzate a tutelare le esigenze dei cittadini che fruiscono dei servizi pubblici regionali e a garantire il rispetto degli standard di efficienza, efficacia e qualità cui l'erogazione deve uniformarsi.*"

finalizzate all'istituzione di una Camera regionale per la composizione in via stragiudiziale delle controversie insorte tra i soggetti erogatori dei servizi pubblici regionali e i cittadini utenti nonché tra questi ultimi e gli enti del SSR.

Al di là dei profili specificamente considerati nella annuale verifica delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'esercizio finanziario 2016, va segnalato che la nuova normativa statale ha espressamente disciplinato all'art. 8 il "*Tentativo obbligatorio di conciliazione*", a fronte di quanto disciplinato sullo stesso argomento dalla citata legge regionale n. 1 del 7 marzo 2016, ed in particolare dagli articoli 1, c. 3; 3, cc. 1 e 2; 4, c. 2 lettera a).

L'attenzione di questa Sezione scaturisce dalla considerazione che l'introduzione nel nostro ordinamento di questo istituto[44] fonda il motivo della propria esistenza nell'obiettivo specifico di innescare un'azione deflattiva del contenzioso giudiziale.

Anche alla luce di tali innovazioni legislative assumono ulteriore rilievo le diverse scelte operate da parte delle varie regioni, ed in particolare dalla regione Lazio in relazione ai diversi criteri adottati sul fronte delle necessarie coperture (e non) assicurative per le implicazioni anche di natura contabile con conseguente ricaduta in termini monetari di rilevanti risorse dedicate, sia nel caso sia stato fatto ricorso a forme di autoassicurazione (*self-insurance*) sia nel caso si sia provveduto attraverso la stipula di contratti con compagnie assicurative, o, in alternativa, a sistemi misti, o, di non assicurazione[45].

La voce "*autoassicurazione*", valorizzata per euro 51,660 mln al 31 dicembre 2016 (cfr. Verbale Tavolo di Verifica del 26 luglio 2017),

BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	51,660

registra un decremento di circa 10,6 mln di euro rispetto all'anno precedente. Questa contrazione è dovuta al fatto che la neocostituita ASL Roma 1 (01/01/2016), a seguito di una ricognizione del "Fondo rischi" iscritto nelle preesistenti Aziende, ha operato un decremento complessivo di 10,5 mln. Conseguentemente, in sede di predisposizione del bilancio 2016 ha destinato una quota del "Fondo rischi" in eccesso a copertura degli accantonamenti per autoassicurazione dell'anno 2016,

[44] I principali riferimenti comparativi di questo istituto vengono individuati nel "*selbstandigest beweisverfahren*" disciplinato dal secondo comma del § 485 della ZPO tedesca, e allo strumento del "*référé probatorie*" previsto dall'art. 145 del CPC francese.

[45] Questa Sezione, a far data dall'esercizio 2017, avrà cura di rilevare sul portale di ogni singola azienda sanitaria le informazioni richieste dal c. 4 dell'art. 10 della legge 24/2017: "*omissis*, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera di cui al comma 1, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa".

e per la differenza di 1,9 mln di euro ha proceduto ad effettuare il debito storno tra le insussistenze attive v/terzi.

Le variazioni contabili intervenute rilevano, peraltro, una contrazione della voce "autoassicurazione" tra il 2016 ed il 2015 di soli – 1,9 mln di euro anziché di - 10,6 mln di euro in quanto la differenza di 8,6 mln viene utilizzata "*a copertura degli accantonamenti per autoassicurazione dell'anno 2016*"[46].

L'attività ricognitiva effettuata dalla ASL Roma 1 che ha permesso di far emergere, limitatamente alle sole Aziende accorpate nella stessa, un accantonamento sovrastimato imputato alla voce "autoassicurazione" operato nei vari anni pari a 10,5 mln di euro, dovrebbe indurre la Regione a considerare l'opportunità di estendere l'accertamento valutativo anche alle altre Aziende oggetto di fusione, garantendo così all'ente Regione una completa conoscenza circa i reali importi da iscrivere in bilancio nel caso fossero emerse altre sopravalutazioni effettuate negli anni da parte delle rimanenti Aziende.

Sempre dal Verbale del Tavolo di Verifica si dà evidenza al fatto che 9 aziende sono in regime di autoassicurazione, 3 aziende hanno stipulato polizze assicurative con franchigie molto esigue e 6 aziende hanno optato per un regime misto.

La Regione, interpellata sull'argomento, in risposta alla nota di questa Sezione n. 3868 del 14/6/2017 riconferma quanto già detto nell'istruttoria svolta in occasione del giudizio di parificazione sull'esercizio 2015, dichiarando, in aggiunta, che in riferimento all'approvazione della legge 24/2017, "*relativamente al versante dei sinistri*" resta in attesa dei decreti attuativi previsti al fine di "*poter fornire alle strutture delle linee di indirizzo applicative, in particolare per quanto attiene ai contenuti dell'art. 10 (Obbligo di assicurazione) e dell'art. 14 (Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria)*".

Si tratta dunque di una materia di particolare rilevanza anche finanziaria che la Sezione intende monitorare, auspicando altresì una maggiore incisività dell'azione di governo regionale anche su questo rilevante versante. Conferma a quanto detto si ritrova anche nel fatto che a fronte di così rilevanti cambiamenti operati sul piano organizzativo, gestionale e delle responsabilità nel mondo della sanità pubblica, anche alla luce del ruolo delle compagnie assicurative, appare invero insufficiente l'attenzione sinora dedicata. sul tema specifico nel "*Programma Operativo 2016-2018*"

[46] Viene dichiarato che l'attività ricognitiva effettuata sul conto sopradetto è stata effettuata da un apposito gruppo di lavoro in seno alla nuova ASL Roma 1. Non viene specificato se detta ricognizione sia stata avallata dall'organo di controllo interno - Collegio sindacale-.

di cui al D.C.A. n. U00052 del 22 febbraio 2017, pagina 121, capitolo 11 "*Riorganizzazione e potenziamento delle reti assistenziali*", paragrafo 11.7 "*Gestione del Rischio Clinico*", l'argomento, trattato in poche righe, espone un cronoprogramma articolato su sei linee di intervento che vedrà la completa realizzazione nel 2018 con la "*promozione dell'attivazione di corsi di aggiornamento in tema di rischio clinico e sicurezza dei pazienti*" (indicatore 2) e col "*numero di raccomandazioni del Ministero della Salute implementate/totale raccomandazioni*" (indicatore 3).

14. Acquisto di Beni e Servizi

L'approvvigionamento di beni e servizi in ambito sanitario, si posiziona nella misura del 20% circa del Fondo Sanitario Regionale. Tale elemento, in aggiunta ad altri fattori quali la peculiarità del settore, la complessità e la numerosità rilevante delle procedure di gara, sia per il numero dei soggetti coinvolti sia per la varietà merceologica dei beni oggetto di acquisto[47], ha oramai da qualche tempo imposto un livello di attenzione che si è spostato dalle singole aziende sanitarie per posizionarsi su quello regionale (Direzione Regionale Centrale Acquisti)[48] con un coordinamento, soprattutto in ambito sanitario, di livello nazionale, intendendo con ciò fare esplicito riferimento al ruolo fondamentale attribuito all'ANAC e all'AGENAS.

La Direzione Regionale Centrale Acquisti comunica[49] che, nell'ambito delle iniziative di acquisto centralizzato per le categorie merceologiche previste dal citato DPCM 24/12/2015, ha (alla data di presentazione della -relazione- indicata in calce) conseguito i seguenti obiettivi:

- 7 gare attivate nel biennio 2016/2017 per un valore complessivo di 1,957 mld di euro;
- 1 gara aggiudicata nel 2017 per un valore di 156 mln di euro;
- 10 gare bandite tra il 2014 e il 2017 per un valore complessivo di 5,5 mld di euro.

La stessa Direzione informa inoltre che nove gare sono in programmazione per l'anno 2017, tra le quali il servizio di lavanolo per operatori 118, fornitura di dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta, defibrillatori, pace-maker, servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, per un valore stimato di 992 mln di euro.

La Direzione, pur riservando l'attenzione principale all'attività cui è istituzionalmente deputata,

---

[47] I fabbisogni delle Aziende sanitarie vengono contenuti in 19 categorie merceologiche previste dal DPCM 24 dicembre 2015 con l'eccezione della vigilanza e guardiania dove prevede di indirizzare le Aziende sanitarie all'adesione alla convenzione quadro Consip in fase di aggiudicazione (cfr. "*Programma Operativo2016-2018*" capitolo 4 -*Approvvigionamento Beni e Servizi*-).
Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" prevede all'art. 1:

- comma 505 l'obbligo per le amministrazioni di trasmettere i dati di programmazione (per beni e servizi di importo unitario superiore a 1 mln di euro) al Tavolo dei Soggetti aggregatori che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti;
- commi 548 e ss. l'obbligo, per gli enti del SSN, di approvvigionarsi relativamente alle categorie sanitarie individuate dal DPCM di cui all'articolo 9 comma 3 del d.l. 66/2014, esclusivamente attraverso la centrale regionale di riferimento o Consip. In caso di indisponibilità o non operatività delle dette centrali, spetta alla centrale di riferimento l'individuazione di altra centrale ai fini dell'approvvigionamento.
- comma 499 la possibilità per i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 comma 2 del d.l. 66/2014, iscritti nell'elenco, di stipulare le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 per gli ambiti territoriali di competenza. Per le iniziative relative alle categorie merceologiche individuate dal DPCM di cui all'articolo 9 comma 3 del d.l. 66/2014, l'ambito territoriale di competenza coincide con la regione di riferimento.

[48] Al fine di favorire il processo di centralizzazione degli acquisti, è intervenuto l'articolo 9 del decreto legge 66/2014, che ha istituito l'elenco dei soggetti aggregatori, di cui fanno parte la Consip ed una centrale di committenza per ogni Regione.
[49] Relazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti, "*Le attività del soggetto Aggregatore*", acquisita da questa Sezione con prot. n. 4011 – 20/6/2017-SC_LAZ-T99-A

riferisce di aver sviluppato rapporti collaborativi con altri Soggetti Aggregatori e con Consip, e che utilizzando anche la piattaforma telematica della Centrale di committenza nazionale "*AcquistinretePA*" ha potuto espletare diverse gare inerenti l'approvvigionamento di specifiche categorie merceologiche.

Sul piano generale e senza operare valutazioni sulle procedure previste e realizzate - non oggetto di esame in questa sede - questa Sezione non può non dare riscontro positivo alla nota n. 320725 del 27 gennaio 2016 della Direzione Centrale Acquisti, Area Controllo e Contenzioso, avente ad oggetto "*Relazione di accompagnamento alla Circolare in materia di gestione delle procedure di gara della Direzione Regionale Centrale Acquisti*", che si pone l'obiettivo di dettare una disciplina uniforme in materia di procedure di gara per l'acquisizione di servizi e forniture, avendo rilevato, a seguito di un accurato monitoraggio, una serie di criticità derivanti dalla gestione delle stesse[50]. La Circolare tende da un lato a rendere fluido il rapporto tra le varie Aree interessate ed in particolare tra l'Area Controllo e Contenzioso, l'Area Gestione delle procedure di gara e l'Area Esecuzione contratti, servizi e forniture della Direzione Regionale Centrale Acquisti, nonché con le altre Direzioni cui talvolta compete la stipula del contratto. Dall'altro lato si pone l'obiettivo di delineare un nuovo modo di intendere e svolgere il monitoraggio sull'esecuzione dei contratti di servizi e forniture, cui è deputata l'Area Controllo e Contenzioso, improntando i rapporti tra gli uffici all'immediatezza interpretativa ed alla semplicità applicativa tesa ad una contestuale individuazione dei centri di responsabilità e imputabilità delle decisioni adottate durante le varie fasi del procedimento amministrativo. Sempre la Circolare, nel caso in cui il Responsabile unico del procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto fossero soggetti diversi, si pone l'obiettivo di valorizzare la dialettica tra i due soggetti col fine unico di consentire l'aggiornamento delle banche dati e la compilazione delle schede di monitoraggio in ordine all'esecuzione dei contratti messe a disposizione dall'ANAC e dall'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici (SITARL).

Sull'argomento oggetto di questo paragrafo, il Tavolo Tecnico per la Verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA, nel Verbale del 28 marzo 2017, "*prendono atto di quanto rendicontato*" in merito allo stato di avanzamento delle singole iniziative promosse dalla Regione in qualità di Soggetto Aggregatore, nonché a quanto illustrato sulle

[50] I riferimenti normativi alla base della Circolare sono essenzialmente il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché il regolamento di attuazione ed esecuzione di cui al DPR n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche.

attività poste in essere per l'attuazione delle azioni previste nel "*Programma Operativo 2016-2018*", riservandosi di verificare il tutto per l'anno di competenza.

Si tratta in conclusione di un aspetto che anche la Sezione intende approfondire nel prosieguo del ciclo dei controlli, anche in relazione alle regole di razionalizzazione della spesa via via intervenute e ritenute conformi al quadro costituzionale (cfr. Corte cost. n.169/2017).

PARTE SECONDA

Sperimentazione di un campionamento di n. 30 ordinativi di pagamento emessi nel corso della gestione 2016 secondo il sistema MUS semplificato

INDICE

Cap.	1.		Verifica di attendibilità e affidabilità delle scritture contabili del rendiconto della regione Lazio	Pag.
Cap.	1.	1	Premessa e metodologie di indagine adottate	“ “
Cap.	1.	2	Significatività	“ “
Cap.	3.		Schede DAS	“ “

1. Verifica di attendibilità e affidabilità delle scritture contabili del rendiconto della regione Lazio

1.1. Premessa e metodologie di indagine adottate

Nell'ambito della Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2017, approvata dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 17/2016/INPR, si prevede l'utilizzo di metodologie sperimentali nell'attività di verifica e valutazione della regolarità amministrativa e contabile della documentazione giustificativa della spesa regionale attraverso la metodologia DAS (*Déclaration d'assurance et de sincérité*).

La Sezione di controllo della Corte dei conti per il Lazio, con delibera n. 10 del 15 febbraio 2017, ha incluso nel Programma dei controlli per l'anno 2017 la prosecuzione, in base all'esperienza ed alla metodologia già poste in essere in sede di parifica del rendiconto 2015 e in raccordo con il quadro programmatico generale tracciato dalle Sezioni Riunite e dalla Sezione delle Autonomie, dell'attività di verifica sulle scritture contabili avviata nel 2015 in analogia con il sistema nazionale, basata sulla metodologia DAS (*Déclaration d'assurance et de sincérité*).

All'estrazione del campione statistico, comprendente trenta ordinativi di pagamento emessi dalla Regione Lazio nell'anno 2016 - in linea con il sistema MUS (*Monetary Unit Sampling*) che la Corte dei conti europea utilizza per gli accertamenti nel contesto della dichiarazione annuale di affidabilità (*DAS*) - sono state apportate alcune semplificazioni rispetto all'analogo modello utilizzato per le Amministrazioni centrali dello Stato, pur conservandone le principali caratteristiche.

In data 18 maggio 2017, presso le Sezioni Riunite in sede di controllo, con la partecipazione delle Sezioni regionali di controllo delle regioni Lazio, Liguria, Lombardia e Marche, è stata effettuata l'estrazione del campione oggetto di verifica per ciascun bilancio delle Regioni interessate.

Il piano di campionamento è stato adottato seguendo i criteri stabiliti, tra i quali in particolare:

- la popolazione obiettivo è rappresentata dalle categorie indicate nell'allegato "A";
- l'unità statistica è stata rappresentata dal singolo mandato di pagamento;
- dalla popolazione obiettivo sono esclusi i titoli di pagamento inferiori ai 200 euro;
- i codici SIOPE selezionati sono stati raccolti in due sottoinsiemi (macro-categorie); nel primo sono state inserite le voci: Acquisto di beni e prestazioni di servizi, Utilizzo di beni terzi ed Investimenti fissi; nel secondo le voci residuali;

- le fasce di importo, all'interno delle quali il campione opera, sono tre: *small* (da € 200 a € 14.999), *medium* (da € 15.000 a € 124.999), *large* (oltre € 125.000);
- le fasce di importo sono distribuite in: 9 mandati di pagamento nella *small*, 13 nella *medium* e 5 nella *large*. A questi si aggiungono, inoltre, 3 titoli censiti, che corrispondono agli ordinativi di pagamento di importo più elevato;
- è stata applicata la regola di eliminazione del codice SIOPE, pur sempre nella capienza della verifica dei codici SIOPE selezionati: una volta estratto un titolo a cui corrisponde un determinato codice SIOPE, le altre spese con il medesimo codice sono eliminate; ciò al fine di sottoporre a verifica la più ampia casistica di spesa presente;
- il campione risulta distribuito:

Tab. n. 1- DAS

FASCIA 1		FASCIA 2		FASCIA 3	
(200-14.999)		(15.000-124.999)		(oltre 125.000)	
Acquisto Beni Servizi e Investimenti	Altro	Acquisto Beni Servizi e Investimenti	Altro	Acquisto Beni Servizi e Investimenti	Altro
7	2	11	2	3	2

1.2. Significatività

Il bilancio complessivo della Regione Lazio ammonta, in termini di pagato, a circa 27,09 miliardi alla data dell'8 maggio 2017; la popolazione obiettivo è di circa 1,25 miliardi e rappresenta il 4,6 per cento dell'intero rendiconto (in linea con quanto osservato sul Rendiconto generale dello Stato e quanto ritenuto idoneo dalla metodologia *DAS*).

La procedura ha fornito un campione estratto formato da 27 unità statistiche campionate e 3 unità statistiche censite.

Il campione estratto è di € 220 milioni e rappresenta il 17,5 per cento della popolazione obiettivo.

A titolo riepilogativo, nella tavola che segue, sono riportati i dati che hanno costituito la base di riferimento relativa alla procedura adottata per la definizione del campione estratto.

Tab. n. 2 - DAS

Regione Lazio: Bilancio 2016 (valori in *MGL euro*)

SIOPE			
Spesa complessiva	***Gestione Sanitaria***	***Gestione non Sanitaria***	***Totale***
Titolo I SPESE CORRENTI	**12.754.913**	**3.405.011**	**16.159.923**
Acquisto di beni e prestazione di servizi	44.494	835.160	879.654
Utilizzo di beni di terzi	0	19.579	19.579
Trasferimenti correnti ad altri soggetti	35.237	174.242	209.479
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	**84.358**	**861.625**	**945.983**
Investimenti fissi	10.6990	126.753	137.452
Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti	5.000	140.011	145.011
Concessione di crediti e anticipazioni	0	17.666	17.666
Altre spese in conto capitale	0	1.7190	1.719
Titolo III SPESE RIMBORSO PRESTITI	**198.335**	**2.890.048**	**3.088.382**
Titolo IV SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	**3.730.918**	**3.168.698**	**6.899.616**
TOTALE	**16.768.523**	**10.325.381**	**27.093.904**

SIOPE				*Rendiconto REGIONE*
Spesa obiettivo (SO)	***Gestione Sanitaria***	***Gestione non Sanitaria***	***Totale***	***SO=Spesa obiettivo***
Titolo I SPESE CORRENTI	**62.305**	**953.502**	**1.015.806**	**1.017.246**
Acquisto di beni e prestazione di servizi	28.473	834.087	862.560	863.221
Utilizzo di beni di terzi	0	19.579	19.579	19.579
Trasferimenti correnti ad altri soggetti	33.832	99.835	133.667	134.445
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	**13.151**	**223.134**	**236.285**	**237.057**
Investimenti fissi	8.151	126.753	134.904	134.965
Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti	5.000	77.669	82.669	83.379
Concessione di crediti e anticipazioni	0	17.000	17.000	17.000
Altre spese in conto capitale	0	1.712	1.712	1.714
Titolo III SPESE RIMBORSO PRESTITI	0	0	0	0
Titolo IV SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0
TOTALE	**75.456**	**1.176.635**	**1.252.091**	**1.254.304**

Spesa complessiva	**[A1]**	**27.093.904**	**SIOPE** all'11 maggio 2017
Spesa obiettivo	[B1]	1.252.091	
Percentuale su spesa complessiva	[B1/A1]	4,6%	
Percentuale su spesa complessiva al netto Titolo IV		6,2%	
Spesa obiettivo	[B2]	1.254.304	**Rendiconto Regione Lazio** al 9 maggio 2017
di cui: titoli con importo < 200 euro	[C2]	186,4	
Spesa obiettivo ([B2]-[C2]) **% su spesa complessiva**	**[D2]** **[D2/A1]**	**1.254.117** **4,6%**	

L'attività di valutazione della regolarità amministrativo-contabile dei singoli atti di spesa oggetto del campione selezionato ha coinvolto 10 Direzioni generali e 1 Agenzia, su un totale di 14 Direzioni e 2 Agenzie, delle strutture competenti della Regione Lazio.

La Regione ha trasmesso, in data 29 maggio 2017, gli atti e la documentazione giustificativa della spesa riguardanti i titoli di pagamento estratti.

A seguito dell'esame della documentazione prodotta, sono state formulate, con nota n. 4280 del 24 luglio 2017, ulteriori richieste istruttorie sugli elementi di valutazione e di informazione ancora da acquisire per una complessiva analisi del quadro procedurale di ogni singolo ordinativo di pagamento.

Gli elementi richiesti sono stati forniti dagli uffici della Regione il 31 luglio 2017.

Nella tavola seguente si riportano le strutture regionali interessate e il numero dei titoli estratti rispettivamente per ciascuna di esse.

Tab. n. 3 - DAS

Direzione/Struttura	Numero titoli estratti
Agenzia Regionale del Turismo	1
Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi	1
Direzione Regionale Centrale Acquisti	4
Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili	1
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio	4
Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative	6
Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive	1
Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio	4
Direzione Regionale Ricorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti	4
Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità	4

1.3 Sintesi e conclusioni

Per quanto concerne gli esiti degli accertamenti svolti dalla Corte sul campione estratto, anche a seguito dell'esame delle integrazioni documentali prodotte, hanno consentito di evidenziare alcuni profili che di seguito vengono illustrati.

a) Contratti di servizio di trasporto ferroviario regionale (Progressivi 11, 12, 13)

In sede di giudizio di parifica 2015, la Sezione aveva rilevato il "*fenomeno della posticipazione degli impegni di spesa esigibile ad esercizi successivi rispetto a quello di originaria competenza*" tra cui si connotavano tra i mandati di pagamento censiti per l'elevato importo proprio quelli relativi al trasporto pubblico locale. In quella sede la Regione ebbe a dichiarare che, per l'esercizio 2016, non vi sarebbero stati "*impegni provenienti dagli esercizi precedenti postergati*". In proposito si evidenzia che nei progressivi 11, 12 e 13 relativi alla fattispecie sopra richiamata vi è stata la sottoscrizione

del contratto nell'anno 2016 e gli impegni e conseguenti pagamenti sono avvenuti nel medesimo anno.

b) Assenza di valido titolo giuridico a supporto delle procedure di pagamento (Progressivo 20)

In merito si è ritenuto di chiede un aggiornamento in ordine alla situazione di fatto rappresentata nel 2015. Dalla risposta fornita gli uffici della Regione dopo aver riferito in modo ampio sullo stato di attuazione del processo di razionalizzazione delle sedi istituzionali della Regione Lazio ubicati nel Comune di Roma Capitale hanno rappresentato che è in fase di stipula un Accordo di collaborazione tra Regione, Comune di Roma Capitale e Agenzia del Demanio, per avviare le attività di valorizzazione dell'ex Ospedale civile Carlo Forlanini mediante un insieme sistematico di interventi di riqualificazione e adeguamento funzionale, in coerenza con gli assetti e le previsioni di sviluppo urbano previsti dal Piano regolatore vigente, per conseguire la riduzione della spesa per le locazioni passive attualmente sostenute sia dalle Amministrazioni centrali che territoriali coinvolte nel processo di valorizzazione. In particolare, il progetto di riqualificazione sarà perseguito attraverso la costituzione di un fondo immobiliare, ai sensi dell'articolo 33, comma 8-*ter* del decreto-legge n. 98 del 2011, gestito da INVIMIT per consentire di superare le difficoltà di investimento della Regione.

Nelle more della realizzazione di tale complesso progetto, la Regione procederà comunque nell'immediato alla chiusura di un'ulteriore locazione passiva nel Comune di Roma che per maggiore realizzabilità e convenienza economica interesserà l'immobile di via del Pescaccio 96/98. All'esito di detta operazione, realizzabile entro il corrente anno, si avrà un'ulteriore riduzione della spesa per locazioni che si attesterà intorno ai 12,7 milioni di €/anno portando così la riduzione rispetto all'inizio della legislatura ad oltre 6,5 milioni di euro.

Nel prendere atto delle risposte fornite dall'Amministrazione sui rilievi formulati dalla Sezione, si ritiene di evidenziare il permanere del fenomeno dell'assenza del titolo valido giuridico a supporto della procedura di pagamento.

c) Selezione di beneficiari di sovvenzioni o contributi regionali in base a offerta dell'interessato

Sul punto si ritiene di sottolineare che la criticità rilevata dalla Sezione in sede di parifica del Rendiconto 2015 appare, per i mandati esaminati, superata dall'adozione del "Regolamento su criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale", approvato con DGR n. 119 del 21 marzo 2017, che ha sostituito la precedente disciplina di cui alla DGR n. 369 del 2009.

La Sezione prende atto della deliberazione n. G04667/2017, trasmessa dalla Regione, con cui è stato assunto l'impegno di spesa di € 1.471.600,00 per il pagamento degli oneri condominiali volta ad evitare eventuali ingiunzioni di pagamento con aggravio di spese a carico del bilancio regionale. La Sezione prende altresì atto delle deliberazioni relative alla "Definizione dei criteri per eseguire i pagamenti a carico del Bilancio della Regione Lazio" che a partire dal 2013 sono state adottate ogni anno (Progressivo 3, 4, 6).

REGIONI E PROVINCE AUTONOME
CODICI GESTIONALI
SPESE

CODICE BILANCIO			CODICI GESTIONALI	DESCRIZIONI VOCI
1^ cifra	2^-3^ cifra	4^-5^ cifra		
1				**TITOLO 1°: SPESE CORRENTI**
1	03	01		**ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI**
1	03	01	1341	- Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1	03	01	1342	- Carburanti, combustibili e lubrificanti
1	03	01	1343	- Pubblicazioni, giornali e riviste
1	03	01	1344	- Acquisto di beni per referendum
1	03	01	1345	- Altri materiali di consumo
1	03	01	1346	- Contratti di servizio per trasporto
1	03	01	1347	- Altri contratti di servizio
1	03	01	1348	- Studi, consulenze, indagini e gettoni di presenza
1	03	01	1349	- Organizzazione manifestazioni e convegni
1	03	01	1350	- Corsi di formazione organizzati per terzi
1	03	01	1351	- Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
1	03	01	1352	- Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
1	03	01	1353	- Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1	03	01	1354	- Servizi ausiliari, spese di pulizia, traslochi e facchinaggio
1	03	01	1355	- Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1	03	01	1356	- Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1	03	01	1357	- Utenze e canoni per altri servizi
1	03	01	1358	- Acquisto di servizi per referendum
1	03	01	1359	- Spese postali
1	03	01	1360	- Assicurazioni
1	03	01	1361	- Acquisto di servizi per spese di rappresentanza
1	03	01	1362	- Assistenza informatica e manutenzione software
1	03	01	1363	- Spese per liti (patrocinio legale)
1	03	01	1364	- Altre spese per servizi
1	04	01		**UTILIZZO BENI DI TERZI**
1	04	01	1411	- Noleggi, locazioni e leasing operativo
1	04	01	1412	- Licenze software
1	06			**TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI**
1	06	01	1613	- Trasferimenti correnti a soggetti esteri privati
1	06	02		***Trasferimenti correnti a Imprese***
1	06	02	1623	-Trasferimenti correnti a imprese private (escluse quelle produttrici di servizi sanitari e assistenziali)
1	06	03		***Trasferimenti correnti ad altri soggetti***
1	06	03	1632	- Trasferimenti correnti a famiglie

1	06	03	1633	- Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per assistenza sociale
1	06	03	1634	- Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale
2				**TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE**
2	01			**INVESTIMENTI FISSI**
2	01	01		***Beni immobili***
2	01	01	2101	- Terreni
2	01	01	2102	- Vie di Comunicazione
2	01	01	2103	- Infrastrutture idrauliche
2	01	01	2104	- Infrastrutture portuali e aeroportuali
2	01	01	2105	- Infrastrutture scolastiche
2	01	01	2106	- Infrastrutture telematiche
2	01	01	2107	- Altre infrastrutture
2	01	01	2108	- Opere per la sistemazione del suolo
2	01	01	2109	- Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo
2	01	01	2110	- Fabbricati industriali e costruzioni leggere
2	01	01	2111	- Fabbricati rurali
2	01	01	2112	- Opere destinate al culto
2	01	01	2113	- Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico
2	01	01	2114	- Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio
2	01	01	2115	- Impianti sportivi
2	01	01	2117	- Altri beni immobili
2	01	02		***Prodotti informatici***
2	01	02	2121	- Hardware
2	01	02	2122	- Acquisizione o realizzazione software
2	01	03		***Beni mobili***
2	01	03	2131	- Mezzi di trasporto
2	01	03	2132	- Mobili, macchinari e attrezzature
2	01	03	2133	- Mobili e arredi
2	01	03	2134	- Impianti e attrezzature
2	01	03	2135	- Opere artistiche
2	01	03	2136	- Materiale bibliografico
2	01	03	2137	- Altri beni materiali
2	01	03	2138	- Beni immateriali
2	03			**TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI SOGGETTI**
2	03	01		***Trasferimenti in conto capitale a Istituzioni estere***
2	03	01	2313	- Trasferimenti in conto capitale a soggetti esteri privati
2	03	02		***Trasferimenti in conto capitale a Imprese***
2	03	02	2323	- Trasferimenti in conto capitale a imprese private (escluse le imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali)
2	03	02	2325	- Trasferimenti in conto capitale a imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali
2	03	03		***Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti***
2	03	03	2331	- Trasferimenti in conto capitale a famiglie
2	03	03	2332	- Trasferimenti in conto capitale ad istituzioni sociali private
2	03	03	2334	- Trasferimenti in conto capitale a enti privati produttori di servizi sanitari e assistenziali
2	05			**CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI**
2	05	02		***Concessioni di crediti a imprese***
2	05	02	2523	- Concessioni di crediti a imprese private
2	05	02	2524	- Concessioni di crediti a imprese pubbliche
2	05	03	2530	***Concessioni di crediti a famiglie e Istituzioni Sociali Private***
2	05	05	2550	***Concessioni di crediti ad altri***
				ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
2	08	01	2710	**Incarichi professionali esterni**
2	08	01	2730	**Manutenzione straordinaria di immobili non di proprietà della Regione/Provincia autonoma**

Schede DAS:

Capitolo di spesa: A34236 - Ordinativo diretto: n. 27266 139

Capitolo di spesa: A34237 - Ordinativo diretto: n. 21045 140

Capitolo di spesa: A39101 - Ordinativo diretto: n. 352 141

Capitolo di spesa: A39101 - Ordinativo diretto: n. 6424 143

Capitolo di spesa: A41158 - Ordinativo diretto: n. 19828 144

Capitolo di spesa: B22521 - Ordinativo diretto: n. 33060 146

Capitolo di spesa: B44116 - Ordinativo diretto: n. 38166 147

Capitolo di spesa: C32504 - Ordinativo diretto: n. 33329 148

Capitolo di spesa: D11907 - Ordinativo diretto: n. 29471 150

Capitolo di spesa: D41900 - Ordinativo diretto: n. 38835 151

Censito Capitolo di spesa: D41907 - Ordinativo diretto: n. 23940 153

Censito Capitolo di spesa: D41907 - Ordinativo diretto: n. 36519 153

Censito Capitolo di spesa: D41907 - Ordinativo diretto: n. 26714 153

Capitolo di spesa: E42539 - Ordinativo diretto: n. 2532 154

Capitolo di spesa: E53401 - Ordinativo diretto: n. 901 155

Capitolo di spesa: H11726 - Ordinativo diretto: n. 11731 156

Capitolo di spesa: H13915 - Ordinativo diretto: n. 2479 158

Capitolo di spesa: R31902 - Ordinativo diretto: n. 9791 159

Capitolo di spesa: S13407 - Ordinativo diretto: n. 19200 161

Capitolo di spesa: S21401 - Ordinativo diretto: n. 20553 161

Capitolo di spesa: S21407 - Ordinativo diretto: n. 26669 164

Capitolo di spesa: S22501 - Ordinativo diretto: n. 38921 165

Capitolo di spesa: S23416 - Ordinativo diretto: n. 34034 167

Capitolo di spesa: S23418 - Ordinativo diretto: n. 17267 168

Capitolo di spesa: S23420 - Ordinativo diretto: n. 26993 169

Capitolo di spesa: T92600 - Ordinativo diretto: n. 6456 170

Capitolo di spesa: T92600 - Ordinativo diretto: n. 6398 172

Capitolo di spesa: T92600 - Ordinativo diretto: n. 6693 174

Capitolo di spesa: T94632 - Ordinativo diretto: n. 22366 175

Capitolo di spesa: T94652 - Ordinativo diretto: n. 42296 176

1) Capitolo di spesa: A34236 - Ordinativo diretto: n. 27266

Categoria: 01 (Incarichi professionali esterni)

Codice Gestionale: 2710 (Incarichi professionali esterni)

Data pagamento: 27/7/2016

Anno impegno 2016; Numero impegno 23673

Importo pagato: 7.148,36

Beneficiario: Dott.ssa Selene Pedetta Peccia

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con Determinazione n. G06196/2016, ad oggetto: "Programma ENPI CBC-MED - Progetto MEDSANDCOAST "*Modèles innovants de gouvernance des ressources des zones côtières-marines pour une défense stratégique des littoraux Méditerranéens*" (Modelli innovativi di *governance* delle risorse delle zone marino-costiere per una difesa strategica dei litorali del Mediterraneo) – Integrazione figura professionale esperta nella gestione dei progetti europei e relative attività di comunicazione", è stato assunto l'impegno n. 23673/2016, per € 8.550,00, sul capitolo A34236, a favore di "Pedetta Peccia".

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Regione Lazio Area attività di controllo, rendicontazione e gestione contenzioso.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: l'impegno ha avuto il seguente corso: interamente liquidato e pagato nel 2016, con due diversi mandati, di cui uno oggetto del presente controllo campionario è stato pagato in data 25 luglio 2016 con fattura commerciale n. 1/FE del 30 giugno 2016 (pervenuta e registrata nel registro elettronico delle fatture il 2 luglio 2016).

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: determinazioni n. G04146 del 1° aprile 2014, n. G05109 del 25 aprile 2015, n. G18297 del 18 dicembre 2014, n. G01200 del 6 febbraio 2014, richiesta preventivi con nota n. GR/03/43/275174 del 20 maggio 2015, domanda di candidatura, determinazione n. G08103 del 1° luglio 2015, verbali di gara, determinazione n. G11491 del 25 settembre 2015, contratto per attività professionale, lettere di affidamento ed accettazione di incarico, determinazione n. G06195 del 1° giugno 2016,

fattura elettronica n. 1/FE del 30 giugno 2016, provvedimento di liquidazione n. 14948 dell'8 luglio 2016, mandato di pagamento n. 27266 del 25 luglio 2016.

Eventuali profili di criticità: nessun rilievo.

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo, non si rilevano irregolarità nell'ordinativo in esame.

2) Capitolo di spesa: A34237 - Ordinativo diretto: n. 21045

Categoria: 03 (Beni mobili)

Codice Gestionale: 2137 (Altri beni materiali)

Data pagamento: 8/6/2016

Anno impegno 2016; Numero impegno 458

Importo pagato: 5.813,10

Beneficiario: Studio Ego Creativo srl

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con Determinazione n. G04761/2015, ad oggetto "Programma ENPI CBC-MED - Progetto MEDSANDCOAST "Modèles innovants de gouvernance des ressources des zones côtières-marines pour une défense stratégique des littoraux Méditerranéens" (Modelli innovativi di governance delle risorse delle zone marino-costiere per una difesa strategica dei litorali del Mediterraneo) – Approvazione lettera di invito e schema di contratto per l'affidamento, mediante cottimo fiduciario, del servizio di stampa tipografica e pubblicità attraverso i media", è stato assunto l'impegno n. 22407/2015, per € 21.600,00, sul capitolo A34237, a favore di "Studio Ego Creativo srl".

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Regione Lazio Area attività di controllo, rendicontazione e gestione contenzioso.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: l'impegno ha avuto il seguente corso: parziale disimpegno per € 1.117,91 nel 2015; impegno ridotto ad € 20.482,09; € 13.390,11 sono stati liquidati nel 2015 con 3 diversi provvedimenti di liquidazione; € 8.926,74 sono stati pagati nel 2015 con due diversi mandati; ulteriori € 4.463,37 sono stati pagati nel 2016 con due diversi mandati; i restanti € 7.091,98 sono stati reimputati per esigibilità, in occasione delle

operazioni di riaccertamento 2015, eseguite con DGR n. 150/2016, nella competenza dell'esercizio 2016 con impegno n. 458/2016, interamente liquidato nello stesso anno e pagato con due diversi mandati di cui uno oggetto del presente controllo campionario è stato pagato in data 6 giugno 2016 con fattura commerciale n. 3/PA del 23 maggio 2016 (pervenuta e registrata nel registro elettronico delle fatture il 24 maggio 2016).

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: determinazioni: n. G04146 del 1 aprile 2014, n. G04761 del 21 aprile 2015, n. G18297 del 18 dicembre 2014, n. G01200 del 6 febbraio 2014, richiesta preventivi con nota n. GR/03/43/294185 del 29 maggio 2015, domande di candidatura, determinazione n. G08100 del 1° luglio 2015, verbali di gara, determinazione n. G11440 del 24 settembre 2015, contratto per prestazione di servizi, fattura elettronica n. 3/PA del 23 maggio 2016, provvedimento di liquidazione n. 11232 del 26 maggio 2016, mandato di pagamento n. 21045 del 6 giugno 2016, certificato di verifica e conformità.

Eventuali profili di criticità: nessun rilievo.

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo di spesa, non si rilevano irregolarità nell'ordinativo in esame.

3) Capitolo di spesa: A39101 - Ordinativo diretto: n. 352

Categoria: 02 (Trasferimenti correnti a Imprese)

Codice Gestionale: 1623 (Trasferimenti correnti a imprese private (escluse quelle produttrici di servizi sanitari e assistenziali)

Data pagamento: 3/2/2016

Anno impegno 2015; Numero impegno 1169

Importo pagato: 28.836,00

Beneficiario: Avio Spa

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con Determinazione n. B00742/2012, ad oggetto "Approvazione della graduatoria delle domande ritenute ammesse al finanziamento pubblico integrato per la realizzazione di interventi di ricerca industriale e formazione nel settore aerospaziale (determinazione n. B0438/2011). Impegno di spesa per complessivi € 7.897.381,00 a

valere sui capitoli del bilancio regionale A39101, A39102, A39103 [POR Lazio FSE 2007-2013 Asse I – Adattabilità – obiettivi specifici b) c)] in favore dei soggetti ammessi al finanziamento. Esercizio finanziario 2012", è stato assunto l'impegno n. 15202/2012, per € 706.830,00, sul capitolo A39101, a favore di "Avio Spa".

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Regione Lazio Area attività di controllo, rendicontazione e gestione contenzioso.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: l'impegno ha avuto il seguente corso: reimputati per esigibilità in occasione delle operazioni di riaccertamento 2012, eseguite con DGR n. 218/2013, nella competenza dell'esercizio 2013 con impegno n. 7286/2013, a valere sul quale sono stati pagati, nello stesso anno, € 141.366,00. I restanti € 565.464,00 sono stati reimputati per esigibilità, in occasione delle operazioni di riaccertamento ordinario anno 2013, eseguite con DGR n. 244/2014, nella competenza dell'esercizio 2014, a valere sul quale sono stati liquidati, nello stesso anno, € 27.981,00 e pagati nel 2015. La somma di € 537.483,00 non liquidati sono stati reimputati per esigibilità, in occasione delle operazioni di riaccertamento 2014, eseguite con DGR n. 236/2015, nella competenza 2015 con impegno n. 1169/2015, che ha avuto il seguente corso: € 184.067,99 sono stati liquidati nel 2015; € 27.981,00 sono stati pagati nel 2015; € 156.086,99 sono stati pagati nel 2016 con 7 diversi mandati, di cui uno oggetto del presente controllo campionario. La somma di € 353.415,01 non liquidati sono stati reimputati per esigibilità, in occasione delle operazioni di riaccertamento 2016, eseguite con DGR n. 180/2017, nella competenza 2017 con impegno n. 944/2017, che ha avuto il seguente corso € 275.986,48 sono stati liquidati e pagati nel 2017; restano da liquidare € 77.428,53.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: *check list* del progetto e relazione di verifica, mandato di pagamento n. 352 del 26 gennaio 2016, provvedimento di liquidazione n. 28944 del 18 dicembre 2015, fattura n. 4311400204 del 4 settembre 2014, determinazioni: n. B00742 del 2 febbraio 2012, n. B0438 del 26 gennaio 2011, n. B2290 del 23 marzo 2011, n. B5309 del 1° luglio 2011.

Eventuali profili di criticità: non è stato allegato l'avviso pubblico di riferimento (in icona nella determinazione n. B0438 del 26 gennaio 2011) nel quale è contenuta la metodologia per

l'erogazione del II acconto. Si rileva il disallineamento temporale tra l'emissione della fattura del 4 settembre 2014 e l'atto di liquidazione del 18 dicembre 2015.

In risposta ai chiarimenti gli uffici hanno inviato la determinazione di approvazione dell'Avviso, l'Avviso con gli allegati in esso richiamati, la *check-list* di controllo e la richiesta DURC. In merito al disallineamento è stato precisato che il procedimento seguito dalla Direzione regionale formazione, ricerca e innovazione, diritto allo studio prevede che l'Ente invii il rendiconto della spesa effettuata (90% 1° acconto), la relativa fattura (emessa in data 4 settembre 2014) e la richiesta di anticipo. Detta documentazione è poi inviata all'Area Attività di controllo, di rendicontazione e progettazione europea per la verifica, il riconoscimento delle spese e, ove necessario, eventuali richieste di integrazione. Al termine di tale sub-procedimento, l'Area attività di controllo, di rendicontazione e progettazione europea invia al Servizio attuazione degli interventi le risultanze istruttorie con indicazione dell'importo riconosciuto, che si sostanzia nella *check-list* di controllo. Ricevute le risultanze istruttorie, il servizio Attuazione degli interventi procede al completamento della documentazione e alla richiesta del DURC. Solo dopo la verifica del DURC e la completezza della documentazione, il Servizio attuazione degli interventi ha emesso il provvedimento di liquidazione in data 18 dicembre 2015.

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo di spesa e delle successive integrazioni, non si rilevano irregolarità nell'ordinativo in esame.

4) Capitolo di spesa: A39101 - Ordinativo diretto: n. 6424

Categoria: 03 (Trasferimenti correnti ad altri soggetti)

Codice Gestionale: 1632 (Trasferimenti correnti a famiglie)

Data pagamento: 5/2/2016

Anno impegno 2016; Numero impegno 1813

Importo pagato: 12.600,00

Beneficiario: Marcovaldo di Simone Luciani

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con Determinazione n. B01254/2012, ad oggetto "POR FSE 2007-2013. Avviso pubblico "Inserimento lavorativo e avvio di soluzioni imprenditoriali di lavoratori". Nono elenco domande. Approvazione delle domande ammesse. Impegno di spesa a favore dei soggetti proponenti ammessi al finanziamento, sui capitoli del

bilancio regionale POR FSE 2007-2013 Asse I – Adattabilità capitoli A39107, A39108 e A39109 esercizio finanziario 2012", è stato assunto l'impegno n. 16474/2012, per € 21.000,00, sul capitolo A39101, a favore di Marcovaldo di Simone Luciani".

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: legge 23 aprile 1991, n. 223, recante "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro".

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Regione Lazio Area attività di controllo, rendicontazione e gestione contenzioso.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: l'impegno ha avuto il seguente corso: € 8.400,00 sono stati liquidati e pagati nel 2012, i restanti € 12.600,00 sono stati reimputati per esigibilità più volte fino all'impegno n. 1813/2016, liquidato e pagato nello stesso anno con il mandato oggetto del presente controllo campionario.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: determinazione B01254 del 1° marzo 2012, *check list* del progetto, relazione di verifica e certificazione del rendiconto 12 novembre 2015, comunicazione certificazione del rendiconto in data 25 novembre 2015 con assegnazione di termine per controdeduzioni di 30 giorni, fattura elettronica n. 1 del 24 dicembre 2015, provvedimento di liquidazione n. 182 del 26 gennaio 2016, mandato di pagamento n. 6424 del 4 febbraio 2016.

Eventuali profili di criticità: nessun rilievo.

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo di spesa, non si rilevano irregolarità nell'ordinativo in esame.

5) Capitolo di spesa: A41158 - Ordinativo diretto: n. 19828

Categoria: 01 (ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI)

Codice Gestionale: 1348 (Studi, consulenze, indagini e gettoni di presenza)

Data pagamento: 24/5/2016

Anno impegno 2016; Numero impegno 15744

Importo pagato: 3.575,03

Beneficiario: Dott. Luca Ferrara

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con Determinazione n. G08442/2015, ad oggetto "Approvazione del Progetto per il rafforzamento della Cabina di regia per l'attuazione del programma di governo di cui alla determinazione dirigenziale G07313/15 – Conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la durata di 36 mesi dei candidati idonei a seguito espletamento della selezione per il conferimento di incarichi professionali di cui alla determinazione G07312/2015. CUP F84H15000670006, è stato assunto l'impegno pluriennale, articolato in tre annualità".

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1, recante "Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio".

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Regione Lazio "Attività di controllo, di rendicontazione, e progettazione europea".

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: per il 2016 è stato assunto l'impegno n. 15744/2016, per € 31.250,00, sul capitolo A41158, a favore di Ferrara Luca. L'impegno ha avuto il seguente corso: € 21.816,57 sono stati liquidati nel 2016 con 3 diversi provvedimenti di liquidazione; € 21.816,57 sono stati pagati nel 2016 con 18 diversi mandati, di cui uno oggetto del presente controllo campionario. I restanti € 9.433,43 sono stati reimputati per esigibilità, in occasione delle operazioni di riaccertamento 2016, eseguite con DGR n. 180/2017, nella competenza dell'esercizio 2017, con impegno n. 9201/2017, che ha avuto il seguente corso: € 7.270,02 sono stati liquidati nel 2017 e pagati con 6 diversi mandati. Restano da liquidare € 2.163,41.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: determinazioni n. G08442 dell'8 luglio 2015, n. G09496 del 30 luglio 2015, n. G09749 del 5 agosto 2015, mandato di pagamento n. 19828 del 20 maggio 2016, provvedimento di liquidazione n. 10355 del 18 maggio 2016, determinazioni n. G01710 del 29 febbraio 2016, n. G07313 del 12 giugno 2015.

Eventuali profili di criticità: non è stato allegato il contratto sottoscritto. In risposta al rilievo gli uffici della Regione hanno trasmesso il contratto sottoscritto in data 30 luglio 2015.

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo di spesa e delle successive integrazioni, non si rilevano irregolarità nell'ordinativo in esame.

6) Capitolo di spesa: B22521 - Ordinativo diretto: n. 33060

Categoria: 02 (Concessioni di crediti a imprese)

Codice Gestionale: 2524 (Concessioni di crediti a imprese pubbliche/private)

Data pagamento: 8/9/2016

Anno impegno 2013; Numero impegno 18752

Importo pagato: 1.000.000,00

Beneficiario: Lazio Innova Spa

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con Determinazione n. B00815/2012, ad oggetto "Art. 67 L.R. 27/2006 – "Fondo rotativo per le PMI – Attività Produttive" – Reimpegno delle risorse necessarie all'attuazione dell'avviso pubblico adottato con determinazione dirigenziale n. B5248/2011", è stato assunto l'impegno n. 17109/2012 per € 25.000.000,00, sul capitolo B22521, a favore di "Lazio Innova Spa".

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007" e successive integrazioni e modificazioni.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Regione Lazio Area attività di controllo, rendicontazione e gestione contenzioso.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: l'impegno è stato interamente liquidato nel 2012; € 8.000.000,00 sono stati pagati nel 2012; i restanti € 17.000.000,00 sono stati reimputati, in occasione delle operazioni di riaccertamento 2012, eseguite con DGR n. 218/2013, nella competenza dell'esercizio 2013 con impegno n. 18752/2013 che ha avuto il seguente corso: interamente liquidato nel 2013 con 17 diversi provvedimenti di liquidazione; interamente pagato nel 2016 con 17 diversi mandati, di cui uno oggetto del presente controllo campionario.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: determinazioni n. C2268 del 29 settembre 2008, n. B5248 del 30 giugno 2011, n. B00815 del 9

febbraio 2012, n. B01370 dell'8 marzo 2012, DGR 828/2008, DGR 163/2009, mandato di pagamento n. 33060 del 6 settembre 2016, provvedimento di liquidazione n. 17154 dell'11 maggio 2012.

Eventuali profili di criticità: non è stata allegata la convenzione sottoscritta tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio Spa – Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio ora Lazio Innova Spa. In risposta ai chiarimenti gli uffici della Regione hanno trasmesso la convenzione sottoscritta.

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo di spesa e delle successive integrazioni, non si rilevano irregolarità nell'ordinativo in esame.

7) Capitolo di spesa: B44116 - Ordinativo diretto: n. 38166

Categoria: 02 (Prodotti informatici)

Codice Gestionale: 2122 (Acquisizione o realizzazione software)

Data pagamento: 28/10/2016

Anno impegno 2016; Numero impegno 11097

Importo pagato: 6.639,35

Beneficiario: Mediamix srl

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con determinazione n. B00815/2012, ad oggetto "Legge 20 marzo 2001, n. 135 – Art. 5, comma 5 - Attuazione del Progetto di sviluppo turistico interregionale annualità 2007/2008/2009, denominato "Itinerari della Fede – Cammini di Fede". Realizzazione di una guida turistica per bambini e famiglie dal titolo "Scopri il Lazio" della collana editoriale "*Divertimappe*", e realizzazione applicativo (App) per una guida interattiva per tablet con sistema operativo Apple iOS e Android. Impegno di spesa complessivo di € 39.400,00 (IVA inclusa) di cui € 27.360,00 sul capitolo B44114 (macroaggregato 07.01.2.02.01.99.000), € 3.040,00 sul capitolo B43908 (magroaggregato 07.01.03.01.01.000) del Bilancio Regionale – Esercizio 2015", è stato assunto l'impegno n. 39303, per € 8.100,00, sul capitolo B44116, a favore di "Mediamix Srl".

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: articolo 57, comma 2, lett. b) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (sostituito dall'articolo 63, comma 2, lett. B) del decreto legislativo n. 50/2016) – legge 29 marzo 2001, n. 135, recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo"; decreto del ministero per i beni e le attività culturali e del turismo in data 3 novembre 2016 relativo alla proroga per l'ultimazione delle attività del progetto "Cammini della fede – Itinerari di fede", annualità 2007, 2008 e 2009, al 30 settembre 2017.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Regione Lazio Area attività di controllo, rendicontazione e gestione contenzioso.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: l'impegno ha avuto il seguente corso: reimputato per esigibilità, in occasione delle operazioni di riaccertamento 2015, eseguite con la DGR n. 150/2016, nella competenza dell'esercizio 2016 con impegno n. 11097/2016, liquidato e pagato nello stesso anno con due diversi mandati, di cui uno è oggetto del presente controllo campionario.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: determinazioni n. G16759 del 23 dicembre 2015, n. G06461 del 7 giugno 2016, mandato di pagamento n. 38166 del 26 ottobre 2016, provvedimento di liquidazione n. 23095/2016, fattura n. 113 del 18 ottobre 2016 (pervenuta e registrata nel registro elettronico delle fatture il 20 ottobre 2010).

Eventuali profili di criticità: nessun rilievo.

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo di spesa e delle successive integrazioni, non si rilevano irregolarità nell'ordinativo in esame.

8) Capitolo di spesa: C32504 - Ordinativo diretto: n. 33329

Categoria: 02 (Trasferimenti in conto capitale a Imprese)

Codice Gestionale: 2323 (Trasferimenti in conto capitale a imprese private (escluse le imprese produttrici di servizi sanitari e assistenziali)

Data pagamento: 8/9/2016

Anno impegno 2013; Numero impegno 44596

Importo pagato: 20.000.000,00

Beneficiario: Lazio Innova Spa a seguito di fusione con Fi.La.S Spa.

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con Determinazione G04431/2013, ad oggetto "Approvazione : 1) Avviso pubblico relativo a progetti di ricerca presentati da Università e Centri di ricerca – LR 13/2008 – 2) Modello di domanda – 3) Formulario per la presentazione delle candidature – 4) Schema di convenzione da stipularsi con i soggetti beneficiari finali – 5) Schema di convenz504 – Annualità 2013 – Impegno di spesa a favore di Fi.La.S Spa di € 339.770,00 a valere sul capitolo C11900 – Annualità 2013", è stato assunto l'impegno n. 44596/2013, per € 20.000.000,00, sul capitolo C32504, a favore di Fi.La.S. Spa".

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: legge regionale 4 agosto 2008, n. 13, recante "Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio".

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Regione Lazio Area attività di controllo, rendicontazione e gestione contenzioso.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: l'impegno ha avuto il seguente corso: interamente liquidato nel 2013; interamente pagato nel 2016 con il mandato oggetto del presente controllo campionario.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: determinazione n. G04431 del 12 dicembre 2013, mandato di pagamento n. 33329 del 6 settembre 2016, provvedimento di liquidazione n. 37285 del 20 dicembre 2013.

Eventuali profili di criticità: è stato rilevato il disallineamento temporale tra il provvedimento di liquidazione (20 dicembre 2013) e il mandato di pagamento (6 settembre 2016); non è stata allegata la convenzione sottoscritta tra la Regione Lazio e la Fi.La.S Spa.
In risposta ai chiarimenti gli uffici della Regione hanno rappresentato che, considerata la grave difficoltà finanziaria in cui versava la Regione, ha utilizzato ampiamente le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi agli enti locali". Tra il 2013 ed il 2014 sono state contratte, ai sensi del decreto-legge n. 35 citato, anticipazioni di liquidità per un totale di € 8.702.243.972,75, di cui € 2.560.669277,33 riferiti all'articolo 2, relativo ai debiti diversi da quelli

sanitari, ed € 2.356.081.095,42 riferiti all'articolo 3 dello stesso decreto-legge, relativo ai debiti del settore sanitario. La Regione, sulla base di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2015, ha fatto richiesta di accesso alle anticipazioni di liquidità, ottenendo, a seguito di istruttoria da parte degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, un'anticipazione di liquidità per un importo complessivi di € 1.083.828.400,84, come da contratto di prestito dell'11 dicembre 2015.

Quindi, il pagamento del provvedimento di liquidazione n. 3785 del 20 dicembre 2013, a cui fa riferimento il mandato n. 33329/2016, è stato effettuato con l'utilizzo delle risorse ottenute con l'anticipazione di liquidità resa disponibile a seguito dell'ampliamento dei fondi di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35/2013 avvenuto ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 66 del 2014; detto pagamento afferisce all'anticipazione di liquidità contratta per € 798.172.861,14.

È stata trasmessa la convenzione.

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo di spesa e delle successive integrazioni, non si rilevano irregolarità nell'ordinativo in esame.

9) Capitolo di spesa: D11907 - Ordinativo diretto: n. 29471

Categoria: 01 (ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI)

Codice Gestionale: 1351 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili)

Data pagamento: 10/8/2016

Anno impegno 2016; Numero impegno 22647

Importo pagato: 18.000.000,00

Beneficiario: ASTRAL Spa

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con Determinazione n. G05081/2016, ad oggetto "Impegno di spesa di € 18.000.000,00 sul capitolo D11907 in favore di Astral Spa per l'espletamento delle attività di manutenzione ordinaria sulla rete viaria regionale fino alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla deliberazione n. 127 del 24 marzo 2016", è stato assunto l'impegno n. 22647/2016, per € 18.000.000,00, sul capitolo D11907, a favore di Astral Spa".

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: articolo 7, legge stabilità regionale 31 dicembre 2015, n. 17.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Regione Lazio Area attività di controllo, rendicontazione e gestione contenzioso.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: l'impegno è stato liquidato e pagato nel 2016 con il mandato oggetto del presente controllo campionario.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: determinazione n. G05081 del 12 maggio 2016, DGR n. 128 del 24 marzo 2016, DGR 356 del 28 giugno 2016, mandato di pagamento n. 29471 dell'8 agosto 2016, provvedimento di liquidazione n. 12427 del 6 giugno 2016.

Eventuali profili di criticità: non è stato allegato il contratto di servizio sottoscritto tra le parti; non è stata allegata la fattura. In risposta ai chiarimenti gli uffici hanno specificato che: con la DGR n. 128/2016 è stato deliberato "di affidare ad ASTRAL Spa anche i compiti relativi alla Manutenzione Ordinaria, mediante modifica integrativa del vigente contratto". La modifica è avvenuta con la DGR n. 356/2016 con cui è stato approvato lo schema del nuovo contratto di servizio, provvedendo alla copertura degli oneri finanziari relativi alle spese di manutenzione ordinaria, la sorveglianza ed il pronto intervento sulla rete viaria regionale, per l'importo di € 18.000.000,00 iscritte per l'anno 2016 sul capitolo D11907.[51] Hanno altresì precisato che "per il contratto di servizio ASTRAL Spa non fattura alla Regione Lazio, in quanto si tratta di trasferimenti in base ai quali la stessa società funge da stazione appaltante".

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo di spesa e delle successive integrazioni, non si rilevano irregolarità nell'ordinativo in esame.

10) Capitolo di spesa: D41900 - Ordinativo diretto: n. 38835

Categoria: 01 (ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI)

[51] La necessità di procedere alla revisione e all'aggiornamento del contratto di servizio in essere con Astral Spa trova il suo fondamento nella legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, recante "*Legge di stabilità regionale 2016*". Con l'articolo 7 di detta legge si stabiliscono, a decorrere dal 1 gennaio 2017, le disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale*". In particolare, il comma 2 di detto articolo prevede che "*Le funzioni non fondamentali in materia di servizi sociali…omissis e viabilità, già esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province…omissis e non riconferite nei commi da 3 a 7, sono esercitate dalla Regione…* ".

Codice Gestionale: 1346 (Contratti di servizio per trasporto)

Data pagamento: 14/11/2016

Anno impegno 2016; Numero impegno 25046

Importo pagato: 19.712.899,32

Beneficiario: COTRAL Spa

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con Determinazione n. G07513/2016, ad oggetto "Esercizio finanziario 2016 – Impegno di spesa per complessivi € 264.440.000,00 a favore della Società CO.TRA.L. Spa, a titolo di pagamento del corrispettivo per i servizi di trasporto di competenza regionale svolti nell'anno 2016, di cui € 254.575.826,60 a valere sul capitolo D41900 ed € 9.864.173,40 a valere sul capitolo D41922", è stato assunto l'impegno n. 25046/2016, per € 254.575.826,60, sul capitolo D41900, a favore di CO.TRA.L Spa".

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: articolo 38, comma 5, legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009".

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Regione Lazio Area attività di controllo, rendicontazione e gestione contenzioso.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: l'impegno ha avuto il seguente corso: € 243.564.948,75 sono stati liquidati nel 2016 con 20 diversi provvedimenti di liquidazione; € 243.564.948,75 sono stati pagati nel 2016 con 25 diversi mandati, di cui uno è oggetto del presente controllo campionario. Ulteriori € 7.864.537,68 sono stati liquidati e pagati nel 2017 con due diversi mandati; restano da liquidare € 3.146.340,17.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: determinazione DGR n. 507 del 28 ottobre 2011[52], DGR n. 356 del 28 giugno 2016, n. G07513 del 4 luglio 2016, mandato di pagamento n. 38835 del 10 novembre 2016, provvedimento di

[52] In base alla previsione contenuta nell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135 del 7 luglio 2012 (Spending Review) la Regione provvedeva ad una "riprogrammazione" dei servizi con conseguente revisione dell'esercizio della spesa, tenuto conto anche di quanto disposto dall'articolo 1, comma 301, punto 4, della legge n. 228/2012. Nell'ambito di detta procedura di "riprogrammazione", la Regione dava anche applicazione al disposto della legge n. 89 del 23 giugno 2014 di conversione del decreto-legge n. 66/2014, il cui articolo 8, comma 8, dispone l'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni (quindi anche della Regione) di praticare una riduzione del corrispettivo contrattuale in essere, nella misura del 5%, anche con la rinegoziazione del contenuto del contratto.

liquidazione n. 24147 del 4 novembre 2016, fattura elettronica n. 175 del 2 novembre 2016 (pervenuta e registrata nel registro elettronico delle fatture il 2 novembre 2016).

Eventuali profili di criticità: nessun rilievo.

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo di spesa, non si rilevano irregolarità nell'ordinativo in esame.

11) Censito Capitolo di spesa: D41907 - Ordinativo diretto: n. 23940
12) Censito Capitolo di spesa: D41907 - Ordinativo diretto: n. 36519
13) Censito Capitolo di spesa: D41907 - Ordinativo diretto: n. 26714

Categoria: 01 (ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI)

Codice Gestionale: 1346 (Contratti di servizio per trasporto)

Data pagamento: 1/7/2016 (ordinativo n. 23940); 13/10/2016 (ordinativo n. 36519); 20/7/2016 (ordinativo n. 26714)

Anno impegno 2016; Numero impegno 23935

Importo pagato: 53.409.090,91

Beneficiario: Trenitalia Spa

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con Determinazione n. G06976, ad oggetto "Servizio di trasporto pubblico regionale - Impegno di spesa a favore di Trenitalia Spa sul capitolo D41907, a valere sull'esercizio finanziario 2016, € 235.000.000,00 IVA inclusa - Corrispettivo 2016. Missione 10, Programma 1, Macroaggregato 1.03.02.15.001", è stato assunto l'impegno n. 23935/2016, per € 235.000.000,00, sul capitolo D41907, a favore di Trenitalia Spa".

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: legge regionale 31 dicembre 2015 n. 18, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018".

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Regione Lazio Area attività di controllo, rendicontazione e gestione contenzioso.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: l'impegno ha avuto il seguente corso: € 189.000.000,00 sono stati liquidati nel 2016 con 8 diversi provvedimenti di liquidazione; € 189.000.000,00 sono stati pagati nel 2016 con 12 diversi mandati, di cui 3 sono

oggetto del presente controllo campionario. I restanti € 46.000.000,00 sono stati liquidati e pagati nel 2017.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: DGR n. 976 del 17 dicembre 2009, DGR n. 34 del 28 gennaio 2011, DGR n. 71 del 24 febbraio 2015, DGR n. 77 del 3 marzo 2015, determinazione G06976 del 17 giugno 2016, mandato di pagamento n. 23940 del 30 giugno 2016, provvedimento di liquidazione n. 13836 del 24 giugno 2016, fattura n. 8101003154 del 21 aprile 2016 (pervenuta e registrata nel registro elettronico delle fatture il 4 maggio 2016); mandato di pagamento n. 36519 dell'11 ottobre 2016, provvedimento di liquidazione n. 22190 dell'11 ottobre 2016, fattura n.8101006520 del 10 ottobre 2016 (pervenuta e registrata nel registro elettronico delle fatture l'11 ottobre 2016); mandato di pagamento n. 26714 del 18 luglio 2016, provvedimento di liquidazione n. 15715 del 15 luglio 2016, fattura n.8101005100 del 14 luglio 2016 (pervenuta e registrata nel registro elettronico delle fatture il 15 luglio 2016).

Eventuali profili di criticità: nessun rilievo.

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo di spesa, non si rilevano irregolarità nell'ordinativo in esame.

14) Capitolo di spesa: E42539 - Ordinativo diretto: n. 2532

Categoria: 03 (Beni mobili)

Codice Gestionale: 2138 (Beni immateriali)

Data pagamento: 3/2/2016

Anno impegno 2014; Numero impegno 45441

Importo pagato: 10.655,74

Beneficiario: Valentina s.r.l.

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con Determinazione n. G17767/2014, ad oggetto "Rimozione alberature tratto fiume Tevere da Ponte Sublicio a Ponte Risorgimento. Impegno di

spesa capitolo 42539 Bilancio Regionale – Esercizio Finanziario 2014", è stato assunto l'impegno di spesa n. 45441, per € 13.000,00, sul capitolo E42539, a favore di Valentina Srl[53].

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: Regolamento regionale DGR n. 540 del 2 novembre 2012.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Regione Lazio Area attività di controllo, rendicontazione e gestione contenzioso.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: l'impegno ha avuto il seguente corso: € 13.000,00 sono stati liquidati nel 2015 e pagati nel 2016 con due diversi mandati, di cui uno oggetto del presente controllo campionario.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: determinazione n. G17767 del 10 dicembre 2014, DGR n. 540 del 2 novembre 2012, mandato di pagamento n. 2532 del 27 gennaio 2016, provvedimento di liquidazione n. 21845 del 26 novembre 2015, fattura n. 010/2015PA del 9 ottobre 2015 (pervenuta e registrata nel registro elettronico delle fatture il 14 ottobre 2015).

Eventuali profili di criticità: non è stata allegata la fattura elettronica n. 010/2015PA del 9 ottobre 2015. In risposta alla richiesta gli uffici della Regione hanno trasmesso la predetta fattura.

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo di spesa e delle successive integrazioni, non si rilevano irregolarità nell'ordinativo in esame.

15) Capitolo di spesa: E53401 - Ordinativo diretto: n. 901

Categoria: 03 (Trasferimenti correnti ad altri soggetti)

Codice Gestionale: 1634 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale)

Data pagamento: 3/2/2016

[53] Per l'avvenimento straordinario riguardante la canonizzazione Papa Giovanni Paolo II e Papa Giovanni XXIII che ha interessato la città di Roma il 27 aprile 2014 si rendeva necessario ed improcrastinabile eseguire lavori di manutenzione del tratto urbano del fiume Tevere ai fini del decoro urbano nel tratto fluviale in argomento. Il 1 aprile 2014 veniva sottoscritta la convenzione tra l'ARDIS e l'AMA Spa, per gli interventi di potatura, sfalcio, pulizia argini e banchine, nonché trasporto in impianti di trattamento e recupero del materiale di risulta lungo le pertinenze idrauliche del fiume Tevere nel tratto compreso da Ponte Sublicio a Ponte Risorgimento in previsione del suddetto evento. Nell'ambito dei suddetti lavori doveva inoltre essere eseguita la rimozione di tronchi d'albero accatastati in prossimità delle arcate di Ponte Milvio, per i quali si rendeva necessario l'impiego di apposito natante; per tale motivo è stata richiesta l'immediata disponibilità dell'Impresa Valentina Srl.

Anno impegno 2015; Numero impegno 36002

Importo pagato: 17.890,91

Beneficiario: Parrocchia San Cesareo

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con Determinazione n. G15736, ad oggetto "Legge Regionale n. 27/1990 – Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore di enti religiosi per gli edifici di culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica. Capitolo E53401. Impegni di spesa per pagamento rate di ammortamento di dicembre 2015", è stato assunto l'impegno n. 36002, per € 17.890,91, sul capitolo E53401, a favore di "parrocchia San Cesareo".

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: legge regionale 9 marzo 1990, n. 27 recante "Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica e archeologica"; DGR n. 180/2008.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Regione Lazio Area attività di controllo, rendicontazione e gestione contenzioso.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: l'impegno è stato interamente liquidato nel 2015 e pagato nel 2016 con il mandato oggetto del presente controllo campionario.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: determinazione n. G15736 del 14 dicembre 2015, provvedimento di liquidazione n. 29660 del 21 dicembre 2015, mandato di pagamento n. 901 del 26 gennaio 2016.

Eventuali profili di criticità: nessun rilievo.

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo di spesa, non si rilevano irregolarità nell'ordinativo in esame.

16) Capitolo di spesa: H11726 - Ordinativo diretto: n. 11731

Categoria: 01 (ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI)

Codice Gestionale: 1364 (Altre spese per servizi)

Data pagamento: 4/3/2016

Anno impegno 2015; Numero impegno 15325

Importo pagato: 137.593,52

Beneficiario: Pricewaterhousecoopers advisory Spa

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con determinazione n. G08285, ad oggetto "Indizione gara d'appalto, con procedura aperta, per l'affidamento dei servizi di assistenza organizzativa/gestionale e legale e del supporto tecnico-specialistico alla Direzione regionale Centrale Appalti. Impegno di € 600,00 capitolo T19427 esercizio finanziario 2014 a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; Impegno di € 404.100,00 sul capitolo H11726 esercizio finanziario 2014; € 2.414.000,00 sul capitolo H111726 esercizio finanziario 2015; € 2.621.100,00 capitolo H11726 esercizio finanziario 2016; impegno di € 90.000,00 capitolo H21503 esercizio finanziario 2014; € 200.000,00 capitolo H21503 esercizio finanziario 2015; € 200.000,00 capitolo H21503 esercizio finanziario 2016. Approvazione schemi atti ed indizione gara GIG 5798453AC7", è stato assunto un impegno pluriennale, articolato su tre annualità.

Per quanto riguarda il 2015, è stato assunto l'impegno n. 15325/2015, per € 1.347.715,00, sul capitolo H11726, a favore di procedura di Pricewaterhousecoopers advisory Spa.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Regione Lazio - Area pianificazione e programmazione.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: l'impegno ha avuto il seguente corso: € 1.179.007,00 sono stati liquidati e pagati nel 2015; i restanti € 168.707,64 sono stati liquidati e pagati nel 2016 con due diversi mandati, di cui uno oggetto del presente controllo campionario.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: determinazioni n. G04257 del 14 aprile 2015, G08285 del 10 giugno 2014, G18392 del 19 dicembre 2014, mandato di pagamento n. 11731 del 2 marzo 2016, provvedimento di liquidazione n. 1199

del 2 febbraio 2016, fattura PA308 del 9 dicembre 2015 (pervenuta e registrata nel registro elettronico delle fatture il 9 dicembre 2015).

Eventuali profili di criticità: non è stato allegato il contratto sottoscritto. In risposta alla richiesta gli uffici della Regione hanno trasmesso il contratto sottoscritto digitalmente in data 29 gennaio 2015, unitamente alla determinazione n. G04257/2015 con cui è stato confermato l'impegno di spesa pluriennale a suo tempo prenotato.

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo di spesa e delle successive integrazioni, non si rilevano irregolarità nell'ordinativo in esame.

17) Capitolo di spesa: H13915 - Ordinativo diretto: n. 2479

Categoria: 01 (ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI)

Codice Gestionale: 1363 (Spese per liti (patrocinio legale))

Data pagamento: 3/2/2016

Anno impegno 2015; Numero impegno 34253

Importo pagato: 2.187,00

Beneficiario: Avvocatura generale dello Stato

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con Determinazione n. G12088/2015, ad oggetto "Ex Gestioni Liquidatorie ex UU.SS.LL. Liquidazione onorari all'Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 21 T.U. R.D. 1933/1611 modificato dalla legge n. 103/1979, patrocinio legale nel giudizio Laboratorio Oreda c/Regione Lazio – sentenza n. 2693/2005 del 9 febbraio 2005 emessa dal TAR Lazio. Capitolo H13915 - € 2.187,00", è stato assunto l'impegno n. 34253, per € 2.187,00, sul capitolo H13915, a favore di Avvocatura Generale dello Stato.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: articolo 21 TU RD 30 ottobre 1900, n. 1611, modificato dall'articolo 27, della legge n. 103/1979.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Regione Lazio - Area Centrale Acquisti e crediti sanitari presso la Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: l'impegno è stato interamente liquidato nel 2015 e pagato nel 2016 con il mandato oggetto del presente controllo campionario.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: determinazione n. G12088 dell'8 ottobre 2015, DGR n. 330 del 3 luglio 2015, DGR n. 491 del 20 giugno 2003, mandato di pagamento n. 2479 del 27 gennaio 2016, provvedimento di liquidazione n. 24948 del 9 dicembre 2015. La parcella è stata liquidata senza interessi e oneri aggiuntivi e, pertanto, il pagamento differito non ha determinato maggiori esborsi per l'Amministrazione regionale.

Eventuali profili di criticità: nessun rilievo.

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo di spesa, non si rilevano irregolarità nell'ordinativo in esame.

18) Capitolo di spesa: R31902 - Ordinativo diretto: n. 9791

Categoria: 01 (ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI)

Codice Gestionale: 1349 (Organizzazione manifestazioni e convegni)

Data pagamento: 12/02/2016

Anno impegno 2014; Numero impegno 13869

Importo pagato: 70.000,00

Beneficiario: Ediser srl

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con Determinazione n. G06162/2013, ad oggetto "DGR n. 451/2013 - Contributo alla manifestazione "Più libri più liberi", svolta al Palazzo dei Congressi di Roma dal 5 all'8 dicembre 2013. Impegno di spesa di € 70.000,00 capitolo R31902 esercizio finanziario 2013 a favore di Ediser Srl, Società di Servizi dell'A.I.E.", è stato assunto un impegno pluriennale su tre annualità.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: leggi regionale n. 16/2008, n. 14/91, n. 36/98, n. 10/07.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Regione Lazio Area attività di controllo, rendicontazione e gestione contenzioso.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: per il 2014, è stato assunto l'impegno n. 13869/2014, per € 70.000,00 sul capitolo R13902, a favore di Ediser Srl.

L'impegno ha avuto il seguente corso interamente liquidato nel 2014 interamente pagato nel 2016 con il mandato oggetto del presente controllo campionario.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: determinazioni n. G18864 del 23 dicembre 2014, G06162 del 24 dicembre 2013, DGR n. 451 del 10 dicembre 2013, mandato di pagamento n. 9791 del 10 febbraio 2016, provvedimento di liquidazione n. 40297 del 31 dicembre 2014.

Eventuali profili di criticità: disallineamento temporale tra il provvedimento di liquidazione (31 dicembre 2014) e il mandato di pagamento (10 febbraio 2016).

In risposta ai chiarimenti gli uffici della Regione hanno rappresentato che, considerata la grave difficoltà finanziaria in cui versava la Regione, ha utilizzato ampiamente le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi agli enti locali". Tra il 2013 ed il 2014 sono state contratte, ai sensi del decreto-legge n. 35 citato, anticipazioni di liquidità per un totale di € 8.702.243.972,75, di cui € 2.560.669277,33 riferiti all'articolo 2, relativo ai debiti diversi da quelli sanitari, ed € 2.356.081.095,42 riferiti all'articolo 3 dello stesso decreto-legge, elativo ai debiti del settore sanitario. La Regione, sulla base di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, ha fatto richiesta di accesso alle anticipazioni di liquidità, ottenendo, a seguito di istruttoria da parte degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, un'anticipazione di liquidità per un importo complessivi di € 1.083.828.400,84, come da contratto di prestito dell'11 dicembre 2015.

Quindi, il pagamento del provvedimento di liquidazione n. 40297 del 20 dicembre 2013, a cui fa riferimento il mandato n. 9791/2016, è stato effettuato con l'utilizzo delle risorse ottenute con l'anticipazione di liquidità resa disponibile a seguito dell'ampliamento dei fondi di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35/2013 avvenuto ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2015. Il pagamento in questione afferisce all'anticipazione di liquidità contratta per € 1.083.828.400,84.

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo di spesa e delle successive integrazioni, non si rilevano irregolarità nell'ordinativo in esame.

19) Capitolo di spesa: S13407 - Ordinativo diretto: n. 19200

Categoria: 01 (ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI)

Codice Gestionale: 1360 (Assicurazioni)

Data pagamento: 10/5/2016

Anno impegno 2016; Numero impegno 20016

Importo pagato: 108.136,17

Beneficiario: INAIL

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con Determinazione n. G01776/2016, ad oggetto "Pagamento del premio assicurativo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale regionale (spesa obbligatoria), conguaglio 2015 e premio anticipato 2016. Impegno di spesa di € 1.215.732,78 capitolo S13407, esercizio finanziario 2016", è stato assunto l'impegno n. 20016/2016, per € 1.215.732,78, sul capitolo S13407, a favore di INAIL".

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Regione Lazio - Area Ragioneria ed Entrate.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: interamente liquidato e pagato nel 2016 con due diversi mandati, di cui uno oggetto del presente controllo campionario.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: determinazione n. G01776 del 1 marzo 2016, mandato di pagamento n. 19200 del 6 maggio 2016, provvedimento di liquidazione n. 7156 del 5 aprile 2016.

Eventuali profili di criticità: nessun rilievo.

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo di spesa, non si rilevano irregolarità nell'ordinativo in esame.

20) Capitolo di spesa: S21401 - Ordinativo diretto: n. 20553

Categoria: 01 (UTILIZZO BENI DI TERZI)

Codice Gestionale: 1411 (Noleggi, locazioni e leasing operativo)

Data pagamento: 31/05/2016

Anno impegno 2016; Numero impegno 22496

Importo pagato: 115.908,93

Beneficiario: IDEA FIMIT SGR Spa

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con Determinazione n. G04979/2016, ad oggetto "Impegno di spesa per il pagamento dei canoni di locazione passiva e/o indennità di occupazione - Anno 2016 – importo complessivo di € 7.724.109,28 sul capitolo S21401 (Fitto locali-Spese obbligatorie), corrispondente alla missione 01, programma 05, codice IV, livello del piano dei conti 1.03.02.07.001 – esercizio finanziario 2016", è stato assunto l'impegno n. 22496/2016, per € 1.703.862,00, sul capitolo S21401, a favore di "IDEA FIMIT SGR".

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: legge regionale 28 giugno 2013, n. 4.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Regione Lazio Area attività di controllo, rendicontazione e gestione contenzioso.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: l'impegno ha avuto il seguente corso interamente liquidato nel 2016 con 12 diversi provvedimenti di liquidazione e interamente pagato nel 2016 con 36 diversi mandati, di cui uno oggetto del presente controllo campionario.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: determinazione n. G04979 dell'11 maggio 2016, DGR n. 692 del 1 dicembre 2015, DGR 759 del 4 aprile 2014, mandato di pagamento n. 20553 del 27 maggio 2016, provvedimento di liquidazione n. 9972 dell'11 maggio 2016, fattura n. 22FE del 4 gennaio 2016 (pervenuta e registrata nel registro elettronico delle fatture il 4 gennaio 2016).

Eventuali profili di criticità: si è rilevato che permane la situazione di fatto rappresentata nel 2015, in proposito è stato chiesto un aggiornamento sui tempi di liberazione dell'immobile nell'ambito del processo di razionalizzazione della spesa in corso.

In risposta ai chiarimenti gli uffici della Regione hanno riferito in modo ampio sullo stato di attuazione del processo di razionalizzazione delle sedi istituzionali della Regione Lazio ubicati nel Comune di Roma Capitale rappresentando che è in fase di stipula un Accordo di collaborazione

tra Regione, Comune di Roma Capitale e Agenzia del Demanio, per avviare le attività di valorizzazione dell'ex Ospedale civile Carlo Forlanini mediante un insieme sistematico di interventi di riqualificazione e adeguamento funzionale, in coerenza con gli assetti e le previsioni di sviluppo urbano previsti dal Piano regolatore vigente, per conseguire la riduzione della spesa per le locazioni passive attualmente sostenute sia dalle Amministrazioni centrali che territoriali coinvolte nel processo di valorizzazione. In particolare, il progetto di riqualificazione sarà perseguito attraverso la costituzione di un fondo immobiliare, ai sensi dell'articolo 33, comma 8-*ter* del decreto-legge n. 98 del 2011, gestito da INVIMIT per consentire di superare le difficoltà di investimento della Regione.

Nelle more della realizzazione di tale complesso progetto, la Regione procederà comunque nell'immediato alla chiusura di un'ulteriore locazione passiva nel Comune di Roma che per maggiore realizzabilità e convenienza economica interesserà l'immobile di via del Pescaccio 96/98. All'esito di detta operazione, realizzabile entro il corrente anno, si avrà un'ulteriore riduzione della spesa per locazioni che si attesterà intorno ai 12,7 milioni di €/anno portando così la riduzione rispetto all'inizio della legislatura ad oltre 6,5 milioni di euro.

In sede di ulteriori chiarimenti richiesti, in particolare, sull'ordinativo in esame, gli uffici hanno precisato che il contratto sottoscritto con Enasarco e la Regione Lazio risale al 1988, più volte rinnovato nel tempo fino alla disdetta inoltrata dalla proprietà all'amministrazione regionale nel luglio 2005 per la scadenza al 30 novembre 2006. Nell'ottobre 2005 la Direzione regionale demanio e patrimonio manifesto alla Fondazione la volontà, ribadita nell'agosto e nell'ottobre 2006, di voler procedere alla stipula di un nuovo contratto di locazione per esigenze istituzionali. Il 13 ottobre 2006 la Fondazione comunicò alla Regione Lazio le condizioni economiche per poter procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione con decorrenza 1 dicembre 2006 per sei anni al canone mensile di € 164.000,00. L'amministrazione regionale, Direzione regionale demanio e patrimonio comunicava, il 15 novembre 2006, alla Fondazione che in base alle nuove disposizioni nazionali di cui all'articolo 1, comma 478 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 di essere obbligata a ridurre del 10% il costo dei canoni annui per locazioni passive stipulate dalle pubbliche amministrazioni, evidenziando nel contempo, che a seguito della relazione redatta dal "Datore di Lavoro" della Regione Lazio, in merito all'esigenza di eseguire dei lavori di adeguamento dell'immobile alle norme di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 636 del 1994, esprimeva la richiesta di valutare la possibilità di riesaminare l'importo del canone di locazione oggetto del nuovo contratto. Alla descritta richiesta né la Fondazione né il successivo proprietario davano alcun riscontro.

L'amministrazione regionale corrisponde alla IDEA FIMIT SGR, subentrata nella proprietà dell'immobile l'indennità di occupazione mensile corrispondente all'importo dell'ultimo canone di locazione corrisposto alla proprietà in base al contratto sottoscritto in data 31 luglio 1988, decurtato del 15%, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4. La procedura di spesa prevede un impegno annuale, in analogia al canone di locazione.

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo di spesa e delle successive integrazioni, si rileva che la mancanza di titolo giuridico a supporto rende il mandato di pagamento non regolare.

21) Capitolo di spesa: S21407 - Ordinativo diretto: n. 26669

Categoria: 01 (ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI)

Codice Gestionale: 1357 (Utenze e canoni per altri servizi)

Data pagamento: 19/7/2016

Anno impegno 2014; Numero impegno 28086

Importo pagato: 10.452,10

Beneficiario: Le Pietrare srl

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con Determinazione n. G09499/2014, ad oggetto "Impegno di spesa per il pagamento delle spese di gestione, esercizio 2013, immobile in locazione sito in Viterbo via Romiti 80, adibito a sede dell'Area decentrata dell'agricoltura – Importo 35.743,48 IVA inclusa – esercizio finanziario 2014 – capitolo S21497". È stato assunto l'impegno n. 28086/2014, per € 35.74348, sul capitolo S21407, a favore di Le Pietrare Srl".

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: legge regionale 28 giugno 2013, n. 4.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Regione Lazio Area attività di controllo, rendicontazione e gestione contenzioso.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: l'impegno ha avuto il seguente corso € 25.291,38 liquidati e pagati nel 2014, i restanti € 10.452,10 sono tati liquidati e pagati nel 2016 con il mandato oggetto del presente controllo campionario.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: determinazioni n. G06685 del 7 maggio 2014, G09499 del 1° luglio 2014, mandato di pagamento n. 26669 del 15 luglio 2016, provvedimento di liquidazione n. 14912 dell'8 luglio 2016, fattura n. 130236 del 26 aprile 2013.

Eventuali profili di criticità: è stata rileva difformità dell'importo indicato nella fattura n. 130236, in data 26 aprile 2016, per € 10.890,00 e il provvedimento di liquidazione n. 149212, dell'8 luglio 2016, per € 10.452,10; in entrambi i documenti viene indicato "pagamento acconto fattura n. 130236", in quello di liquidazione si indica anche "per somma di euro 10.452,10 a saldo ".
In risposta ai chiarimenti richiesti gli uffici della Regione hanno fatto presente che la fattura n. 130236 di € 10.890,00 è stata emessa dalla proprietà Le Pietrare Spa quale acconto delle spese di gestione dei servizi comuni dello stabile, salvo conguaglio. Pertanto, correttamente, nella descrizione della fattura è indicato "*acconto spese gestione utenze e generali complesso direzionale "Le Pietrare*". La stessa è stata liquidata con due diversi provvedimenti a cui corrispondono due distinti mandati:

- Mandato n. 26669/16 di € 10452,10 oggetto del campionamento;
- Mandato n. 26670/16 di € 437,90.

Nel provvedimento di liquidazione n. 14912/2016 di € 10.452,10 per mero errore materiale è stata indicata l'opzione a saldo "S" laddove avrebbe dovuto essere indicata l'opzione a saldo "N". Viceversa nel successivo provvedimento di liquidazione n. 14913/2016 di € 437,90 per mero errore materiale è stata indicata l'opzione a saldo "N" laddove avrebbe dovuto essere indicata l'opzione a saldo "S".

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo di spesa e delle successive integrazioni, non si rilevano irregolarità nell'ordinativo in esame.

22) Capitolo di spesa: S22501 - Ordinativo diretto: n. 38921

Categoria: 01 (Beni immobili)

Codice Gestionale: 2109 (Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo)

Data pagamento: 15/11/2016

Anno impegno 2016; Numero impegno 19679

Importo pagato: 108.004,51

Beneficiario: ATI MANTON LAVORI srl

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con Determinazione n. G02994/2014, ad oggetto "Autorizzazione all'espletamento della procedura aperta (articolo 55, comma 5, decreto legislativo n. 163/2006), per "Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione architettonica degli interni degli immobili adibiti a sedi istituzionali della Giunta della Regione Lazio". Impegno di spesa: € 1.159.000,00 – capitolo S22501 del Bilancio pluriennale regionale esercizio 2014/2015 per lavori; € 3.410,00 – capitolo S22501 del Bilancio regionale esercizio finanziario 2014 per pubblicazioni; € 14.250,00 capitolo T19427 del Bilancio regionale esercizio finanziario 2014 per contributo AVCP. CUP: F89C14000010002", è stato assunto un impegno pluriennale, articolato su due annualità.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: articolo 55 comma 5, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Area ragioneria ed entrate.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: per il 2015 è stato assunto l'impegno n. 17647/2015, per € 658.974,70 a favore di ATI MANTON LAVORI srl. L'impegno ha avuto il seguente corso: € 536.974,70 sono stati disimpegnati nel 2015 in quanto non esigibili, ed imputati nell'anno 2016. L'impegno rimasto nell'annualità 2015, ridotto a € 122.000,00 è stato liquidato e pagato con due diversi mandati nel medesimo anno. L'importo di € 536.974,70 è stato reimputato per esigibilità nell'esercizio 2016 con impegno n. 19679/2016 che ha avuto il seguente corso: € 523.019,50 sono stati liquidati nel 2016 con 5 diversi provvedimenti di liquidazione e pagati nello stesso anno con 8 diversi mandati, di cui uno oggetto del presente controllo campionario.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: determinazioni n. G02994 del 12 marzo 2014, G14058 del 2 ottobre 2014, G12533 del 20 ottobre 2015, mandato di pagamento n. 38921 dell'11 novembre 2016, provvedimento di liquidazione n. 24153 del 7 novembre 2016, fattura elettronica n. 14/2016/FE del 18 ottobre 2016 (pervenuta e registrata nel registro elettronico delle fatture il 18 ottobre 2016).

Eventuali profili di criticità: non è stato allegato il contratto d'appalto sottoscritto in data 27 novembre 2014 registrato solo in data 30 novembre 2015. In risposta ai chiarimenti richiesti gli uffici della Regione hanno trasmesso il contratto d'appalto, precisando, in merito alla data della registrazione, che a seguito della consegna dei lavori - avvenuta in data 12 gennaio 2015 - l'Area tecnico manutentiva della Direzione programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio in data 25 novembre 2015 ha trasmesso alla Struttura Ufficiale Rogante il contratto per la registrazione.

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo di spesa e delle successive integrazioni, si rileva la regolarità del procedimento in esame.

23) Capitolo di spesa: S23416 - Ordinativo diretto: n. 34034

Categoria: 01 (ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI)

Codice Gestionale: 1354 (Servizi ausiliari, spese di pulizia, traslochi e facchinaggio)

Data pagamento: 20/09/2016

Anno impegno 2016; Numero impegno 22429

Importo pagato: 32.120,13

Beneficiario: MS SERVIZI s.r.l.

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con Determinazione n. G04686/2016, ad oggetto "Impegno di spesa per il pagamento dei canoni relativi ai servizi di pulizia per tutte le sedi regionali. Periodo 1° gennaio - 30 giugno 2016. Importo € 1.956.060,54 IVA inclusa. Capitolo S23416 esercizio finanziario 2016", è stato assunto l'impegno n. 22429/2016, per € 274.723,88, sul capitolo S23416, a favore di MS SERVIZI s.r.l.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Regione Lazio Area attività di controllo, rendicontazione e gestione contenzioso.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: l'impegno ha avuto il seguente corso: € 227.610,80 sono stati liquidati con 10 diversi provvedimenti di liquidazione; € 217.591,27 sono stai pagati nel 2016 con 18 diversi mandati, di cui uno costituisce oggetto del

presente controllo campionario. Dei restanti € 57.132,61, nel 2017 sono stati pagati 30.874,21; restano da liquidare € 16.238,87.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: determinazione n. G04686 del 6 maggio 2016, mandato di pagamento n. 34034 del 16 settembre 2016, provvedimento di liquidazione n. 19971 del 12 settembre 2016, fatture elettroniche n. 1243 e 1245 del 31 agosto 2016 (pervenute e registrate nel registro elettronico delle fatture il 1° settembre 2016).

Eventuali profili di criticità: sono state chieste notizie in merito all'aggiudicazione della nuova gara.

In risposta ai chiarimenti gli uffici della regione hanno trasmesso la determinazione del 31 luglio 2017, n. G10854, con cui è stata revocata la determinazione dirigenziale n. G04966 dell'11 aprile 2014 di indizione della "*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale, disinfestazione e derattizzazione e servizi complementari per gli immobili della Regione*" e, per l'effetto, della procedura di gara indetta con la citata determinazione.

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo di spesa e delle successive integrazioni, non si rilevano irregolarità nell'ordinativo in esame, essendo la revoca intervenuta il 31 luglio 2017.

24) Capitolo di spesa: S23418 - Ordinativo diretto: n. 17267

Categoria: 01 (ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI)

Codice Gestionale: 1356 (Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas)

Data pagamento: 21/4/2016

Anno impegno 2016; Numero impegno 20212

Importo pagato: 116.483,91

Beneficiario: GALA Spa

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con Determinazione n. G02525/2016, ad oggetto "Impegno di spesa in favore della Società Gala Spa per l'importo di € 1.500.000,00 sul capitolo

S23418 (Spese per il pagamento dei canoni per acqua, luce, energia elettrica, gas degli uffici regionali e per l'illuminazione delle strade regionali – Spesa obbligatoria) esercizio finanziario 2016 CIG 6231634B0C", è stato assunto l'impegno n. 20212/2016, per € 1.500.000,00, sul capitolo S23418, a favore di GALA Spa".

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000 n. 388, legge 7 agosto 2012, n. 135.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Regione Lazio Area attività di controllo, rendicontazione e gestione contenzioso.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: l'impegno ha avuto il seguente corso: € 1.497.864,87 sono stati liquidati nel 2016 con 17 diversi provvedimenti di liquidazione pagati con 36 diversi mandati, di cui uno oggetto del presente controllo campionario. Restano da liquidare € 2.135,13.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: determinazioni n. G04177 del 13 aprile 2015 con cui è stata autorizzata l'adesione alla convenzione CONSIP), determinazione n. G02525 del 17 marzo 2016 con cui è stato assunto l'impegno di spesa di € 1.500.000,00 sul capitolo S23418 (Spese per il pagamento dei canoni di acqua, energia elettrica e gas degli uffici regionali e illuminazione delle strade regionali), mandato di pagamento n. 17267 del 19 aprile 2016, provvedimento di liquidazione n. 7993 del 14 aprile 2016, fatture elettroniche n. E000178534n. E000178522, del 1° aprile 2016 (pervenute e registrate nel registro elettronico delle fatture il 7 aprile 2016).

Eventuali profili di criticità: nessun rilievo.

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo di spesa, non si rilevano irregolarità nell'ordinativo in esame.

25) Capitolo di spesa: S23420 - Ordinativo diretto: n. 26993

Categoria: 01 (ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI)

Codice Gestionale: 1342 (Carburanti, combustibili e lubrificanti)

Data pagamento: 26/07/2016

Anno impegno 2016; Numero impegno 24958

Importo pagato: 5.176,42

Beneficiario: ENI ADFIN Spa

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con Determinazione n. G07416/2016, ad oggetto "Impegno di spesa per la fornitura di carburante necessario agli automezzi della Giunta e del Corpo Forestale dello Stato € 260.000,00 IVA inclusa – Esercizio finanziario 2016 – Capitolo S23420", è stato assunto l'impegno a favore di ENI ADFIN Spa.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 7 agosto 2012, n. 135.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Regione Lazio Area attività di controllo, rendicontazione e gestione contenzioso.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: l'impegno ha avuto il seguente corso € 258.039,80 sono stati liquidati con 18 diversi provvedimenti di liquidazione e pagati con 19 diversi mandati di cui uno oggetto del presente controllo campionario. I restanti € 1.960,20 non risultano liquidati alla data del 19 maggio 2017.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: determinazione n. G07416 del 30 giugno 2016, mandato di pagamento n. 26993 del 20 giugno 2016, provvedimento di liquidazione n. 15703 del 14 luglio 2016.

Eventuali profili di criticità: nessun rilievo.

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo di spesa, non si rilevano irregolarità nell'ordinativo in esame.

26) Capitolo di spesa: T92600 - Ordinativo diretto: n. 6456

Categoria: 01 (Beni immobili)

Codice Gestionale: 2102 (Vie di Comunicazione)

Data pagamento: 5/2/2016

Anno impegno 2013; Numero impegno 50347

Importo pagato: 41.275,52

Beneficiario: Comune di Bolsena

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con Determinazione n. G05719/2013, ad oggetto "V-APQ7 - Progetto di valorizzazione della Via Francigena, dei manufatti storici e delle aree di interesse naturale lungo la via storica, nel territorio del Comune di Bolsena – Impegno sul capitolo T92600 per l'esercizio finanziario 2013 a favore del Comune di Bolsena", è stato assunto l'impegno n. 50347/2013, per € 41.275,52, sul capitolo T92600, a favore del Comune di Bolsena".

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: legge regionale n. 88/1980.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Regione Lazio Area attività di controllo, rendicontazione e gestione contenzioso.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: l'impegno è stato interamente liquidato nel 2014 e interamente pagato con il mandato oggetto del presente controllo campionario.[54]

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: determinazione n. G05719 del 20 dicembre 2013, mandato di pagamento n. 6456 del 4 febbraio 2016, provvedimento di liquidazione n. 703 del 15 gennaio 2014.

Eventuali profili di criticità: è stato rilevato che il provvedimento di liquidazione risulta adottato in data 15 gennaio 2014 a fronte dell'approvazione dello stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione del 16 luglio 2014 trasmessi dal Comune di Bolsena in data 19 dicembre 2014. In risposta ai chiarimenti gli uffici della Regione hanno fatto presente che rispetto al QTE (quadro tecnico economico) post gara di € 41.275,45 e ad un importo dei lavori di € 266.385, 41, consegnati in data 31 ottobre 2013, il Comune di Bolsena ha liquidato in una prima fase i SAL I e II sui lavori per un importo di € 111.391,40.

Il provvedimento di liquidazione n. 27403 di € 41.275,52 (mandato n. 6456/2016) è un'anticipazione di quota parte del 30% sullo stato di avanzamento dei lavori di cui alla legge regionale n. 88/1980.

Il Comune di Bolsena nei mesi di giugno/agosto 2014 ha proceduto ad effettuare il pagamento del SAL III, IV e di quello finale.

[54] Trattasi di riscrizione dalla perenzione, che fa rifermento all'originario impegno n. 30922/2009, per € 500.000,00, sul capitolo C1207, assunto con Determinazione n. B3019/2009.

Con il provvedimento di liquidazione n. 18897/2016 è stata liquidata la restante quota del 30% e il saldo finale per un importo totale di € 144.737,07, tenuto conto dello stato finale trasmesso dal Comune in data 19 dicembre 2014 che riporta una spesa complessiva di € 383.586,85.
Gli uffici hanno inoltre precisato che il pagamento del provvedimento di liquidazione n. 703 del 15 gennaio 2014, a cui fa rifermento il mandato n. 6456/2016, oggetto del presente controllo campionario, è stato effettuato con l'utilizzo delle risorse ottenute con l'anticipazione di liquidità resa disponibile a seguito dell'ampliamento dei fondi di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, avvenuto ad opera dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78. Il pagamento afferisce all'anticipazione di liquidità contratta per € 1.083.828.400,84.

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo di spesa e delle successive integrazioni, non si rilevano irregolarità nell'ordinativo in esame.

27) Capitolo di spesa: T92600 - Ordinativo diretto: n. 6398

Categoria: 01 (Beni immobili)

Codice Gestionale: 2107 (Altre infrastrutture)

Data pagamento: 5/2/2016

Anno impegno 2013; Numero impegno 50325

Importo pagato: 62.536,22

Beneficiario: Comune di Mompeo

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con Determinazione n. G05873/2013, ad oggetto "Legge n. 183/1989 – Programma n. 98/01 "Opere di risanamento dei versanti in località Madonna del Mattone". Comune di Mompeo. Rata di saldo. Accertamento e disimpegno economia di € 159,02. Impegno di € 62.536,22. Capitolo T92600, a favore di Comune di Mompeo.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Regione Lazio – Area difesa del suolo e servizio geologico.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: l'impegno è stato interamente liquidato nel 2014 pagato nel 2016 con il mandato oggetto del presente controllo campionario.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: determinazione n. G05873 del 23 dicembre 2013, mandato di pagamento n. 6398 del 4 febbraio 2016, provvedimento di liquidazione n. 205 del 14 gennaio 2014.

Eventuali profili di criticità: disallineamento temporale tra il provvedimento di liquidazione (14 gennaio 2014) e il mandato di pagamento (4 febbraio 2016).

In risposta ai chiarimenti gli uffici della Regione hanno rappresentato che, considerata la grave difficoltà finanziaria in cui versava la Regione, ha utilizzato ampiamente le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi agli enti locali". Tra il 2013 ed il 2014 sono state contratte, ai sensi del decreto-legge n. 35 citato, anticipazioni di liquidità per un totale di € 8.702.243.972,75, di cui € 2.560.669277,33 riferiti all'articolo 2, relativo ai debiti diversi da quelli sanitari, ed € 2.356.081.095,42 riferiti all'articolo 3 dello stesso decreto-legge, elativo ai debiti del settore sanitario. La Regione, sulla base di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, ha fatto richiesta di accesso alle anticipazioni di liquidità, ottenendo, a seguito di istruttoria da parte degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, un'anticipazione di liquidità per un importo complessivi di € 1.083.828.400,84, come da contratto di prestito dell'11 dicembre 2015.

Quindi, il pagamento del provvedimento di liquidazione n. 205 del 14 gennaio 2014, a cui fa riferimento il mandato n. 6398/2016, è stato effettuato con l'utilizzo delle risorse ottenute con l'anticipazione di liquidità resa disponibile a seguito dell'ampliamento dei fondi di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35/2013, avvenuto ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2015.

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo di spesa e delle successive integrazioni, non si rilevano irregolarità nell'ordinativo in esame.

28) Capitolo di spesa: T92600 - Ordinativo diretto: n. 6693

Categoria: 01 (Beni immobili)

Codice Gestionale: 2117 (Altri beni immobili)

Data pagamento: 8/2/2016

Anno impegno 2013; Numero impegno 46759

Importo pagato: 55.977,79

Beneficiario: Comune di Morro Reatino (RI)

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con Determinazione n. G04790, ad oggetto "DD.G.R.L. numeri 354/2004, 419/2006, 72/2007. Recupero e risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio. Impegno di € 2.338.376,21 – Capitolo T92600 (Missione 01 Programma 03 Macroaggregato 2.02.01.09.999 – Esercizio finanziario 2013) necessario al pagamento dei contributi assegnati ai quarantuno Comuni ammessi a finanziamento nell'ambito provinciale di Rieti con DGRL n. 72 del 20 febbraio 2007. Ricognizione con DPRL T0248/2011. Variazione di bilancio DPRL T00386/2013 Esercizio finanziario 2013", è stato assunto l'impegno n. 46759/2013, per € 55.977,79, sul capitolo T92600, a favore di Comune di Morro Reatino.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: DDGRL n. 354/2004, n. 419/2006, n. 72/2007.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Regione Lazio Area attività di controllo, rendicontazione e gestione contenzioso.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: l'impegno è stato interamente liquidato nel 2014 e interamente pagato nel 2016 con il mandato oggetto del presente controllo campionario.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: determinazione n. G04790 del 13 dicembre 2013, DGR n. 354/2004, DGR n. 419/2006, mandato di pagamento n. 6693 del 4 febbraio 2016, provvedimento di liquidazione n. 3734 del 6 febbraio 2014.

Eventuali profili di criticità: nessun rilievo.

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo di spesa, non si rilevano

irregolarità nell'ordinativo in esame.

29) Capitolo di spesa: T94632 - Ordinativo diretto: n. 22366

Categoria: 01 (Beni immobili)

Codice Gestionale: 2114 (Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio)

Data pagamento: 27/6/2016

Anno impegno 2015; Numero impegno 39327

Importo pagato: 75.760,73

Beneficiario: ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE Spa

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con Determinazione n. G17000/2015, ad oggetto "Legge n. 297/1978. Interventi di cui alla DGR n. 749 del 2 ottobre 2009, di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e del materiale rotabile delle ferrovie regionali Roma-Lido di Ostia, Roma-Civita Castellana-Viterbo e Roma-Giardinetti. Decreto PRG di ricognizione residui fondi perenti n. T0253/2006. Determinazione dirigenziale di variazioni di bilancio in termini di competenza e cassa n. G14425 del 24 novembre 2015. Impegno esercizio finanziario 2015 di € 1.263.997,71 sul capitolo dei fondi perenti n, T94632, Missione 10 – Programma 02, in favore di ATAC Spa", è stato assunto l'impegno n. 39327/2015, per € 1.263.997,71, sul capitolo T94632, a favore di ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE Spa.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: articolo 10, legge 8 giugno 1978, n. 297; decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Regione Lazio – Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: interamente liquidato e pagato nel 2016 con 12 diversi provvedimenti, di cui uno oggetto del presente controllo campionario.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: determinazione n. G1700 del 28 dicembre 2015, DGR n. 429/2005, DGR n. 749/2009, mandato di

pagamento n. 22366 del 23 giugno 2016, provvedimento di liquidazione n. 10212 del 16 maggio 2016.

Eventuali profili di criticità: non è stata allegata la fattura del 3° SAL. In risposta ai chiarimenti gli uffici della Regione hanno trasmesso la fattura ricostruendo in maniera diffusa l'operazione sottostante. Il mandato n. 22366/2016 fa riferimento ad interventi di manutenzione straordinaria delle recinzioni nella stazione di Ostia Antica, facente parte di un più generale piano triennale di interventi, approvati con deliberazione della Giunta regionale del 2 ottobre 2009, n. 749, di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e del materiale rotabile delle ferrovie regionali Roma-Lido di Ostia, Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti (ex Pantano), da realizzarsi negli anni 2009-2010-2011, ferrovie già concesse dallo Stato prima a Co.Tra.L. Spa e successivamente a Met.Ro. Spa. Sulla base di quanto previsto dalla legge n. 297 del 1978 lo Stato erogava direttamente alle aziende esercenti in regime di concessione, sovvenzioni destinate a copertura di parte delle spese di esercizio e altri contributi per il rinnovo degli impianti e del materiale rotabile. Con l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 422 del 1997 sono state delegate alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazioni inerenti i servizi ferroviari in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato Spa. Con il DPCM del 16 novembre 2000 sono state individuate e trasferite alle regioni le risorse per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del citato articolo 8 in materia di trasporto pubblico locale. In data 1° gennaio 2010 è avvenuta la fusione per incorporazione di Trambus Spa e Met.Ro Spa in ATAC Spa e, pertanto, quest'ultima società è succeduta in tutti i rapporti giuridici facenti capo a Met.Ro. Spa.

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo di spesa e delle successive integrazioni, non si rilevano irregolarità nell'ordinativo in esame.

30) Capitolo di spesa: T94652 - Ordinativo diretto: n. 42296

Categoria: 01 (Beni immobili)

Codice Gestionale: 2103 (Infrastrutture idrauliche)

Data pagamento: 16/12/2016

Anno impegno 2016; Numero impegno 29309

non si rilevano irregolarità nell'ordinativo in esame.

non si rilevano irregolarità nell'ordinativo in esame.

Importo pagato: 53.151,71

Beneficiario: SARAPPALTI Spa

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: con Determinazione n. G11313/2016, ad oggetto "Ordinanza ingiunzione RG n. 27872/2015 del 22/09/2015 – Sarappalti Spa c/Regione Lazio - Impegno di spesa complessivo € 99.269,34 ripartito come di seguito indicato: Impegno di spesa inerente la sorte - Creditore: Sarapplti Spa (cod. creditore 123537) - Capitolo T94652 - Importo € 53.151,71 - Esercizio finanziario 2016 - Impegno di spesa inerente interessi legali e moratori - Creditore Sarappalti Spa (cod. creditore 123537) - Capitolo T19412 - Importo € 46.117,63 - Esercizio finanziario 2016", è stato assunto l'impegno n. 29309/2016, per € 53.151,71 sul capitolo T94652, a favore di Sarappalti Spa."

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno: Regione Lazio Area attività di controllo, rendicontazione e gestione contenzioso.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa: l'impegno è stato interamente liquidato e pagato nel 2016 con il mandato oggetto del presente controllo campionario.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili: agli atti è presente la seguente documentazione: contratto *inter partes* stipulato in data 4 dicembre 2000 per l'affidamento dei lavori di completamento dell'impianto idrovoro di Ceccano, nota di trasmissione del V° SAL, nota n. 619551/GR/16/10 del 7 novembre 2014, ordinanza ingiunzione n. 9541 del 22 settembre 2015, determinazione n. G11313 del 5 ottobre 2016, mandato di pagamento n. 42296 del 14 dicembre 2016, provvedimento di liquidazione n. 23935 del 3 novembre 2016.

Eventuali profili di criticità: nessun rilievo.

Conclusioni: preso atto della documentazione prodotta a corredo del titolo di spesa, non si rilevano irregolarità nell'ordinativo in esame.

PARTE TERZA

VERIFICA DELLE COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE NELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

D.L.10 ottobre 2012, n. 174, art. 1, comma 2, convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella L. 11 agosto 2014, n.116.

(Deliberazione n. 58/2017/RQ Regione Lazio – Tipologie delle coperture finanziarie adottate nell'anno 2016)

INDICE

PREMESSA: IL QUADRO NORMATIVO				Pag.	180
PARTE PRIMA – PROFILI SISTEMATICI E GENERALI				“ “	183
Cap.	1. 1		La procedura di controllo – L’attività istruttoria	“ “	183
	1. 2		Le leggi approvate dalla regione Lazio nel 2016	“ “	184
	1. 3		La relazione tecnica	“ “	186
	1. 4		Individuazione e quantificazione degli oneri finanziari	“ “	189
	1. 5		I mezzi di copertura	“ “	191
	1. 5.	1	La previsione di spesa e la clausola di salvaguardia	“ “	191
	1. 5.	2	Utilizzazione degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali	“ “	193
	1. 5.	3	Utilizzazione di disponibilità a legislazione vigente	“ “	196
	1. 5.	4	Gli oneri pluriennali e continuativi	“ “	205
	1. 5.	5	Il ricorso ai fondi strutturali europei	“ “	207
PARTE SECONDA – PROFILE SINGOLE LEGGI				“ “	209

PREMESSA: IL QUADRO NORMATIVO

Nell'ambito del rafforzato quadro di controlli sulla finanza regionale e locale posto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213, un ruolo di particolare rilievo assume l'analisi delle leggi emanate nell'anno[55], che ha ad oggetto l'individuazione degli oneri finanziari sottesi alle singole normative di spesa, la relativa quantificazione e la predisposizione di risorse adeguate a copertura.

Tali elementi sono finalizzati all'assolvimento di quella funzione cui sono preordinati i controlli esterni operati dalla Corte dei conti al fine di prevenire squilibri di bilancio e di consentire nel contempo all'amministrazione ed alla stessa Assemblea le opportune iniziative autocorrettive.

Ed invero la stessa Corte costituzionale ha chiaramente evidenziato il ruolo di tale funzione di controllo che "*risulta funzionale da un lato ad ampliare il quadro degli strumenti informativi a disposizione del Consiglio, per consentire…(omissis) …la formulazione di meglio calibrate valutazioni politiche del massimo organo rappresentativo della Regione, anche nella prospettiva dell'attivazione di processi di "autocorrezione" nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative (sentenza n. 29 del 1995; nonché sentenza n. 179 del 2007), e, dall'altro, a prevenire squilibri di bilancio (tra le tante, sentenze n. 250 del 2013; n. 70 del 2012)"* (Corte cost. n. 39 del 2014).

La funzione preventiva di evitare squilibri di bilancio risulta rafforzata dalla introduzione in Costituzione del principio del pareggio di bilancio, con le modifiche di alcuni articoli (81, 97, 117 e 119) e la sua declinazione attraverso la legge c.d. "rinforzata" n. 243 del 2012. Va al riguardo evidenziata la rilevanza anche prospettica rinvenibile nelle modifiche recate alla L. n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza a pubblica) dalla L. n.163 del 2016[56], con particolare riferimento alla relazione tecnica su cui più avanti si rappresentano considerazioni dettagliate.

Il composito quadro normativo di riferimento si fonda sul disposto dell'art. 17 della L. n. 196 del 2009, i cui precetti sono applicabili anche alle leggi regionali ed a cui è riconducibile anche la stessa disciplina regionale contenuta negli artt. 15 e 16[57] della L.R. 25 del 2001.

Nel rinnovato contesto ordinamentale la portata di tali regole si alimenta dei principi autorevolmente posti dalla giurisprudenza costituzionale, venendo così ad emergere un nuovo

[55] Effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 2, comma successivamente modificato dall'art. 33 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116), nel senso che la relazione sulle leggi regionali di spesa è divenuta un adempimento annuale, anziché semestrale, da parte delle Sezioni regionali della Corte.

[56] L. 4 agosto 2016, n.163 recante modifiche alla L. 31 dicembre 2009, n.196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art.15 della L. 24 dicembre 2012 n.243.

[57] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera a), L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.

assetto giuscontabile[58], all'interno del quale si inquadrano le specifiche disposizioni in materia di copertura delle leggi di spesa, rinvenibili anche nel D. Lgs. n. 118 del 2011 e ss.mm.ii. sull'armonizzazione dei sistemi contabili. Tale provvedimento disciplina specificamente i fondi speciali (art. 49), sul cui utilizzo e sulla cui natura si è pronunciato il Giudice costituzionale[59] ed il regime di copertura finanziaria per i provvedimenti legislativi regionali concernenti le spese a carattere continuativo e a carattere pluriennale (art. 38, commi 1 e 2).

Va considerato che in base al percorso di armonizzazione di cui al citato D. Lgs. n. 118 del 2011 dal 1° gennaio 2015, la disciplina previgente contenuta nelle leggi regionali continua ad applicarsi in quanto compatibile. Si prospetta, al riguardo, la necessità di una rivisitazione normativa anche alla luce degli spazi riconosciuti[60] a livello regionale soprattutto per porre rimedio alle criticità organizzative e funzionali riscontrate. Verrebbe, in tal senso, anche ad inquadrarsi correttamente il percorso da completare a livello regionale in una organica definizione attuativa del quadro normativo e giurisprudenziale.

[58]Si ricorda che in coerenza con tali obblighi la L. n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza a pubblica, nel testo sostituito dalla L. n. 39 del 2011) dispone (all'art.1) che le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica.

[59] Con la sentenza n. 184 del 2016, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, della L.R. Toscana n. 1 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione ed in relazione all'art. 49, comma 2, del D. Lgs. n. 118 del 2011.

[60] La Corte costituzionale ha osservato che la programmazione economica e finanziaria regionale, le relative procedure contabili e l'attuazione in sede locale dei principi di coordinamento della finanza pubblica si inseriscono in un ambito normativo particolarmente complesso, il quale – sul versante della Regione – impinge nella potestà legislativa concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., in quella residuale del successivo quarto comma del medesimo articolo e nell'autonomia finanziaria garantita dall'art. 119 Cost. "Non rileva in tale prospettiva il problema se sia configurabile – in simmetria con la funzione «sistema contabile dello Stato» prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. – una potestà legislativa residuale della Regione definibile come «sistema contabile regionale» riconducibile al quarto comma del medesimo art. 117 Cost.; quel che è certo è che non può essere disconosciuta la potestà di esprimere nella contabilità regionale, pur nel rispetto dei vincoli statali, le peculiarità connesse e conseguenti all'autonomia costituzionalmente garantita alla Regione" (sentenza n. 184/2016).

PARTE PRIMA

PROFILI SISTEMATICI E GENERALI

1.1 La procedura di controllo - L'attività istruttoria

Con nota acquisita al prot. n. 2104 in data 10 marzo 2017 il Segretario generale della Regione Lazio, ha inviato copia delle leggi approvate dal Consiglio regionale nel corso del 2016, accompagnate da una nota illustrativa con la quale il Direttore della Direzione generale regionale "*Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio*", ha fornito alcune indicazioni di carattere generale sulla legislazione regionale di spesa, anche in relazione alle valutazioni svolte da questa Sezione sulle leggi approvate nei passati esercizi.

La nota contiene, inoltre, un esame analitico delle singole leggi, con l'indicazione dell'iter di approvazione, del soggetto proponente e altre notizie relative, soprattutto, agli effetti finanziari.

Per ciascuna legge, inoltre, sono allegate copia delle relazioni tecniche, laddove redatte, e degli emendamenti di natura finanziaria.

In ordine a talune di esse, inoltre, sono riportate note di chiarimento dei contenuti e degli effetti, impropriamente definite relazioni tecniche – finanziarie: trattasi invero di note in generale descrittive degli effetti finanziari di singoli articoli di legge che, se pure esplicative di taluni passaggi tecnici, non possono ritenersi ad esse fungibili, mancando degli elementi sufficienti a documentarne la natura di relazioni preventivamente predisposte dall'Amministrazione al fine di accompagnare le proposte normative fornendo al Consiglio regionale i dati utili alla verifica tecnica sulla quantificazione degli oneri e sulle relative coperture.

Ciascuna legge è stata sottoposta dai magistrati istruttori, in via preliminare, ad un esame analitico riferito alle singole disposizioni, al fine di individuarne la natura di legge di spesa.

Confermando l'orientamento espresso nelle precedenti relazioni di questa Sezione, infatti, in conformità a quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale (sentenze n. 30/1959, n. 83/1974, n. 115/2012 e n. 18/2013), questo Collegio ritiene che l'esistenza di un onere debba essere desunto dall'oggetto della legge e dal contenuto della stessa, necessitando di una valutazione in concreto della relativa portata sostanziale. Il fatto che la normativa comporti nuove spese non è

automaticamente escluso, inoltre, dal carattere generico della norma che non ne consenta una precisa determinazione (Corte cost. n. 106/2011).

Le disposizioni comportanti riflessi finanziari sono state quindi analizzate al fine di verificare la conseguente incidenza di nuovi oneri sul bilancio regionale e la relativa indicazione nella legge, anche nel corrispondente ammontare.

È stata quindi accertata l'avvenuta previsione dei mezzi di copertura, la cui adeguatezza è stata valutata, in termini qualitativi, con riferimento alla conformità alle indicazioni normative, oltre che in termini di sufficienza rispetto agli oneri corrispondenti.

La possibilità di svolgere quest'ultima valutazione è rimasta tuttavia subordinata all'avvenuta determinazione degli oneri medesimi e alla possibilità di verificarne la relativa quantificazione attraverso l'esame dei criteri seguiti e delle modalità allo scopo usate, anche attraverso gli elementi contenuti nell'ambito della relazione tecnica.

Si precisa, sul punto, che le informazioni fornite al riguardo dall'Amministrazione a questa Sezione (con la nota illustrativa sopra richiamata), per quanto in alcuni casi utili alla comprensione degli effetti derivanti dalle leggi, non sempre risultano essere stati oggetto della previa informazione al Consiglio, nella misura in cui non sono contenute nella relazione tecnica posta a corredo della proposta di legge.

Gli esiti dell'esame delle singole leggi è riportato analiticamente nella parte seconda della presente relazione, mentre le considerazioni di sintesi sono di seguito riportate.

1.2 Le leggi approvate dalla regione Lazio nel 2016

Nel 2016 sono state pubblicate diciotto leggi, riportate nella tavola riepilogativa allegata al presente referto (Tab. n. 9), tra le quali la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio 2015, la legge di assestamento delle previsioni del bilancio 2016-2018, la legge di stabilità regionale 2017 e la legge di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, leggi queste ultime che si riconducono oltre che al quadro generale configurato dal D. Lgs. n. 118 del 2011 ss.mm.ii. anche a specifiche disposizioni regionali[61].

[61] La legge di approvazione del rendiconto è disciplinata dall'art. 49 della L.R. n. 25 del 2001, recante *Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione*, le leggi concernenti il bilancio e la legge di stabilità regionale sono regolamentate dall'art 17 bis della medesima legge, aggiunto dall'art 44, comma 1, lettera g), della L.R. 28 aprile 2006, n. 4. La legge di stabilità regionale, in aggiunta, è dettagliatamente disciplinata dall'articolo 11 della L.R. n. 25 del 2001.L'iter legislativo,

Ad eccezione delle leggi di approvazione del bilancio e del rendiconto, tutte le altre hanno costituito oggetto della presente verifica.

Il Collegio ha infatti ritenuto di dover sottoporre al proprio esame anche le leggi di riconoscimento dei debiti della Regione e del Consiglio le quali, in realtà, non autorizzano nuove spese, quanto piuttosto spese già effettuate, seppure al di fuori delle ordinarie procedure contabili. Trattasi, invero, di disposizioni che comunque comportano effetti finanziari sul bilancio non considerati al momento della programmazione iniziale nella loro specificità; l'avvenuta realizzazione della spesa, tuttavia, giustifica il ricorso alle disponibilità di bilancio nella concreta declinazione di fondi dedicati.

Rispetto alle precedenti relazioni, inoltre, risulta sottoposto alla verifica in corso anche l'assestamento del bilancio, che per la prima volta è stato approvato con legge, in conformità a quanto richiesto in passato da questa Sezione.

L'Amministrazione regionale non ha indicato, né nella nota di trasmissione delle leggi approvate nel 2016 né nei relativi allegati, quali leggi comportano nuovi e maggiori oneri o minori entrate.

Dalla disamina analitica delle leggi è emerso che tredici leggi prevedono interventi dai quali derivano oneri finanziari.

Le leggi n. 1, 3 e 7, invece, non hanno dichiaratamente impatto finanziario in quanto, come affermato dalla stessa Amministrazione, *aventi carattere meramente ordinamentale od organizzatorio*. Tali leggi, per lo più, disciplinano procedimenti amministrativi, alcune volte aventi carattere autorizzatorio, come, ad esempio, la legge n. 3 recante la disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico.

In ordine a tali fattispecie normative non possono, peraltro, escludersi, *a priori*, possibili effetti finanziari associati ai costi amministrativi, diretti o indiretti, eventualmente da sostenersi da parte degli apparati amministrativi regionali, in attuazione della suddetta normativa. Va, quindi, ribadito il principio di una esplicitazione da parte dell'Amministrazione delle ragioni di assenza nelle leggi regionali di indicazione su oneri anche indiretti e sulla relativa copertura, ferma restando l'autonoma valutazione della Sezione di una verifica sulla effettiva non implicazione di onerosità.

---

di cui al comma 5 dell'indicato art 17 bis è stato successivamente modificato dall'art. 1, comma 34, lett. b) della L.R. 10 agosto 2010, n. 3.

In particolare tale esigenza si rafforza in presenza di apposizione di una "clausola di neutralità", che richiede un'adeguata ponderazione delle variabili rilevanti, soprattutto se conseguenti a interventi complessi e/o di natura organizzativa, rendendo, per un verso, pienamente consapevole l'organo consiliare, per altro verso consentendo l'analisi terza del controllore esterno.

1.3 La relazione tecnica

La centralità nel sistema delle coperture a presidio a tutela della finanza pubblica quale disegnato dal quadro normativo di riferimento e dai principi autorevolmente posti dalla Corte costituzionale ripropone l'esigenza di una particolare attenzione anche a livello regionale sulla tematica in esame, a partire da una adeguata impostazione della relazione tecnica, onde valutare le conseguenze finanziarie, in termini di entrate e di spesa, derivanti da atti normativi aventi valore di legge[62].

A livello regionale essa riveste un ruolo essenziale sia nella prospettiva di fornire al Consiglio puntuali elementi informativi necessari ad una più consapevole decisione sui complessivi effetti finanziari, diretti ed indiretti, delle norme, sia per consentire l'adeguato esercizio del controllo sulla corretta predisposizione delle modalità tecniche relative alle ricadute finanziarie dell'attività legislativa.

Si richiamano altresì i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in ordine alla valenza della relazione tecnica, laddove i Giudici della Consulta hanno affermato la violazione del principio di copertura se gli oneri autorizzati con legge vengono stimati in modo apodittico, specie in quanto la loro quantificazione non può prescindere da stime economiche presuntive basate su calcoli matematici e statistici. Dunque, è sempre necessaria "*una relazione tecnica giustificativa degli stanziamenti di bilancio ed illustrativa delle modalità dinamiche attraverso le quali qualsiasi sopravvenienza possa essere gestita in ossequio al principio dell'equilibrio del bilancio*" (Corte cost. n. 26 del 2013).

Nella stessa prospettiva, la Sezione delle Autonomie di questa Corte, nella deliberazione n.

[62] La relazione tecnica si differenzia dalla relazione illustrativa che accompagna il testo normativo ai fini della sua coerente comprensione, con la esplicitazione delle motivazioni del provvedimento, delle sue finalità, dei suoi raccordi con la normativa previgente e dei contenuti normativi delle disposizioni proposte. Altre relazioni (adottate in ambito statale) che sono previste a corredo sono riferite all'analisi tecnico normativa e all'analisi dell'impatto della regolazione. (Cfr. Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2009).

10/2013/INPR[63], ha poi evidenziato che la relazione tecnica, oltre che assolvere una funzione di trasparenza delle decisioni di spesa, rappresenta uno strumento essenziale di coordinamento della finanza pubblica.

Occorre preliminarmente ribadire, nella disamina della base giuridica che disciplina tale documento, la centralità e la rilevanza anche prospettica rinvenibile nell'art.17, comma 3, della L. n. 196 del 2009, come modificato dall'articolo 3 della L. n. 163 del 2016[64]. Tale articolo, nella sua nuova ultima formulazione[65], nella parte dedicata alla previsione della relazione tecnica, (predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e finanze), prescrive che tale strumento tecnico-redazionale si accompagni ai disegni di legge, agli schemi di decreto legislativo, e agli emendamenti di iniziativa governativa, riferendosi quindi *in primis* all'ambito della produzione normativa statale. Va peraltro rimarcata l'estensione, al successivo comma 6, della previsione della predisposizione della stessa relazione tecnica, formulata secondo le modalità previste dal comma 3, anche ai disegni di iniziativa regionale, in coerenza con l'impostazione generale dell'articolo 17, finalizzato all'attuazione dell'art. 81 della Costituzione, e riferita, come si desume dal comma 1, a "ciascuna legge"- quindi anche a quella regionale - che, laddove importi nuovi o maggiori oneri, deve indicare espressamente la spesa autorizzata[66].

Tale esplicito ancoraggio normativo/costituzionale rende quindi non condivisibile l'ipotesi di un possibile diverso regime desumibile dalla mancata esplicita previsione, nell'ambito del D. Lgs n. 118/2011, della relazione tecnica per le leggi regionali di spesa.

---

[63] Prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali (art. 1, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in L. 7 dicembre 2012, n. 213).

[64] L. 4 agosto 2016, n.163 recante modifiche alla L. 31 dicembre 2009, n.196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'art. 15 della L. 24 dicembre 2012 n. 243.

[65] Tra le modifiche intervenute appare importante menzionare quella relativa alla copertura finanziaria di leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, anche mediante "modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa".

[66] La portata di tale incipit dell'art.17 è resa più significativa se la norma stessa è interpretata in combinato disposto con il successivo articolo 19 (comma 1) che prevede che le leggi e i provvedimenti che comportano oneri anche sotto forma di minori entrate a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. Inoltre il comma 2 dispone che ai sensi dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'art. 17.

Ai sensi del successivo comma 6 *bis* dell'art. 17 della L. n. 196 del 2009,introdotto dalla legge 163 del 2016 *per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.*

Invero la stessa disciplina e regolamentazione del procedimento normativo della Regione Lazio, la cui fonte giuridica di riferimento si rinviene, come detto, anche nella L.R. n. 25 del 2001 (legge di contabilità regionale) contempla esplicitamente, all'art.16, come novellato nel 2010, la relazione tecnica e le modalità di copertura finanziaria delle leggi regionali. Si tratta, quindi, di adeguare il dato concreto ed effettuale al chiaro disegno normativo e, semmai, in prospettiva, a concorrere negli spazi riconosciuti ad un suo possibile affinamento. Tale affinamento nell'ambito dei procedimenti legislativi regionali (cfr. art. 16, comma 1, della L.R. n. 25 del 2001), va indirizzato in particolare verso tecniche più evolute e sofisticate (nonché rese più trasparenti) di quantificazione degli oneri, finalizzate alla determinazione degli effetti di ciascuna disposizione di legge, che devono risultare nei limiti, *in primis,* del rispetto degli equilibri di finanza regionale e, quindi, dei saldi di finanza pubblica, alla luce anche di una, più volte, auspicata rivisitazione della legge di contabilità regionale; la stessa si deve porre in coerenza con la evoluzione complessiva del sistema ordinamentale alla luce di rilevanti principi affermati dalla Corte costituzionale.

Discrasie ed incongruenze rispetto a tale disegno si rinvengono invero dall'esame della produzione legislativa della regione Lazio anche nel 2016. L'analisi svolta ha evidenziato che l'Amministrazione ha inteso predisporre la relazione tecnica esclusivamente per accompagnare le proposte di legge presentate per iniziativa della Giunta, come previsto dall'art. 16 della legge regionale n. 25 del 230 novembre 2001. Sono invece rimaste del tutto prive della valutazione degli oneri e della relativa copertura le leggi di iniziativa consiliare. Le censure formulate sul punto da questa Sezione, nell'ambito delle relazioni sulle leggi approvate nei precedenti esercizi, non risultano quindi superate.

A giudizio del Collegio non appare sufficiente a supportare tale scelta, secondo quanto affermato dall'Amministrazione[67], la mancata previsione, nell'ambito del D. Lgs. n. 118/2011, della redazione tecnica per le proposte di legge di iniziativa del Consiglio.

Invero la convinzione dell'Amministrazione regionale collide non solo con la necessità, di cui al quadro normativo come sopra ricostruito, della redazione della relazione tecnica per tutte le leggi di spesa, ma ancor prima con l'esigenza della puntuale quantificazione degli oneri ed individuazione della relativa copertura, in tutti i casi in cui non sia possibile desumere aliunde corrispondenti elementi sufficienti alla verifica del Consiglio.

[67] Nota con la quale il direttore regionale della Direzione generale regionale "Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio" ha precisato che il "*D. Lgs. n. 118/2011 non dispone in merito alla redazione della relazione tecnica per le leggi regionali di spesa e, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni regionali in materia continuano ad essere applicabili in quanto compatibili con le disposizioni della legge n. 196/2009*".

Non appare sufficiente a consentire detta verifica nemmeno il previo esame della Commissione Bilancio, con la partecipazione attiva dell'Assessore al bilancio, come rappresentato dall'Amministrazione[68].

Secondo quanto comunicato dall'Amministrazione, inoltre, spesso la cosiddetta "disposizione finanziaria" che quantifica gli oneri e ne prevede la copertura o che introduce la clausola di non onerosità non risulta essere stata frutto dell'elaborazione iniziale della proposta di legge, ma risulta essere stata spesso inserita successivamente attraverso apposito emendamento dell'Assessore al Bilancio. Se tali inserimenti contribuiscono a rendere edotto il Consiglio sui profili finanziari, si ritiene comunque necessario ribadire l'esigenza che le proposte di legge vadano già inizialmente formulate considerando gli oneri finanziari derivanti dagli interventi nelle stesse previste.

Sul piano informativo e contenutistico, dalla disamina delle relazioni prodotte è emerso che permangono le già rappresentate carenze delle relazioni tecniche, in ordine alla indicazione di dati, elementi e criteri, adottati per la quantificazione degli oneri, necessari alla valutazione della relativa attendibilità e della consequenziale appostazione delle coperture.

È stato possibile rilevare, inoltre, soprattutto per le leggi di maggiore complessità, che le relazioni redatte con riferimento alle proposte iniziali difficilmente sono state aggiornate a seguito della presentazione di emendamenti e che, anche nel caso in cui ciò è avvenuto (come, ad esempio, per la legge di stabilità 2017), le modifiche apportate si sono rivelate insufficienti a fornire elementi conoscitivi su tutte le disposizioni finanziarie le quali hanno integrato la legge medesima.

La disomogeneità tra i dati della relazione tecnica (evidentemente non riferita a tutti gli emendamenti presentati e approvati) e la legge finale emerge con evidenza anche dalla mancata corrispondenza della numerazione degli articoli e del rispettivo contenuto.

1.4 Individuazione e quantificazione degli oneri finanziari

La disamina analitica delle leggi regionali approvate nel 2016 ha fatto emergere le criticità e le anomalie di seguito sinteticamente riportate.

[68] Secondo quanto rappresentato nella nota di accompagnamento delle leggi approvate, *"per le leggi approvate su iniziativa dei Consiglieri regionali, le conseguenze di carattere finanziario derivanti dalle relative disposizioni sono state oggetto di esame da parte della Commissione bilancio, ai cui lavori ha partecipato l'Assessore al bilancio esprimendo, di volta in volta, il proprio parere sulla disposizione e sugli emendamenti aventi possibili oneri a carico della finanza regionale."*

La maggior parte delle disposizioni esaminate non fanno un riferimento diretto ed espresso agli oneri finanziari che dalle stesse derivano, ma si limitano ad indicare le poste di bilancio finalizzate alla relativa copertura e la determinazione della corrispondente dotazione finanziaria.

Anche le relazioni tecniche, laddove redatte, spesso si limitano a individuare le poste di bilancio di pertinente iscrizione delle risorse previste per la corrispondente copertura e a precisare che lo stanziamento indicato nella disposizione finanziaria opera come limite massimo di autorizzazione di spesa.

La Sezione ritiene al riguardo di dover ribadire, come già fatto in passato, l'esigenza di scandire, in coerenza con la *ratio* della normativa contabile, i diversi correlati momenti della individuazione e quantificazione degli oneri finanziari, rispetto a quello pur strettamente consequenziale, della relativa copertura. Il primo momento appare invero necessario e propedeutico dal punto di vista logico-giuridico e della coerenza procedurale, non potendosi ritenere assorbito ed implicitamente compreso nella sola indicazione (ove presente) della copertura.

Tale assunto si rinviene nella stessa giurisprudenza costituzionale, laddove (sentenza n. 181 del 2013) afferma "*… quale presupposto della copertura finanziaria la previa quantificazione della spesa o dell'onere, per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita …*".

Il riferimento al limite massimo, seppure conforme a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge regionale n.17/2015 (legge di stabilità 2016) e dell'art. 38 del D. Lgs. n. 118/2011, non può ritenersi, inoltre, alternativo alla quantificazione degli oneri né sufficiente a demandare tale determinazione alla successiva attuazione delle disposizioni da parte della Giunta regionale.

Secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 70/2012 e 115/2012), infatti, "*l'equilibrio tendenziale dei bilanci non si realizza soltanto attraverso il rispetto del meccanismo autorizzatorio della spesa, il quale viene salvaguardato dal limite dello stanziamento di bilancio, ma anche mediante la preventiva quantificazione degli oneri derivanti dalle nuove disposizioni.*"

Nei casi in cui la legge richiama il possibile ricorso ad eventuali ulteriori coperture (vedasi, ad esempio, la legge n. 2/2016), inoltre, tale ricorso sottrae rilevanza alla quantificazione degli oneri così come sopra descritta, potendosi da ciò desumere un'incompleta considerazione degli stessi originaria o sopravvenuta; ipotesi, quest'ultima, meglio inquadrabile nella previsione di un'apposita clausola di salvaguardia.

La Sezione rileva che non sempre, inoltre, gli oneri indicati sono quantificati nella legge, nemmeno attraverso la dotazione finanziaria dei mezzi previsti a copertura, se non in modo del tutto

generico e atecnico. È il caso della legge n. 11/2016 la quale rinvia, per la copertura degli oneri dalla stessa derivanti, soltanto alle disponibilità di bilancio di determinate missioni e programmi, senza indicarne l'importo né altri elementi utili a circoscrivere la provvista necessaria all'interno delle risorse destinate a tutti gli interventi regionali nel settore interessato.

In alcuni di detti casi alla quantificazione degli oneri non è possibile pervenire nemmeno attraverso le informazioni contenute nella relazione tecnica.

Rileva poi il Collegio che non sempre le leggi non comportanti spese contengono una clausola di invarianza finanziaria, pur in presenza di interventi complessi e/o di natura organizzatoria.

Anche laddove inserite nella legge, inoltre, le clausole di neutralità finanziaria non riportano alcuna indicazione delle ragioni sottese alla mancanza di effetti finanziari[69]. La legge n. 1/2016, ad esempio, nell'assegnare nuovi compiti all'Istituto regionale di studi giuridici Carlo Jemolo, prescrive che gli stessi siano assolti con le risorse umane e finanziarie già assegnate all'Istituto, senza la preventiva definizione dei relativi costi ed alcuna valutazione di sufficienza delle medesime risorse a garantire il finanziamento di tutti i compiti dell'organismo. Analoghi profili presenta anche la legge n. 7 di Istituzione del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.

In rari casi la relazione tecnica riporta i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede consiliare, così come espressamente richiesto dall'art. 17 della legge n. 196/2009.

In mancanza di tali dati, non appare possibile al Collegio effettuare alcuna valutazione in ordine alla corretta e compiuta quantificazione degli oneri, laddove riportata, e sulla conseguente idoneità dei mezzi di copertura previsti. La carente o incerta quantificazione degli oneri, di minore entrata o di maggiore spesa, infatti, incide ovviamente sulla coerenza delle modalità di copertura.

[69] Ai sensi del comma 6 bis dell'art. 17 della L. n. 196 del 2009, introdotto dalla legge 163 del 2016 *per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.*

1.5 I mezzi di copertura

1.5.1 La previsione di spesa e la clausola di salvaguardia

La previgente legge di stabilità (art. 1, comma 2, legge regionale n. 17/2015) disponeva che le leggi regionali comportanti nuovi o maggiori oneri dovessero indicare esclusivamente la spesa autorizzata.

Al riguardo questa Sezione aveva formulato una censura di coerenza solo parziale con quanto previsto dall'art. 17, comma 1, della legge n. 196/2009[70] che ritiene ora di poter superare, avendo la nuova legge di stabilità 2017 (legge 31 dicembre 2016 n. 17, art. 1, comma 2) disposto che tali leggi possono indicare, in alternativa alla spesa autorizzata, anche le relative previsioni di spesa.

Alla conformità formale della legge di stabilità alla disposizione legislativa nazionale deve peraltro accompagnarsi una coerente applicazione nell'ambito delle singole leggi di spesa, spesso formulate invece indicando i mezzi a copertura come livello massimo di autorizzazione alla spesa, pur a fronte di interventi i quali generano spese delle quali può essere effettuata soltanto una previsione. In questi casi, premesso che lo stanziamento di bilancio, operando come autorizzazione alla spesa, funziona sempre da limite massimo, la natura della spesa richiederebbe l'inserimento di una clausola di salvaguardia al fine di tutelare il bilancio da eventuali spese ulteriori.

La legge di stabilità 2017, pur avendo previso la possibilità che l'autorizzazione di spesa sia definita in termini di previsione, non ha ritenuto che fosse necessario, in questi casi, definire una clausola di salvaguardia, come invece espressamente previsto dalla norma statale per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime.

Al riguardo questa Sezione ritiene di dover confermare le conclusioni alle quali era pervenuta nell'ambito della relazione sulle leggi di spesa approvate nel 2013, 2014 e 2015, in ordine alla necessità della definizione di una specifica clausola di salvaguardia ogni volta che la spesa autorizzata è espressa in termini di previsione, per la compensazione degli effetti che eccedano dette previsioni. Sebbene tale necessità non sia prevista nella legge di contabilità regionale, le disposizioni del comma 12 dell'art. 17 della L. n. 196/2009, espressione di un principio generale volto a garantire l'obbligo di copertura delle leggi di spesa, sono da ritenere direttamente

[70] Art. 17, comma 1, della L. n. 196 del 2009: "*In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura*".

applicabili alle Regioni e alle Province autonome, per effetto dell'art. 19, comma 2 della stessa legge, così come peraltro ribadito anche dalla Corte costituzionale (n. 224/2014).

Al di là della previsione formale della legge di stabilità, rileva tuttavia il Collegio che alcune leggi regionali[71] contengono una disposizione definita dall'Amministrazione, nell'ambito delle relazioni tecniche e della nota di accompagnamento, quale clausola di salvaguardia.

Tali norme assegnano all'Assessore competente nella materia oggetto della legge il compito di monitorare gli effetti finanziari derivanti dalla stessa e di riferire, con apposita relazione da trasmettere al Consiglio, nel caso di scostamenti stimati rispetto alle originarie previsioni di spesa, in merito alle cause che potrebbero determinare gli stessi.

Dispongono, inoltre, che con successivo provvedimento la Giunta provvede, "*qualora ne ricorrano le condizioni*", alla rideterminazione degli oneri derivanti dalla legge ed alla compensazione degli effetti finanziari che eccedono le originarie previsioni di spesa.

Viene richiamato, in questi casi, l'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196[72] che, nella sua originaria formulazione, disponeva la necessità che apposita clausola di salvaguardia indicasse le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata da adottare, al fine della copertura finanziaria, nelle ipotesi nelle quali si verificassero o fossero in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi. L'adozione di dette misure era rimessa al Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposito monitoraggio, con l'obbligo di riferire alle Camere in ordine alle cause determinative degli scostamenti.

La clausola inserita nelle leggi regionali, invece, si limita a rimettere alla Giunta, a seguito del monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle singole disposizioni, la rideterminazione degli oneri e la compensazione degli effetti finanziari eccedenti le originarie previsioni di spesa.

Per tale compensazione, tuttavia, non è prevista nelle diverse disposizioni esaminate alcuna copertura.

---

[71] Contengono detta clausola le leggi nn. 2 (art. 3), 6/2016 (art. 16, comma 3), 8/2016 (art.10, comma 3), 12/2016 (art. 23, comma 9), 13/2016 (art. 36, comma 4) e 17/2016 (art. 3, comma 136).

[72] Art. 17, comma 12: "*La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno* determinato *gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi*".

1.5.2 Utilizzazione degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali

Quasi tutte le leggi di spesa approvate nel 2016, ai fini di copertura degli oneri finanziari derivanti dagli interventi nelle stesse previste, ricorrono, seppure non in via esclusiva, alle risorse iscritte nei fondi speciali, di cui all'art. 17 della legge 196/2009 e all'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 25/2001.

Come desumibile dalla tabella di seguito riportata, elaborata dagli uffici della Sezione al fine di disporre di un quadro d'insieme, su tredici leggi di spesa, dieci prevedono a copertura degli oneri le risorse dei fondi speciali, due in via esclusiva e otto in concorso, in via eventuale, alle disponibilità di bilancio a legislazione vigente.

Tab. n. 1) Copertura prevista: Utilizzazione accantonamenti iscritti nei Fondi speciali

Leggi			Capitolo T27501 (Fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi relativi alle spese correnti) Missione 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma 3 (Altri fondi)		
N.	**Art.**	**comma**	**2016**	**2017**	**2018**
2	7	1	€ 150.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
6	16		€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
8	10	1, lett. a)	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
9	7	1, lett. a)	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
10	9		€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
12	2	2, 3		€ 100.000,00	100.00,00
12	6	6	€ 100.000,00		
12	10	5	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00
12	35	1, lett. p)	€ 15.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
13	36	1, lett. a)	€ 150.000,00	€ 300.000,00	300.00,00
14	10	5	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
14	18	1, 2	€ 100.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
17	3	11		€ 45.000,00	€ 45.000,00
17	3	36		€ 80.000,00	
17	3	135		€ 500.000,00	€ 500.000,00
Totale			**€ 848.000,00**	**€ 2.138.000,00**	**€ 1.658.000,00**
Leggi			**Capitolo T28501 (Fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi relativi alle spese in conto capitale) Missione 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma 3 (Altri fondi)**		
N.	**Art.**	**comma**	**2016**	**2017**	**2018**
4	2	1, lett. b)	€ 879.869,54		
8	10	1, lett. b)		€ 500.000,00	€ 500.000,00
9	7	1, lett. b)	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
13	36	1, lett. b)	€ 200.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Totale			**€ 1.179.869,54**	**€ 1.200.000,00**	**€ 1.200.000,00**

Fonte: Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio su dati delle leggi regionali.

Con il bilancio di previsione 2016 (come da allegato n. 15 di seguito riportato) il Consiglio regionale ha autorizzato la copertura degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi per i quali era previsto il perfezionamento dopo l'approvazione del bilancio medesimo con le risorse dei fondi speciali[73].

[73] In tal senso dispone l'art. 49 del D. Lgs n. 118/2011.

allegato n. 15 al Bilancio di previsione 2016[74]
Provvedimenti legislativi da realizzarsi nell'esercizio 2016, alla cui copertura sono destinati i fondi speciali

FONDO SPECIALE PER LA COPERTURA DELLE SPESE CORRENTI (missione 20, programma 03) T27501

provvedimenti già in corso	*2016*	*2017*	*2018*
Accantonamento per PPLLRR relative ad interventi vari, comprensivo dei provvedimenti in corso	€ 4.350.000,00	€ 5.490.000,00	€ 5.490.000,00

FONDO SPECIALE PER LA COPERTURA DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE (missione 20, programma 03) T28501

provvedimenti già in corso	*2016*	*2017*	*2018*
Accantonamento per PPLLRR relative ad interventi vari comprensivo dei provvedimenti in corso	€ 6.629.896,54	€ 6.700.00,00	€ 6.700.00,00

Il raffronto tra i dati dell'allegato al bilancio e la ricostruzione, effettuata in via istruttoria e sopra riportata, delle leggi che complessivamente hanno fatto ricorso ai fondi speciali, ha consentito di accertare che i relativi stanziamenti si sono dimostrati sufficienti allo scopo.

L'ulteriore analisi sui dati della proposta di rendiconto 2016, così come sottoposto all'attenzione di questa Sezione per la parifica di competenza, ha consentito, inoltre, di accertare che le risorse dei fondi speciali sono state utilizzate ai fini del prelievo di somme negli stessi iscritte in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi interessati dagli interventi previsti nelle leggi esaminate, come disposto dall'art. 49, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011.

Dai dati forniti dall'Amministrazione è risultato che i prelievi dai fondi speciali sono stati autorizzati con variazioni di bilancio adottate dalla Giunta con provvedimento che ha anche individuato il capitolo la cui dotazione è conseguentemente aumentata.

Nel prospetto seguente viene riportato lo stanziamento iniziale complessivo dei capitoli di pertinente iscrizione in bilancio dei fondi speciali e quello conseguente alle variazioni di bilancio che hanno autorizzato il prelevamento di risorse per l'iscrizione nel fondo di nuova istituzione previsto nella legge di spesa o nei capitoli di bilancio già esistenti da impinguare.

[74] Approvato con LR n. 18 del 31 dicembre 2015, pubblicata in pari data nel BURL n. 105.

Autorizzazione al prelevamento dai fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi 2016		
	Cap. T27501 Spese di parte corrente	**Cap. T28501 Spese di parte capitale**
bil previsione	€ 4.350.000,00	€ 6.629.869,54
variazioni di bilancio	€ 848.000,00	€ 1.179.869,54
stanz. definitivi	€ 3.502.000,00	€ 5.450.000,00

Fonte: Corte dei conti Sezione regionale di controllo su dati del bilancio di previsione 2016 2018

La legge di assestamento 2016-2018 (Legge regionale n. 16/2016) e la legge di stabilità (Legge regionale n. 17/2016) hanno previsto, per la copertura degli oneri di finanziamento dalle stesse derivanti, il ricorso al fondo di riserva.

Copertura mediante prelevamento dal Programma 1 (Fondo di riserva) della Missione 20 (Fondi e accantonamenti)					
Legge n.	**Art.**	**co.**	**2017**	**2018**	**2019**
16	3	3	€ 77.400.000,00	€ 101.900.000,00	
17	2	3	€ 1.339.594,00	€ 1.339.594,00	
17	3	19	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
17	3	45	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00
17	3	94	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
17	3	111	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Totale			€ 79.604.594,00	€ 104.104.594,00	€ 865.000,00

Fonte: Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio su dati delle leggi regionali nn 16 e 17.

1.5.3 Utilizzazione di disponibilità di bilancio a legislazione vigente

Ritiene il Collegio di soffermarsi nuovamente sulla problematica riferita alla utilizzazione di disponibilità di bilancio per la copertura degli oneri, operata nel 2016 anche in due leggi rilevanti per l'entità delle risorse interessate, quali la legge di assestamento e la legge n. 11 sul sistema sociale integrato, oltre che in numerose altre leggi (cfr. successiva tabella 2), seppure in via aggiuntiva alle risorse dei fondi speciali, o indicata soltanto come residuale ed eventuale.

L'utilizzazione di risorse o disponibilità del bilancio a legislazione vigente costituisce una modalità di copertura invero non prevista, come tale, nelle leggi di contabilità statale e regionale[75], che richiedono invece tra le stesse la *riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa*.

Si tratta, infatti, di interventi che si sostanziano in un diverso utilizzo di risorse già destinate, ponendo sostanziali criticità in termini di trasparente ricostruzione delle grandezze finanziarie coinvolte, tanto più laddove la copertura sia riferibile a spese che impegnano il bilancio per più esercizi o coinvolgano aspettative di prestazioni se non di veri e propri diritti[76]. Emerge invero il dubbio che la costruzione degli stanziamenti in sede previsionale sia stata operata in maniera non del tutto coerente con le esigenze effettive o comunque evidenziando una area potenzialmente suscettibile di integrazione nella programmazione finanziaria, nel presupposto che le risorse di inizio esercizio siano disponibili anche per le esigenze di spesa derivanti dalla legge successivamente approvata. Il ricorso alle disponibilità di bilancio potrebbe in questo quadro trovare una qualche giustificazione nella sola ipotesi che la nuova legge si limiti a disporre non nuove spese, ma soltanto interventi attuativi di programmi generici, non sufficientemente dettagliati in sede di previsione iniziale. In questi casi la previsione di bilancio iniziale verrebbe peraltro ad atteggiarsi come stanziamento di fondi cui attingere nel momento in cui si attualizza e definisce il fabbisogno necessario a finanziare l'intervento, al di fuori del procedimento e delle garanzie ordinariamente previste. Nel sottrarre la decisione di spesa all'alveo istituzionale di una compiuta esplicitazione della programmazione finanziaria, permane altresì il rischio che le risorse originariamente previste non si dimostrino sufficienti, al termine dell'esercizio, a finanziare integralmente le spese programmate incidendo negativamente sui risultati finali del bilancio. A maggior ragione si evidenzia dunque la necessità di una puntuale ricostruzione nella relazione tecnica, sulla cui corretta e compiuta redazione ci si è sopra soffermati (par. 1.3), da tradurre nelle disposizioni normative di copertura.

Come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 115/2012), non è sufficiente *"la formale indicazione di poste del bilancio dell'esercizio in corso ove convivono, in modo promiscuo ed indistinto sotto il profilo della pertinente quantificazione, i finanziamenti di precedenti leggi regionali*". Invero

[75] Al riguardo l'art. 16, comma 2, della L.R. n. 25 del 2001 prevede che *"La copertura finanziaria delle leggi regionali che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata, esclusivamente, con le seguenti modalità: a) mediante l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali di cui all'articolo 25, con preclusione dell'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente; b) mediante la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; c) mediante modifiche legislative che comportino nuove o maggiori entrate, con preclusione della copertura di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale"*.
[76] Sul rilievo dei finanziamenti destinati ai servizi a rilevanza sociale e sulle censure di demandare alla legge di bilancio, una quantificazione ridotta del finanziamento, rendendo in tal modo "generico ed indefinito il finanziamento destinato a servizi afferenti a diritti meritevoli di particolare tutela", cfr. di recente Corte costituzionale sentenza n. 275 del 2016.

"*ove la spesa si ritenda sostenibile senza ricorrere all'individuazione di nuove risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nelle stesse partite di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può essere dimostrata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile*".

Ancora di recente la Corte costituzionale (sentenza n. 183 del 2016) nel ribadire l'ormai consolidato principio, secondo il quale «la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale» (*ex plurimis*, sentenza n. 70 del 2012), ha osservato che "*il combinato disposto dell[a] disposizion[e] impugnat[a] con i pertinenti stanziamenti di bilancio, assenti o incapienti, determina il difetto di copertura finanziaria e la conseguente illegittimità dell[a] stessa[a]» (sentenza n. 241 del 2013) per contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost.*"

La Corte costituzionale ha altresì precisato (sentenza n. 224 del 2014) che *"la riduzione compensativa di autorizzazioni derivanti da disposizioni di legge modificate «deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto [finalizzata] a compensare […] gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa. Si tratta di un principio finanziario immanente all'ordinamento, enunciato esplicitamente dall'art. 81, quarto comma, Cost. [e quindi] di diretta applicazione secondo la costante interpretazione di questa Corte» (sentenza n. 115 del 2012). In questa prospettiva ermeneutica non assume rilevanza il fatto che le risorse destinate ad un complesso così vasto di funzioni provinciali siano riferite ad un capitolo o ad una unità previsionale di base"*[77].

Le rilevate criticità si rafforzano invero – nella delicata dinamica dei rapporti istituzionali Giunta-Consiglio – dal frequente rinvio ad attività programmatorie e di gestione di competenza dell'Esecutivo. In assenza di precisa indicazione in legge l'effettiva copertura viene così rimessa a

[77] Si legge al punto 4.2. del considerato in diritto - *La previsione della legge provinciale di contabilità secondo cui l'unità di voto in sede legislativa è costituita dalla unità previsionale di base riguarda le modalità formali di approvazione del "bilancio politico" in sede di Consiglio provinciale, ma non esime lo stesso legislatore dall'onere di assicurare la copertura delle singole leggi provinciali così come risultanti dalle eventuali modifiche normative introdotte. Il principio di copertura, infatti, ha natura di precetto sostanziale cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse a disposizione. Nel caso di norme a regime, come quello di specie, dette operazioni devono essere riferite sia all'esercizio di competenza che a quelli successivi in cui le norme esplicheranno effetti. Il principio di analitica copertura espresso dall'art. 81, quarto comma, Cost., e ora sostanzialmente riprodotto nell'art. 81, terzo comma, Cost., come formulato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, trova, tra l'altro, esplicita declinazione nell'apposito art. 17 (copertura finanziaria delle leggi) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) – direttamente applicabile alla Provincia autonoma di Bolzano, per effetto dell'art. 19, comma 2, della stessa legge – laddove è prescritto che «ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura».*

provvedimenti giuntali o amministrativi, con la conseguente non compiuta emersione, nella procedura valutativa consiliare, del quadro finanziario e contabile effettivamente inciso.

Risulta invero frequente la previsione che le risorse di bilancio confluiscono in appositi fondi, da istituire con apposita variazione, i quali assumono la natura di capitoli di spesa dedicati dalla legge a specifiche finalità, ai quali si potrà attingere per gli interventi in concreto definiti con altri successivi atti. Se tale modalità può conferire trasparenza e visibilità *ex post* al portato della innovazione legislativa, non può non osservarsi da un lato che tale esigenza si configura, per le ragioni ampiamente esposte, anche *ex ante*.

In sostanza, il necessario raccordo tra articolazioni di bilancio a legislazione vigente e relative modifiche, rischia di risultare sfocato se non accompagnato da una coerente programmazione e conseguente indicazione della rimodulazione interna al programma, di cui sia data specifica evidenza anche nella decisione consiliare, attraverso una dettagliata esplicitazione degli "spazi finanziari" conseguenti alla necessaria riduzione di una spesa pregressa, che consenta la parallela copertura della nuova.

Si tratta di ridefinire il percorso *ante* e *post legem* nella sua valenza conoscitiva ed attuativa, senza che ciò possa comportare deroga o attenuazione del principio già affermato della non conformità al quadro costituzionale[78] del rinvio *tout court* della copertura di nuovi e maggiori oneri ad atti successivi alla legge.

In questa necessaria ricostruzione sistematica vanno anche considerate le potenzialità conoscitive offerte da una previa indicazione dei capitoli di bilancio interessati[79] nelle relazioni finanziarie di accompagnamento alle proposte di iniziativa della Giunta, indicazione che può agevolare e costituire essa stessa misura della riprogrammazione normativa delle risorse sottesa alla nuova decisione di spesa.

In tal senso non risulta incoerente la disaggregazione conoscitiva per capitoli con la previsione di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 118 del 2011 e successive modifiche, in base a cui l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dai programmi nella distinzione, evidenziata

[78] La Corte costituzionale ha ritenuto priva di copertura finanziaria una legge regionale che demandava la dotazione finanziaria a successivo provvedimento (Corte cost. n. 132/2014).
[79] Sempre in tale ottica potrebbe rivestire non secondaria utilità un quadro riassuntivo nel rendiconto generale che dia evidenza ai nuovi fondi via via disposti nella relativa coincidenza con singoli capitoli, esigenza questa che la Sezione ritiene di effettuare ricostruendone le dinamiche in apposite tabelle.

dall'amministrazione[80], tra i diversi livelli del cosiddetto bilancio decisionale di competenza del Consiglio regionale (articolato in titoli e tipologie per le entrate ed in missioni e programmi per le spese) e del bilancio a carattere gestionale (di competenza della Giunta regionale.

In questo senso vanno invero concretamente declinate le distinzioni poste a base della richiamata distinzione tra bilancio decisionale di competenza dell'Assemblea e bilancio a carattere gestionale (di competenza dell'Esecutivo), potendo l'auspicata riforma della contabilità regionale concorrere a meglio definire, negli spazi tracciati dalla legislazione statale e dai principi affermati dalla Corte costituzionale, anche tali profili che trovano non sempre convincente attuazione.

Nell'ambito della tabella n. 2) di seguito riportata sono indicate le disposizioni delle leggi approvate nel 2016 che ricorrono alle disponibilità di bilancio per la copertura degli oneri.

Occorre precisare che, come si è anticipato, nella maggior parte dei casi, tale ricorso è previsto in aggiunta a quello disposto in via preliminare alle risorse dei fondi speciali.

In alcuni casi, inoltre, il ricorso alle disponibilità di bilancio è indicata soltanto in via residuale ed eventuale. In questi casi non risulta chiaro se gli oneri non sono stati compiutamente definiti o se la natura degli interventi determina l'autorizzazione della spesa in termini di previsione; come già rilevato, tuttavia, il possibile ricorso ad eventuali disponibilità di bilancio non può essere considerato fungibile rispetto all'inserimento di una clausola di salvaguardia.

Se detta precisazione induce a ritenere meno grave gli effetti del ricorso a tale modalità di copertura, come sopra rilevati, tuttavia bisogna anche rimarcare che fanno ricorso in via esclusiva alle stesse due leggi molto rilevanti per l'entità delle risorse interessate, quali la legge di assestamento e la legge n. 11 sul sistema sociale integrato. Proprio per le dimensioni finanziarie degli interventi previsti in quest'ultima legge, appare preoccupante la mancata quantificazione degli oneri conseguenti.

In alcuni casi, inoltre, le leggi contengono un generico rinvio alle missioni e ai programmi, senza indicare alcun importo della copertura prevista.

[80] L'Amministrazione ha evidenziato tale distinzione nella convinzione che tali modalità di gestione del bilancio, *garantiscono la funzione sovrana e ordinatrice della legge regionale, in applicazione dell'art. 13 del D. Lgs n. 118/2011, pur ispirandosi al principio della flessibilità del bilancio regionale allegato al D. LGS. n. 118/2011.*

Tab. n. 2) Modalità di copertura: ricorso alle disponibilità di bilancio[81]

Legge n.	Art.	co.	Missione	Programma	2016	2017	2018
2	7	2	05				
2	7	2	12				
2	7	2	13				
6	16		14	02			
8	10	2	07	01			
8	10	2	15	02			
8	10	2	14	01			
9	7	2	05	02			
9	7	2	12				
9	7	2	15	02			
11	73	1, 3, 4	12	07			
11	73	1, 3, 4	13	01 e 07			
11	73	2	01	01			
11	73	2	12	02			
1	73	2	13	07			
11	73	2	12				
12	3	2	01	06	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
12	6	3	12	02	€ 41.000.000,00		
12	9	4	09	05	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
12	13	2	15	03	€ 1.500.000,00	€ 2.000.000,00	
12	14	5	14	05	€ 2.000.000,00		
12	35	1, lett. p)	01	01	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
13	36	2	01	11			
13	36	2	14	01 e 02			
13	36	2	15	02			
13	36	3	01	01			
13	36	3	01	10	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
16	3	3	01	03		€ 42.600.000,00	€ 28.100.000,00

Fonte: Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio su dati delle leggi regionali.

[81] Ove non indicato alcun importo il legislatore ha operato un rinvio generico alle disponibilità di bilancio delle missioni e programmi indicati.

Tab. n. 3) Disponibilità di bilancio quantificate nella legge di stabilità regionale n. 17/2016

Legge n.	Art.	co.	Missione	Programma	2017	2018	2019
17	2	3	1	3	€ 323.918.746,00	€ 323.918.746,00	
17	3	52	5	2	€ 100.000,00		
17	3	62	1	1	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
17	3	97	9	1	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00
17	3	135	9	7	6.300.000,00	€ 6.300.000,00	€ 6.300.000,00
17	3	135	9 18	7 1	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
17	3	148	13	7	€ 100.000,00		
17	3	151	14	1	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00

Fonte: Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio su dati della legge regionale n. 17/2016.

Di seguito vengono riportati, in prospetti elaborati dagli Uffici della Sezione, l'elencazione dei fondi previsti nelle leggi di spesa per il finanziamento degli interventi dalle stesse disposti e istituiti secondo quanto risultante dalla proposta di rendiconto 2016.

Trattasi di fondi dedicati alle specifiche finalità indicate nelle varie leggi di spesa, nei quali refluiscono le risorse previste nei fondi speciali o, in alcuni casi, anche nelle disponibilità del bilancio iscritte in altre poste, i cui capitoli di riferimento sono stati individuati sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione.

Tab. n. 4) Istituzione Fondi.

LR	Art. co.	denominazione Fondo	miss	progr	capitolo
2	7,1	Fondo per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del bullismo - trasferimenti correnti amministrazioni centrali	04	06	F11912
2	7,1	Fondo per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del bullismo - trasferimenti correnti istituzioni sociali e privati.	04	06	F11913
2	7,1	Fondo per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del bullismo - trasferimenti correnti a famiglie	04	06	F11914
4	2, co 1, lett. a)	Fondo per il pagamento dei DFB derivanti da spese di parte corrente	20	03	T21506
4	2, co 1, lett.b)	Fondo per il pagamento dei DFB derivanti da spese di parte capitale	20	03	T22506
6	16	Fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti di beni e servizi	14	02	R31923
8	10, co 1, lett. a)	Fondo per la valorizzazione di dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardinidi valore storico e culturale-parte corrente	05	01	G23914
8	10, co 1, lett. b)	Fondo per la valorizzazione di dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardinidi valore storico e culturale-parte capitale	05	01	G24568
9	7, co 1, lett. a)	Fondo per le iniziative sociali, socio-sanitarie ed educative finalizzate alla cultura mutualistica - parte corrente	12	08	H41951
9	7, co 1, lett. b)	Fondo per gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria a favore delle società di mutuo soccorso - parte capitale	12	08	H42528
10	9	Fondo per gli interventi di natura informativa ed educativa di lotta al tabagismo per la tutela della salute e dell'ambiente	13	07	H13920
13	36, co 1	Fondo per il sostegno del pluralismo dell'informazione e della comunicazione istituzionale parte corrente	14	01	H31924
13	36, co 1	Fondo per il sostegno del pluralismo dell'informazione e della comunicazione istituzionale - parte capitale	14	01	R32510
14	18, co 1 e 2	Fondo per valorizzare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli e alimentari di qualità da filiera corta.	16	01	B11906
14	10, co 5	Fondo per il funzionamento, la promozione e l'organizzazione dei GASP	16	01	B11907

Fonte: Corte dei conti Sezione regionale di controllo su dati delle leggi regionali e del Rendiconto 2016.

Al fine di valutare l'impatto effettivo sul bilancio e sui suoi equilibri degli interventi previsti nelle leggi di spesa approvati nel 2016, è apparso utile analizzare anche la movimentazione di detti fondi nell'ambito dei dati del rendiconto 2016, come disponibili agli uffici della Sezione, mentre è risultato più difficile seguire la stessa movimentazione delle spese non ricondotte in specifici fondi, soprattutto per la frequente mancanza dell'indicazione dei capitoli interessati.

Gli esiti di detta disamina sono riportati nella tabella seguente, dai quali emerge, in particolare l'apparente mancata utilizzazione nell'esercizio dei fondi previsti.

L'assenza di stanziamenti definitivi di bilancio, infine, trovano un'immediata spiegazione per la legge n. 4, relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, in quanto i relativi fondi sono stati prima impinguati con le risorse prelevate dai fondi speciali e poi diminuiti nella rispettiva totale consistenza a seguito dei prelevamenti a valere sui capitoli delle spese riconosciute e già effettuate, come meglio precisato nella parte speciale della presente relazione. Non altrettanto immediata appare la motivazione dei mancati stanziamenti in altri fondi.

Tab. n. 5) Stanziamenti definitivi e movimentazioni dei capitoli dedicati ai Fondi istituiti con LLRR 2016.

LR	Art. co.	Capitolo	miss	progr	previsioni definitive competenza	Impegni	pagamenti in conto competenza
2	7,1	F11912	04	06			
2	7,1	F11913	04	06			
2	7,1	F11914	04	06	€ 50.000,00		
4	2, co 1, lett. a)	T21506	20	03			
4	2, co 1, lett. b)	T22506	20	03			
6	16	R31923	14	02	€ 50.000,00		
8	10, co 1, lett. a)	G23914	05	01			
8	10, co 1, lett. b)	G24568	05	01			
9	7, co 1, lett. a)	H41951	12	08	€ 50.000,00		
9	7, co 1, lett. b)	H42528	12	08	€ 100.000,00		
10	9	H13920	13	07	€ 50.000,00		
13	36, co 1	R31924	14	01	€ 150.000,00		
13	36, co 1	R32510	14	01	€ 200.000,00		
14	18, co 1 e 2	B11906	16	01	€ 100.000,00		
14	10, co 5	B11907	16	01	€ 50.000,00		

Fonte: Corte dei conti Sezione regionale di controllo sui dati del Rendiconto 2016

1.5.4 Gli oneri pluriennali e continuativi

Sul piano sistematico e generale va inoltre ribadita l'esigenza di garantire la copertura nei casi in cui la spesa gravi su più esercizi, in un arco pluriennale coerente con la natura degli interventi e la durata degli oneri, estendendo il vincolo sulle disponibilità di esercizi futuri e vincolandone la relativa capacità di spesa. Non può al riguardo non rappresentarsi la possibilità di riduzione degli effettivi stanziamenti, come avvenuto ricorrentemente in relazione alle manovre statali ed alle esigenze di concorso delle autonomie al risanamento fiscale.

Come già esposto nella scorsa relazione, l'assolvimento dell'obbligo di copertura richiede la previa e completa individuazione della proiezione nel tempo degli oneri derivanti dalla legge ed il reperimento delle risorse necessarie all'integrale copertura, anche oltre il limite imposto dalla programmazione triennale del bilancio. Al riguardo questa Sezione ha già avvertito, nelle precedenti relazioni sulle leggi di spesa, che la limitazione triennale prevista dalla normativa regionale (art. 15, comma 1, della L. R. n. 25 del 2001) risalente ormai nel tempo, va oggi a confrontarsi con il principio di equilibrio del bilancio, nell'accezione che emerge dall'art. 81 della Costituzione e dalla autorevole giurisprudenza della Corte costituzionale. In tal senso, tra l'altro, depone il disposto della L. n. 196 del 2009 (art. 17), ai sensi della quale le leggi di spesa devono indicare "per ciascun anno" la spesa autorizzata e devono garantire, attraverso la clausola di salvaguardia, "la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura". Ciò, soprattutto quando gli oneri sono inderogabili, si dovrebbe evitare che in futuro debba farsi fronte ad oneri assunti in precedenza senza adeguata ponderazione dell'eventuale squilibrio nei successivi esercizi[82].

È necessario assicurare che analoghe garanzie siano assicurate anche per gli oneri ricorrenti e continuativi, in relazione ai quali si rileva un'evidente discrasia tra la normativa contabile regionale e quella nazionale, rispetto a cui risulta non compatibile il rinvio, secondo il superato disposto dell'art. 15 della L. R. n. 25 del 2001, alla legge di bilancio per la determinazione di oneri qualificati come ricorrenti e della relativa copertura. Va ricordata in proposito la previsione del già richiamato art. 38 del D. Lgs. n. 118 del 2011[83], il quale ha espressamente disposto che le leggi

[82] In tal senso Corte cost. n. 26/2013.

[83] Art. 38 Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria [Articolo modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V].

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote

regionali che prevedono spese a carattere continuativo e ricorrenti quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime, potendo rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio solo nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie.

Nel contesto della programmazione finanziaria la relazione tecnica dovrebbe, comunque, individuare e considerare le peculiarità che possono incidere sulla copertura della spesa nell'intero periodo considerato, con riguardo al quadro finanziario delle risorse disponibili negli esercizi di riferimento.

Dalla disamina delle singole leggi è emerso che, in alcuni casi[84], la copertura degli oneri finanziari è prevista solo per il primo degli esercizi di bilancio, rinviando alla legge di stabilità per gli oneri delle successive annualità. Ciò non appare in linea con la natura necessariamente triennale del bilancio, né con la funzione della legge di stabilità.

Invero l'art. 38 del D. Lgs. n. 118/2011 riconosce alla legge di stabilità regionale la possibilità di rimodulare annualmente le quote di spese a carattere pluriennale previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, fermo rimanendo, tuttavia, che la legge di spesa deve indicare l'ammontare complessivo della spesa e la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi.

In altro caso (legge n. 16/2016, assestamento delle previsioni di bilancio 2016-2018), nonostante la natura di spese obbligatorie (oneri da indebitamento), è stato fatto un rinvio alle successive leggi di bilancio per la relativa copertura a decorrere dal primo esercizio successivo al triennio, in difformità da quanto disposto dall'art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, che consente detto rinvio solo per le spese continuative che non abbiano carattere obbligatorio.

Per completezza si riportano i rinvii operati ex art. 38 del decreto legislativo n. 118/2011, il cui ricorso va a misurarsi anche in termini di prospettica sostenibilità finanziaria e correlati ambiti di manovra fiscale, che la Sezione si riserva di verificare nelle pertinenti occasioni di verifica degli equilibri complessivi di bilancio.

Tale considerazione vale significativamente anche con riguardo alla quantificazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale ex art. 8, comma 9 L.R. 13/201385.

---

previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

[84] In tal senso dispone la legge n. 11/2016 sul sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

[85] Nel bilancio della Regione è istituito un fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. A tale fondo sono attribuite le nuove e maggiori entrate di carattere permanente di competenza regionale rispetto alla legislazione vigente nonché i maggiori

Tab. n. 6) Rinvii ex art. 38 decreto legislativo n. 118/2011

Legge n.	Art.	co	Rinvio
11	73	3	Dal 2017 rinvio alla legge di stabilità regionale
12	6	3	Dal 2017 rinvio alla legge di stabilità regionale
16	3	3	Dal 2019 rinvio alle successive leggi di bilancio
17	3	52	Dal 2018 rinvio alla legge di stabilità regionale

Fonte: Corte dei conti Sezione regionale di controllo sui dati delle Leggi regionali 2016

Tab. n. 7) Quantificazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale

Legge n. 17/2016	2017	2018	2019
Art. 2, co 3	323.918.746,00	323.918.746,00	

1.5.5 Il ricorso ai fondi strutturali europei

La relazione tecnica dovrebbe, infine, recare un ulteriore contributo conoscitivo, da tradurre anche nel testo normativo, in ordine alla frequente ricorso, per la copertura, alle risorse iscritte nell'ambito dei Programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee d'intervento in essi previste.

Il rinvio ad essi nella copertura, sovente effettuata in aggiunta alle risorse di bilancio, talora senza una previa puntuale quantificazione, ripropone invero criticità analoghe a quelle su esposte.

Il seguente prospetto illustra le leggi che fanno rinvio ai programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati da fondi strutturali europei[86].

risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa del bilancio regionale, accertati a consuntivo ed ulteriori rispetto a quelle già considerate ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di equilibrio di bilancio regionale di cui alla presente legge, ivi comprese la quota destinata all'autofinanziamento degli investimenti regionali e la quota per il pagamento dei debiti pregressi, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La quantificazione delle risorse attribuite al fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale è effettuata dalla legge di stabilità regionale annua.

[86] Sulla tematica cfr. Corte costituzionale sentenza n. 184 del 2016, che ribadisce l'assoluto vincolo di destinazione, non solo dei fondi europei, ma anche del cofinanziamento nazionale.

Tab. n. 8) Rinvio ai Programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati da fondi strutturali europei. Fondi strutturali e investimenti europei SIE

Programmi operativi 2014-2020			Fondi strutturali e investimenti europei SIE		
Legge n.	**Art.**	**co.**	**Legge n.**	**Art.**	**co.**
2	7	2	17	3	32
8	10	2	17	3	35
9	7	2	17	3	41
11	73	1			
12	2	2, 3			
12	14	5			
13	36	1			
13	36	2			
14	18	2			

Fonte: Corte dei conti Sezione regionale di controllo sui dati del Rendiconto 2016

PARTE SECONDA

LE SINGOLE LEGGI

Nel quadro sottostante vengono riportate tutte le leggi approvate nel 2016.

Le stesse, ad eccezione della legge n. 15/2016, di approvazione del rendiconto generale della regione Lazio per l'esercizio 2015 e della legge n. 18/2016, di approvazione del bilancio di previsione finanziario della regione Lazio 2017-2019, vengono poi analiticamente esaminate nell'ambito del paragrafo successivo, richiamando sin d'ora, per ciascuna di esse, le considerazioni riportate nella parte generale della relazione in ordine alle problematiche individuate in concreto.

Tabella 9) Leggi regionali 2016

	Data	Titolo	BURL n.	Data	Iniziativa
1	7 marzo	Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici.	19	8 marzo	Giunta
2	24 marzo	Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo.	25	29 marzo	Consiglio
3	21 aprile	Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico.	32, SO 1	21 aprile	Giunta
4	25 maggio	Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).	42	26 maggio	Art. 73 d. lgs. 118/2011
5	25 maggio	Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).	42	26 maggio	Art. 73 d. lgs. 118/2011
6	25 maggio	Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.	42	26 maggio	Consiglio
7	8 giugno	Istituzione del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.	46	9 giugno	Consiglio
8	20 giugno	Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale.	49	21 giugno	Consiglio
9	13 luglio	Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso della Regione ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale.	56	14 luglio	Consiglio
10	27 luglio	Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute e dell'ambiente.	60	28 luglio	Consiglio
11	10 agosto	Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio.	64	11 agosto	Giunta
12	10 agosto	Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione.	64, SO 2	11 agosto	Giunta
13	28 ottobre	Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione.	87	2 novembre	Consiglio
14	7 novembre	Disposizioni per valorizzare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli e alimentari di qualità provenienti da filiera corta.	89	8 novembre	Consiglio
15	28 dicembre	Rendiconto generale dello Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2015.	104, SO 2	29 dicembre	Art. 49 LR 25/2001
16	28 dicembre	Assestamento delle previsioni di bilancio 2016-2018.	104, SO 3	29 dicembre	D lgs. 118/2011
17	31 dicembre	Legge di Stabilità regionale 2017.	105	31 dicembre	Art. 11 e Art. 17 bis LR 25/2001
18	31 dicembre	Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019.	105	31 dicembre	Art. 17 bis LR 25/2001

TABELLA 10) Copertura Leggi regionali 2016

COPERTURA LL.RR. 2016								
LEGGI		ONERI			MEZZI DI COPERTURA			
N.	Art.	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Esercizi successivi
2	7, co 1 e 2	€ 100.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	Fondo speciale ed eventuali disponibilità aggiuntive di bilancio	Fondo speciale ed eventuali disponibilità aggiuntive di bilancio	Fondo speciale ed eventuali disponibilità aggiuntive di bilancio	_
2	2, co 4 e 7, co 2	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	Fondo speciale	Fondo speciale	Fondo speciale	_
4	2, co 1, lett. a)	€ 16.089.612,33	*	*	Fondo di riserva	*	*	*
4	2, co 1, lett. b)	€ 879.896,54	*	*	Altri fondi	*	*	*
5	2	€ 1.302.621,53			Disponibilità di bilancio.	*	*	*
6	16	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	Fondo speciale di parte corrente - Disponibilità di bilancio	Fondo speciale di parte corrente - Disponibilità di bilancio	Fondo speciale di parte corrente - Disponibilità di bilancio	
8	10, co 1, lett. a) e comma 2	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	Fondo speciale di parte corrente, disponibilità di bilancio e fondi comunitari	Fondo speciale di parte corrente, disponibilità di bilancio e fondi comunitari	Fondo speciale di parte corrente, disponibilità di bilancio e fondi comunitari	
8	10, co 1, lett. b) e comma 2		€ 500.000,00	€ 500.000,00	Fondo speciale di parte capitale, disponibilità di bilancio e fond comunitari	Fondo speciale di parte capitale, disponibilità di bilancio e fond comunitari	Fondo speciale di parte capitale, disponibilità di bilancio e fond comunitari	
9	7, co 1, lett. a), comma 2	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	Fondo speciale di parte corrente e disponibilità di bilancio	Fondo speciale di parte corrente e disponibilità di bilancio	Fondo speciale di parte corrente e disponibilità di bilancio	
9	7, co 1, lett. b), comma 2	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	Fondo speciale di parte capitale e disponibilità di bilancio	Fondo speciale di parte capitale e disponibilità di bilancio	Fondo speciale di parte capitale e disponibilità di bilancio	
10	9	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	Fondo speciale di parte corrente ed entrate da sanzioni per divieto di fumo	Fondo speciale di parte corrente ed entrate da sanzioni per divieto di fumo	Fondo speciale di parte corrente ed entrate da sanzioni per divieto di fumo	
11	73, co. 1, 2, 3 e 4	Non quantificati	Non quantificati	Non quantificati	Disponibilità di bilancio. Fondi comunitari	Rinvio alla legge di stabilità	Rinvio alla legge di stabilità	Rinvio alla legge di stabilità
12	2, co 2 e 3		€ 100.000,00	€ 100.000,00		Fondo speciale di parte corrente. Fondi comunitari.	Fondo speciale di parte corrente. Fondi comunitari.	
12	3, co 2	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	Disponibilità di bilancio.	Disponibilità di bilancio.	Disponibilità di bilancio.	Disponibilità di bilancio
12	6, co 3	Non quantificati	Non quantificati	Non quantificati	Disponibilità di bilancio	Rinvio alla legge di stabilità	Rinvio alla legge di stabilità	Rinvio alla legge di stabilità
12	6, co 6	€ 100.000,00	Non quantificati	Non quantificati	Fondo speciale di parte corrente	Nessuna indicazione	Nessuna indicazione	
12	9, co 4	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	Disponibilità di bilancio.	Disponibilità di bilancio.	Disponibilità di bilancio.	Disponibilità di bilancio.
12	10, co 5	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	
12	13, co 2	€ 1.500.000,00	€ 2.000.000,00	Non quantificati	Disponibilità di bilancio	Disponibilità di bilancio	Nessuna indicazione	
12	14, co 5	2.000.000,00	Non quantificati	Non quantificati	Disponibilità di bilancio. Fondi comunitari	Nessuna indicazione	Nessuna indicazione	
12	23, co 8	1.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Disponibilità di bilancio	Disponibilità di bilancio e fondo di riserva	Fondo di riserva	
12	35. co 1, lett. p), n. 4)	80.000.00	80.000.00	80.000.00	Disponibilità di bilancio	Disponibilità di bilancio	Disponibilità di bilancio	
12	35. co 1, lett. p), n. 4)	15.000,00	30.000,00	30.000,00	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	
13	36, co 1, lett. a)	150.000,00	300.000,00	300.000,00	Fondo speciale di parte corrente - Disponibilità di bilancio. Fondi comunitari.	Fondo speciale di parte corrente - Disponibilità di bilancio. Fondi comunitari.	Fondo speciale di parte corrente - Disponibilità di bilancio. Fondi comunitari.	
13	36, co 1, lett. b)	200.000,00	500.000,00	500.000,00	Fondo speciale di parte capitale. Disponibilità di bilancio. Fondi comunitari.	Fondo speciale di parte capitale. Disponibilità di bilancio. Fondi comunitari.	Fondo speciale di parte capitale. Disponibilità di bilancio. Fondi comunitari.	
13	36, co 3	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Disponibilità di bilancio	Disponibilità di bilancio	Disponibilità di bilancio	
13	36, co 3	Non quantificati	Non quantificati	Non quantificati	Disponibilità di bilancio	Disponibilità di bilancio	Disponibilità di bilancio	
14	10, comma 5	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Fondo speciale di parte corrente. Disponibilità di bilancio. Fondi comunitrai.	Fondo speciale di parte corrente. Disponibilità di bilancio. Fondi comunitrai.	Fondo speciale di parte corrente. Disponibilità di bilancio. Fondi comunitrai.	
14	18, co 1 e 2	100.000,00	250.000,00	250.000,00	Fondo speciale di parte corrente. Disponibilità di bilancio. Fondi comunitrai.	Fondo speciale di parte corrente. Disponibilità di bilancio. Fondi comunitrai.	Fondo speciale di parte corrente	
16	3, comma 3		120.000.000,00	130.000.000,00		Fondo di riserva e altri fondi per 77.400.000 e disponibilità di bilancio per 42.600.000	Fondo di riserva e altri fondi per 101.900.000 e disponibilità di bilancio per 28.100.000	Rinvio alle successive leggi di bilancio

Fonte: Corte dei conti, Sezione regionale di controllo su dati delle Leggi regionali 2016
* Nota alle leggi 4 e 5: gli oneri sono relativi soltanto al 2016, in quanto trattasi di riconoscimento di obbligazioni fuori bilancio già perfezionate.
Nota alla legge 16: la norma prevede oneri per 135.000.000 a decorrere dal 2019.

Legge Regionale 7 marzo 2016, n. 1

Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici.

Iter procedurale

Legge di iniziativa della Giunta (del. n. 1 del 9/1/2014).

La legge è stata oggetto di assegnazioni alle diverse Commissioni, tra cui la Commissione bilancio, che ha presentato l'emendamento con il quale è stato introdotto l'art. 5.

Relazione tecnica: non prodotta.

Finalità e oggetto

La legge reca (art. 1)[87] disposizioni a carattere prevalentemente ordinamentale e organizzativo, finalizzate all'istituzione di una Camera regionale per la composizione in via stragiudiziale delle controversie insorte tra i soggetti erogatori dei servizi pubblici regionali e i cittadini utenti nonché tra questi ultimi e gli enti del SSR.

Le risorse e il personale da assegnare alla Camera devono essere individuate dalla Giunta tra quelle assegnate dalla Regione all'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo", presso cui è costituita (art. 3, comma 1 e 3). I componenti del consiglio direttivo della Camera operano a titolo gratuito (art. 3, comma 2).

Oneri finanziari

Non quantificati nella legge.

L'art. 5 della legge inserisce una clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione delle relative disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

Nell'ambito della nota del Segretario generale viene precisato che con la legge sono state assegnate nuove funzioni all'Istituto Jemolo e che eventuali entrate derivanti dall'attuazione della legge, quali i diritti di segreteria per l'accesso alla Camera di conciliazione, potranno affiancarsi alle altre entrate proprie dell'Istituto per concorrere alla copertura dei costi derivanti dall'attività dei conciliatori.

[87] Articolo 1, comma 1: "*La Regione, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, detta disposizioni finalizzate a tutelare le esigenze dei cittadini che fruiscono dei servizi pubblici regionali e a garantire il rispetto degli standard di efficienza, efficacia e qualità cui l'erogazione deve uniformarsi.*"

Valutazioni conclusive

Il riferimento dell'art. 5 alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente per provvedere al funzionamento della Camera induce a ritenere che le nuove competenze assegnate dalla legge all'Istituto Jemolo comportino dei costi ai quali è posto un tetto, dato dalle entrate già assegnate allo stesso istituto e impinguate con le eventuali ulteriori risorse derivanti dallo svolgimento di dette nuove funzioni, come precisato dall'Amministrazione.

La novità delle funzioni avrebbe richiesto la preventiva definizione dei costi delle stesse, anche al fine di una valutazione di sufficienza delle risorse disponibili a garantire il finanziamento dei precedenti compiti dell'Istituto e delle nuove attribuzioni.

Legge Regionale 24 marzo 2016, n. 2

Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo

Iter di approvazione

Legge di iniziativa consiliare (proposta n. 202 del 23/10/2014).

Alla nota del Direttore regionale "Programmazione, bilancio, demanio e patrimonio" sono stati allegati, con riferimento alla legge in esame, copie dei diversi emendamenti presentati e una cosiddetta "*relazione tecnica*", a firma dello stesso direttore, predisposta in ordine al secondo emendamento, nell'ambito della quale si indica il capitolo (T27501) di spesa in cui è iscritto il fondo speciale da cui attingere le risorse e si precisa che lo stanziamento indicato nella disposizione finanziaria, avente carattere triennale, opera come limite massimo di autorizzazione di spesa e che, pertanto, a valle, la dotazione finanziaria è stata definita in considerazione delle disponibilità iscritte nel bilancio regionale nell'ambito dei fondi speciali.

La copertura finanziaria, inizialmente introdotta con apposito emendamento dell'Assessore al bilancio in Commissione Bilancio nella seduta del 9 aprile 2015, è stata oggetto di ulteriori modifiche dello stesso Assessore, definite nella versione finale in sede di esame del Consiglio nella seduta n. 54 del 17 febbraio e seguenti.

Finalità e oggetto

La legge dispone che la Regione (art. 1), al fine di promuovere e sostenere azioni di rilevazione, prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo finanzia progetti ed interventi strutturali, anche di durata pluriennale (art. 2, commi 1 e 2) e sostiene le spese legali per le vittime del bullismo nei provvedimenti giudiziari (art. 2, comma 4) [88].

La legge disciplina poi la procedura per la concessione dei finanziamenti (artt. 2 e 5), individua i soggetti beneficiari (art. 3) e istituisce una Consulta regionale senza previsione di compensi per i componenti.

Oneri finanziari

Quantificati nella legge attraverso la dotazione del fondo appositamente istituito, "*Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo*", pari a 150.000,00 euro per l'anno 2016 e 300.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2017 e 2018 a valere sul bilancio regionale 2016-2018.

[88] Articolo 2, comma 4: "*La Regione sostiene le spese legali per le vittime di atti di bullismo nei procedimenti giudiziari, fermo restando il limite di reddito previsto per il gratuito patrocinio*".

Copertura oneri

Utilizzazione degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali (art. 7, comma 1)[89] per 150.000,00 euro per l'anno 2016 e 300.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2017 e 2018.

Di tali risorse è previsto che 50.000,00 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 sono specificamente destinati alla copertura degli oneri derivanti dalle spese legali che la Regione si è impegnata a sostenere per le vittime del bullismo (articolo 2, comma 4)

Dette risorse, secondo quanto comunicato con la nota di accompagnamento delle leggi, con variazioni al bilancio dichiaratamente disposte con deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2016, n. 175, sono state prelevate dal fondo speciale e stanziate nei capitoli F11912 – F 11913 – F 11914 le spese per l'importo complessivo di 150.000 euro per il 2016 e 300.000 euro per il 2017 e 2018.

La norma (art. 7, comma 2) rinvia, per l'ulteriore copertura degli interventi previsti dalla legge, diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 4, alla possibilità di rinvenire risorse aggiuntive ed eventuali iscritte nel bilancio regionale 2016-2018, limitandosi a indicare le missioni di pertinente iscrizione (missioni 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale") nonché le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

È inserita nella norma (comma 3) una clausola di salvaguardia, definita come possibilità di ulteriore intervento nel caso di evidenziazione di oneri aggiuntivi.

A tal fine viene prevista un'apposita procedura, nell'ambito della quale è assegnato all'Assessore competente[90] il compito di monitorare gli effetti finanziari derivanti dalla legge e di riferire, con apposita relazione da trasmettere al Consiglio, nel caso di attesi scostamenti rispetto alle originarie previsioni di spesa, in merito alle cause che potrebbero determinare gli stessi.

Con successivo provvedimento della Giunta si provvede, "*qualora ne ricorrano le condizioni*", alla rideterminazione degli oneri derivanti dalla legge in esame ed alla compensazione degli effetti finanziari che eccedono le originarie previsioni di spesa.

---

[89] Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", di un apposito fondo denominato "Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo", nel quale confluiscono le risorse pari a 150.000,00 euro per l'anno 2016 e 300.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2017 e 2018, di cui 50,000,00 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti".

[90] Nel caso di specie l'Assessore è quello competente in materia di formazione, ricerca, scuola e università, di concerto con l'Assessore competente in materia di bilancio, anche avvalendosi del sistema gestionale del bilancio regionale.

La legge richiama l'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196[91] che, nella sua originaria formulazione, disponeva la necessità che apposita clausola di salvaguardia indicasse le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata da adottare, al fine della copertura finanziaria, nei casi nei quali si verificassero o fossero in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi.

L'adozione di dette misure era rimessa al Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposito monitoraggio, con l'obbligo di riferire alle Camere in ordine alle cause determinative degli scostamenti.

La clausola inserita nella disposizione regionale, invece, si limita a rimettere alla Giunta, a seguito del monitoraggio degli effetti finanziari della legge, la rideterminazione degli oneri e la compensazione degli effetti finanziari eccedenti le originarie previsioni di spesa.

Per tale compensazione, tuttavia, non è prevista alcuna copertura.

Valutazione conclusiva

La considerazione, contenuta nell'ambito della cosiddetta relazione tecnica, della spesa autorizzata quale limite massimo di spesa appare contraddittoria rispetto all'inserimento nella legge della cosiddetta clausola di salvaguardia, la quale trova una sua giustificazione nei casi in cui la spesa è piuttosto oggetto soltanto di previsione. Anche la prevista possibilità di ricorrere ad ulteriori eventuali coperture nelle disponibilità di bilancio induce a ritenere che trattasi di una previsione di spesa.

La natura così individuata della spesa come previsione induce a ritenere del tutto inidonee le modalità di quantificazione degli oneri come sopra descritte, anche in considerazione della mancata redazione di una relazione tecnica che indichi gli oneri e le relative modalità di quantificazione, unitamene ai criteri e metodi utilizzati allo scopo.

La previsione della concessione di finanziamenti a privati cittadini e di sostegno a determinate spese degli stessi, in mancanza di una stima attendibile dei relativi costi, rischia, infatti, di incidere sui futuri equilibri di bilancio e di ingenerare legittimo affidamento sull'effettività del beneficio previsto dalla legge.

---

[91] Art. 17, comma 12: "*La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno* determinato *gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi*".

Legge Regionale 21 aprile 2016, n. 3

Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico.

Iter procedurale

Legge di iniziativa della Giunta regionale (DGR n. 196/2015)

La clausola di non onerosità di cui all'art. 11 risulta essere stata inserita con apposito emendamento e subemendamento dell'Assessore al Bilancio in sede di esame in Aula consiliare, fermo restando quanto disposto dall'art. 1, commi 4 e 5[92], i quali prevedono la possibilità di incentivare la diffusione e installazione degli impianti individuati dalla legge nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le relative linee d'intervento.

Relazione tecnica: non prodotta.

Finalità e oggetto

La legge[93] reca disposizioni in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, al fine di promuovere una adeguata diffusione della geotermia quale fonte di produzione di calore ed energia da fonti rinnovabili.

Oneri finanziari

Clausola di invarianza finanziaria - Art. 11 "Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale[94]

Valutazioni conclusive

La legge ha carattere autorizzatorio e procedimentale.

---

[92] Art. 1, comma 5 "*La Regione, ogni anno, programma fondi UE specifici o partecipa a progetti UE internazionali, per le finalità di cui al comma 1, a valere sulle risorse iscritte, a legislazione vigente, nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste*".

[93] Art. 1, comma 1: "*La Regione sostiene l'uso delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l'installazione di impianti di produzione di calore e raffrescamento da risorsa geotermica, al fine di promuovere una adeguata diffusione della geotermia quale fonte di produzione di calore ed energia da fonti rinnovabili, nell'ambito dei principi generali derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia e della normativa statale di attuazione di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE) e successive modifiche*".

[94] Art. 11 "*Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.*"

Legge Regionale 25 maggio 2016, n. 4

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Iter procedurale

Legge di iniziativa della Giunta (DGR n. 645/2015).

Risulta agli atti, quale allegato alla delibera di Giunta n. 645 del 23 novembre 2015, una relazione finanziaria a firma del direttore generale della Direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio avente ad oggetto la proposta di legge in esame, relazione che riporta le procedure seguite per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Finalità e oggetto

Con la legge in oggetto[95] la regione Lazio ha riconosciuto per la prima volta la legittimità dei debiti fuori bilancio, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs n. 118/2011 (art. 73[96]).

Oneri finanziari

Gli oneri, rappresentati nel caso di specie da debiti assunti in esercizi anteriori il 2016, possono

---

[95] Art. 1: "*1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da:*
a) sentenze esecutive per il valore complessivo di 7.687.421,28 euro, elencate nella tabella n. 1 allegata alla presente legge, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del D.lgs. 118/2011;
b) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità per il valore complessivo di 156.369,16 euro, elencate nella tabella n. 2 allegata alla presente legge, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera d), del D.lgs. 118/2011;
c) acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il valore complessivo di 9.125.718,43 euro, elencati nella tabella n. 3 allegata alla presente legge, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del D.lgs. 118/2011."

[96] *D.lgs 118/2011, Art. 73: "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

ritenersi quantificati in complessivi 16.969.508,67 euro.

Copertura oneri finanziari[97]

Prelevamento dal fondo di riserva (programma 1, missione 20).

È prevista l'istituzione di due appositi fondi denominati "*Fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da spese di parte corrente*", e "*Fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da spese in conto capitale*" nei quali confluiscono le risorse del fondo di riserva.

La legge (art. 2, comma 2)[98] stabilisce che gli impegni di spesa relativi ai debiti dalla stessa riconosciuti devono essere adottati *"nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie da iscriversi, a valere sull'annualità 2016, nelle rispettive missioni e programmi di spesa a seguito delle variazioni di bilancio"*.

Valutazioni conclusive

La copertura prevista appare compatibile con quanto disposto dall'art. 73 del D. Lgs n. 118/2011, il quale rimette alle disponibilità di bilancio il finanziamento dei debiti riconosciuti, trattandosi invero di spese non nuove ma effettuate al di fuori delle ordinarie procedure contabili[99].

Il fondo di riserva, dall'esame dei dati di bilancio, è risultato sufficiente a garantire la copertura della spesa.

Dall'esame dei dati del rendiconto 2016 è emerso che dal fondo di riserva, attraverso variazioni di bilancio, sono state prelevate le somme che hanno costituito la dotazione finanziaria dei due capitoli dedicati al fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio di parte corrente (T21506) e di parte capitale, (T22506).

Attraverso successive variazioni di bilancio da detti fondi sono state prelevate le somme poi iscritte in altri specifici capitoli e utilizzate per i pagamenti dei DFB.

---

[97] Art. 2, comma 1: "*Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede, a valere sull'annualità 2016: a) per 16.089.612,33 euro, mediante l'istituzione nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti", del "Fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da spese di parte corrente", nel quale confluiscono le corrispondenti risorse iscritte, a legislazione vigente, per l'annualità 2016, nel programma 01 "Fondo di riserva" della medesima missione 20;*
b) per 879.896,54 euro, mediante l'istituzione, nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti" del bilancio regionale 2016-2018, del "Fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da spese in conto capitale", nel quale confluiscono le corrispondenti risorse iscritte, a legislazione vigente, per l'annualità 2016, nel programma 03 della medesima missione 20.

[98] 2. All'adozione dei provvedimenti di spesa relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili riconosciuti dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 73 del d.lgs. 118/2011, provvedono le strutture regionali competenti nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie da iscriversi, a valere sull'annualità 2016, nelle rispettive missioni e programmi di spesa a seguito delle variazioni di bilancio, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 1, commi da 18 a 21, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018).

[99] Solo nel caso di incapienza delle risorse già iscritte in bilancio è prevista la possibilità per la Regione di aumentare tributi, addizionali, aliquote o maggiorazioni di aliquote e l'imposta regionale di cui all'art. 17 del D. Lgs 398/1990.

Le procedure seguite per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio costituiscono, nel caso di specie, le modalità di quantificazione degli oneri e scontano le difficoltà interpretative della prima applicazione della norma in esame e una tempistica più estesa di quella che può ritenersi consentita a regime.

Da tale quantificazione l'Amministrazione ha dichiarato essere stati esclusi, oltre agli atti d'impegno ricogniti come perenti, anche fattispecie di difficile comprensione, nelle quali il formale atto d'impegno, "*non essendo stato confermato negli anni successivi dalla struttura competente secondo la procedura prevista dal sistema informativo di gestione del bilancio regionale, non è stato di fatto più contabilmente rilevato*".

In tali ipotesi, infatti, la spesa, se regolarmente impegnata, sarebbe dovuta confluire nei residui passivi e a tale titolo non richiede alcun successivo riconoscimento.

Tra le tipologie di debiti per i quali l'art. 73 del D. Lgs 118/2011 prevede l'attivazione della procedura di riconoscimento, la legge in esame prende in considerazione quelle di cui alle seguenti lettere[100]:

- a) sentenze esecutive, per l'importo di € 7.687.421,28;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità, per l'importo di € 156.369,16;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, per un importo pari ad € 9.125.718,43.

Per quanto concerne le fattispecie di cui alla lettera a), non appare pienamente condivisibile, in punto di stretto diritto, l'estensione della categoria delle sentenze esecutive ai debiti da cartelle esattoriali basata sulla relativa natura di provvedimenti ai quali la legge attribuisce efficacia idonea a giustificare un procedimento per esecuzione forzata. Il limitato importo delle poste in argomento restringe, tuttavia, la rilevanza della censura.

Con riferimento alle posizioni di cui alla lettera e), l'Amministrazione ha riconosciuto la relativa riconducibilità ad ipotesi nelle quali la spesa non era oggettivamente programmabile per l'urgenza e la tempestività dell'acquisizione dei beni e servizi soltanto per una parte delle stesse, peraltro non quantificata.

Per la restante parte non è stata dall'Amministrazione indicata alcuna ragione che possa giustificare l'adozione della spesa al di fuori delle ordinarie procedure.

[100] Nessuna ipotesi debitoria è stata riscontrata con riferimento alle fattispecie di cui alla lettera b) e c) relative, rispettivamente, alla copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione ed alla ricapitalizzazione delle indicate società.

Dall'esame dell'elencazione descrittiva delle spese in argomento è emerso che trattasi di variegate posizioni debitorie, di importi diversificati, quasi mai definite con il riferimento alla relativa data di insorgenza e della motivazione della mancata adozione dell'impegno di spesa.

Al riguardo il Collegio, pur nella considerazione che il richiamato art. 73 del D. Lgs 118/2011 non richiede ulteriori elementi a supporto della procedura di riconoscimento di debito, rileva come la possibilità di regolarizzare una spesa assunta al di fuori delle ordinarie procedure debba essere comunque adeguatamente motivata.

Invero la stessa Amministrazione ha richiamato le norme e la relativa giurisprudenza formatisi sull'analogo istituto per gli Enti locali, alle quali nel caso di specie non appare, tuttavia, essersi conformata.

Nell'ambito delle fattispecie di cui alla lettera e) sono state considerate anche le spese assunte sulla base di impegni poi cancellati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 [101], a seguito dell'abrogazione della norma[102] e delle censure di questa Sezione. La considerazione della fattispecie, tuttavia, implica valutazioni estranee all'oggetto della presente trattazione.

Alla relazione finanziaria è allegato il parere favorevole del collegio dei revisori, reso su richiesta del direttore generale ed espresso sulla base degli attestati di regolarità degli importi fatturati e di altri non meglio specificati "*importi da inserire in delibera*" (redatti dai responsabili delle varie direzioni generali interessate al riconoscimento), delle modalità di copertura previste e della capienza dei capitoli di spesa dai quali la stessa è garantita.

---

[101] Art. 3 *Misure* per *garantire l'equilibrio economico-finanziario. - 1. Per le attività interessate dalla riduzione dei trasferimenti di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la Regione, nelle more dell'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), è autorizzata, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, a posticipare agli esercizi successivi gli impegni di spesa riferiti all'esercizio finanziario 2010 e seguenti, ovvero a reiscrivere negli stanziamenti di competenza dei bilanci annuali successivi degli appositi capitoli gli importi risultanti dalla differenza fra le somme impegnate e quelle pagate nel corso dell'esercizio 2010 e seguenti. - 2. Il Presidente della Regione, entro il 30 novembre di ciascun anno, provvede con proprio decreto, acquisito il parere della commissione consiliare competente in materia di bilancio, ad elencare gli specifici capitoli di spesa oggetto della reiscrizione di cui al comma 1.*

[102] L'articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, L.R. 25 maggio 2016, n. 4, a decorrere dal 27 maggio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

Legge Regionale 25 maggio 2016, n. 5

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Iter procedurale

Legge di iniziativa consiliare (proposta derivante dal testo unificato delle proposte n. 100 del 19/11/2013, n. 154 dell'8/4/2014 e n. 201 del 15/4/2014, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27/4/2016).

Relazione tecnica: non prodotta

Finalità e oggetto

Con la legge in oggetto la regione Lazio ha riconosciuto per la prima volta la legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio regionale, derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, per il valore complessivo di 1.302.621,53 euro.

Oneri finanziari: 1.302.621,53 euro (art. 2)[103].

Copertura oneri finanziari

Disponibilità di bilancio (risorse per il funzionamento del Consiglio regionale a valere sulla Missione 1 - Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" - pdc U1.03.02.12.001, capitolo U00016".

Valutazioni conclusive

Le modalità di quantificazione degli oneri sono state indicate soltanto nel parere del Collegio dei revisori (allegato alla nota informativa della legge in esame) il quale ha preso atto della procedura avviata dal Segretario generale con nota del 10/11/2015, della relazione amministrativa sulla formazione dei debiti inerenti a servizi espletati dalla società Lazio Service SpA a favore del Consiglio regionale, del Garante dei detenuti, del CORECOM, del CREL, della Consulta femminile

[103] Art. 2: "*Agli oneri derivanti dall'articolo 1, quantificati in, si provvede, nell'ambito delle risorse per il funzionamento del Consiglio regionale per l'esercizio 2016 a valere sulla Missione 1 - Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" - pdc U1.03.02.12.001, capitolo U00016*".

e del CAL (soggetti tutti definiti "*autonomie del Consiglio")*, del contratto di servizio con la stessa società stipulato e delle fatture emesse ed elencate, riguardanti prestazioni risalenti al 2013 e 2014. Il Collegio ha espresso il proprio parere favorevole sulla base delle attestazioni di regolarità (redatte dai responsabili dei relativi servizi) delle prestazioni effettuate dalla società Lazio service per le quali non risultano impegnate le somme da pagare e della verificata sussistenza delle disponibilità finanziarie a copertura, così come previste nella legge.

Pur rilevando come, con il provvedimento in esame, il legislatore regionale abbia coperto una lacuna, approntando un procedimento teso a riportare nell'alveo della regolare contabilità le spese assunte senza atto d'impegno negli esercizi pregressi, desta qualche perplessità, peraltro non superabile nell'ambito della presenta trattazione, l'assenza di motivazione sulle ragioni che hanno determinato tali spese e sull'utilità delle stesse per il Consiglio. Anche per tale procedura, infatti, in mancanza di una dettagliata disciplina, appare opportuno rinvenire le regole fondamentali mutuandole dal testo unico sugli Enti locali e dai principi generali dell'ordinamento.

Per quanto concerne la verifica in corso, la copertura degli oneri attraverso le risorse disponibili di bilancio risulta consentita dalle disposizioni dell'art. 73 del D. Lgs n. 118/2011.

Legge Regionale 25 maggio 2016, n 6

Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.

Iter procedurale

Legge di iniziativa consiliare

La legge in esame, risulta essere stato frutto dell'esame abbinato delle proposte di legge n. 100/2013, n. 154/2014 e n. 201/2014, tutte di iniziativa consiliare.

La norma finanziaria, da quanto comunicato all'Amministrazione regionale, è stata inserita con apposito emendamento a firma dell'Assessore al bilancio in sede di esame della Commissione bilancio nella seduta del 22 marzo 2016.

Nella relazione descrittiva, definita relazione tecnica pure in mancanza di elementi atti a documentarne la preventiva predisposizione per la decisione del Consiglio, viene precisato che lo stanziamento indicato dalla norma finanziaria, avente carattere triennale, opera come limite massimo di autorizzazione di spesa; pertanto la dotazione finanziaria è stata definita in considerazione delle disponibilità iscritte in bilancio nell'ambito dei fondi speciali.

Con deliberazione della Giunta regionale del 5 luglio 2016, n. 377 sono state apportate le conseguenti variazioni al bilancio gestionale, istituendo il nuovo capitolo R31923 con una disponibilità di 50.000 euro nel 2016 mediante prelevamento dal fondo speciale T27501.

Finalità e oggetto

La legge prevede interventi della Regione per attività di informazione, formazione, educazione ed assistenza in materia di tutela dei diritti e degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti.

Nell'ambito di tali attività, è disposta l'istituzione del registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti del Lazio (art. 4), a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente, e del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti, il CRCU (artt. 5 e 6).

Il CRCU è istituito presso la struttura competente della Giunta regionale e si avvale del supporto della stessa; la partecipazione alle attività del CRCU è gratuita ed è riconosciuto soltanto il diritto al rimborso delle spese di missione, nel limite complessivo massimo di 10.000 euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 16.

La programmazione degli interventi è demandata al Consiglio regionale, che stabilisce anche l'entità delle risorse disponibili, a legislazione vigente, al fine di realizzare gli interventi programmati (art. 7).

È previsto, infine, l'Osservatorio dei prezzi, dei consumi e della qualità dei servizi, presso la Direzione regionale competente in materia, la cui attività è svolta dalla struttura preposta in materia di commercio e servizi al consumatore, senza alcun onere per la finanza regionale (art. 8).

Oneri finanziari

Quantificati nella legge (art. 16)[104] per 50.000,00 euro per l'anno 2016 e a 100.000,00 euro per ciascuna annualità 2017 e 2018,

Copertura oneri finanziari

Prelevamento da fondo speciale (fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti"), residue disponibilità di bilancio a legislazione vigente (risorse finanziarie proprie iscritte nel programma 02 della missione 14) e risorse derivanti da assegnazioni statali di cui al medesimo programma 02 della missione 14 (art. 16, commi 1 e 2).

Norma di salvaguardia

L'art. 16, comma 3[105], prevede infine una clausola di salvaguardia per compensare gli effetti che eccedano le previsioni di spesa della legge, costruita esattamente come quella prevista per la legge n. 2/2016, alle cui considerazioni si rimanda.

---

[104] Art. 16, commi 1 e 2:

1. *Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", di un apposito fondo denominato: "**Fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti di beni e servizi**", nel quale confluiscono le risorse pari a 50.000,00 euro per l'anno 2016 e a 100.000,00 euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, iscritte, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".*

2. *Alla copertura degli interventi di cui alla presente legge concorrono, altresì, le residue disponibilità delle risorse finanziarie proprie della Regione, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito del programma 02 della missione 14, nonché le risorse derivanti da assegnazioni statali, previste dalla legislazione vigente, nell'ambito del medesimo programma 02 della missione 14.*

[105] Art. 16, comma 3: "*Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche, l'Assessore competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, di concerto con l'Assessore competente in materia di bilancio, anche avvalendosi del sistema gestionale del bilancio regionale, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge. Nel caso in cui si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, l'Assessore competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, sentito l'Assessore competente in materia di bilancio, riferisce con apposita relazione da trasmettere al Consiglio regionale in merito alle cause che potrebbero determinare gli scostamenti medesimi. Con successiva proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l'Assessore competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, si provvede, qualora ne ricorrano le condizioni, alla rideterminazione degli oneri derivanti dalla presente legge ed alla compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa di cui al presente articolo*".

Valutazioni conclusive

La previsione di spesa indicata nella legge induce a ritenere del tutto inidonee le modalità di quantificazione degli oneri come sopra descritte e particolarmente grave la mancata descrizione delle relative modalità di quantificazione e dei criteri utilizzati allo scopo, elementi i quali sarebbero dovuti essere inseriti nell'ambito della relazione tecnica posta a corredo della proposta di legge.

La previsione della concessione di finanziamenti a privati cittadini e di sostegno a determinate spese degli stessi, in mancanza di una stima attendibile dei relativi costi, rischia di incidere sui futuri equilibri di bilancio e di ingenerare legittimo affidamento sull'effettività del beneficio previsto dalla legge.

Legge Regionale 8 giugno 2016, n. 7

Istituzione del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali

Iter Procedurale

Legge di iniziativa consiliare, senza relazione tecnica di accompagnamento alla relativa proposta.

Finalità e oggetto

Art. 1

La legge disciplina l'attività di monitoraggio dell'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche da parte del Consiglio regionale, realizzata attraverso l'istituzione, presso il Consiglio regionale, di apposito Comitato (art. 1 e 2), composto da dieci consiglieri.

Per lo svolgimento delle funzioni il Comitato si avvale, oltre che delle strutture del Consiglio regionale, anche dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo".

Oneri finanziari

La legge stabilisce che le convenzioni e collaborazioni previste non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale e che le attività svolte in convenzione con l'Istituto "Arturo Carlo Jemolo" sono eseguite a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente (art. 5, comma 4).

La nota descrittiva precisa che le spese relative all'Istituto "Arturo Carlo Jemolo" sono previste "*a valere sulle risorse correnti per il funzionamento del Consiglio regionale di cui al programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", capitolo di spesa del bilancio regionale appositamente preposto R11900*".

Valutazione conclusive

La novità delle funzioni avrebbe richiesto la preventiva quantificazione delle risorse necessarie a garantire l'assorbimento da parte dell'Istituto Jemolo, unitamente agli altri compiti già assegnati all'Istituto.

Legge Regionale 20 giugno 2016, n. 8

Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale.

Iter Procedurale

Legge di iniziativa consiliare, senza relazione tecnica di accompagnamento alla relativa proposta.

La norma finanziaria è stata introdotta con apposito emendamento a firma dell'Assessore al bilancio in sede di esame della Commissione bilancio nella seduta del 22 marzo 2016.

Finalità e oggetto

La Regione, con la legge in esame, promuove e sostiene interventi di valorizzazione, fruizione, conoscenza, informazione e formazione relativamente alle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale e dichiarati di interesse culturale o pubblico, di proprietà di soggetti pubblici o privati e insistenti sul proprio territorio, concedendo per tali finalità contributi, finanziamenti o altre forme di sostegno..

La legge prevede la costituzione di un Comitato tecnico – scientifico senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale (art. 4).

La Regione promuove, altresì, anche finanziariamente, attività di formazione di livello universitario e sostiene la nascita di start-up giovanili nei settori dei servizi turistico-culturale e dell'artigianato artistico (art. 1, 3 e 6).

Oneri finanziari

Quantificati in 100.000,00 euro per l'anno 2016 e 150.000,00 euro per ciascuna annualità 2017 e 2018 di parte corrente e 500.000 euro per ciascuna annualità 2017-2018 in conto capitale.

Copertura oneri finanziari

Prelevamento da fondo speciale (fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti") e residue disponibilità di bilancio a legislazione vigente (risorse finanziarie proprie iscritte nel programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" della missione 07 "Turismo", nel programma 02 "Formazione professionale" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", nel

programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", nonché le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste (art. 10).

Con delibera della Giunta sono state disposte le variazioni necessarie al prelevamento dal fondo speciale e all'istituzione dei nuovi capitoli fondi (G23914 e G24568) nell'ambito dei quali sono state stanziate le risorse, come è emerso dai dati del rendiconto 2016.

Norma di salvaguardia

L'art. 10, comma 3[106], prevede infine una clausola di salvaguardia per compensare gli effetti che eccedano le previsioni di spesa della legge, costruita esattamente come quella prevista per le leggi n. 2/2016 e n. 6/2016, alle cui considerazioni si rimanda.

Valutazione conclusive

Non è possibile procedere ad alcuna valutazione della consistenza degli oneri derivanti dalle disposizioni in esame stante la mancanza di indicazioni sulle relative modalità di quantificazione. Il riferimento indistinto alle risorse dei fondi speciali, alle "residue" disponibilità di bilancio e ai fondi comunitari rende impossibile verificarne la relativa idoneità a garantire l'effettiva copertura. In ogni caso per l'utilizzazione delle disponibilità di bilancio e la clausola di salvaguardia si richiamano le considerazioni già effettuate precedentemente.

[106] Art. 16, comma 3: "*Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche, l'Assessore competente in materia di cultura, di concerto con l'Assessore competente in materia di bilancio, anche avvalendosi del sistema gestionale del bilancio regionale, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge. Nel caso in cui si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, l'Assessore competente in materia di cultura, sentito l'Assessore competente in materia di bilancio, riferisce con apposita relazione da trasmettere al Consiglio regionale in merito alle cause che potrebbero determinare gli scostamenti medesimi. Con successiva proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l'Assessore competente in materia di cultura, si provvede, qualora ne ricorrano le condizioni, alla rideterminazione degli oneri derivanti dalla presente legge ed alla compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa cui al presente articolo.*

Legge Regionale 13 luglio 2016, n. 9

Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso della Regione ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale.

Iter Procedurale

Legge di iniziativa consiliare, senza relazione tecnica di accompagnamento alla relativa proposta.

La norma finanziaria è stata introdotta con apposito emendamento a firma dell'Assessore al bilancio in sede di esame della Commissione bilancio nella seduta del 13 aprile 2016.

Con delibera della Giunta sono state disposte le variazioni necessarie all'istituzione dei nuovi capitoli fondi (H41951 e H42528).

Oggetto e finalità

La Regione, nel riconoscere la rilevante funzione sociale delle società di mutuo soccorso (SMS), dispone, tra l'altro, interventi finanziari per le attività finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica anche attraverso la concessione di contributi (artt. 1, 3).

Oneri finanziari

Quantificati nella legge (art. 7)[107], solo per la parte di spesa coperta con i fondi speciali, in 50.000,00 euro per l'anno 2016 e 100.000,00 euro per ciascuna annualità 2017 e 2018 di parte corrente e 100.000 euro per l'annualità 2016 e 200.000 euro per ciascuna annualità 2017-2018 in conto capitale.

Copertura oneri finanziari

---

[107] Art. 7: "*1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 08 "Cooperazione e associazionismo" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" di due appositi fondi, rispettivamente di parte corrente e in conto capitale:*

*a) "**Fondo per le iniziative sociali, socio-sanitarie ed educative finalizzate alla cultura mutualistica**", nel quale confluiscono le risorse pari a 50.000,00 euro per l'annualità 2016 e 100.000,00 euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti";*

*b) "**Fondo per gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria in favore delle società di mutuo soccorso**", nel quale confluiscono le risorse pari a 100.000,00 euro per l'annualità 2016 e 200.000,00 euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".*

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge possono concorrere, altresì, le residue disponibilità iscritte, a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali"; nei programmi di spesa della missione 12; nel programma 02 "Formazione professionale" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale"; nonché le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

Prelevamento da fondo speciale (fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti") e residue disponibilità di bilancio a legislazione vigente (art. 7).
Gli eventuali riflessi finanziari sul sistema sanitario sono dalla legge (art. 7, comma 3) considerati a valere sulle risorse a legislazione vigente assegnate agli enti del SSR.

Valutazioni conclusive

La previsione di spesa indicata nella legge induce a ritenere del tutto inidonea la quantificazione degli oneri in mancanza della descrizione delle relative modalità e dei criteri utilizzati allo scopo, elementi i quali sarebbero dovuti essere inseriti nell'ambito della relazione tecnica posta a corredo della proposta di legge.
La mancanza di una clausola di salvaguardia, idonea a garantire il bilancio dai rischi di spese non previste, non può ritenersi adeguatamente sostituita dal ricorso alle residue disponibilità di bilancio, per le quali sono genericamente indicate soltanto le missioni e i programmi.
Non risultano, infine, quantificati gli effetti finanziari prodotti sul sistema sanitario, né verificate la compatibilità con le finalità delle risorse assegnate agli enti del SSR; le relative modalità di copertura sono indicate in modo del tutto generico.
Per l'utilizzazione delle residue disponibilità di bilancio valgono le considerazioni già effettuate sull'argomento in altra parte della relazione.

Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 10

Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute e dell'ambiente.

Iter Procedurale

Legge di iniziativa consiliare, senza relazione tecnica di accompagnamento alla relativa proposta. La norma finanziaria è stata introdotta con apposito emendamento a firma dell'Assessore al bilancio in sede di esame della Commissione bilancio nella seduta del 13 aprile 2016.

Con delibera della Giunta sono state disposte le variazioni necessarie all'istituzione dei nuovi capitoli fondi (227203, H13184 e H13920).

Finalità e oggetto

La legge reca disposizioni finalizzate a promuovere la prevenzione, la cura e il controllo del tabagismo e degli effetti allo stesso collegati (art. 1).

Oneri finanziari

Quantificati solo per la parte di spesa coperta con i fondi speciali in 50.000 euro per l'anno 2016 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (art. 9)[108].

Copertura oneri finanziari

Proventi derivanti dalle sanzioni applicate nei casi di violazione del divieto di fumo (art. 7) e prelevamento da fondo speciale (fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti").

È previsto che la copertura degli oneri finanziari è possibile solo se compatibile con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione (art. 9, comma 1).

Valutazioni conclusive

Manca qualsiasi indicazione delle modalità di quantificazione degli oneri, in assenza delle quali non è possibile effettuare alcuna valutazione sull'esaustività della stessa e sulla conseguente

[108] Art. 9, comma 2: "*Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli oneri dalla presente legge si fa fronte mediante i proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 7, nel rispetto delle disposizioni ivi riportate, nonché mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della missione 13 "Tutela della salute", di un apposito fondo denominato "**Fondo per gli interventi di natura informativa ed educativa di lotta al tabagismo per la tutela della salute e dell'ambiente**", nel quale confluiscono le risorse pari a 50.000 euro per l'anno 2016 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti".*

idoneità della relativa copertura.

Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11

Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio.

Iter Procedurale

Legge di iniziativa della Giunta e del Consiglio (esame abbinato delle proposte rispettivamente n. 88/2013 e 23/2013).

È stata prodotta una relazione avente ad oggetto l'originaria proposta di legge adottata dalla Giunta (DGR n. 321/2013), successivamente emendata nella parte relativa alle disposizioni finanziarie.

La relazione, peraltro, si limita a riportare le modalità di copertura degli oneri finanziari così come indicate dall'art. 62 e 64 della proposta di legge, individuate nelle disponibilità di bilancio della missione 12 per il 2013, mentre per gli anni 2014 e 2015 è fatto esplicito richiamo all'art. 11, comma 3, lett. c) della legge regionale n. 25/2001, con conseguente rinvio alla legge finanziaria regionale per il rifinanziamento della legge proposta.

Nulla prevede la relazione in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari.

Nella nota di accompagnamento alla legge, l'Amministrazione ha precisato che nel corso dell'esame in Commissione bilancio (1° luglio 2016) è stata presentata la nuova formulazione della norma finanziaria con apposito emendamento dell'Assessore al bilancio, alla cui definitiva formulazione si è pervenuti in sede di esame ed approvazione della legge da parte dell'aula consiliare nella seduta del 13 luglio 2016 e seguenti.

Oggetto e finalità

La legge dispone in merito alla definizione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, con norme volte a disciplinare la materia nel suo complesso, aggiornando il quadro già esistente e intervenendo in una pluralità di settori.

Del nuovo sistema, di cui la legge individua le finalità, i principi e i criteri organizzativi e definisce le politiche, gli interventi e i servizi, disponendo anche la relativa organizzazione, la Regione è espressamente uno dei soggetti attivi, con funzioni di programmazione, indirizzo, verifica e valutazione di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni e di integrazione con la programmazione sanitaria ed il coordinamento con le altre politiche regionali.

Al finanziamento dell'articolato sistema, demandato principalmente ai Comuni, concorre anche la Regione con risorse proprie finalizzate alle politiche sociali e con quelle del fondo sanitario regionale per quanto riguarda le attività integrate socio-sanitarie (art. 64).

Oneri

Non quantificati

Copertura oneri finanziari

L'art. 73, comma 3, prevede la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla legge, seppure non indicati nella relativa quantificazione, esclusivamente con riferimento all'esercizio in corso, il 2016. A decorrere dal 2017 è previsto che agli oneri si provvede nell'ambito della legge di stabilità regionale, dichiaratamente ai sensi del D.lgs. n. 118/2011.

Per il 2016 l'attuazione del nuovo sistema integrato deve essere assicurata, nell'intento del legislatore regionale (art. 73, comma 1), dalle risorse stanziate per il precedente sistema e iscritte, a legislazione vigente, nel programma 07 "*Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali*", nonché negli altri programmi concernenti il finanziamento del sistema integrato della missione 12 "*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"* (con esclusione delle risorse di cui al programma 01 "*Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido"),* comprese le risorse derivanti dalle assegnazioni statali, nonché con le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste (art. 73, comma 1).

Nella nota di accompagnamento della legge, l'Amministrazione riporta l'importo delle risorse iscritte nei singoli programmi della missione 12, espressamente dichiarando che gli stessi non sono integralmente coinvolti dalla realizzazione del sistema integrato sociale.

L'art. 73, individua poi, al comma 2, interventi specifici disposti da altre individuate norme della legge e indica le disponibilità di bilancio che devono garantire la copertura dei relativi oneri, sempre non quantificati.

In particolare, le risorse disponibili a legislazione vigente del programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" dovrebbe fornire copertura agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4 e all'art. 10, comma 3.

L'art. 9 disciplina il piano personalizzato di assistenza e, al comma 4, ne prevede il miglioramento e l'integrazione successivamente alla sua predisposizione iniziale, attraverso la raccolta periodica delle valutazioni degli effetti espressi dall'assistito, dai suoi familiari e da chi ne esercita la tutela.

Per gli oneri relativi alle politiche in favore dei minori di cui all'art. 10, comma 3, è prevista copertura oltre che con le risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito della missione 12

(programma 02 "Interventi per la disabilità"), anche con le risorse e del programma 07 "*Ulteriori spese in materia sanitaria*" della missione 13 "*Tutela della salute*".

Agli oneri specificamente derivanti da altre disposizioni della legge (art. 23, comma 3, art 24, comma 6, art. 29, comma 3, art 60, comma 2 e art. 61, comma 3) si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente nell'ambito dei corrispondenti programmi della missione 12.

La mancanza, in alcuni degli articoli sopra citati, dei commi richiamati dall'art. 73 inducono a ritenere che il testo delle singole norme non sia stato coordinato con le modifiche apportate all'originaria proposta di legge.

L'art. 73 dispone infine, al comma 4, che per i riflessi finanziari derivanti dalla legge nei confronti del sistema sanitario regionale, le disposizioni nella stessa contenute si applicano compatibilmente con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e che gli eventuali oneri si intendono a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente, per l'anno 2016, nei programmi 01 "*Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*" e 07 "*Ulteriori spese in materia sanitaria*" nella missione 13 "*Tutela della salute*" e assegnate agli enti del SSR.

La legge di stabilità 2017 (n. 17/206) ha disposto, seppure solo nell'allegato prospetto, la variazione degli stanziamenti a legislazione vigente per il triennio 2017-2019 previsti sulla base legge in esame.

Con maggiore esattezza, dai dati del prospetto risulta che gli originari stanziamenti pari a 12.707.842,74 euro per il 2017 e il 2018 (dato peraltro non comprensibile alla luce delle norme sopra citate, che contengono un'autorizzazione alla spesa solo per il 2016) sono stati portati a 81.765.868,62 per il 2017 (+ 69.058.025,88 euro), 68.578.968,94 euro per il 2018 (+55.871.126,20 euro), mentre per il 2019 sono state previste spese per 67.682.323,00 euro.

Valutazioni conclusive

Nonostante il notevole impatto sul sistema vigente, la legge non quantifica gli oneri derivanti dal rinnovato impianto normativo sulle finanze regionali né offre alcuna dimostrazione dell'invarianza del fabbisogno finanziario dallo stesso derivante.

La previsione delle coperture solo per il primo degli esercizi di bilancio, inoltre, non appare in linea con la natura pluriennale del medesimo bilancio, né appare sufficiente, al riguardo, il rinvio alla legge di stabilità.

Invero l'art. 38 del D. Lgs. n. 118/2011 riconosce alla legge di stabilità regionale la possibilità di rimodulare annualmente le quote di spese a carattere pluriennale previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, fermo rimanendo, tuttavia, che la legge di spesa indichi l'ammontare complessivo della spesa e la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi.

Nel caso di specie manca proprio la determinazione degli oneri, di qualsiasi tipo, nella legge di spesa.

Non è possibile, inoltre, in presenza di previsioni generiche, riportare gli effetti dei molteplici interventi disposti dalla legge alle tipologie delle spese pluriennali, continuative o obbligatorie alle quali il predetto art. 38 riconduce le diverse modalità di copertura dei relativi oneri.

In ogni caso la copertura tramite le risorse del bilancio a legislazione vigente, come già rappresentato, soprattutto laddove le stesse non vengono indicate nella loro quantificazione, quanto meno attraverso i capitoli del bilancio interessati, non risulta conforme al sistema normativo e non fornisce adeguata garanzia per gli equilibri di bilancio.

Da un punto di vista non strettamente contabile, l'inserimento di una riforma strutturale che incide in modo forte sui servizi sociali, suscita un legittimo affidamento sulle previsioni della legge che rischia di essere leso dalla regolamentazione (o mancata regolamentazione) degli effetti finanziari

.

Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione.

Iter procedurale

Legge di iniziativa della Giunta.

La proposta di legge della Giunta è stata accompagnata dalla relazione tecnica redatta dal Direttore della Direzione generale competente in materia di bilancio.

Al testo di legge definitivo si è pervenuti, secondo quanto dichiarato nella nota di accompagnamento dall'Amministrazione regionale, a seguito di vari emendamenti approvati nel corso dell'esame della Commissione bilancio e in Aula consiliare (rispettivamente nelle sedute del 29 e 30 luglio e nella seduta del 3 agosto e seguenti).

La relazione suddetta è stata predisposta con l'intento di illustrare analiticamente gli effetti di natura finanziaria recati dalle disposizioni della proposta di legge.

Tuttavia essendo stata redatta soltanto con riferimento all'originaria proposta di legge (peraltro non prodotta agli atti), in mancanza dei necessari aggiornamenti relativi agli emendamenti presentati nel corso dei lavori, la relazione non assicura pienamente la finalità informativa nei confronti del Consiglio.

La legge è accompagnata anche dal parere favorevole del collegio dei revisori, in data 26 luglio 2016, allegato alla relazione tecnica.

Oggetto e finalità

Secondo quanto dichiarato dall'Amministrazione nella nota di accompagnamento, con la legge in oggetto la Regione, in continuità con le leggi n. 4/2013, n. 7/2014 e n. 15/2015, ha inteso continuare il percorso intrapreso al fine di razionalizzare la spesa regionale, perseguire una maggiore trasparenza dell'ordinamento e rafforzare la crescita e lo sviluppo del sistema economico regionale.

L'articolato della legge è suddiviso in sei capi dedicati alla trasparenza, organizzazione e semplificazione amministrativa (capo 1), politiche sociali (capo II), ambiente (capo III), sviluppo e competitività (capo IV), disposizioni varie (capo V) e disposizioni finali (capo VI).

Trattasi di disposizioni di complessa lettura, le quali intervengono, spesso, su precedenti testi di legge, prevedendone modifiche e integrazioni a singoli articoli o aggiunte dispositive, con numerose implicazioni di carattere finanziario.

L'indicazione delle modalità di copertura degli oneri finanziari conseguenti, in conformità al carattere della legge, non è riportata in un'unica disposizione, ma in ciascuna delle norme comportanti interventi sulle risorse regionali.

Art. 1

Le disposizioni del comma 9 dell'art. 1 della proposta di legge (relative alle integrazioni della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15), indicate nell'ambito della relazione tecnica quali comportanti oneri finanziari, non coincidono con quelle dell'art. 1, comma 9 approvato dal Consiglio, che sostituisce l'art. 9, comma 6, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, senza apparenti conseguenze di natura finanziaria.

Art. 2

La norma, oltre all'istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie, contiene modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 sopra richiamata "*Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale*".

I conseguenti oneri finanziari sono quantificati, per le annualità 2017 e il 2018, in 100.000 euro per ciascun esercizio. Anche la relazione tecnica riporta, al riguardo, che il relativo stanziamento, avente carattere biennale, opera come limite massimo di autorizzazione di spesa.

Per la relativa copertura è previsto il prelevamento da fondo speciale di parte corrente (art. 2, comma 2)[109], con il concorso delle risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste (art. 2, comma 3).

Valutazioni conclusive

La mancata indicazione delle modalità seguite e dei criteri applicati per la quantificazione degli oneri impedisce qualsiasi valutazione in ordine alla relativa attendibilità e sostenibilità.

Art. 3

L'articolo (comma 2) contiene anche una norma di modifica della legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 (Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino) con la quale dispone, tra

[109] Art. 2, comma 2: "*Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante l'incremento delle risorse iscritte nel programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana" della missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", per un importo pari ad euro 100.000,00, per ciascuna delle annualità 2017 e 2018, e la corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".*

l'altro, la "*valutazione*" degli oneri derivanti dall'art. 7 quater in euro 400.000, ai quali si provvede, a decorrere dal 2016, con disponibilità di bilancio[110].

La relazione tecnica precisa, al riguardo, che lo stanziamento indicato nella norma finanziaria, avente carattere continuativo, opera come limite massimo di autorizzazione di spesa.

Nella nota di accompagnamento l'Amministrazione afferma che devono intendersi corrispondentemente ridotte, per il medesimo importo, le risorse già destinate agli interventi afferenti la gestione del patrimonio di cui al programma 06 della missione 01.

Valutazioni conclusive

Per il ricorso alle disponibilità di bilancio si richiamano le considerazioni riportate nella parte generale.

Art. 6, commi 1, 2 e 3

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 recano modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale e per il sostegno al reddito di soggetti a rischio di esclusione sociale.

In particolare vengono sostituiti i commi 87 e 88 e inseriti i commi 88 bis, ter e quater dell'art. 2 (art. 6, comma 1) e così specificati i criteri per la determinazione delle percentuali della quota sociale per le degenze poste e carico del Comune e dell'assistito, disponendo che la Regione concorre agli oneri a carico dei Comuni in misura pari al 50% della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale ed estende le disposizioni anche alla quota sociale per le prestazioni socio-riabilitative.

La previgente disposizione[111], invece, demandava ad apposita delibera di Giunta la definizione

---

[110] Art. 3, comma 2: "*A decorrere dal 2016, agli oneri derivanti dalle modifiche valutati in euro 400 mila, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sul triennio 2016-2018, nel programma 06 "Ufficio tecnico" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione".*

[111] Art. 2 della LR n. 7/2014 - Comma 87, "*A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione concorre agli oneri a carico dei comuni, previsti dalla normativa statale vigente, concernenti la quota sociale per le degenze relative ai ricoveri degli utenti presso le residenze sanitarie assistenziali e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale. Il concorso della Regione è calcolato in misura proporzionale alle spese nette effettivamente sostenute dai comuni*".

- Comma 88, "*Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e salute, sono definiti i criteri e le modalità per il concorso della Regione agli oneri a carico dei comuni ai sensi del comma 87 nonché i criteri e le modalità per la compartecipazione dell'utenza stabilendo, in particolare, la soglia della situazione economica, calcolata sulla base delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE), al di sopra della quale la quota sociale è interamente a carico dell'utente*".

dei criteri e delle modalità per il concorso della Regione agli oneri a carico dei comuni nonché i criteri e le modalità per la compartecipazione dell'utenza.

Il comma 3[112] dell'art. 6 dispone che ai conseguenti oneri, non espressamente quantificati, si provvede, nel 2016, a valere sulle disponibilità del programma 02 *"Interventi per la disabilità"* della missione 12 *"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"* iscritte in bilancio per l'importo di 41.000.000,00 euro, di cui 3.500.000,00 euro relative al contributo regionale per le prestazioni socioriabilitative psichiatriche.

A decorrere dall'anno 2017, la norma dispone che si provvederà nell'ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Con riferimento all'art. 6 è stata elaborata inoltre una specifica relazione tecnica la quale prende anzitutto atto della necessità, per gli enti erogatori di prestazioni agevolate a compartecipazione variabile sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di ridefinire le soglie di accesso e graduazione della compartecipazione a seguito delle rilevanti modifiche apportate all'ISEE medesimo, tenuto conto che, secondo la legislazione al momento vigente, le amministrazioni comunali provvedevano a partecipare, in tutto o in parte, al finanziamento della quota sociale per gli utenti di RSA e di attività riabilitative erogate in regime di residenziale e semiresidenziale con ISEE non superiore a 13.000 euro.

Con la graduale applicazione, a decorrere dal 2015, delle nuove disposizioni in materia di ISEE di cui DPCM 159 del 5/12/2013, la spesa sostenuta dai Comuni per il finanziamento della quota sociale è riportata come ridotta dai circa 90 milioni di euro del 2014 ai 78,5 milioni di euro nel 2015.

Al riguardo in apposito prospetto è stato indicato il numero dei Comuni che, nel 2015, hanno fatto richiesta di contributo per le RSA (290), dei relativi utenti (6.823) e della spesa dichiarata dai Comuni a tal fine (67.906.873,48 euro) nonché dei Comuni che hanno fatto richiesta di contributo per le strutture riabilitative di mantenimento (145), degli utenti (1.519) e della spesa sostenuta dagli utenti che usufruiscono della compartecipazione comunale (4.571.954,19 euro).

- Comma 89, *"Agli oneri di cui ai commi 87 e 88 si provvede, a decorrere dall'anno 2014, a valere sulle disponibilità finanziarie, previste dalla legislazione vigente, nell'ambito del programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", nonché con una quota del fondo per la non autosufficienza, stabilita annualmente con deliberazione della Giunta regionale, iscritto nello stesso programma 02 della medesima missione 12".*

[112] Art. 6, comma 3: *"Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 2, comma 89, della L.R. n. 7/2014 nell'ambito delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nel programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" che, per l'anno 2016, ammontano a 41.000.000,00 euro, di cui 3.500.000,00 euro relative al contributo regionale per le prestazioni socioriabilitative psichiatriche. A decorrere dall'anno 2017 si provvede nell'ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi.*

A legislazione invariata, la spesa sostenuta dai Comuni, per effetto delle modifiche dell'ISEE e della dichiarata maggiore efficacia nei meccanismi di controllo preventivo della veridicità delle DSU presentate, era attesa per il 2016 in ulteriore riduzione stimabile in circa 60 milioni di euro.
Allo scopo di consentire una nuova definizione delle soglie e delle quote di compartecipazione ai servizi pubblici in argomento, la Regione ha richiesto la collaborazione degli uffici del Dipartimento del MEF.
Sulla base dei dati così elaborati, è stata effettuata la prima valutazione estimativa in ordine alla rideterminazione della spesa a carico dei Comuni per effetto dell'adeguamento della soglia ISEE entro la quale è prevista la compartecipazione della spesa, totale o parziale, da 13.000 euro a 20.000 euro, come disposto dall'art. 6.
Secondo quanto affermato nella relazione tecnica, sulla base delle elaborazioni svolte, la spesa a carico dei Comuni per il finanziamento della quota sociale, per effetto delle modifiche normative di cui all'art. 6, sono state valutate in 75 milioni di euro.
In tale contesto la compartecipazione della Regione alle spese sostenute dai Comuni, prevista dalla norma nella misura pari al 40% "*dovrebbe trovare integrale copertura nelle risorse stanziate all'interno del bilancio regionale (30 milioni di euro)*".
Per quanto concerne l'accesso agevolato alle prestazioni socioriabilitative, la relazione precisa che non è possibile risalire ad una puntuale determinazione dei maggiori oneri a carico del bilancio regionale e, sulla base dei dati in possesso della Regione (tra cui la componente sociale della spesa per prestazioni socio-riabilitative psichiatriche pari a 13.408.713,00 euro), ha ritenuto ipotizzabile che l'assunzione a carico della sfera di contribuzione pubblica riferite a soggetti con ISEE non superiore a 20.000 euro determini una spesa a carico dei Comuni per l'importo di circa 7 milioni di euro. Il 40% della contribuzione a carico della contribuzione, posto a carico del bilancio regionale, determinerebbe un maggior onere pari a 2,8 milioni di euro.

Valutazioni conclusive

La relazione tecnica, nel caso in esame, assolve alla funzione di determinazione degli oneri derivanti dalla legge, dalla stessa soltanto indicati, e di esplicitazione delle relative modalità di quantificazione.

Le modalità di copertura appaiono censurabili nella misura in cui ricorrono, per il 2016, alle disponibilità di bilancio, per le medesime considerazioni già riportate nell'ambito della prima parte della presente relazione.

Risulta, inoltre, non conforme alle previsioni normative il rinvio, per gli oneri gravanti sugli esercizi successivi al 2016, alla legge di stabilità la quale, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, può soltanto annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva della spesa, fermo restando che l'ammontare complessivo della spesa e la quota a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi deve essere previsto dalla legge che dispone spese a carattere pluriennale, quale è considerata quella in esame.

Art. 6, comma 4

La norma prevede l'istituzione di un fondo speciale per i comuni finalizzato al sostegno al reddito di persone che abbiano fruito di specifici percorsi o progetti individuali regionali o di aziende sanitarie locali di destituzionalizzazione volti al raggiungimento di condizioni di vita indipendente. Ai conseguenti oneri finanziari, quantificati, per il 2016, in 100.000 euro si provvede (art. 6, comma 6) mediante prelevamento del programma "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti" e conseguente incremento del programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Valutazioni conclusive

La copertura è espressamente prevista soltanto per il 2016, mancando qualsiasi indicazione per gli esercizi successivi.

Art. 9, comma 4

L'art. 9 introduce disposizioni di modifica delle leggi regionali in materia di aree naturali protette, di attività faunistica venatoria, di rischi del gas radon e di istituzione dell'ARSIAL e dell'IRVIT. In particolare il comma 4 del medesimo articolo dispone che, al fine di omogeneizzazione delle gestioni con gli enti parco regionali, non si applica agli organismi che gestiscono le aree naturali

protette la disposizione dell'art. 2, comma 62, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7[113], la quale prevede un'automatica riduzione della contribuzione della Regione agli organismi pubblici comunque denominati (anche con riferimento alle spese di funzionamento) nella misura del 30 per cento rispetto a quella risultante alla data del 31 dicembre 2012.

I conseguenti oneri sono stimati dalla legge in 100.000,00 euro per l'anno 2016 ed in 200.000,00 euro a decorrere dall'anno 2017.

A tali oneri è previsto che si provveda con le risorse a legislazione vigente iscritte, nel bilancio regionale 2016-2018, nel programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

La relazione tecnica riporta per l'art. 9 della proposta di legge elementi relativi alla disposizione contenuta nell'art. 10, che viene di seguito esaminata.

L'Amministrazione, nella nota di illustrazione delle disposizioni inviata a questa Sezione, ha precisato che devono intendersi corrispondentemente ridotte, per il medesimo importo, le risorse già destinate ad interventi afferenti la gestione dei parchi di cui al programma 05 della missione 09.

Valutazioni conclusive

In mancanza dell'indicazione, nell'ambito della relazione tecnica, delle modalità e dei criteri di quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalla legge, non risultano forniti al Consiglio gli elementi per una decisione consapevole relativa anche all'effettività della copertura indicata e, più in generale sull'impatto della stessa sul bilancio e sui relativi equilibri.

Art. 10

L'articolo detta disposizioni concernenti la Riserva naturale del Lago di Canterno e del Parco naturale - archeologico dell'Inviolata e introduce modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, contenente "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche.

In particolare il comma 1 attribuisce all'Ente regionale di diritto pubblico Parco regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi le iniziative e le funzioni destinate alla conservazione e valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Canterno, rinviando a successiva deliberazione

[113] Art. 2, comma 62, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 762: "*A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione della Regione, anche alle spese di funzionamento ove previste da leggi regionali, agli organismi pubblici comunque denominati, anche con personalità giuridica di diritto privato, è automaticamente ridotta del 30 per cento rispetto a quella risultante alla data del 31 dicembre 2012*".

della Giunta regionale l'individuazione delle modalità operative per consentire il subentro del Parco naturale nell'esercizio delle funzioni già esercitate dall'azienda speciale Lago di Canterno.
Alla copertura dei conseguenti oneri, quantificati in 33.000 euro, si provvede, per ciascuna annualità del triennio 2016-2018 e a decorrere dalla data di adozione della deliberazione suddetta, mediante prelevamento dal fondo speciale di parte corrente ed incremento del programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" (art. 10, comma 5).
La relazione tecnica, seppure con riferimento all'art. 9 dell'originaria proposta di legge, della quale riporta anche ulteriori elementi di differenziazione, precisa che lo stanziamento pari a 33.000 euro è stato quantificato sulla base del costo annuale del personale (2 dipendenti).

Valutazioni conclusive

Valgono le considerazioni riportate nella parte prima della presente relazione per la copertura con disponibilità di bilancio.

Art. 13

L'art. 13 detta disposizioni a favore dei lavoratori del comparto dell'aeromobile, coinvolti nella crisi aziendale del gruppo Alitalia ed altri vettori, modificando l'articolo 16 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31.
Ai conseguenti oneri la norma prevede che si faccia fronte mediante le risorse del bilancio, pari a 1.500.000,00 euro per l'anno 2016 e 2.000.000,00 euro per il 2017, iscritte a legislazione vigente nel programma 03 "Sostegno all'occupazione" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" (art. 13, comma 2).
La relazione tecnica si limita a riportare il testo della norma.
Lo stanziamento previsto opera, secondo quanto dichiarato dall'Amministrazione nella nota di accompagnamento, come limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 17/2015 e dell'art. 38 del D. Lgs. n. 118/2011 ed è stato definito in considerazione delle disponibilità iscritte nel bilancio regionale vigente.

Valutazioni conclusive

In mancanza di indicazioni sulle modalità seguite e i criteri applicati per la quantificazione degli oneri non è possibile effettuare alcuna valutazione in ordine all'attendibilità della stessa e alla

relativa sostenibilità con i mezzi di copertura approntati, in relazione alle quali si richiamano le considerazioni svolte nella prima parte della presente relazione.

Art. 14

L'articolo reca disposizioni finalizzate alla salvaguardia e alla promozione dell'identità culturale, storica e socio economica di locali, botteghe e attività storiche.

Agli oneri che ne derivano è previsto che si provveda, per l'annualità 2016 e per 2.000.000,00 di euro mediante risorse del bilancio iscritte, a legislazione vigente, nel programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", nonché mediante il concorso delle risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste. Le iniziative finalizzate alla formazione di cui al comma 2, lettera c), sono finanziate con le risorse dei suddetti fondi strutturali europei.

La relazione tecnica precisa che lo stanziamento previsto opera come limite massimo di autorizzazione di spesa nel 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 17/2015, tenuto conto delle disponibilità iscritte nel bilancio regionale vigente.

Valutazioni conclusive

La relazione tecnica, pur essendo stata redatta anche con riferimento alla norma in esame, non fornisce alcun elemento ulteriore rispetto alla legge. Gli oneri indicati non sono suscettibili di valutazione in ordine alla rispettiva consistenza in mancanza degli elementi descrittivi dei parametri utilizzati per la relativa quantificazione.

Art. 23

La norma apporta alcune modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 "*Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*".

Al fine di dare attuazione al numero unico europeo 112 con centrali operative realizzate in ambito regionale, viene definito un contingente di personale nel limite massimo di 200 unità, di cui non oltre 100 provenienti dalle aziende sanitarie pubbliche del SSR in posizione di comando e, per il resto, proveniente dai ruoli della Regione e dalla società Lazio Crea SpA (commi 2 e 5).

Il trattamento accessorio del personale in comando è corrisposto dalla Regione, mentre il trattamento economico fondamentale, soggetto a rimborso, è corrisposto dall'amministrazione di provenienza (comma 7).

Gli oneri relativi alle spese di personale sono stimati per il 2016 in 1.000.000,00 euro e 3.300.000,00 euro a decorrere dall'anno 2017 (comma 8).

Per la relativa copertura si prevede di provvedere, per il 2016, a valere sulle risorse di bilancio iscritte a legislazione vigente nel programma 01 "Sistema di protezione civile" della missione 11 "Soccorso civile".

Per l'anno 2017, in parte (euro 1.100.000) la copertura grava sulle medesime risorse del bilancio (a valere sulle risorse iscritte nel programma 01 della missione 11) e per il resto, euro 2.200.000, sul "Fondo di riserva" (programma 01 della missione 20 "Fondi e accantonamenti") dal quale prelevare le ulteriori risorse che confluiscono nel predetto programma 01 della missione 11.

Per l'anno 2018 è prevista l'integrale copertura degli oneri con prelevamento dal fondo di riserva.

Il comma 9 dell'art. 23 inserisce, infine, una norma di salvaguardia analoga a quella prevista per le leggi precedentemente esaminate.

La relazione tecnica, sebbene nominalmente riferita ad altro articolo di legge (art. 25) nel quale era rubricata la norma nella proposta della Giunta, descrive le modalità di quantificazione degli oneri derivanti dalle spese di personale a carico della Regione riferiti alle 100 unità di personale provenienti dalle aziende sanitarie e in posizione di comando.

La stima è stata effettuata considerando una spesa media pari a 33.000 euro annui per singola unità.

Poco comprensibile appare quanto successivamente affermato "*tenuto conto che a seguito della modifica di cui all'art. 26 bis, alla regione non compete più il pagamento della sola quota del salario accessorio, come in precedenza, ma dell'intera indennità spettante al personale*". Non risulta, infatti, che sia intervenuta una modifica dell'art. 26 bis, introdotto dall'art. 23 in esame, né che sia previsto a carico della regione altro fuori dal trattamento accessorio.

Nell'ambito della nota di accompagnamento l'Amministrazione precisa che devono intendersi ridotte le risorse già destinate alla copertura di spese obbligatorie di cui all'art. 48, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011 in misura pari al prelevamento dal fondo di riserva.

Valutazioni conclusive

Il ricorso alle disponibilità di bilancio previsto per gli oneri gravanti sull'annualità 2016 e, in parte, anche su quelli del 2017, sconta tutte le incertezze già rilevate in altra parte della relazione.

Art. 24

La norma inserisce l'art. 39 bis nella legge regionale n. 15/2002 con il quale, nell'intento di incentivare le eccellenze sportive territoriali, assegna alla Giunta la definizione di requisiti, criteri e modalità per la concessione, l'erogazione e la revoca di contributi di cui alla stessa norma, sebbene non altrimenti individuati.

Valutazioni conclusive

L'indeterminatezza delle contribuzioni previste non esclude la necessità di predeterminarne le modalità di copertura, del tutto mancante nella norma, mentre la relazione tecnica e la nota di accompagnamento non prendono nemmeno in considerazione la disposizione.

Art. 30

La norma provvede all'istituzione della riserva naturale della "Sughereta di Pomezia", compresa nel sistema regionale delle aree naturali protette, la cui gestione è affidata all'Ente regionale "Parco regionale die Castelli Romani".

Il comma 12 dell'articolo in esame dispone che agli oneri, per nulla definiti, derivanti dall'attuazione della norma si provvede, a decorrere dal 2017, mediante "*le risorse preordinate nell'ambito della legge di stabilità regionale*."

Nessuna indicazione riporta al riguardo la relazione tecnica e la nota di accompagnamento alla legge.

Valutazioni conclusive

Non appare conforme all'obbligo di prevedere la copertura delle spese derivanti dagli interventi disposti dalla legge il rinvio alla legge di stabilità anche per gli oneri delle annualità del bilancio di previsione, così come la mancata quantificazione degli stessi.

Art. 35, coma 1, lettera l –

L'art. 35 apporta modifiche ed integrazioni a numerose norme di legge.

In particolare alla lettera p), che apporta modifiche alla legge regionale n. 4/2013, dispone (punto 3) la sostituzione del relativo art. 33, commi 1 e 3, relativo all'indennità spettante ai componenti del collegio dei revisori della regione Lazio, riconoscendo un'indennità maggiorata rispetto alla

precedente previsione[114], pari al 20% dell'indennità di carica e di funzione del presidente della Regione, maggiorata del 20% per il Presidente del collegio.

Agli oneri derivanti dalla norma, quantificati in euro 95.000,00 per l'anno 2016 ed euro 110.000,00 a decorrere dall'anno 2017, si prevede di far fronte in parte (per euro 80.000) a valere sulle risorse correnti del bilancio per il funzionamento del Consiglio regionale[115] e per la parte rimanente (euro 15.000 per l'anno 2016 ed euro 30.000 per ciascuna annualità 2017 e 2018), mediante prelevamento dal fondo speciale di parte corrente.

Valutazioni conclusive

La relazione tecnica fornisce i parametri utilizzati per la determinazione degli oneri ed indica le modalità a tal fine seguite.

[114] Art. 33, 1. *Ai componenti del Collegio spetta un'indennità pari al 15 per cento dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Regione, maggiorata del 15 per cento per il presidente del Collegio, al netto di IVA ed oneri. 2. Al presidente ed ai componenti del Collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. 3. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 80.000,00, si fa fronte, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, nell'ambito delle risorse correnti per il funzionamento del Consiglio regionale di cui al programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione".*

[115] Art. 35, comma 1, lett. p), n. 4 "*Agli oneri derivanti dalle modifiche , pari ad euro 95.000,00 per l'anno 2016 ed euro 110.000,00 a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte, per euro 80.000,00 a valere sulle risorse correnti per il funzionamento del Consiglio regionale iscritte, a legislazione vigente, nell'ambito delle medesime annualità, nel programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" e per euro 15.000,00, per l'anno 2016 ed euro 30.000,00, per ciascuna annualità 2017 e 2018, mediante la corrispondente riduzione, a valere sul triennio 2016- 2018, delle risorse di cui al fondo speciale di parte corrente, iscritto nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti, che confluiscono nel predetto programma 01 della missione 01*".

Legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13

Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione.

Iter procedurale

Legge di iniziativa consiliare, frutto dell'esame abbinato delle proposte n. 210/2014 e 211/2014.

Non è stata prodotta la relazione tecnica.

La norma finanziaria, secondo quanto riportato dall'Amministrazione nella nota di illustrazione della legge, è stata introdotta con apposito emendamento a firma dell'Assessore al bilancio in sede di esame della commissione bilancio nella seduta del 3 maggio 2016.

Oggetto e finalità

La legge detta disposizioni relative al comparto degli operatori dell'informazione, adeguando la precedente normativa alle attuali esigenze.

Sono previsti interventi della Regione per il sostegno all'editoria, alle emittenti televisive e radiofoniche locali, alla distribuzione locale e ai punti vendita della stampa quotidiana e periodica (art. 3), alle emittenti radiotelevisive e testate on line locali (artt. 4, 5, 6 e 7).

Viene disciplinata anche l'attività di informazione e comunicazione istituzionale (artt. 8, 9 e 10) e individuati i compiti di servizio pubblico in ambito regionale.

Un apposito capo della legge, il V, istituisce e disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com). Al presidente e ai componenti è attribuita un'indennità mensile parametrata a quella dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali e riconosciuto un rimborso spese per le missioni (art. 18).

Per l'esercizio delle funzioni il Comitato si avvale di un'apposita struttura organizzativa, istituita presso il Consiglio regionale, posto alle proprie dipendenze. La dotazione organica del personale da assegnare alla predetta struttura è determinata nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale (art. 25).

Oneri finanziari

La disposizione finanziaria (art. 36) individua due categorie di oneri, quelli derivanti dalle norme relative al Co.re.com e quelli derivanti da tutte le altre norme aventi riflessi finanziari, indicate negli artt. 3, 4, 6, 7, 8, 9 10 e 28.

Gli oneri derivanti da queste ultime disposizioni sono quantificati, per il 2016, solo per la parte coperta con le risorse del fondo speciale, in 150.000,00 per la parte corrente ed euro 200.000,00 in

conto capitale mentre per ciascuna annualità 2017 e 2018 sono quantificati in euro 300.000 per la parte corrente ed euro 500.000 per la parte capitale.

La possibile copertura con ulteriori disponibilità di bilancio, secondo una modalità usata anche per altre leggi, induce a ritenere che gli oneri non siano determinati in modo esaustivo o che si sia tenuto conto della natura della spesa, espressa in termini di previsione.

Gli oneri derivanti dall'istituzione del Co.re.com. sono quantificati in 250.000 euro con l'esclusione di quelli derivanti dall'art. 25, relativi alla struttura organizzativa della quale può avvalersi, non quantificati.

Copertura degli oneri

Alla copertura degli oneri derivanti da interventi diversi da quelli istitutivi del Co.Re.Com si provvede (art. 36, comma 1)[116] mediante il prelevamento dai fondi speciali di risorse che confluiscono, nell'ambito del programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività" in due fondi di nuova istituzione, denominati "*Fondo per il sostegno del pluralismo dell'informazione e della comunicazione istituzionale*", uno di parte corrente e uno di parte capitale.

Alla copertura degli oneri connessi agli interventi sopra richiamati possono altresì concorrere, secondo le previsioni del comma 2 dell'art. 36, le risorse iscritte, a legislazione vigente, in una serie di individuati programmi del bilancio regionale 2016-2018[117].

La copertura degli oneri relativi al Co.Re.Com., quantificati in 250.0000 euro, è assicurata, per il periodo 2016-2018, dalle disponibilità di bilancio, iscritte nell'ambito del programma 01 "Organi

---

[116] 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 28 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività" di due appositi fondi, rispettivamente di parte corrente e in conto capitale:

a) *"**Fondo** per **il sostegno del pluralismo dell'informazione e della comunicazione istituzionale - parte corrente**", nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 150.000,00 per l'anno 2016 ed euro 300.000,00 per ciascuna annualità 2017 e 2018, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti";*

*b) "**Fondo per il sostegno del pluralismo dell'informazione e della comunicazione istituzionale - parte in conto capitale**", nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2016 ed euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2017 e 2018, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti"*.

[117] Art. 36, comma 2: "*Alla copertura degli interventi di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 28 possono concorrere, altresì, le risorse iscritte, a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", nei programmi 01 "Industria, PMI e Artigianato" e 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività" e nel programma 02 "Formazione professionale" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", nonché le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste*".

istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", comprese quelle derivanti da assegnazioni statali (art. 36, comma 3)[118].

Rimangono fuori da detti oneri quelli, non quantificati, relativi alla struttura organizzativa del comitato, prevista dall'art. 25, ai quali si provvede con diverse disponibilità di bilancio, iscritte, per il 2016-2018, nel programma 10 "Risorse umane" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione".

L'art. 36, infine, introduce la clausola di salvaguardia analoga a quella prevista per le altre leggi precedentemente esaminate[119].

Valutazioni conclusive

La legge introduce una disciplina complessa e articolata, che interessa diversi ambiti, e con la quale sono assegnati alla Regione non solo compiti di programmazione e coordinamento, ma pure funzioni di amministrazione attiva e di sostegno, anche finanziario, ad una serie variegata di beneficiari.

Manca nella legge, tuttavia, qualsiasi elemento idoneo alla definizione dei criteri per la quantificazione sia dei benefici da attribuire, qualificati solo attraverso l'individuazione delle finalità e dei destinatari, che degli oneri conseguenti ai nuovi compiti da assolvere.

In mancanza della relazione tecnica, che l'Amministrazione ha verosimilmente ritenuto di non dover redigere risalendo la proposta all'iniziativa consiliare, risulta del tutto assente il collegamento tra gli oneri e gli interventi dai quali derivano, essendo la legge formulata in modo da riferire una parte degli stessi, genericamente e complessivamente, a tutti gli articoli dei quali costituiscono potenziali effetti.

Della necessità di individuare gli elementi utilizzati per la quantificazione di detti oneri, seppure al limitato fine di informare questo Collegio, si è fatta carico l'Amministrazione, nell'ambito della

---

[118] Art. 6, comma 3: "*Agli oneri derivanti dal capo V, ad esclusione di quelli relativi all'articolo 25, si provvede mediante le risorse pari ad euro 250.000,00 iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nell'ambito del programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", nonché mediante le risorse derivanti da assegnazioni statali, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito del medesimo programma 01 della missione 01. Per gli interventi di cui all'articolo 25 si provvede mediante le risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nell'ambito del programma 10 "Risorse umane" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione".*

[119] Art. 36, comma 4: "*Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), e successive modifiche e integrazioni, l'Assessore competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, di concerto con l'Assessore competente in materia di bilancio, anche avvalendosi del sistema gestionale del bilancio regionale, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge. Nel caso in cui si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, l'Assessore competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, sentito l'Assessore competente in materia di bilancio, riferisce con apposita relazione da trasmettere al Consiglio regionale in merito alle cause che potrebbero determinare gli scostamenti medesimi. Con successiva proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l'Assessore competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, si provvede, qualora ne ricorrano le condizioni, alla rideterminazione degli oneri derivanti dalla presente legge ed alla compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa di cui al presente articolo.*

nota di accompagnamento alla legge, con riferimento specifico ed esclusivo agli interventi relativi al Co.re.com.

Viene al riguardo precisato che i 250.000 euro sono stati quantificati tenuto conto di quanto iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, a copertura delle spese relative all'indennità dovuta ai cinque componenti (nel 2015, 200.000 euro) e delle spese per interventi sostenuti dal comitato, quali iniziative promozionali (nel 2015, circa 50.000 euro).

Per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 25, la quantificazione degli oneri relativi alla struttura organizzativa, del tutto assente nella norma di legge, è effettuata dall'Amministrazione nell'ambito della suddetta nota sulla base dei dati forniti dal Consiglio regionale relativamente alla spesa per il personale (1 dirigente, 9 dipendenti di categoria D e 7 dipendenti di categoria C) per complessivi 605.728,45 euro, nel 2015.

Nessun riferimento a questa spesa reca, come detto, la norma, né viene in alcun modo verificata la compatibilità della nuova spesa con la programmazione di bilancio.

Legge regionale 7 novembre 2016, n. 14

Disposizioni per valorizzare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli e alimentari di qualità provenienti da filiera corta.

Iter procedurale

Legge di iniziativa consiliare; non è stata prodotta la relazione tecnica.

Oggetto e finalità

La Regione intende promuovere e sostenere la produzione, la valorizzazione qualitativa, il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti da filiera corta, attraverso una serie variegata di interventi, tra cui anche la costituzione del registro regionale dei gruppi di acquisto solidale e popolare - GASP (art. 10).

Oneri finanziari

Gli oneri sono dalla legge quantificati in 50.000 euro, per ciascuna annualità 2016, 2017 e 2018, con riferimento alla concessione di erogazioni contributive ai gruppi di acquisto solidale e popolare – GASP (art. 10) e, per il complesso degli altri interventi, in 100.000,00 euro per l'anno 2016 e 250.000,00 euro per ciascuna annualità 2017 e 2018.

Copertura degli oneri

La copertura è garantita dal prelevamento dai fondi speciali di parte corrente, in dettaglio per 50.000 euro per ciascuna annualità 2016, 2017 e 2018 per gli oneri derivanti dalla concessione di erogazioni contributive ai GASP (art. 10, commi 5 e 6) e per 100.000,00 euro per l'anno 2016 e 250.000,00 euro per ciascuna annualità 2017 e 2018[120], per gli oneri derivanti dagli altri interventi previsti dalla legge.

---

[120] Art. 18

1. *Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", di un apposito fondo denominato: "**Fondo per valorizzare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli e alimentari di qualità da filiera corta**", nel quale confluiscono le risorse pari a 100.000,00 euro per l'anno 2016 e 250.000,00 euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", nonché le eventuali risorse residue iscritte, a legislazione vigente, nell'ambito del medesimo programma 01 della missione 16.*

2. *Alla copertura degli interventi di cui alla presente legge concorrono, altresì, le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.*

In via residuale, alla copertura di ulteriori e indefiniti oneri derivanti dalla legge, si provvede anche con le eventuali risorse residue iscritte, a legislazione vigente, nell'ambito del programma 01 della missione 16.

Per tutti gli interventi, infine, è prevista l'eventuale utilizzazione delle risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

Valutazioni conclusive

In mancanza di relazione tecnica, non risultano forniti elementi sulle modalità seguite e i criteri applicati per la quantificazione degli oneri.

Per le modalità di copertura utilizzate, si rinvia a quanto già riportato per le precedenti leggi in ordine al ricorso alle disponibilità di bilancio.

Legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16

Assestamento delle previsioni di bilancio 2016-2018

Iter procedurale

Legge di iniziativa della Giunta: proposta di legge regionale n. 340 dell'8 agosto 2016, assegnata alla Commissione quarta (inizio esame il 12 dicembre 2016) e approvata dal Consiglio regionale il 27 dicembre 2016.

Relazione tecnica: prodotta.

La proposta è accompagnata dal parere favorevole del Collegio dei revisori in data 23 dicembre 2016.

Oggetto e finalità

Con la legge in esame il Consiglio ha approvato i dati assestati delle previsioni 2016-2018, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 del D. Lgs. n. 118/2011.

Con le disposizioni dell'art. 3, comma 1, il Consiglio ha provveduto ad autorizzare la contrazione di mutui e altre forme di indebitamento:

- per la copertura del disavanzo per spese d'investimento, fino ad un massimo di 2.476.113.146,93 euro, per l'anno 2016;
- per nuovi investimenti, fino ad un massimo, rispettivamente, di 200.090.474,29 euro per il 2017 e di 100.300.000,00 euro per il 2018.

La dotazione finanziaria complessiva per la contrazione di mutui, per l'anno 2016, è quindi fissata dal comma 2 in 2.776.817.138,08 euro, di cui 2.476.113.146,93 euro per la copertura del disavanzo per spese d'investimento e 300.703.991,15 euro per nuovi investimenti (così come inizialmente previsto nel bilancio).

Confrontando detta dotazione con il livello massimo di ricorso al mercato finanziario stabilito dalla legge regionale n. 18/2015 (di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018) nel limite di 2.600.617.531,05 euro, è risultato che la stessa risulta aumentata di 176.199.607,03 euro rispetto alle previsioni originarie.

Considerato che la spesa per nuovi investimenti, in sede di assestamento, è rimasta identica a quella stanziata nel bilancio di previsione, è da ritenere che la crescita registrata sia interamente ascrivibile al mutuo per la copertura del disavanzo per spese d'investimento

Di tale variazione in aumento, tuttavia, non viene riportata nella relazione tecnica, né in quella illustrativa, alcuna motivazione.

Con l'art. 4, infine, sono stati approvati i bilanci di esercizio 2016-2018 di alcune individuati enti parco regionali, pervenuti all'Amministrazione regionale oltre i termini previsti dalla normativa regionale e pertanto non approvati con la legge regionale di bilancio.

Quantificazione degli oneri

L'art. 3, comma 3 contiene la stima degli oneri derivanti dalla contrazione complessiva dei mutui di cui alle disposizioni del comma 1:

- 120.000.000 di euro nel 2017;
- 130.000.000 euro nel 2018;
- 135.000.000 a decorrere dal 2019.

La stessa norma dispone, inoltre, che gli oneri finanziari, così come sopra stimati, sono da iscriversi nel bilancio regionale per gli importi delle rate di ammortamento dei mutui effettivamente contratti.

Non risultano documentati, nell'ambito della relazione tecnica, le modalità e i criteri di calcolo della stima dei suddetti oneri.

Anche secondo quanto riportato nell'ambito della relazione illustrativa e nella relazione tecnica, gli oneri conseguenti alla legge, calcolati con riferimento all'intero importo dell'autorizzazione alla contrazione dei mutui, sono iscritti nel bilancio regionale soltanto per l'importo delle rate di ammortamento dei mutui effettivamente contratti.

Copertura degli oneri

Alla copertura degli oneri stimati si provvede con risorse del bilancio a legislazione vigente mediante:

- riduzione del "Fondo di riserva" (programma 01) e degli "Altri fondi" (programma 03) della missione 20 per 77.400.000,00 per l'anno 2017 e per 101.900.000,00 nel 2018;
- con le risorse del programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione, per 42.600.000 euro nel 2017 e per 28.100.000,00 nel 2018.

A decorrere dal 2019 è previsto che alla copertura degli oneri si provvederà con le successive leggi di bilancio.

Valutazione conclusive

La legge di assestamento risulta avere svolto esclusivamente una funzione di definizione di dati contabili dai quali partire per calcolare le risultanze della gestione, essendosi chiuso il ciclo gestionale sul quale produrre effetti al momento della relativa approvazione. Ciò è confermato dalla stessa Amministrazione regionale la quale, nell'ambito della relazione illustrativa della proposta dell'Assessore al Bilancio del 4 agosto 2016, ha precisato che le disposizioni dell'art. 2 della legge in esame si configurano come "*un articolo prettamente tecnico*", rappresentativo di dati i quali trovano corrispondenza in operazioni di bilancio già effettuate. In questo senso la legge ha tenuto conto delle variazioni di bilancio del cosiddetto "assestamento tecnico" di cui alle deliberazioni dell'8 marzo 2016, n. 88 e del 26 aprile 2016, n. 207.

La quantificazione degli oneri derivanti dall'indebitamento non è stata supportata né da alcuna descrizione della metodologia seguita e dei criteri utilizzati né dalla separata evidenziazione, per ciascuna tipologia di mutuo, delle relative stime.

La legge quantifica l'onere annuale previsto per gli esercizi compresi nel bilancio di previsione e ne dispone, in parte, la copertura attraverso l'utilizzazione delle risorse del fondo di riserva, trattandosi di spese obbligatorie (art. 48, comma 1, lett. *a*) del D. Lgs n. 118/2011).

Per la parte rimanente, la copertura viene assicurata da risorse del bilancio a legislazione vigente, delle quali viene indicato l'importo, la missione e il programma della relativa contabilizzazione in bilancio, ma non i capitoli; sul punto si richiamano le considerazioni già fatte nella parte generale della presente trattazione.

Proprio per la natura di spese obbligatorie, non appare condivisibile, infine, il rinvio alle successive leggi di bilancio della copertura dell'onere a decorrere dal 2019, in quanto ciò è consentito dall'art. 38, comma 1, del D. Lgs n. 118/2011 solo per le spese continuative che non abbiano carattere obbligatorio.

Per quanto specificamente concerne, infine, il mutuo per disavanzo da spese d'investimento (cosiddetto mutuo a pareggio), il Collegio rileva come la mancata evidenziazione delle motivazioni della quota aggiuntiva prevista per il 2016 e dei relativi oneri non consente la completa verifica della relativa conformità al sistema normativo né da atto della valutazione, in termini di impatto sui conti e di compatibilità con gli equilibri di bilancio, che avrebbe dovuto accompagnare la relativa proposta.

Legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17

Legge di stabilità regionale 2017

L'adozione, da parte della Regione, della legge di stabilità regionale, è prevista dall'art. 36, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale e alla determinazione del quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Iter procedurale

La proposta di legge (n. 357 del 7 dicembre 2016), di iniziativa della Giunta, è stata accompagnata da una relazione illustrativa dell'Assessore al bilancio e dalla relazione tecnica predisposta dal Direttore della Direzione competente in materia di bilancio.

La proposta è stata oggetto di diversi emendamenti, sia in sede di esame in Commissione che in sede di esame consiliare.

La nota di accompagnamento precisa che la relazione tecnica è stata aggiornata al "*testo per come licenziato dalla Commissione bilancio*".

La discordanza tra il testo di legge definitivamente approvato e il testo della relativa proposta a corredo della quale è stata redatta la relazione tecnica (desumibile anzitutto dal contenuto diversificato degli articoli avente stessa numerazione) porta a ritenere che la relazione tecnica non sia stata aggiornata con riferimento a tutti gli emendamenti presentati.

Art. 1

Oggetto e finalità

La norma definisce il quadro degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa per il triennio 2017-2019 attraverso due allegati, riferiti alle leggi vigenti (elenco A) e a quelle approvate nel corso della X legislatura (allegato B).

Per quanto concerne le leggi approvate nel 2016, l'elenco riporta alcune variazioni agli stanziamenti iniziali delle seguenti leggi:

- legge n. 9, art. 7, comma 1, lett. b) - Fondo per gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria in favore delle società di mutuo soccorso: riduzione di 100.000 euro (da 200.000 euro inizialmente previsti) per il 2017;

- legge n. 11 - Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della regione Lazio: aumento di 69.058.025,88 euro nel 2017 e 55.871.126,20 euro nel 2018, con stanziamenti definitivi pari 81.765.868,62 euro nel 2017 e 68.578.968,94 nel 2018;
- legge n. 12, art. 6, comma 6 – Fondo speciale per il sostegno al reddito di persone che abbiano fruito di speciali percorsi o progetti individuali regionali o di aziende sanitarie locali di deistituzionalizzazione volti al raggiungimento di condizioni di vita indipendente: stanziamento di 100.000 euro per il 2017 e il 2018, esercizi per i quali non era stata inizialmente stanziata alcuna spesa.

La legge individua, inoltre, il carattere continuativo delle spese previste nell'art. 9, comma 4 della legge n. 12 – Partecipazione agli organismi pubblici che gestiscono le aree naturali protette – Non applicazione dell'art. 2, comma 62, della legge regionale n. 7/2014 - e dell'art. 10, comma 5 della medesima legge – Subentro del parco naturale regionale dei Monti Ausoni e del lago di Fondi nell'esercizio delle funzioni già esercitate dall'azienda speciale lago di Canterno.

Nell'ambito della relazione tecnica si precisa che detti elenchi sono stati predisposti al fine di offrire, in primo luogo al legislatore regionale, maggiore chiarezza e trasparenza nella lettura del bilancio regionale, attraverso uno strumento di analisi comparativa, annuale e triennale, tra gli stanziamenti del bilancio 2017-2019 e i corrispondenti stanziamenti a legislazione vigente.

Valutazioni conclusive

Il rifinanziamento e la rimodulazione delle leggi di spesa, pur consentito dal sistema normativo (principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'all.4/1 del D. Lgs. n. 118/2011), riportati in via esclusiva negli allegati alla legge, avrebbe richiesto un'apposita evidenziazione tale da consentire, soprattutto da parte dell'organo consiliare, una valutazione della relativa motivazione rispetto alle previsioni iniziali del bilancio.

Con riferimento specifico alla variazione apportata agli stanziamenti relativi alla legge n. 11/2016, i dati riportati nell'allegato consentono di avere contezza delle risorse destinate alla spesa nell'ambito di quelle complessive iscritte nei vari programmi della missione 12. Il consistente aumento rispetto alla dotazione iniziale dei capitoli, seppure da ritenere in astratto idoneo a sostenere il notevole impegno assunto da legislatore regionale pur in mancanza di quantificazione degli oneri derivanti dal nuovo sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali (come già rappresentato) risulta, tuttavia, disposto in modo del tutto generico ed indistinto, senza tenere conto della natura degli interventi nella legge previsti e del carattere pluriennale, continuativo o obbligatorio delle spese conseguenti.

Allo stato degli atti, di conseguenza, si ritiene che non sia stato reso possibile al Consiglio regionale valutare, così come non è possibile a questo Collegio, se il rifinanziamento ha riguardato anche spese obbligatorie, per le quali non è consentito, o solo spese pluriennali.

Art. 2

Oggetto e finalità

La norma contiene disposizioni in materia di maggiorazioni dell'aliquota dell'addizionale IRPEF nei confronti di alcune categorie di soggetti.

Nello specifico è prevista una rimodulazione, per gli anni d'imposta 2017 e 2018, della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (prevista dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n.2/2013, relativo al pagamento dei debiti della Regione).

Al comma 2 dello stesso articolo 2 è disposto, inoltre, che la predetta maggiorazione non trova applicazione per una serie di soggetti aventi un reddito superiore alla soglia minima di esenzione (35.000 euro) e in possesso di ulteriori requisiti.

Resta ferma l'esenzione prevista per i contribuenti con reddito inferiore a 35.000 euro.

La relazione tecnica precisa che il nuovo profilo impositivo, oltre a realizzare una riduzione del prelievo fiscale per tutti i soggetti con reddito imponibile superiore a 35.000 euro, valorizza la natura progressiva dell'imposta e prevede una maggiorazione del prelievo crescente per ciascuno degli scaglioni di reddito previsti dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. Riporta, inoltre, gli elementi informativi e i criteri utilizzati per la stima del gettito atteso dalla rimodulazione dell'addizionale regionale all'IRPEF per gli anni 2017 e 2018, pari a 337,8 milioni di euro.

Oneri finanziari

Gli oneri conseguenti alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni esaminate sono indicati nella relazione tecnica in 323.918.746,00 euro, importo che la legge individua come dotazione finanziaria del *Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale* per gli anni 2017 e 2018.

La relazione tecnica indica i criteri seguiti per la determinazione degli oneri derivanti, quali minori entrate, dalle varie tipologie di interventi.

Copertura oneri

L'art. 2, comma 3, dispone che agli oneri derivanti dalle previsioni dell'art. 2 si provvede con le risorse a legislazione vigente di cui al "*Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale*"[121], la cui dotazione finanziaria è determinata, per gli anni 2017 e 2018, in 323.918.746,00 euro, di cui 1.339.594,00 euro derivanti dalle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità del bilancio regionale 2017-2019, nel programma 01 "Fondo di riserva" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".

La dotazione del predetto Fondo è dichiaratamente stata effettuata ai sensi dell'art. 8, comma 9 della legge regionale n. 13/2013 (legge di stabilità 2014)[122], norma che espressamente assegna alla legge di stabilità il compito di determinare le risorse da attribuire allo stesso.

Dalla relazione tecnica è emerso, piuttosto, che detta quantificazione è stata effettuata sulla base del fabbisogno derivante dalla riduzione della pressione fiscale.

Valutazioni conclusive

Le risorse che vanno a impinguare il Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, in mancanza di indicazioni specifiche, sono da rintracciare nelle disponibilità di bilancio, essendo verosimilmente non realizzate quelle originariamente previste dalla legge regionale n.13/2013 (maggiori risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa del bilancio regionale e maggiori entrate di carattere permanente).

Art. 3, comma 11

Oggetto e finalità

Il comma introduce alcune modifiche alla legge regionale n. 15/2007 al fine di valorizzare le risorse naturali esistenti nel territorio della regione Lazio, incentivando l'uso sostenibile delle acque minerali naturali e di sorgente.

---

[121] Il "Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale" è iscritto nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria e di provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione".

[122] L'art. 8, comma 9 della legge n. 13/2013, per la parte di interesse, dispone che: "*Nel bilancio della Regione è istituito un fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale.* ***A tale fondo sono attribuite le nuove e maggiori entrate di carattere permanente di competenza regionale rispetto alla legislazione vigente nonché i maggiori risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa del bilancio regionale****, accertati a consuntivo ed ulteriori rispetto a quelle già considerate ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di equilibrio di bilancio regionale di cui alla presente legge, ivi comprese la quota destinata all'autofinanziamento degli investimenti regionali e la quota per il pagamento dei debiti pregressi, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.* ***La quantificazione delle risorse attribuite al fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale è effettuata dalla legge di stabilità regionale annua".***

Oneri finanziari

Gli oneri, derivanti quali minori entrate dagli interventi previsti nella legge, sono quantificati in 45.000 euro a decorrere dal 2017.

Nell'ambito della relazione tecnica sono illustrati i criteri ai quali l'Amministrazione si è tenuta per la quantificazione degli oneri: sulla base delle dichiarazioni statistiche relative agli anni 2014-2015, presentate dai titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque minerali, le minori entrate sono state calcolate ipotizzando che tutti i relativi titolari adottino le misure previste dalla norma.

Copertura degli oneri

Utilizzazione delle risorse del fondo speciale di parte corrente, a valere sul bilancio regionale 2017-2019, di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti".

Art. 3, commi 15-19

Oggetto e finalità

La norma prevede l'istituzione del Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese (MPMI), i cui componenti sono scelti tra i dirigenti della struttura organizzativa della Giunta regionale, senza alcun compenso aggiuntivo. Per l'attività del Garante è previsto il supporto di un'apposita struttura, anch'essa da istituirsi. È previsto, infine, che la Giunta regionale assicura la formazione del personale delle strutture competenti per l'effettuazione del test MPMI e del personale delle strutture preposte al coordinamento e al supporto normativo.

Oneri finanziari

La disposizione prevede oneri soltanto con riferimento all'istituzione della struttura di supporto, quantificandoli in 50.000 euro per ciascuna annualità 2017-2019.

Nell'ambito della relazione tecnica, invece, stima i costi derivanti dall'attività di formazione del personale propedeutica allo svolgimento del test di MPMI, in 12.000 euro per l'annualità 2017, mentre la legge non dispone nulla al riguardo.

Copertura oneri

Per gli oneri derivanti dalla costituzione della struttura di supporto è prevista l'utilizzazione delle risorse del programma 01 "Fondo di riserva" della missione 20 "Fondi e accantonamenti" per le annualità 2017-2019.

È prevista l'istituzione nel programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività" di un'apposita voce di spesa denominata "Spese per il funzionamento della struttura a supporto dell'attività del Garante regionale per le MPMI".
Per gli oneri derivanti dall'attività di formazione la relazione tecnica ha previsto l'utilizzazione delle risorse già destinate alla formazione del personale regionale, disponibili a legislazione vigente.

Valutazioni conclusive

La natura continuativa degli oneri avrebbe richiesto l'indicazione della relativa copertura oltre il periodo di riferimento triennale del bilancio che, invece, non viene preso in considerazione dalla norma.

Art. 3, comma 31-41

Oggetto e finalità - Oneri

Le disposizioni contenute nei commi da 31 a 41 prevedono e disciplinano l'intervento della Regione al fine di contribuire:

a) alle spese sostenute per l'acquisto di libri dagli studenti universitari iscritti alle università pubbliche con reddito ISEE non superiore ad euro 10.632,93 (comma 31), con oneri quantificati in 250.000 euro per ciascuno degli esercizi 2017-2019 (comma 32);
b) alle spese sostenute per l'apprendimento e la conoscenza delle lingue da parte dei soggetti di età non superiore a trentacinque anni, attraverso l'erogazione di borse di studio destinate agli studenti universitari residenti ovvero domiciliati nel Lazio destinate alla partecipazione a corsi di lingua straniera (comma 33), con oneri quantificati in 100.000 euro per ciascuno degli esercizi 2017-2019 (comma 35);
c) a favorire la nascita di collaborazioni con università estere, professori e ricercatori esteri al fine di promuovere la ricerca nel Lazio ed in Italia (comma 36) con oneri quantificati in 80.000 euro per l'anno 2017 (comma 38);
d) favorire la nascita in appositi spazi attrezzati per nuove comunità professionali destinate a "coworker" o "nomadworker" e a startup innovative e creative attraverso l'erogazione di risorse a favore di Laziodisu per l'individuazione delle residenze universitarie (comma 39), con oneri quantificati in 100.000 euro per ciascuno degli esercizi 2017-2019 (comma 41).

Copertura oneri

Per gli oneri derivanti da tutti gli interventi sopra descritti è prevista la copertura, genericamente, con le risorse iscritte, a legislazione vigente, a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per le annualità 2017-2019.

Art. 3, comma 42-45

Oggetto e finalità

La Regione sostiene gli studenti dei nuclei familiari economicamente svantaggiati, immatricolati ed iscritti ai corsi di studio presso le università e gli istituti universitari previsti dalla normativa statale vigente, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con sede legale nella Regione.

A tal fine agli studenti che non siano esonerati dal pagamento della tassa regionale universitaria, abbiano un reddito ISEE non superiore a 10.632,93 euro e che siano in regola con gli esami concede un contributo nella misura di 140 euro.

Oneri finanziari

Quantificati in euro 380.000 per ciascuno degli esercizi 2017-2019.

Non sono indicate, né nella legge né nella relazione tecnica, le modalità di quantificazione degli oneri finanziari.

Copertura oneri

Utilizzazione del "Fondo di riserva" - programma 01 della missione 20 "Fondi e accantonamenti" per ciascuna annualità del triennio 2017-2019 e integrazione del programma 04 "Istruzione universitaria" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

La relazione tecnica non contiene alcun riferimento alla norma.

Valutazioni conclusive

In mancanza di elementi di riferimento, non è possibile svolgere alcuna valutazione sull'entità degli oneri.

Art. 3, comma 46-51

Oggetto e finalità

Le disposizioni in esame prevedono il conferimento annuale, da parte della Regione, di titolo di "*Città della Cultura della Regione Lazio*" ai Comuni, in forma singola o associata e alle unioni di comun; il riconoscimento del titolo premia un programma di progetti, iniziative di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale. Per la realizzazione del programma è prevista la concessione di contributi, da regolamentare con successivo provvedimento della Giunta regionale.

Oneri finanziari

Art. 3, comma 52

Quantificati in euro 100.000,00, per l'anno 2017. Le relative modalità di quantificazione non sono indicate nella relazione tecnica, che non prende in considerazione la norma.

Copertura oneri

È prevista, solo per il 2017, attraverso la riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse già destinate alla copertura degli interventi di cui all'articolo 2, commi da 4 a 7, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2015), iscritte nel programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività" e conseguente incremento, per lo stesso importo, del programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e la corrispondente.

A decorrere dal 2018, è previsto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, si provvederà nell'ambito della legge di stabilità regionale.

Valutazioni conclusive

La mancata indicazione delle modalità di quantificazione degli oneri non consente alcuna valutazione della relativa consistenza.

Il carattere di spesa pluriennale trova riscontro nella previsione della possibilità di rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli anni successivi, come disposto dall'art. 38 del D. Lgs n. 118/2011. Tuttavia lo stesso carattere avrebbe richiesto l'indicazione dell'ammontare complessivo della spesa e, comunque, delle quote a carico degli esercizi del bilancio in corso.

Art. 3, comma 62

Oggetto e finalità

La disposizione introduce modifiche alla legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 (Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale) e successive modifiche.

Oneri finanziari

Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività della Consulta sono valutati in euro 100.000,00 a decorrere dal 2017, senza alcun valutazione delle modalità utilizzate per la relativa

quantificazione.

Copertura oneri

Risorse a legislazione vigente, destinate al funzionamento del Consiglio regionale, iscritte nel programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" del bilancio regionale 2017-2019.

La relazione tecnica precisa, al riguardo, che devono intendersi conseguentemente ridotte le risorse già destinate al funzionamento del Consiglio regionale di cui al suddetto programma 01 della missione 01, nei limiti e nel rispetto dell'autonomia del Consiglio.

Valutazioni conclusive

La riduzione delle risorse indicata nella relazione tecnica, se intesa quale rimodulazione di una spesa pluriennale, avrebbe dovuto essere accompagnata anche dalle quote destinate a gravare sugli esercizi successivi a quelli del bilancio, ai sensi di quanto disposto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs n. 118/2011 (punto 7, lettera *d*).

Art. 3, comma 73

Oggetto e finalità

La disposizione apporta modifiche alla legge regionale n.6/2002 sulla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale.

In particolare dispone che al personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti che svolge attività presso i gruppi consiliari, con il limite di un'unità per gruppo, si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico e che la relativa spesa resta a carico del Consiglio regionale e fuori dal budget previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 4/2013.

Oneri

Non quantificati

Copertura oneri

La spesa rimane a carico del Consiglio che si assume direttamente l'onere della relativa corresponsione nei confronti dei giornalisti, senza passare attraverso l'inserimento del budget

annualmente assegnato ai diversi Gruppi consiliari per i costi del personale direttamente scelto e assunto, utilizzato in alternativa al personale della struttura regionale.

Valutazioni conclusive

La mancata quantificazione degli oneri non trova giustificazione e la prevista copertura appare del tutto generica e non sorretta da alcun elemento che ne consenta la verifica. Permangono ulteriori dubbi sulle previsioni della legge, i quali non pertengono tuttavia, alla materia oggetto della verifica.

Art. 3, comma 79

Oggetto e finalità

Le disposizioni del comma 79 sono relative al sostegno, da parte della Regione, alla sottoscrizione di assicurazioni agricole agevolate per gli agricoltori, anche attraverso incentivi economici a copertura dei premi assicurativi.

Oneri

Non quantificati

Copertura oneri

La norma dispone espressamente che gli interventi nella stessa previsti sono "*senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale*".

La relazione tecnica non prende in considerazione la norma in esame.

Nella nota di accompagnamento, l'Amministrazione dichiara che gli interventi previsti dalla norma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale in quanto sono a valere sulle risorse statali e comunitarie di cui al PSR FEASR.

Valutazioni conclusive

La clausola di neutralità appare priva di giustificazione indicata nella norma. Il relativo riferimento alle risorse statali e comunitarie, oltre ad essere affetto da estrema genericità, risulta contenuto in un atto inidoneo ad informare il Consiglio e a avere effetti sul bilancio.

Art. 3, commi 93 - 94

Oggetto e finalità

Le norme di cui ai commi 93 e 94 prevedono l'abolizione delle tasse di concessione regionale per l'apertura ed il rinnovo delle agenzie di viaggio.

Nell'ambito della relazione tecnica viene precisato che tale tributo, devoluto alle Province ai fini dell'attuazione del decentramento amministrativo, è stato riattribuito alla Regione a decorrere dal 2016.

Oneri

Le minori entrate derivanti dall'applicazione della norma sono stati quantificate in 400.000 euro.

La relazione tecnica precisa al riguardo che ai fini di detta quantificazione è stata effettuata un'analisi delle entrate accertate nel biennio 2014-2015 dalle Amministrazioni provinciali di Viterbo, Rieti; Latina e Frosinone e dalla Città metropolitana di Roma, come risultante dai certificati al conto consuntivo delle predette Amministrazioni. Non vengono tuttavia forniti elementi di tale analisi.

Copertura oneri

Alla copertura si provvede con utilizzazione delle risorse iscritte, a valere sul bilancio regionale 2017 – 2019, nel Fondo di riserva – Programma 01, missione 20 "Fondi e Accantonamenti".

Valutazioni conclusive

La copertura con risorse del fondo di riserva non appare giustificata né dalla natura obbligatoria della spesa, trattandosi di minore entrata, né dalla natura di spesa imprevista. Insufficiente appare, inoltre, il riferimento soltanto al triennio del bilancio di previsione.

Art. 3, commi 95-96-97

Oggetto e finalità

Le disposizioni sono relative allo strumento di programmazione strategica e partecipata denominato "Contratto di fiume", finalizzato alla gestione integrata delle politiche di bacino e sottobacino idrografico, alla tutela, valorizzazione e riqualificazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, alla salvaguardia dal rischio idraulico, alla gestione sostenibile della naturalità e del paesaggio fluviale e del rischio idrogeologico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

Oneri finanziari

Quantificati in 100.000,00 euro per l'anno 2017, a 100.000,00 euro per l'anno 2018 e a 200.000,00 euro per l'anno 2019.

La relazione tecnica, pur richiamando la disposizione, non indica i criteri di quantificazione degli oneri suddetti.

Copertura oneri

Agli oneri derivanti dall'applicazione dai commi 95 e 96, si provvede mediante lo stanziamento di risorse di pari importo per gli esercizi considerati (100.000,00 euro per l'anno 2017 e 2018 e 200.000,00 euro per l'anno 2019), iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale

2017-2019, nell'ambito del programma 01 "Difesa del suolo" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

La relazione tecnica precisa, sul punto, che devono intendersi corrispondentemente ridotte, per il medesimo importo, le risorse già destinate agli interventi per la difesa del suolo nell'ambito del programma 01 della missione 09.

Valutazioni conclusive

Non sono indicati i criteri di quantificazione degli oneri. In ordine alle modalità di copertura, valgono le medesime considerazioni svolte per la norma del comma 63.

Art. 3, commi 107-108-109

Oggetto e finalità

Le disposizioni di cui ai commi esaminati sono relative agli atti di indirizzo programmatico per la procedura di perequazione del personale interessato dall'operazione straordinaria di fusione ed unione delle società Lazio Service S.p.A. e Lait S. p. A. in Lazio Crea S.p.A. e di scissione totale di Cotral Patrimonio S.p.A. in Astral S.p.A. finalizzati a garantire il mantenimento dei livelli retributivi e le professionalità dei lavoratori interessati.

Oneri finanziari

Non quantificati

Copertura oneri finanziari

Il comma 109 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dalle procedure di cui ai commi 107 e 108 si provvede *"mediante le risorse stanziate annualmente nei rispet*tivi contratti di servizio".

La relazione tecnica si limita a confermare quanto stabilito dalla legge.

Valutazioni conclusive

La copertura prevista non rientra tra quelle previste dalle norme e si inserisce nei rapporti tra la Regione e le aziende richiamate incidendo sulla relativa regolamentazione convenzionale.

Art. 3, commi 110 e 111

Oggetto e finalità

Le disposizioni in oggetto prevedono, a decorrere dal 2017, la disapplicazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) per gli impianti di distribuzione ubicati entro una distanza non superiore a 500 metri dal mare, autorizzati al commercio al dettaglio di carburante per autotrazione erogato esclusivamente alle imbarcazioni e ai natanti da diporto.

Oneri finanziari

Le minori entrate derivanti dalla disapplicazione sono quantificate in 35.000 euro a decorrere dal 2017.

La relazione tecnica fornisce gli elementi utilizzati per detta quantificazione, riportando anche il percorso logico seguito: per i soggetti passivi dell'imposta, individuati attraverso il sistema informativo fiscale BILTICO della regione Lazio, sono stati rilevati i quantitativi di benzina erogati nel periodo 2013-2014, come desunti dall'Agenzia delle dogane, ai quali è stata applicata la misura ordinaria dell'IRBA.

Copertura oneri

Utilizzazione delle risorse iscritte nel Fondo di riserva – Programma 01 della missione 20 "Fondi e accantonamenti".

La relazione tecnica precisa al riguardo che trattasi di copertura di spese obbligatorie di cui all'art. 48, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 118/2011.

Valutazioni conclusive

Appare insufficiente il riferimento, per la copertura delle minori entrate, al triennio del bilancio di previsione.

Art. 3, comma 126-138

Oggetto e finalità

I commi in oggetto dettano disposizioni in materia di riordino delle Comunità montane (le quali vengono abolite e trasformate in unioni di comuni montani) e di associazionismo intercomunale.

Oneri finanziari

Il comma 135 valuta complessivamente gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 126 a 138

in euro 8.300.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2017-2019

La relazione tecnica non prende in considerazione la norma.

Copertura oneri

Risorse del bilancio a legislazione vigente.

È prevista l'istituzione nel programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente":

a) del fondo denominato "*Fondo per la copertura degli oneri di personale e di gestione delle Unioni di comuni montani*", con una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 6.300.000,00, a decorrere dall'anno 2017, derivante dalle risorse iscritte, a legislazione vigente, nel bilancio regionale 2017-2019, nel programma 07 della missione 09;

b) del fondo denominato "*Fondo per il riordino dell'associazionismo comunale e trasformazione delle comunità montane*", con una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 2.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2017-2019, derivante dalle risorse iscritte, a legislazione vigente, a valere sulle medesima annualità, nel programma 07 della missione 09 per euro 1.000.000,00, nel programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" per euro 500.000,00 e per euro 500.000,00 nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".

Il comma 136 prevede la procedura utilizzata già per altre norme coma clausola di salvaguardia.

Nella nota di accompagnamento l'Amministrazione ha dichiarato che in conseguenza della copertura con le modalità sopra descritte devono intendersi corrispondentemente ridotte, per il medesimo importo, le risorse già destinate agli interventi in materia di cui al programma 07 della missione 09 ed al programma 01 della missione 18 nonché le risorse già destinate alla copertura delle spese obbligatorie di cui all'art. 48, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 118/2011.

Nella medesima nota ha inoltre precisato che il fondo di cui alla lettera a) è previsto a copertura delle spese obbligatorie afferenti il personale, tenuto conto della stima fornita dalle strutture regionali competenti in materia nonché delle spese concernenti la gestione degli enti, mentre il fondo di cui alla lett. b) è previsto a copertura delle spese relative agli incentivi all'esercizio associato delle funzioni e alle fusioni di Comuni.

Valutazioni conclusive

La precisazione dell'Amministrazione in ordine alla riduzione delle risorse già destinate agli interventi di cui alla posta del bilancio interessata, contenuta in un atto successivo alla legge e,

quindi, inidonea a fornire al Consiglio elementi utili per la decisione, appare del tutto generica e non documentata.

Art. 3, commi 139 - 148

Oggetto e finalità

I commi in oggetto dettano disposizioni per il sostegno e l'assistenza dei soggetti esposti o potenzialmente esposti all'amianto.

Oneri finanziari

Il comma 148, per l'anno 2017, quantifica in 100.000 euro gli oneri derivanti dall'intervento della Regione per promuovere l'assistenza dei soggetti di cui al comma 140 (soggetti esposti, ex esposti e potenzialmente esposti) colpiti da malattie asbesto correlate, fino al riconoscimento dei benefici previdenziali o assicurativi degli istituti pubblici o privati, ove previsto.

La relazione tecnica non prende in considerazione le norme dettate dai commi in esame.

Copertura oneri

Risorse del bilancio, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito del programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della missione 13 "Tutela della salute".

Valutazioni conclusive

Non sono indicate le modalità di quantificazione degli oneri e la copertura prevista è limitata all'indicazione delle risorse del bilancio, senza alcuna precisazione in ordine alle spese già programmate e da ridurre in corrispondenza della nuova spesa.

Art. 3, commi 149 - 151

Oggetto e finalità

I commi in esame dettano disposizioni in materia di riconversione, riqualificazione e sviluppo industriale.

La relazione tecnica non prende in considerazione le norme dettate dai commi in esame.

Oneri finanziari

Quantificati in 300.000 euro per ciascuna annualità 2017-2019.

Copertura oneri

Risorse di bilancio iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

Valutazioni conclusive

Valgono le considerazioni svolte per i commi 139-148.

Art. 3, comma 154-158

Oggetto e finalità

È prevista l'istituzione della Commissione speciale sul terremoto con il compito di effettuare studi, esami, indagini, ricerche, approfondimenti sulle misure a favore delle zone del Lazio colpite da eventi sismici, con particolare attenzione all'attività di prevenzione e gestione dei conseguenti interventi.

Oneri finanziari

È inserita nella norma una clausola di invarianza finanziaria, la quale non è stata accompagnata da alcun riferimento ai criteri di determinazione e agli elementi giustificativi.

Valutazioni di sintesi sulla legge di stabilità

La legge di stabilità contiene diverse disposizioni relative a nuove spese o minori entrate, alle quali prevede espressamente di fare fronte con risorse del bilancio iscritte in individuati programmi e missioni o nei fondi di riserva. La copertura della maggiore spesa, quella prevista dall'art. 2 e relativa alla disposta riduzione della pressione fiscale, rimane invece genericamente assegnate alle disponibilità del bilancio.

La copertura indicata appare conforme alla natura della legge in esame la quale, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 4 e dall'allegato 4/1, punto 7, trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni di bilancio a legislazione vigente.

La rilevante consistenza degli oneri derivanti dall'art. 2 avrebbe tuttavia richiesto l'esplicitazione al Consiglio delle scelte effettuate, nell'ambito della programmazione generale, per garantire comunque gli equilibri di bilancio, tanto più per una Regione in piano di rientro.

Tabella 11) Legge regionale n. 17/2016

LEGGE N. 17/2016							
Oneri			Mezzi dicopertura				
2017	2018	2019	Art.	2017	2018	2019	Eesercizi successivi
€ 323.918.746,00	€ 323.918.746,00		2, co 3	Limitatamente a 1.339.594 con Fondo di riserva	Limitatamente a 1.339.594 con Fondo di riserva		
€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	3, co 11	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	Fondo speciale di parte corrente	
€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	3, co 19	Fondo di riserva	Fondo di riserva	Fondo di riserva	
€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	3, co 32	Fondi strutturali e d'investimento europeo (SIE).	Fondi strutturali e d'investimento europeo (SIE).	Fondi strutturali e d'investimento europeo (SIE).	
€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	3, co 35	Fondi strutturali e d'investimento europeo (SIE).	Fondi strutturali e d'investimento europeo (SIE).	Fondi strutturali e d'investimento europeo (SIE).	
€ 80.000,00			3, co 38	Altri fondi e accantonamenti			
€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	3, co 41	Fondi strutturali e d'investimento europeo (SIE).	Fondi strutturali e d'investimento europeo (SIE).	Fondi strutturali e d'investimento europeo (SIE).	
€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	3, co 45	Fondo di riserva	Fondo di riserva	Fondo di riserva	
€ 100.000,00			3, co 51	Disponibilità di bilancio	Legge di stabilità regionale	Legge di stabilità regionale	Legge di stabilità regionale
€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	3, co 62	Disponibilità di bilancio	Disponibilità di bilancio	Disponibilità di bilancio	Disponibilità di bilancio
€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	3, co 94	Fondo di riserva	Fondo di riserva	Fondo di riserva	Fondo di riserva
€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	3, co 97	Disponibilità di bilancio	Disponibilità di bilancio	Disponibilità di bilancio	
€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	3, co 111	Fondo di riserva	Fondo di riserva	Fondo di riserva	Fondo di riserva
€ 6.300.000,00	€ 6.300.000,00	€ 6.300.000,00	3, co 135	Disponibilità di bilancio	Disponibilità di bilancio	Disponibilità di bilancio	Disponibilità di bilancio
€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	3, co 135	Disponibilità di bilancio	Disponibilità di bilancio	Disponibilità di bilancio	
€ 100.000,00	Non quantificati	Non quantificati	3, co 148	Disponibilità di bilancio destinate alla Sanità	Nessuna indicazione	Nessuna indicazione	
€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	3, co 151	Disponibilità di bilancio	Disponibilità di bilancio	Disponibilità di bilancio	